# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## della R. Prefettura

## e della Amministrazione Provinciale di Salerno

## Anno VII - 1920

SALERNO
Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio
Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli
1932 Anno X.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

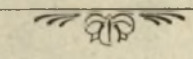

## Anno VII. - 1920

:: :: Compilatore :: ::
*Rag.* **Gabriele Marra**

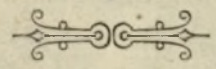

Premiato Stab. Tip. ✲ ✲ ✲
✲ ✲ ✲ cav. Antonio Volpe
✲ ✲ Salerno 1920 ✲ ✲ ✲

## ABBREVIAZIONI

V — *vedi*

L. — *Legge*

R. D. o D. R. — *Decreto Reale*

C. G. — *Commissariato Generale*

D. M. — *Decreto Ministeriale*

D. P. — *Decreto Prefettizio*

C. M. — *Circolare Ministeriale*

C. P. — *Circolare Prefettizia*

M. — *Ministero*

I. — *Interno*

G. — *Guerra*

A. e C. — *Approvvigionamenti e Consumi*

F. — *Finanze*

A. — *Agricoltura.*

P. — *Prefetto*

P. T. — *Poste e Telegrafi*

L. P. — *Lavori Pubblici*

T. — *Tesoro*

C. — *Circolare*

T. E. — *Telespresso*

L. E. — *Lettera espressa*

Cop. — *Copertina*

All. — *Allegato*

Q. — *Questura*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

# INDICE

## PARTE I.

### LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

**Agricoltura e commercio.**

*Contratti agrari.* D. R. 4 Gennaio 1920. . . pag. 42
*Aumento dei prezzi dell'energia elettrica.* D. R. 31 ottobre 1920 . . . . . » 57
*Provvedimenti per i fitti.* R. D. 18 aprile 1920 . » 113
*Applicaeione dell'elettricità in agricoltura.* C. P. 14 maggio 1920 . . . . . » 132
*Commercio del bestiame.* D. P. 8 giugno 1920 . » 149
*Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari.* D. P. 14 agosto 1920 . . . . . » 174
*Esposizione internazionale di apparecchi di motocoltura.* C. P. 20 agosto 1920 . . . . . » 221
*Provvedimenti per frenare l'aumento eccessivo dei prezzi* L. 30 settembre 1920 . . . . . » 281
*Detenzione delle vinacce.* D. P. 29 novembre 1920. » 302

V. *Approvvigionamenti e consumi.*

**Amministrazioni Comunali e Provinciali.**

*Modificazioni all'ordinamento dello Stato Civile.* R. D. legge 20 dicembre 1919 . . . . . » 40
*Verbale chiusura esercizio 1919.* C. P. 3 febbraio 1920 » 48
*Concorso governativo a favore dei Comuni.* C. P. 9 febbraio 1920 . . . . . » 49

*Bilanci 1920.* C. P. 19 febbraio 1920 . . . pag. 53

*Teleferiche residuate dalla guerra.* C. P. 2 marzo 1920 pag. 77; C. P. 18 maggio 1920 pag. 125; C. P. 29 luglio 1920 . . . . . » 213

*Contabilità sussidi militari.* C. P. 15 maggio 1920 pag. 126; C. P. 1 luglio 1920 . . . . . » 177

*Trattamento economico agli impiegati.* C. P. 30 aprile 1920 pag. 130; C. M. I. 30 marzo 1920 pag. 154; R. D. 3 giugno 1920 . . . . . » 197

*Contributo per ogni bovino sottoposto a macellazione.* R. D. 15 aprile 1920 pag. 142; C. P. 31 maggio 1920 » 153

*Sovrimposta sui redditi di R. M.* R. D. 4 maggio 1920 pag. 144; C. P. 20 giugno 1920. . . . » 158

*Concorso governativo per il pareggio dei bilanci.* C. P. 15 giugno 1920 . . . . . » 137

*Tassa di soggiorno.* R. D. 6 maggio 1920 . . » 169

*Sospensione dazi comunali.* D. R. 5 giugno 1920 pag. 170; C. I. F. 19 agosto 1920 . . . . » 232

*Assunzione diretta dei pubblici servizi.* C. P. 19 luglio 1920 . . . . . » 180

*Esenzione delle tasse per i contratti di acquisto o permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole.* R. D. 7 giugno 1920 . . . . . » 199

*Riforma dei tributi locali.* C. P. 15 settembre 1920 » 231

*Giunta Municipale. Firme autografe.* C. P. 17 novembre 1920 . . . . . » 287

*Commissioni da nominarsi dai Consigli Comunali.* C. P. 20 novembre 1920 . . . . . » 290

*Insediamento dei nuovi Consigli comunali* C. M. I. 18 settembre 1920 . . . . . » 235

*Istruttoria delle domande di mutui per esecuzione di opere igieniche.* C. M. I. 27 luglio 1920 . . . » 245

*Stanziamenti pel 1921.* C. P. 13 ottobre 1920 . » 255

*Oblazioni per i danneggiati del terremoto.* C. P. 13 ottobre 1920 . . . . . pag. 255

*Franchigia telegrafica.* C. P. 17 ottobre 1920. . » 261

*Bilanci 1921.* C. P. 30 novembre 1920 . . . » 299

V. *Mutui.*

**Approvvigionamenti e consumi.**

*Approvvigionamento olio.* C. P. 20 dicembre 1919 . » 15

*Prezzi massimi dei latticini.* D. P. 20 dicem. 1919 » 20

*Divieto lavorazione dolciumi.* C. P. 14 gennaio 1920 pag. 25; D. S. A. 10 maggio 1920 . . . . » 146

*Aumento del prezzo del caffè.* D. M. F. 6 gennaio 1920 » 44

*Assegnazione di farina.* C. P. 17 febbraio 1920 . » 55

*Tonno sott'olio.* C. P. 16 febbraio 1920 . . » 75

*Restrizioni ai consumi alimentari.* C. P. 10 marzo 1920 » 78

*Disposizioni per la limitazione dei consumi.* R. D. 5 aprile 1920 . . . . . » 99

*Carne suina americana.* C. P. 18 aprile 1920 pag. 109; C. P. 8 maggio 1920 . . . . . » 126

*Prezzo dell' olio.* C. P. 1 maggio 1920 pag. 129; D. C. G. A. 20 ottobre 1920 pag. 279; C. P. 31 ottobre 1920 . . . . . » 293

*Razionamento.* C. P. 29 aprile 1920 pag. 131; C. P. 31 luglio 1920 . . . . . » 209

*Disciplina vendita e consumo della carne.* C. P. 27 maggio 1920 pag, 134; C. P. 16 giugno 1920 pag. 175; C. P. 4 luglio 1920 pag. 179; C. P. 17 agosto 1920 pag. 222; C. P. 24 ottobre 1920 . . . . . » 254

*Contributo per ogni bovino sottoposto a macellazione.* R. D. 15 aprile 1920 . . . . . » 142

*Commercio dei suini.* D. M. A. 14 maggio 1920 pag. 145; D. C. A. 9 ottobre 1920 pag. 252; C. P. 5 novembre 1920 . . . . . » 293

*Divieto esportazione frutta ed ortaglie.* C. P. 28 luglio 1920 . . . . . » 213

*Prezzo massimo vendita cruscami.* C. P. 7 agosto 1920 pag. 213
*Requisizione cereali. Raccolto 1920.* C. P. 14 giugno 1920 pag. 153; C. P. 25 luglio 1920 . . . . . » 211
*Commissioni annonarie comunali.* C. P. 12 giugno 1920 » 156
*Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari.* D. P. 14 agosto 1920 . . . . . » 174
*Vendita cruscami.* C. P. 29 giugno 1920 pag. 176; D. M. 4 agosto 1920 pag. 227; C. P. 30 novem. 1920 » 298
*Prezzo molitura cereali.* C. P. 10 agosto 1920 . » 220
*Prezzo massimo di vendita dell'olio di seme.* D. P. 3 settembre 1920 . . . . . » 227
*Prezzo di minuta vendita dei latticini freschi.* D. P. 28 agosto 1920 pag. 230; D. P. 2 ottobre 1920 pag. 230; C. P. 31 ottobre 1920 pag. 291; D. P. 17 dicembre 1920 » 303
*Prezzo massimo del baccalà* D. C. A. 6 nov. 1920. » 278
*Provvedimenti per frenare l'aumento eccessivo dei prezzi* L. 30 settembre 1920 . . . . . » 281
*Consorzio Nazionale per la Cooperazione.* C. P. 29 ottobre 1920 . . . . . » 288
*Prezzi della benzina e del petrolio.* C. P. 23 novembre 1920 . . . . . » 288
*Prezzo massimo dei grassi di maiale.* C. P. 5 novembre 1920 . . . . . » 294
*Prezzo massimo dello zucchero.* C. P. 23 nov. 1920 » 295
*Esercenti salumificio.* C. P. 24 novembre 1920 . » 296
*Esportazione dei suini.* D. P. 17 novembre 1920 . » 301
*Prezzo degli oli di oliva.* D. P. 17 dicembre 1920. » 303
*Accaparramento e vendita merci.* C. P. 16 dicembre 1920 » 306

## Assicurazioni.

*Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.* C. P. 22 gennaio 1920 . . . . » 25
*Tessere speciali.* C. M. I. 8 marzo 1920. . . » 104
*Assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vec-*

*chiaia*. C. P. 17 maggio 1920 pag. 127; C. P. 17 agosto 1920 . . . . . pag. 219

*Comunicazioni*. 2 giugno 1920. . . . . » 166

**Annona.**

*Commissioni annonarie comunali*. C. P. 12 giugno 1920 » 156

V. *Approvvigionamenti e Consumi.*

V. *Agricoltura e commercio.*

**Bollo.**

*Tasse di bollo*. R. D. 26 febbraio 1920. . . . » 63

*Esenzione dalle tasse*. R. D. 7 giugno 1920 . . » 199

*Prontuario tasse di bollo*. . . . . 236-237

**Boschi.**

V. *Foreste.*

**Calmiere.**

V. *Approvvigionamenti e consumi.*

**Canoni, censi, ecc.**

*Affrancazione di canoni, censi e rendite fondiarie*. C. M. I. 28 gennaio 1920 . . . . . » 217

**Cassa.**

V. *Cauzioni.*

V. *Esattorie.*

**Cauzioni.**

*Corso medio dei titoli cauzionali nel 2° semestre 1919* C. M. F. 10 febbraio 1920 pag. 74; idem 1° semestre 1920 C. M. T. 31 luglio 1920 pag. 256; idem C. M. F. 12 ottobre 1920 . . . . . » 258

**Cittadinanza.**

*Modificazioni all'ordinamento di Stato Civile relativamente ai registri di cittadinanza*. R. D. 28 dicembre 1919 » 40

**Codice civile.**

*Impedimento a contrarre matrimonio.* R. D. 28 dicembre 1919 . . . . . » 73

V. *Cittadinanza.*

**Dazio.**

*Dazio consumo. Dati statistici.* C. P. 10 febb. 1920 » 54

*Sospensione canoni comunali.* R. D. 5 giugno 1920 » 170

**Elezioni.**

*Nuovi modelli di liste elettorali.* C. P. 26 gennaio 1920 » 47

*Provvedimenti per le elezioni amministrative.* R. D. 6 aprile 1920 . . . . . » 102

*Elezioni amministrative. Franchigia telegrafica.* C. P. 28 maggio 1920 . . . . . » 126

**Emigrazioni e passaporti.**

V. *Pubblica Sicurezza.*

V. *Passaporti.*

**Esattorie.**

*Riscossione. Passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.* C. P. 18 dicembre 1920 . . . . . » 309

V. *Cassa.*

V. *Cauzioni.*

**Esportazione ed importazioni.**

*Divieto esportazione frutta ed ortaglie.* C. P. 28 luglio 920 » 213

V. *Approvvigionamenti e consumi.*

**Fitti.**

*Provvedimenti per i fitti.* D. R. 18 aprile 1920 . » 113

**Foreste.**

*Procedura per il taglio dei boschi degli enti morali.* C. P. 12 agosto 1920 . . . . . » 214

**Impiegati.**

*Esami di abilitazione a segretario comunale.* D. R. 8 febbraio 1920 . . . . . pag. 120

*Trattamento economico agli impiegati.* C. P. 30 aprile 1920 pag. 130; C. M. I. 30 marzo 1920 . . . » 154

*Ammissione agli impiegati d'ordine.* R. D. 18 aprile 920 » 144

*Esami di segretario comunale.* D. M. 20 maggio 1920 pag. 146; C. P. 21 giugno 1920 . . . . . » 151

*Istituzioni P. di B. Personale.* C. P. 20 giugno 1920 » 161

*Pensioni degli enti locali.* C. M. I. 29 marzo 1920 . » 163

*Idem* C. P. 17 dicembre 1920 . . . . » 305

*Indennità di caroviveri al personale delle Amministrazioni dello Stato.* R. D. 3 giugno 1920 . . . » 197

*Schema di regolamento.* C. P. 7 dicembre 1920 . » 305

**Invalidi e mutilati di guerra.**

*Assistenza gratuita.* C. P. 16 giugno 1920 . . » 154

*Provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra.* D. R. 7 giugno 1920 . . . . . » 200

**Istruzione pubblica.**

*Modifiche alle tasse scolastiche.* D. R. 9 maggio 1920 » 203

**Lavoro.**

V. *Opere pubbliche.*

**Leva Militare.**

*Assegnazione e passaggi alla 2.ª e 3.ª categoria* C. P. 28 dicembre 1919. . . . . » 11

*Arruolamento nel corpo delle RR. Guardie.* C. P. 31 gennaio 1920 . . . . . » 51

V. *Provvedimenti militari.*

**Mutui.**

*Mutui per opere igieniche.* C. M. I. 31 dic. 1919 . » 22

*Mutui per case popolari.* C. M. I. 16 dic. 1919 . pag. 46
*Mutui ai Comuni per fronteggiare le deficienze di bilancio accertate od accertabili al 31 dicembre 1919.* D. R. 29 aprile 1920 . . . . . » 208
*Istruttoria delle domande di mutui per esecuzione di opere igieniche.* C. M. I. 27 luglio 1920 . . . » 245

## Opera Pia.

*Cessioni di materiali residuati dalla guerra ad istituti di beneficenza.* C. P. 9 gennaio 1920 . . . . » 16
*Bilanci 1920.* C. P. 10 febbraio 1920 . . . » 55
*Vigilanza sui comitati di soccorso.* C. M. I. 29 febbraio 1920 . . . . . » 110
*Personale.* C. P. 20 giugno 1920 . . . . » 161
*Pensioni degli enti locali.* C. M. I. 29 marzo 1920 . » 163
*Idem* C. P. 17 dicembre 1920 . . . . » 305
*Provvedimenti a favore degli ospedali Riuniti di Roma.* R. D. 18 aprile 1920 . . . . . » 226
*Bilanci 1921.* C. P. 27 novembre 1920 . . . » 297
*Monti di Pietà. Valutazioni titoli.* T. 13 dic. 1920 . » 308

## Opere pubbliche.

*Monte di Pietà. Valutazione titoli.* T. 13 dic. 1920 . »
*Derivazioni di acque pubbliche potabili.* C. P. 21 giugno 1920 . . . . . » 160
*Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* R. D. 15 luglio 1920 . . . . . » 225
*Istruttoria delle domande di mutui per esecuzione di opere igieniche.* C. M. I. 27 luglio 1920 . . . » 245

## Orfani di guerra.

*Orfani degli ufficiali italiani morti sul Campo.* C. P. 12 gennaio 1920 . . . . . » 24
*Censimento degli orfani di gnerra.* C. M. I. 26 luglio 1920 . . . . . » 241

*Partecipazione di decessi di orfani di guerra.* C. P. 30 novembre 1920 . . . . . pag. 289

## Passaporti.

*Visto ai passaporti.* C. P. 21 gennaio 1920 pag. 49; C. P. 30 marzo 1920 . . . . . » 108
*Corrieri diplomatici.* C. P, 30 gennaio 1920 . . » 52
*Passaporti per la Tunisia.* C. P. 20 marzo 1920 . » 106
*Emigranti italiani in Inghilterra.* C. P. 20 giugno 1920 » 158
*Passaporti per la Francia.* C. P. 15 settembre 1920 » 233
V. *Pubblica Sicurezza.*

## Pensioni.

*Pensioni degli enti locali.* C. P. 18 aprile 1920 idem C. P. 17 dicembre 1920 . . . . . » 109
*Idem* C. P. 17 dicembre 1920 . . . . » 305
*Contributo 1920 alla Cassa di Previdenza.* C. P. 28 aprile 1920 . . . . . » 122
*Pensioni di guerra. Notificazione dei decreti di liquidazione.* R. D. 1 settembre 1920 . . . . . » 277

## Prestito Nazionale.

*Sottoscrizione al prestito Nazionale.* C. P. 14 gennaio 1920 . . . . . » 22

## Poste e telegrafi.

*Affrancamento della corrispondenza per i Regi Uffici diplomatici.* C. P. 3 marzo 1920 . . . . . » 75
*Modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche.* R. D. 11 marzo 1920 . . . . . » 87

## Profughi.

*Concessione di sussidi.* C. P. 19 gennaio 1920 . » 24

## Provvedimenti finanziari.

*Imposta sugli aumenti di patrimonio.* D. R. 24 novembre 1919 . . . . . pag. 11

*Imposta addizionale per gli invalidi e tubercolotici di guerra.* D. R. 29 aprile 1920 . . . . . » 21

*R. M. addizionale a favore dei mutilati ecc.* D. R. 7 giugno 1920 . . . . . » 200

V. *Tasse ed imposte.*

**Provvedimenti militari.**

*Norme per l'accesso e la circolazione nel territorio delle operazioni.* C. P. 3 gennaio 1920 . . . . . » 14

*Consegna del diploma d'onore alle famiglie dei caduti.* C. P. 20 gennaio 1920 . . . . . » 23

*Ammissione nella R. Guardia.* C. P. 28 febbraio 1920 » 76

*Trasporto salme di civili nella ex zona di guerra.* C. P. 29 aprile 1920 . . . . . » 124

*Teleferiche residuate dalla guerra.* C. P. 18 maggio 920 » 125

*Provvedimenti per i militari malarici.* C. P. 27 maggio 1920 . . . . . » 134

*Servizio di assistenza militare.* C. P. 3 sett. 1920 . » 233

*Cessazione dello stato di guerra.* R. D. 30 sett. 1920 » 251

*Soccorso giornaliero.* C. P. 25 novembre 1920 . » 289

*Premi da distribuirsi ai militari.* C. 11 dic. 1920 . » 310

**Pubblica Sicurezza.**

*Affluenza di viaggiatori a Trieste.* C. P. 26 febb. 1920 » 76

*Istituzione della questura.* C. P. 10 marzo 1920 . » 83

*Invio di operai ad Udine.* C. P. 25 marzo 1920 . » 107

*Licenze di circolazione di automobili.* C. P. 20 marzo 920 » 107

*Connazionati che si recano in Germania.* C. P. 12 marzo 1920 . . . . . » 109

*Arruolamento operai.* C. P. 4 agosto 1920 . . » 210

*Emigrazione operai in Francia.* C. P. 24 agosto 1920 » 232

*Emigrazione operaia nelle provincie Venete.* C. P. 23 agosto 1920 . . . . . » 233

*Velocità dei veicoli a trazione meccanica.* C. P. 18 ottobre 1920 . . . . . pag. 257
*Espatri in Germania.* C. P. 7 novembre 1920 . » 288
*Sparo fuochi artificiali.* C. P. 29 novembre 1920 . » 297
*Riespatrio riservisti.* C. P. 30 novembre 1920 . » 298
*Licenze di circolazione di automobili.* C. P. 4 dic. 1920 » 304

## Sanità ed igiene pubblica.

*Pleuro polmonite essudativa dalle capre.* C. P. 13 febbraio 1920 . . . . . » 49
*Profilassi delle infezioni agli animali da cortile.* C. P. 8 febbraio 1920 . . . . . » 50
*Regolamento polizia veterinaria.* C. P. 3 marzo 1920 » 75
*Certificato di vaccinazione per gli emigranti.* C. P. 11 marzo 1920 . . . . . » 78
*Vaccina contro il colera dei polli.* C. P. 8 maggio 1920 » 125
*Tutela igienica del baliatico.* C. P. 24 maggio 1920 » 133
*Provvedimenti per i militari malarici.* C. P. 27 maggio 1920 . . . . . » 134
*Misure preeauzionali contro la rabbia.* C. P. 28 maggio 1920 . . . . . » 135
*Commercio del bestiame.* D. P. 8 giugno 1920 . » 148
*Denunzia di casi di pleuro-polmonite esudativa delle capre.* D. P. 10 giugno 1920 . . . . . » 149
*Cessione di siero antitetanico.* C. 10 giugno 1920 . » 162
*Chinino di Stato.* C. M. F. 15 giugno 1920 . . » 164
*Bollettini sanitari del bestiame settimanali e mensili.* C. P. 27 luglio 1920 . . . . . » 212
*Lotta antimalarica.* C. P. 15 agosto 1920 . . » 215
*Profilassi dell'afta epizootica.* C. P. 12 ottobre 1920 » 215
*Esami per gli assistenti farmacisti.* C. P. 26 ott. 1920 » 259

## Tasse ed imposte.

*Imposta sul vino. Modifiche.* D. R. 28 dicembre 1919 » 45

*Tasse di bollo.* R. D. 26 febbraio 1920. . . pag. 63
*Prontuario sulle tasse di bollo* . . . . . » 236-237
*Imposta sul vino. Proroga pagamento.* R. D. 8 aprile 1920 . . . . . » 103
*Sovrimposta sui redditi di R. M.* R. D. 4 maggio 1920 pag. 144; C. P. 16 giugno 1920. . . . » 158
*Tassa di soggiorno.* R. D. 6 maggio 1920 . . » 169
*Imposta sul vino e sospensione canoni comunali.* R. D. 5 giugno 1920 pag. 170; C. I. F. 19 giugno 1920 . » 183
*R. M. addizionale a favore dei mutilati, ecc.* D. R. 27 giugno 1920 . . . . . » 200
*Modifiche alle tasse scolastiche.* D. R. 9 maggio 1920 » 203
*Riforma dei tributi locali.* C. P. 15 settembre 1920 » 231
idem C. P. 18 dicembre 1920 . . . . » 308

V. *Provvedimenti finanziari.*

## PARTE II.

### Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, ecc.

*Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza. Il conto* del Rag. Gabriele Marra . . . pag. 185
*Schema di regolamento organico per gli impiegati e salariati dell'ufficio comunale* . . . . . » 261

## PARTE III.

*Numero complessivo degli elettori politici ed amministrativi* pag. 191
*Prontuario delle tasse di bollo* . . . . . » 236-237
*Verbali della Giunta Prov. Amministrativa e della Commissione Prov. di Beneficenza* in tutte le copertine.

# SUNTO DEGLI ATTI UFFICIALI E VARIE

*Tassa di bollo. Legalizzazione di firme* cop. n. 1.
*Aggiunta alla tabella delle concessioni governative* cop. n. 1.
*Calendario generale delle adunanze* cop. n. 1.
*Prezzo degli annunzi nella Gazzetta Ufficiale* cop. n. 2.
*Aumento della tassa per autenticazione delle fotografie sui passaporti* cop. n. 2.
*Aumenti di tasse sulle concessioni governative* cop. n. 3-4.
*Prezzo del chinino di Stato* cop. n. 3-4.
*Revoca divicto esportazione olio* cop. n. 5-6.
*Aumento delle tasse di bollo* cop. n. 6-7.
*Tassa sulle ricevute* cop. n. 11-12.
*Addizionale alle tasse sugli affari. Mandati di pagamento* cop. n. 13-14.
*Tasse di bollo* cop. n. 15-16.
*Elenco dei candidati che ottennero l'idoneità negli esami per il conseguimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale* pag. 248.
*Sunto di atti ufficiali. Temi per il conseguimento della patente di segretario comunale* cop. n. 17-18.
*Sunto di atti ufficiali* cop. n, 19-20.
*Idem* cop. n. 21-22.

Anno VII.—N. 2 *Conto corrente postale* 15-31 Gennaio 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

**SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE**

**Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza**

**Un numero separato centesimi 75.**

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

**Direzione ed Amministrazione**

**R. PREFETTURA SALERNO**

## SOMMARIO

**PARTE I.**

*a)* Leggi e decreti

6. *Imposta sugli aumenti patrimonio.* (D. R. 24 novembre 1919-continuazione e fine).

7. *Prezzi massimi dei latticini* (D. P. 20 Dicembre 1919).

*b)* Circolari

8. *Mutui per opere igieniche* (C. M. 1. 31 Dicembre 1919).

9. *Sottoscrizione al Prestito Nazionale* (C. P. 14 Gennaio 1920).

10. *Consegna del diploma d'onore ai caduti in guerra* (C. P. 20 Gennaio 1920).

11. *Concessione di sussidi straordinari e supplementi di sussidi ai profughi* (C. P. 19 Gennaio 1920).

12. *Orfani degli ufficiali italiani morti sul campo* (C. P. 12 Gennaio 1920).

13. *Divieto lavorazione e vendita dolciumi* (C. P. 14 Gennaio 1920).

14. *Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria* (C. P. 22 Gennaio 1920).

**PARTE III.**

Atti della Prefettura

*Verbale della G. P. A.*

**COPERTINA**

*Prezzo delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale — Pubblicazioni — Concorsi.*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

# Parte III.

## Atti della Prefettura

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 15 Gennaio 1920

*Presidenza: V. Prefetto* Cav. Falletti

*Castel S. Giorgio* — Istanza parroco Amabile per mandato ufficio, emette mandato d'ufficio.

*Calvanico* — Mutuo L. 4460 a pareggio bilancio, approva.

*Salerno* — Concorso L. 500 per l'albero di Natale a favore orfani militari morti in guerra, approva.

*Salerno* — Contratto con la Società dell'Ausino, ordinanza.

*Salerno* — Condòno al personale municipale richiamato sotto le armi, approva.

*Salerno* — Sussidio L. 200 a favore Conservatorio Ave Grazia plena, approva.

*Tortorella* — Aliquota tassa fuocatica 1920, approva.

*Ispani* — Tariffa tassa esercizi e rivendite, approva.

*Tortorella* — Tariffa tassa bestiame, approva.

*Laurino* — Lite Vairo, approva.

*S. Mauro Bruca* — Acquisto relitti demaniali per L. 10. approva.

*Mercato S. Severino* — Concessione indennità mensili L. 15 al richiamato sotto le armi sig. Pellecchia, approva.

*Ravello* — Fitto locale ex monastero S. Chiara, approva.

*Sala* — Aumento provvisorio al personale municipale, approva.

*Perdifumo* — Regolamento tassa cani, approva.

*Olevano* — Impianto servizio telefonico, approva.

*Pontecagnano* — Tassa esercizi - Ricorsi Olivieri ed altri.

*Amalfi* — Raddoppio assegno personale municipale, approva.

# Parte I.

## a) Leggi e decreti

6. **Imposta sugli aumenti di patrimonio.** (D. R. 24 Novembre 1919).

*(continuazione e fine)*

TITOLO II.

*Riordinamento dell'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.*

Art. 26.

I profitti dipendenti dalla guerra sono assoggettati all'imposta secondo le norme del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, e modificazioni successive, salva l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 27.

I profitti di guerra conseguiti nel periodo 1° agosto 1913-31 dicembre 1915 vanno accertati separatamente ed assoggettati alle corrispondenti aliquote d'imposta e sovrimposta.

Gli accertamenti dei profitti conseguiti dal 1. gennaio 1916 in poi, non ancora notificati, quando gli esercizi siano tutti attivi possono essere considerati come riuniti in un periodo unico, che decorre dalla data predetta o da quella a cui si arresta l'ultimo accertamento già notificato e giunge fino al 31 dicembre 1919.

In deroga alle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1727, l'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra cessa col 31 dicembre 1919, salva la sua applicazione anche per gli anni 1920 e successivi per quei redditi che, pur derivando da cause anteriori al 1920, vengono a maturare dopo la data predetta.

Art. 28.

Per gli accertamenti indicati al secondo comma dell'articolo precedente, e relativi agli anni 1918 e 1919, è consentita la compensazione tra gli utili di un esercizio e le perdite di un altro.

E' fatta salva alla finanza la facoltà di rivedere la valutazione delle consistenze patrimoniali al 31 dicembre 1919, in base ai prezzi correnti a questa data, per la rettifica delle deduzioni che fossero state accordate in più, a titolo di sopracosto e deperimento degli impianti, a qualuuque scopo costruiti, e per la conseguente maggiore valutazione del reddito prodotto.

Può il contribuentc ottenere che si ammetta in deduzione una quota in conto « sopracosto » per i nuovi impianti e per le trasformazioni fatte nel periodo 1. agosto 1914-31 dicembre 1919. anche se non destinate alla esecuzione di forniture di guerra, quando il contribuente stesso dimostri che la spesa effettivamente sostenuta è superiore al valore assegnabile alla costruzione al 31 dicembre 1919 in base ai prezzi correnti a quest'ultima data.

Art. 29.

Ferma la massima della compensazione tra gli utili e le perdite degli esercizi 1918-1919 contenuta nel precedente articolo, devesi, in ogni caso, tenere distinta, per ciascuna annata, la misura del capitale investito e quella del reddito ordinario, da valutarsi secondo le norme vigenti, ai fini dell'applicazione delle aliquote d'imposta e sovrimposta, di cui al testo unico 9 giugno 1918, n. 857.

Art. 30.

E' in facoltà della finanza di continuare ad applicare l'imposta e sovrimposte mantendo divisi tutti i periodi di accertamento indicati all'art. 1 del testo unico 9 giusto 1918, n. 857, fermo le disposizioni contenute negli articoli 27 e 28.

Art.. 31.

Per le dichiarazioni che debbono presentarsi nei riguardi

della imposta sui profitti di guerra pel 1919, ai sensi delle disposizioni vigenti in rapporto alla imposta stessa, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 16 del presente decreto.

I contribuenti che non abbiano presentata dichiarazione per i periodi anteriori al 1919 sono rimessi in termini per denunziare contemporaneamente ai profitti di guerra del 1919 quelli di tutti i periodi indicati nel testo unico 9 giugno 1918, n, 857 per i quali non sieno stati notificati i relativi accertamenti, ferma anche, rispetto ai sessi, la disposizione del comma precedente.

Le sanzioni previste dall'art. 20 si applicano anche a carico di chiunque abbia compiuti atti di frode tributaria in tema d'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

Art. 32.

L'azione della finanza per l'accertamento dei profitti di guerra, a qualunque periodo si riferiscano, non si prescrive se non con la scadenza dei termini fissati dalle disposizioni vigenti per la prescrizione stessa in rapporto agli accertamenti dei prodoiti di guerra del periodo 1919.

Con la scadenza dei termini fissati al precedente comma per l'azione della finanza, si prescrive anche l'azione delle Commissioni per l'accertamento di ufficio dei profitti di guerra di qualunque periodo e per la rettifica di quelli che fossero o si rendessero definitivi per tacita accettazione delle proposte dell'agenzia, ovvero per concordato. Il termime assegnato alle Commissioni non potrà, in ogni caso, scadere prima del 31 dicembre del secondo anno suocessivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo e non si riferisce agli accertamenti in contestazione, per i quali è sempre salvo il diritto alla rettifica predetta.

Per i profitti di guerra che vengano a maturare dopo il 1919 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27, i termini fissati nel presente articolo si intendono prorogati per un numero di anni pari a quello intercorso tra il 1919 e l'anno a cui i profitti stessi si riferiscono.

Art. 33.

I ruoli nominativi per l'imposta sugli aumenti di patrimonio e quelli relativi all'imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra non sono soggetti alla pubblicazione all'albo municipale disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati in tema d' imposta di ricchezza mobile per i reclami contro la irregolare od indebita iscrizione nei ruoli medesimi.

Art. 34.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorni della sua pubblcazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre 1919 per essere convertito in legge.

*Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI—SCHANZER—TEDESCO—

Visto, *Il gardasigilli:* MORTARA.

7. **Prezzi massimi dei latticini.** (D. P. 20 Dicembre 1919).

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Visto il D. M. 12 dicembre 1919 che modifica i prezzi di acquisto e di cessione dei latticini prodotti nelle Provincie della Lombardia, Piemonte ed Emilia.

Vista la cir. 16 dicembre, n. 505/180260 del Sottosegretario agli approvvigionamenti e consumi.

Ritenuta l'opportunità di intonare ai nuovi prezzi di cessione, quelli di minuta vendita in questa Provincia.

DECRETA

Art. 1.° I prezzi massimi per la vendita al minuto dei latticini sotto indicati sono i seguenti:

| | TIPI DI FORMAGGI | PREZZO AL KG. |
|---|---|---|
| 1 | Reggiano stagionato . . . . . | 9,50 |
| 2 | Uso reggiano stagionato. . . . . | 9,25 |
| 3 | Caciocavallo semi grasso. . . . . | 8,50 |
| 4 | » grasso. . . . . | 9,00 |
| 5 | Tipi svizzeri . . . . . | 9,00 |
| 6 | Quartirolo maturo . . . . . | 7,00 |
| 7 | Gorgonzola » . . . . . | 7,50 |
| 8 | Asiago, fontina, bitto, branzi . . . . | 8,50 |
| 9 | Mezzo burro, Bagozzi e simili. . . . | 9,00 |
| 10 | Bra . . . . . | 8,50 |
| 11 | Formaggi latte magro. . . . . | 6,50 |
| 12 | » » comunque ingrassati . | 7,00 |
| 13 | Burro naturale . . . . . | 12,50 |
| 14 | » misto , . . . . . | 10,00 |

Art. 2.° Le giunte municipali con provvedimento immediatamente esecutorio stabiliranno entro otto giorni dalla data del presente decreto i prezzi per la vendita al minuto dei generi sopra menzionati entro i limiti massimi stabiliti dal precedente articolo.

Art. 3.° Le infrazioni al presente decreto e ai provvedimenti delle giunte municipali saranno punite a norma dei D. L. 6 maggio 17 n. 740 e 18 aprile 18 n. 497.

Salerno, 20 dicembre 1919.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

## *b)* Circolari

8. **Mutui per opere igieniche.** (C. M. I. 31 Dicembre 1919 n. 20179 diretta ai Prefetti).

Pervengono di frequente a questo Ministero, direttamente da parte dei Comuni interessati, domande per contrattazione di mutui di favore con la Cassa dei Depositi e Prestiti per la esecuzione di opere igiene, o istanze per concessione di sussidi in capitale, in sostituzione delle agevolezze consentite dalla Legge 25 giugno 1911, n.° 586.

Tale invio di atti (a prescindere dalla mancata osservanza della via gerarchica nella corrispondenza ufficiale) obbliga questo ufficio a rimettere le domande alle competenti Prefetture onde ne sia curata o completata l'istruttoria, perchè il più delle volte tali atti sono sforniti di tutti o di gran parte dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia. Cio è causa di non lieve ritardo nella trattazione degli affari e di un maggior lavoro per gli uffici di questo Ministero.

Inoltre alcuni comuni credendo di guadagnar tempo, trasmettono direttamente alla Cassa dei Depositi e Prestiti domande per concessione di mutui di favore. Conformente a quanto sopra è detto, questo ufficio, a cui la Cassa rimette gli atti per ragioni di competenza, deve rinviarli alla Prefettura per il completamento della istruttoria. Si rivolge per tanto viva raccomandazione alla SS. LL. di chiamare sugli accennati incovenienti le amministrazioni comunali della provincia, avvertendo che le domande di cui si tratta devono essere sempre trasmesse dalle Prefetture all'Ufficio scrivente.

*pel Ministro* — GRASSI

9. **Sottoscrizione al Prestito Nazionale.** (C. P. 14 Gennaio 1920 n. 38 diretta ai Sindaci ed ai Capi delle Istituzioni Pubbliche di beneficenza).

Non sarà sfuggito all'attenzione della S. V. la convenienza finanziaria a sottoscrivere al nuovo prestito consolidato 5°/o.

E' necessario, pertanto, che codesta Amministrazione, provveda ad impiegare, nella misura più larga possibile, le somme disponibili nel nuovo prestito che oltre a costituire un investimento proficuo a tutti gli effetti, tende principalmente alla sistemazione finanziaria dello Stato, e degli altri enti pubblici minori. Esorto, quindi, la S. V. a provvedere perchè venga al più presto provveduto all'operazione.

Attendo un cenno di ricevuta del presente e desidero conoscere a suo tempo la somma sottoscritta.

*Il Preletto* — **Châtelain**

10. **Consegna alle famiglie interessate del diploma d'onore ai caduti in guerra, della croce di guerra concessa ai caduti medesimi e della medaglia alle madri di essi.** (C. P. 20 gennaio 1920 n. 29772 diretta ai Sindaci).

Il Comandante del Distretto Militare di questa Provincia, fin dai primi dello scorso mese di novembre ha rimesso alle SS. LL. un modello apposito per la sollecita compilazione degli elenchi completi dei militari caduti in combattimento o morti in seguito a ferite, le cui famiglie risiedono nel territorio del rispettivo Comune, nei quali elenchi devono indicarsi altresì le notizie relative alle madri che si trovano nelle condizioni stabilite dal R. Decreto 24 maggio 1919, n. 800. Consta a questo ufficio che sino a pochi giorni or sono nessuna Autorità municipale aveva ancora restituiti i suddetti elenchi, per cui prego vivamente le SS. LL. a volere ottemperare senza ulteriori indugi alla suddetta circolare, tenendo presente l'alto significato morale della concessione fatta alle famiglie ed alle madri dei caduti e la necessità che alla distribuzione dei diplomi, delle croci e delle medaglie si addivenga al più presto possibile per non diminuire la importanza della Sovrana concessione.

Attendo quindi assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

11. **Concessione di sussidi straordinari e supplemento di sussidi a profughi.** (C. P. 19 gennaio 1920 diretta ai Sindaci).

Per la esatta osservanza trascrivo a V. S. la seguente circolare del Ministero delle terre liberate:

« Per l'art. 8 del D. L. 17 Dicembre 1919, disciplinante con nuove disposizioni il regime dei sussidi ai profughi, nonchè ai rimpatriati nelle terre liberate, i sussidi straordinari possono essere accordati solamente dal Ministero.

Hanno quindi cessato di aver vigore le facoltà, che riguardo alla concessione di questi sussidi, sono state in antecedenza attribuite ai Prefetti.

Sulla norma tassativa del predetto articolo si richiama in modo particolare l'attenzione di V. S. pregandola di curare che d'ora innanzi tutte le richieste per sussidi straordinari siano comunicate al Ministero per i provvedimenti di sua competenza.

In pari tempo si avverte che poichè con l'art. 4 del decreto stesso si dispone che non sono ammessi supplementi di sussidio per qualsiasi titolo e che nel sussidio è compresa l'indennità di alloggio, tale norma deve essere in massima applicata non solo nei rispetti dei rimpatriati, ma anche dei profughi, sia pei criteri restrittivi cui deve essere informata la concessione dei sussidi, sia per riguardo alla disposizione dell'art. 1, secondo cui in nessun caso per ogni famiglia di profughi il sussidio potrà superare la somma complessiva di L. 360 mensili.

Ove qualche ragionevole eccezione debba esser fatta, essa dovrà formare oggetto di decisione caso per caso, che si lascia al prudente criterio dei Prefetti, ma di cui però dovrà sempre essere informato il Ministero ».

Si gradirà un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

12. **Orfani degli ufficiali Italiani morti sul Campo** (C. P. 12 gennaio n. 516 diretta ai Sindaci).

Con Regio Decreto del 25 novmbre 1919 è stata eretta in ente

Morale la fondazione Italo-Americano a favore degli orfani degli *Ufficiali Italiani morti sul Campo* e ne è stato approvato lo Statuto organico.

Scopo della Istituzione e quello di apprestare a tali Orfani quell'assistenza materiale e morale di cui possono aver bisogno.

Rivolgo pertanto preghiera alla S. L. di farmi conoscere se nell'ambito del Comune vi siano orfani che si trovino in tali condizioni, indicandone le generalità.

*P. il Prefetto*—FALLETTI

13. **Divieto lavorazione e vendita dolciumi.** (C. P. 14 gennaio 1920 n. 130 diretta ai Sindaci).

Prego le SS. LL. di voler rendere di pubblica ragione, con apposito manifesto, che il Sottosegretariato ai Consumi ha disposto che col 15 gennaio corr. sia sospesa la lavorazione e vendita dei dolciumi non consentiti, tollerata soltanto in occasione delle feste natalizie, intendendo che sia continuata solo la fabbricazione di quelli autorizzati dal D. L. 6 gennaio 1918 n. 20, ordinanza Commissariale 4 marzo detto anno, e circolare 487 del 22 novembre (29 detto n. 6051 di quest'Ufficio).

*Il Prefetto* — **Châtelain**

14. **Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.** (C. P. 22 gennaio 1920 n. 28772 diretta ai Sindaci ed alle Commissioni comunali di avviamento al lavoro).

Col 1.° gennaio 1920 è andato in vigore, per la parte riguardante l'obbligo del versamento dei contributi, il Decreto-Legge 19 ottobre 1919 num. 2214, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Come è noto, il versamento di cui trattasi dovrà farsi a mezzo di *marche* da applicarsi nelle apposite *tessere*.

Per le difficoltà di fabbricazione tanto delle marche che delle tessere, non sarà però possibile, nel primo periodo, distribuire in tutti i comuni del Regno le une e le altre.

D'altra parte, non essendo possibile procrastinare l'entrata in vigore del Decreto, il Ministero, riservandosi di impartire a suo tempo istruzioni definitive, avverte che, in questo periodo transitorio, dovranno essere osservate le norme seguenti:

1.° I datori di lavoro dovranno, dal *1.° gennaio 1920*, eseguire sui salari degli operai, impiegati e commessi dipendenti, le ritenute corrispondenti alle quote di contributo per l'assicurazione, risultanti come dal quadro che segue:

| Operai, Impiegati e Commessi con retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno | CONTRIBUTI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GIORNALIERO | | | SETTIMANALE | | | QUINDICINALE | | |
| | a carico | | | a carico | | | a carico | | |
| | del datore di lavoro | dell'assicurato | Totale | del datore di lavoro | dell'assicurato | Totale | del datore di lavoro | dell'assicurato | Totale |
| 1°) Fino a L. 4 | cent. 3 | cent. 3 | cent. 6 | centes. 17 1/2 | centes. 17 1/2 | centesimi 35 | centesimi 35 | centesimi 35 | centesimi 70 |
| 2°) Oltre L. 4 a L. 8 | cent. 6 | cent. 6 | centesimi 12 | cent. 35 | cent. 35 | centesimi 70 | centesimi 70 | centesimi 70 | L. 1,40 |
| 3°) Oltre L. 8 | cent. 9 | cent. 9 | centesimi 18 | centes. 52 1/2 | centes. 52 1/2 | L. 1,05 | L. 1,05 | L. 1,05 | L. 2,10 |

2.° Delle ritenute fatte a carico degli operai, impiegati o commessi dipendenti, i datori di lavoro dovranno tener nota nei libri o fogli di paga.

3.° Fino a nuovo avviso, per lo meno una volta al mese incominciando non oltre il *31 gennaio 1920*, i datori di lavoro dovranno effettuare i versamenti, con vaglia postale o bancario emesso a favore del *Cassiere della Sede della Banca d'Italia di Salerno, e inviato in busta diretta alla Giunta Provinciale per il Collocamento e la disoccupazione,* residente in questo stesso Capoluogo.

I vaglia potranno essere complessivi per tutti gli operai, impiegati e commessi dipendenti e rappresenteranno l'importo complessivo dei contributi versati per conto dei medesimi, comprendendo tanto la quota di contributo a carico dei datori di lavoro, quanto quella a carico degli assicurati.

Nel tagliando del vaglia postale o in un foglio allegato ad esso o al vaglia bancario, dovrà essere indicato il numero dei contributi versati distinti per categoria di salario.

Le buste dirette dai datori di lavoro alle « Giunte Provinciali del Collocamento e della Disoccupazione » hanno corso *in franchigia postale*, purchè non siano imbucate, ma consegnate aperte ed a mano agli Uffici postali, e portino, dal lato dell'indirizzo l'indicazione della Ditta speditrice e la seguente dicitura: *franchigia postale* (*paragrafo 27 Bollettino n. 3 parte seconda — Ministero Poste e Telegrafi del 21 gennaio 1919*).

Se i datori di lavoro pei versamenti adopereranno vaglia postali, le tasse del vaglia saranno detratte dall'importo complessivo.

4.° Non appena saranno approntate e poste in vendita le *tessere speciali per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria* (che l'Ufficio Nazionale sta preparando), i datori di lavoro dovranno acquistarne una per ogni operaio, impiegato o commesso dipendente, indicare, su ciascuna tessera, i versamenti effettuati in precedenza a favore del titolare della medesima e registrarvi i versamenti successivi.

5.° Delle norme di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, i Signori Sindaci cureranno la più larga diffusione in tutto il Comune, aggiungendo le seguenti avvertenze pei datori di lavoro e pei lavoratori:

*a*) Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria *gli operai di ambo i sessi*, i quali siano occupati alle dipendenze altrui e siano retribuiti con salario a tempo o a cottimo, o così pure gli *impiegati o commessi privati di ambo i sessi*, i quali godano una retribuzione mensile non superiore a L. 350.

Nel salario e nella retribuzione sono comprese le indennità caro-viveri.

Nei riguardi della fissazione della categoria di salario, per le retribuzioni a cottimo, sarà tenuto conto della media dei guadagni quindicinali o mensili.

*b*) Sono esclusi dall'obbligo dell' assicurazione soltanto gli operai, impiegati e commessi privati, che non abbiano compiuto il 15° anno o che abbiano superato il 65° anno di età; i lavoranti a domicilio e gli addetti ai servizi domestici; i lavoratori *fissi* alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, degli Enti morali e delle Ferrovie Secondarie e Tramvie soggette alla Legge sull' Equo trattamento.

*c*) Per quanto i contributi siano per metà a carico degli assicurati, e per metà a carico dei datori di lavoro, questi sono responsabili del regolare versamento dei contributi in questione, sotto pena di una multa pari al doppio dei contributi non versati, *multa che può salire fino ad un massimo di lire diecimila, (art. 46 R. D. 19 ottobre 1919, n. 2114).*

*d*) E' di capitale interesse per tutta la classe lavoratrice che, da parte dei datori di lavoro, sia data esecuzione al nuovo Decreto, e che, a suo tempo, sia effettuato il regolare versamento dei contributi, poichè agli operai, impiegati e commessi privati, che rimarranno in avvenire disoccupati, *non sarà corrisposto il sussidio di disoccupazione*, se non comproveranno la loro iscrizione all'assicurazione obbligatoria.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Vietri* — Aumento tariffa tassa esercizi e rivendite, approva.

*Pagani* — Concorso annuo L. 600 a favore Casa piccoli Salernitani, ordinanza.

*Salerno* — Concessione gratuata Teatro Verdi per gli orfani dei militari morti in guerra, approva.

*Contursi* — Applicazione sovrimposta sui redditi R. M. e sui profitti di guerra, approva.

*Giffoni S. C.* — Gratificazione Calabritto, approva.

*Pagani* — Aumento tariffa pesi e misura pubblica, approva.

*Ispani* — Eccedenza aliquota tassa famiglia, approva.

*Acerno* — Gratificazione al personale municipale, approva.

*Siano* — Cessione esattoria, parere favoriente.

---

## Prezzo degli annunzi nella Gazzetta Ufficiale.

Il prezzo degli annunzi da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per ogni linea di colonna o spazio di linea è di cent. 40 per gli annunzi giudiziari e di cent. 40 per qualunque altro avviso. (D. R. 30 Novembre 1919 n. 2468 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 Gennaio 1920 n. 3).

---

# PUBBLICAZIONI

**La nota di variazione al bilancio dei Comuni pel 1920**, con prospetti, allegati e legislazione a tutto il 30 novembre 1919 a cura del Rag. Gabriele Marra.

Oltre il solito modulo, per la compilazione della nota, tutta la legislazione è riportata per ordine di materia e per ordine cronologico Ecco il sommario: *Parte I. Entrata: Dazio Consumo, Imposta sui locali, imposta straordinaria sul vino, mutui, sovrimposta.*

*tasse comonali.* — Parte II. Spesa: *Provvedimenti per gli impiegati. Contributo a favore del Collegio Convitto di Perugia — Indennità mensile a favore degli impiegati e salariati comunali — Disposizioni varie; D. B. 16 ottobre 1919 n. 1960 e circolari* — Dirigere la richiesta con vaglia di L. 4. alla Direzione del *Bollettino Amministrativo.*

**Aumento della tassa per autenticazione fotografia sui passaporti.**

Con R. D. 24 novembre 1919 n. 2163 è stata elevata a L. 2 la tassa indicata alla voce 31 della tabella delle concessioni governative per l'autenticazione della fotografia sui passaporti per l'interno.

---

# CONCORSO

E' aperto il concorso al posto vacante di Segretario del Comune di Serre con l'annuo stipendio provvisorio di lire 2600,00, oltre l'aumento già concesse del 30 °/o da indennità di carovive. ri. Per migliori schiarimenti rivolgersi a quello Ufficio Comunale, Il concorso scade il 28 febbraio p. v.

---

*E' ormai provato che non si combatte soltanto con le armi. Tutta la nostra Nazione è stata un esercito disciplinato e mirabile, che ha fatto stupire di sè e s'è imposto vittoriosamente agli increduli. Ora il Prestito Nazionale che viene aperto dopo la vittoria avrà un esito trionfale, imponente, indimenticabile. Tutti hanno capito che il denaro deve muoversi, deve agire, deve contribuire alla vita nazionale sotto forme collettive. E il Prestito Nazionale è uno dei pochi mezzi che un paese possegga per assicurare il proprio benessere e la propria esistenza.*

*Sottoscrivete al Prestito!*

Anno VII.—N. 3-4 *Conto corrente postale* 1-29 Febbraio 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

**SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE**

**Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza**

**Un numero separato centesimi 75.**

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

**Direzione ed Amministrazione**

**R. PREFETTURA SALERNO**

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### *a)* Leggi e decreti

15. *Riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.* (D. R. 24 novembre 1919).
16. *Modificazioni all'ordinamente di Satto Cirile relativamente ai registri di cittadinanza.* (D. R. 28 dicembre 1919).
17. *Contratti agrari.* (D. R. 4 gennaio 1920).
18. *Aumento del prezzo del caffè.* (D. M. F. 6 gennaio 1920).
19. *Imposta sul vino — Modifiche.* (D. R. 18 dicembre 1919).

#### *b)* Circolari

20. *Mutui per case popolari.* (C. M. I. 16 dicembre 1919).
21. *Nuovi modelli di liste elettorali e di elenchi preparatori e definitivi.* (C. P. 26 gennaio 1920).
22. *Verbale chiusura esercizio 1919.* (C. P. 13 febbraio 1920).
23. *Visto ai passaporti.* (C. P. 21 gennaio 1920).
24. *Concorso governativo a favore dei Comuni.* (C. P. 9 febb. 1920).
25. *Pleuro polmonite essudativa delle capre.* (C. P. 13 febbraio 1920).
26. *Profilassi delle infezioni agli animali da cortile.* (C. P. 3 febb. 1920).
27. *Arruolamento nel corpo delle RR. Guardie.* (C. P. 31 genn. 1920).
28. *Corrieri diplomatici.* (C. P. 30 gennaio 1920).
29. *Bilanci comunali pel 1920.* (C. P. 19 gennaio 1920)
30. *Dazio Consumo — Dati statistici.* (C. P. 15 febbraio 1920)
31. *Istituzioni pubbliche di beneficenza — Bilanci 1920.* (C. P. 20 febbraio 1920).
32. *Assegnazione di farina.* (C. P. 17 febbraio 1920).

*(Continua in copertina)*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

# Parte III.

## Atti della Prefettura

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 5 Febbraio 1920

*Presidenza: Prefetto* Comm. Châtelain

*Centola* — Mutuo L. 7540,50 per caroviveri al personale municipale, approva.

*Postiglione* Aumento provvisorio al personale munic. ordinanza.

*Cicerale* — Bilancio 1919, approva.

*Aquara* — Aumento stipendio provvisorio al personale municipale, ordinanza.

*Campagna* — Aumento stipendio provvisorio al personale municipale, ordinanza

*Vietri* — Aumento stipendio all'Ufficiale Sanitario, approva.

*Conca* - Autorizzazione lite col Comune di Amalfi, ordinanza.

*S. Arsenio* — Regolamento tassa cani, approva.

*Vietri* — Reclamo Di Mauro per tassa cani, respinge.

*Capaccio*—Aumento provvisorio al personale municipale, appr.

*Torraca* — Aumento provvisorio al personale municipale, ordinanza.

*Petina* — Devoluzione rendita ex ricettizia S. Nicola di Bari, approva.

*Vietri* — Aumento provvisorio stipendio personale municipale, provvede d'ufficio.

*S. Mango* — Concorso impianto farmacia, approva.

*Calvanico* — Cessione Esattoria, parere favorevole.

*Sassano* — Gestione in economia dazio consumo, approva.

*Selce* — Cessione Esattoria, parere favorevole.

*Vietri* — Spese L. 500 per ricordo marmorio dei caduti in guerra, approva.

*Capaccio* — Concessione gratuita di una pianta di rovere alla Direttrice dell'Asilo d'infanzia, approva.

*Petina* — Concorso apertura farmacia, approva.

*Nocera Inf.* — Progetto lastricamento strada, Mutuo Cassa DD. PP. di L. 220.000, approva,

*Nocera Inf* — Prestito Cassa DD. PP. per spese progetti condotti sottostradali e per lastricamento strada, approva.

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

15. **Riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.** (D. R. 24 Novembre 1919 n. 2162 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 Novembre 1919 n. 219).

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti disposizioni relative alla riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali, con effetto dal 1° gennaio 1921.

LIBRO I. — **Le imposte dirette.**

TITOLO I. — **Imposta normale sui redditi.**

CAPO — *Della base imponibile.*

Art. 1.

Ogni reddito esistente nello Stato a chiunque appartenga, è soggetto ad una imposta.

Tale imposta sostituisce le attuali imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile e prende il nome di « Imposta normale sui redditi ».

Art. 2.

Agl effetti dell'articolo precedente sono considerati redditi esistenti nello Stato:

1° i redditi procedenti da terreni e fabbricati, compresi entro i confini dello Stato;

2° i redditi risultanti da atti stipulati nel Regno, o dipendenti da titoli inscritti negli uffici ipotecari del Regno;

3° i redditi costituiti dagli stipendi, dalle pensioni, dalle annualità, dagli interessi e dai dividendi, pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di ogni altro ente morale, nonchè per conto delle Società commerciali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

4° i redditi procedenti da industrie, commerci, professioni ed impieghi esercitati nel Regno;

5° e in generale ogni specie di reddito che si produca neilo Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Art; 3.

I redditi soggetti all'imposta normale sono classificati nel modo seguente, a seconda che derivino dal solo capitale, dal capitale misto all'opera dell'uomo, ovvero dalla sola opera dell'uomo:

Categoria *A-1*: redditi dipendenti da ogni forma di investimento di capitali che non sia in fabbricati od in terreni, e in ispecie redditi perpetui o precedenti da crediti ipotecari o chirografari, da contratti di mutuo, anche verbali o sotto forma di cambiali, e da azioni, obbligazioni e cartelle di prestiti.

Categoria *A-2*: redditi di capitali investiti in fabbricati.

Categoria *A-3*: redditi di capitali investiti in terreni, finchè permanga la disposizione di carattere transitorio indicata all'ultimo comma dell'art. 7.

Categoria *B*: redditi derivanti dall'esercizio di qualunque industrie o commercio, alla produzione dei quali concorrono insieme

il capitale e l'opera dell'uomo. In questa categoria saranno inscritti anche i redditi di cui al precedente comma, quando sia scaduto il quinquennio pel quale resterà in vigore la disposizione di carattere transitorio indicata all'ultimo comma dell'art. 7.

Categoria *C*: redditi dipendenti dall'opera dell'uomo nell'esercizio di qualsiasi professione od arte, o dalla prestazione di un servizio; proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio, e redditi alla produzione dei quali non concorre nè il capitale, nè l'opera dell'uomo (vitalizi e pensioni).

Questi ultimi redditi sono tenuti in conto pel loro intero ammontare, se al momento in cui sorgono, il vitaliziato o pensionato non abbia raggiunto i 60 anni di età; e sono ridotti ai due terzi o ad una metà del loro importo se, al momento predetto, l'età del rrddituario superi, rispettivamente, il sessantesimo anno anno.

Categoria *D*: redditi costituiti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle Amministrazioni di Stato, dalle Provincie e dai Comuni, anche per il personale delle rispettive aziende municipalizzate, dagli Enti Consorzi autorizzati ad imporre tributi, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dagli Istituti pubblici d'istruzione e dai corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile l'articolo 33 (categoria 18) dello Statuto del Regno.

Art. 4.

I redditi dipendenti da condominio o da dominio diretto non sono tassati come redditi a sè stanti, ma sono considerati come parte del reddito derivante dai capitali investiti nei terreni e nei fabbricati a cui si riferisce il condominio od il dominio diretto.

L'enfiteuta o l'utilista il quale abbia pagata l'imposta normale sul reddito del terreno o del fabbricato, ha facoltà, ove la legge, la convenzione o la consuetudine gliene riconoscano il diritto, di trattenere sul canone pagato la corrispondente quota d'imposta.

I redditi che non dipendono da condominio o da dominio o da dominio diretto benchè percepiti sui frutti o commisurati in

una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono classificati in categoria *A-1*.

Sono ugualmente classificati in categoria *A-1* i redditi di natura fondiara, se non risulti che dal possessore di essi o dal possessore del fondo dal quale provengono già si paghi, in contemplazione, l'imposta in altre categorie.

Fra i redditi di natura fondiaria sono compresi i censi, in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere e qualunque altra prestazione analoga, che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

Art. 5.

Il reddito agrario ricavato dal proprietario che coltiva i suoi fondi ad economia, è soggetto ad imposta come reddito di categoria *B*, ed è costituito dalla differenza fra il valore del prodotto del fondo ed il valore locativo corrente dello stesso, aumentato delle spese e perdite, ammesse per la classe dei redditi industriali in quanto abbiano inerenza con la produzione del reddito agrario medesimo. Quando sia scaduto il quinquennio pel quale resteranno in vigore le disposizioni di carattere transitorio di cui all'ultimo comma dell'art. 7, l'intero reddito del fondo, al netto delle spese e perdite indicate negli articoli 15 e 18, verrà inscritto in categoria *B* al nome del proprietario.

Il reddite agrario del proprietario, che coltiva i suoi fondi col sistema della colonia parziaria, ugualmente classificato in categoria *B*, se è costituito dalla differenza fra la quota parte del prodotto del fondo spettante al proprietario ed il valore locativo corrente dell'intero fondo, aumentato come sopra delle spese e perdite inerenti alla produzione del reddito agrario, le quali facciano carico al proprietario. Scaduto il quinquennio predetto, verrà inscritta in categoria *B* al nome del proprietario la parte di reddito a lui spettante, depurata delle spese e perdite indicate agli articoli 15 e 18 che sieno a carico del proprietario stesso.

La parte del prodotto del fondo che spetta al colono, depu-

rata delle spese e perdite che fanno a carico a lui, viene considerata come reddito procedente dal solo lavoro e classificata nella categoria *C*.

Art. 6.

Il reddito del capitale investito nei fabbricati od in altre stabili costruzioni, che sieno considerate come opifici industriali, è classificato in categoria *B*, quale parte del complessivo redditto derivante dalla industria esercitata negli opifici medesimi.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario in suo nome come reddito di categoria *B*, a meno che non concorra a far parte degli utili di società per azioni, soggetti ad imposta quale reddito di categoria *A-1*.

A tali effetti sono considerati come opifici industriali:

1° tutte le costruzioni o porzioni di costruzioni stabili:

destinate specialmente ad industrie esercitate per mezzo di meccanismi ed apparecchi inamovibili;

formate in guisa che non possano servire ad altri usi industriali, oltre quelli ai quali sono destinate;

2° i ponti soggetti a pedaggio, i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe e ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo.

Sono anche considerati come facenti parte dell'opificio i locali inservienti ed annessi al medesimo, purchè non destinati ad abitazione.

Art. 7,

L'imposta normale è applicata con le seguenti aliquote sull'ammontare netto dei singoli redditi che vi sono soggetti;

18 per cento sui redditi di capitale di categoria *A-1*, e categoria *A-2*;

15 per cento sui redditi di capitale di lavoro (categoria *B)*;

12 per cento sui redditi di lavoro (categoria *C*);

9 per cento sui redditi di lavoro in quanto siano corri-

sposti allo Stato, dalle provincie, dai comuni e dagli altri Enti, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 (categoria *D*).

Per i redditi derivanti da capitali, investiti in terreni (categoria *A-3*) continueranno ad applicarsi per la durata di un quinquennio, decorrente dal 1° gennaio 1921, le aliquote vigenti all'applicazione del presente decreto; il due per cento per contributo dei centesimi di guerra, abolito in virtù dell'art. 130 del presente decreto è devoluto ad aumento delle aliquote stesse. Scaduto il quiquennio, i redditi stessi raranno classificati in categoria *B* ed assoggettati alla corrispondente aliquota di imposta.

Art. 6.

I possessori dei redditi delle categorie *B*, *C* e *D* non si assoggetti all'imposta normale, quando la somma complessiva di redditi di unico contribuente non superi la cifra di L. 1200 annuo.

Per la determinazione del minimo imponibile si tiene non solo dei redditi di tutte le categorie, i quali vengono computati pel rispettivo ammontare netto.

A questo stesso effetto, la valutazione dei redditi dei terreni iscritti nei vecchi catasti si fa per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1921 moltiplicando per 12,50 la relativa somma della imposta erariale principale, dovuta per il 1916.

I redditi delle categorie *A-1*, *A-2* *A-3* sono soggetti all'imposta per tutto il loro ammontare; ancorchè non superino le lire 1200 nette.

Art. 9.

Allorquando la somma dei redditi, di cui al primo comma del precedente articolo, superi le lire 1200, ma non lire 2000 si accordano a beneficio dei redditi delle categorie *B*, *C* e *D* le detrazioni seguenti:

da L. 1201 a L. 1300, L. 1000
da L. 1301 a L. 1400, L. 900
da L. 1401 a L. 1500, L. 800
da L. 1501 a L. 1600, L. 700

da L. 1601 a L. 1700, L. 600
da L. 1701 a L. 1800, L. 500
da L. 1801 a L. 1900, L. 300
da L. 1901 a L. 2000, L. 100.

Quando concorrano redditi di più categorie, si determinano con rapporto proporzionale le quote di detrazione imputabili all'ammontare di oiascuno dei redditi per ammettere, a beneficio del contribuente, quelle soltanto che si riferiscono, rispettivamente, ai redditi delle categorie *B*, *C* e *D*.

CAPO. II. — *Delle esenzioni.*

Art. 10.

Sono esenti dall'imposta normale:

I. Il Re e la famiglia Reale, per lista civile e gli appannaggi.

2 Gli agenti diplomatici delle nazioni estere, per tutti i loro redditi, eccezione fatta per quelli delle categorie *A-2* e *A-3* e per quelli pei quali l'imposta si paga per ritenuta diretta.

3. Gli agenti consolari non regnicoli nè naturalizzati. per i redditi inerenti all'esercizio delle loro funzioni, in quanto esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.

4. I militari in attivitá di servizio dell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari.

5. Le Società di mutuo soccorso per tutti i loro redditi, eccezione fatta per quelli delle categorie *A-2 e A-3* e per quelli per i quali l'imposta è applicata per ritenuta diretta.

Art.. 11.

Sono permanenti esonerati dalla imposta:

1° gli interessi di tutti i debiti e prestiti emessi dallo Stato anche sotto forma di buoni del tesoro, ad eccezione di quelli che alla data della pubblicazione del presente decreto sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile;

2° i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

3° i cimiteri e le loro dipendenze. siano terreni o fabbricati;

4° i fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato. costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;

5° l'alveo dei fiumi e dei torrenti; la superficie dei laghi pubblici e quella occupata dai canali maestri per la condotta delle acque, le spiagge, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

6° le strade nazionali e vicinali, le piazze e tutti i terreni di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito:

7° i fabbricati rurali, quando appartengono ai proprietari degli stessi terreni a cui servono, ovvero a Società cooperative costituite fra i proprietari stessi, per la gestione di cantine, latterie ed altre aziende sociali ed a Consorzi di proprietari per lavori di bonifica, quanto i fabbricati medesimi siano destinati:

*a*) all'abitazione di coloro che attendono, col proprio lavoro, alla direzione od alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonchè coloro che, col nome che di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono od assistono i giornalieri e gli eperai al lavoro;

*b*) al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del terreno, o necessario per la coltivazione del terreno stesso;

*c*) alla conservazione e alla prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione, ovvero al prosciugamento e ad altre opere di miglioria o bonifica dei terreni medesimi.

Art. 12.

Sono temporaneamente sottratti all'applicazione dell'imposta;

1° l'aumento di reddito derivante dai terreni bonificati, per la durata di un ventennio a decorrere dalla data entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere

compiuta, e ogni caso, dalla data in cui consti che, per effetto della bonifica, l'aumento siasi verificato in modo permanente.

2° il reddito dei fabbricati di nuova costruzione, per la durata di un biennio dalla data in cui il fabbricato si é reso abitabile. La esenzione è di un quindicennio pei redditi delle case popolari ed economiche, ferme le condizioni e le cautele di cui al testo unico, approvato con Regio decreto 27 febbraio 1908, n, 89;

3° il reddito ricavato da nuovi stabilimenti industriali per ottenere prodotti fabbricati nel territorio dello Stato e dovuti a nuove applicazioni industriali, per la durate di un quinquennio dall'inizio dell'effettivo esercizio degli stabilimenti medesimi.

Art. 13.

Restano in vigore per il tempo in cui furono concesse, tutte le esenzioni di carattere particolare e le agevolazioni d'ogni natura, accordate con le leggi speciali, salve le disposizioni di carattere transitorio nelle leggi stesse contenute.

Art. 14.

Sono esclusi dall'applicazione della imposta normale:

1° i redditi i quali siano già stati una volta assoggettati all'imposta normale;

2° le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;

3° le somme liquidate per una volta tanto dallo Stato e dagli altri Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 a favore di coloro che non abbiano raggiunto i limiti per la liquidazione di pensioni od assegni vitalizi o dei loro eredi, in quanto la somma corrisposta non superi le 24 mensilità dell'ultimo stipendio goduto;

4° gli incrementi di valore delle cose mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei contribuente, ad eccezione degli incrementi relativi a quelle cose, le quali sieno oggetto del commercio esercitato dal contribuente stesso.

CAPO III. — *Della valutazione dei redditi.*

Art. 15.

Ferma la disposizione di caratrere transitorio indicata all'ultimo

comma dell'art. 7, il reddito dei capitali investiti in terreni verrà considerato alla stregua dei redditi industriali e classificato in categoria *B*. Esso verrà determinato in base al rispettivo reddito lordo depurato delle spese per le sementi, per la coltivazione del fondo e per la raccolta dei prodotti con le seguenti detrazioni:

*a)* interessi dei debiti ipotecari gravanti sul fondo; censi, canoni, livelli, decime ed altre prestazioni di natura fondiaria, non dipendenti da condominio o da dominio diretto, di cui al comma secondo e successivi dell'art. 4;

*b)* spese e contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e bonifica, compresi i contributi per opere idrauliche;

*c)* spese per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali e per la reintegrazione delle colture;

*d)* canoni per acque d'irrigazione;

*e)* una quota per i danni provenienti dagli infortuni;

*f)* una quota per le spese d'amministrazione.

Art. 16.

Il reddito imponibile investito nei fabbricati si determina in base al rispettivo reddito lordo con esclusione delle somme riscosse a titolo di rimborso da parte degli inquilini delle spese che il proprietario sostiene per riscaldamento dei locali dati in affitto, per l'illuminazione delle scale, per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda, per impianti di ascensore, per aerazione degli ambienti e simili nonchè dei contributi annui di carattere permanente che il proprietario debba versare ai Comuni per opere di fognatura, manutenzione strade e simili.

Quando il fabbricato non è dato in affitto il suo reddito imponibile corrisponde a quello presunto che potrebbe ricavarsi comparativamente.

E' acccordata a titolo di compenso per riparazioni e manutenzione e per ogni altra spesa o perdita eventuale, una detratrazione dal reddito determinato a norma dei due comma precedenti nella misura di un quarto di quella parte di tale reddito che sia attribuile alla sola costruzione, esclusa l'area.

Art. 17.

Nella valutazione dei redditi delle categorie *A-1*, *B*, *C* e *D*, si tiene conto sia dei redditi certi, sia di quelli presunti che il contribuente percepisce, tanto in proprio quanto come usufruttuario o come amministratore, senza obbligo di resa di conto, dei beni della moglie e dei figli.

Sono compresi nel reddito anche gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri e alloggio, o di qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti per altra via all'imposta, o non ricadano nelle esenzioni previste dagli articoli 10 a 14 del presente decreto.

Art. 18.

Nella valutazione dei redditi derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni si tiene conto, ed in detrazione, delle spese inerenti sia alla produzione che alla conservazione del reddito, come il deperimento del fabbricato destinato ad opificio, del macchinario e degli impianti industriali, le spese di riparazione e manutenzione in quanto non si risolvano in aumento di valore degli impianti, il consumo delle materie grezze, gli stipendi degli impiegati, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, salvo il disposto dell'art. 6, primo comma, le commissioni di vendite, i primi di assicurazione relativi alle cose ed alle persone semprecchè inerenti alla produzione ed alla conservazione del reddito, le spese di amministrazione, e le tasse ed imposte diverse, fatta eccezione delle imposte stabilite dalla presente legge.

Non sono compresi fra le spese deducibili:

1° l'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, siano propri del contribuente o presi a mutuo, salvo per questi ultimi, il disposto dell'articolo seguente;

2° il compenso per l'opera del contribuente, della moglie e dei figli occupati nell'esercizio paterno, al mantenimento dei quali il padre sia obbligato per legge, purchè coabitino con lui;

3° la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Art. 19.

I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie, che gravano i loro redditi delle categorie *A-1*, *B* e *C*, ferma, in rapporto alla detrazione del reddito dei capitali investiti in terreni, classificato iu categoria *B*, la norma speciale e più ristrettiva contenuta nella lettera *a*) dell'art. 15. Di esse si tiene conto purchè siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio dei creditori nello Stato.

Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito corrispondente a tali annualità passive si detrae dal reddito, che altrimenti sarebbe proprio il contribuente. Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti debbono pagare l'imposta, salvo il diritto di rivalsa verso i creditori.

Gli interessi relativi ai debiti contratti per l'acquisto o la costruzione di stabili si considerano come annualità passive, deducibili ai sensi del presente articolo, allorquando trattasi di stabili adibiti all'esercizio dell'industria.

Per le società straniere operai in Italia, le quali abbiano contratto debiti all'estero per l'esercizio di industria nel Regno, si farà luogo alla tassazione del reddito industriale senza detrazione dell'annualità passiva costituita dagli interessi predetti.

(*Continua*)

16. **Modificazioni all'ordinamento di Stato civile relativamente ai registri di cittadinanza**. (Regio decreto-legge n. 2560, in data 28 dicembre 1919 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 gennaio 1920, n. 16).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Riconosciuta la opportunità di coordinare le disposizioni dell'ordinamento dello Stato civile sui registri di cittadinanza e quanto dispongono la legge ed il regolameneo anzidetti:

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Culla proposta del Nostro Guardasigilli, il Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel registro di cittadinanza, l'Ufficiale dello stato civile riceve le dichiazioni relative alla cittadinanza prevedute negli articoli 2, penultimo ed ultimo capoverso, 3, n. 2 ed ultimo capoverso 8, n. 2, 9, n. 2, 10 secondo capoverso, 12 parte prima e primo capoverso e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2. — Nel detto registro si trascrivono:

1° I decreti reali di concessione della cittadinauza italiana;

2° Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana;

3° I decreti ed altri provvedimenti con i qnali uno Stato estero concede la propria cittadinanza od un cittadino italiano;

4° Le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente quando siano fatte all'estero ad un regio agente diplomatico o consolare, ovvero, al capitano della nave, a norma dell'articolo 8 capoverso, del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 3. — Nelle dichiarazioni prevedute nell'art. 1 e nei numeri 2 e 4 dell'art. 2 dei presente decreto il dichiarante deve indicare, documentandole, quando sia necessario, le circostanze per le quali crede di poterle fare.

Art. 4. — L'Ufficiale dello Stato civile, prima di trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza, riceve il giuramento prescritto dell'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 355, previa ammonizione sulla importanza morale e religiosa dell'atto medesimo.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale nei termini dell'art. 3 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, da inserire negli allegati al registro di cittadinanza e ne sarà fatta menzione del processo verbale di trascrizione del decreto di concessa cittadinanza.

Art. 5. — Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, gli agenti diplomatici e consolari che abbiano ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali sia prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del Regno, devono trasmetterne immediatamente copia all'Ufficio di Stato civile del Comune dove la trascrizione deve aver luogo, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

La trascrizione sarà eseguita nei registri di cittadinanza del Comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o in mancanza, in quelli del Comune di nascita ed infine se il dichiarante è nato o residente all'estero, in quelli del Comune da lui indicato, o in indifetto d'indicazione, in quelli del Comune di Roma.

Art. — Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello Stato civile, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni che precedono.

Art. 7. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della

sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA

17. **Contratti agrari.** (D. R. 4 Gennaio 1920 n. 6 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 Gennaio 1920, n. 8).

VITTORIO EMMANUELE III ecc.

Visto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1919, (1) n. 2014; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando il proprietario o locatore di un fondo rustico, in base al decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, dia al colono parziario o al piccolo affittuario, che coltivi direttamente il fondo con l'opera prevalente propria e di persone della sua famiglia, la disdetta per finita locazione, ed il convenuto si opponga ad essa, la controversia sarà deferita al giudizio della Commissione arbitrale mandamentale, di cui all'art. 18 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, la quale, ferma restando la efficacia della disdetta data, avrà facoltà di differire di un anno, dalla scadenza del contratto, ed in ogni modo non oltre la fine dell'anno agrario 1920-921, il rilascio dell'immobile, ove ritenga la domanda fondata su circostanze di fatto o ragioni di opportunità economica, che ne giustifichino l'accoglimento.

La opposizione, di cui al precedente comma, dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla notifica della licenza, nei casi di disdette che vengano date dopo la pubblicazione del presente decreto, ed entro venti giorni dalla pubblicazione stessa, nei casi in cui al seguente articolo 3.

(1) V. pag. 265 B. A. 1919.

Durante il detto differimento, dovranno restar fermi tutti i patti conttrattuali o comunque concordati, e quelli consuetudinari.

Il differimento del rilascio dell'immobile, però non potrà mai essere accordato:

*a*) quando la disdetta risulti data da' persona appartenente a famiglia, che prima della guerra coltivava il fondo, e che, col ritorno dalle armi di suoi componenti, intenda riprendere direttamente la coltura del fondo stesso;

*b*) quando la disdetta risulti determinata da inosservanza dei patti contrattuali o comunque concordati, e consuetudinari, oppure, nella colonia parziaria, da diminuzione delle forze lavorative del fondo, in entrambi i casi per motivi non dipendenti direttamente dalla guerra;

*c*) quando risulti che l'escomiato abbia già trovato collocamento in altro fondo;

*d*) quando la disdetta si riferisca a terreni compresi in un piano regolare edilizio.

La Commissione arbitrale, la quale dovrà emettere la sua decisione entro breve termine, nel pronunziarsi sulla controversia, terrà in giusto conto la circostanza che il fondo di cui trattisi risulti già ad altri dato in locazione dal proprietario, prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e del presente decreto, l'inizio e la fine dell'anno agrario, ove non esistano patti scritti, sono quelli fissati dalle consuetudini locali o, in loro difetto, dal codice civile.

Art. 3.

Il presente decreto si applica anche ai casi in cui la procedura di rilascio d'immobile, alla data della pubblicazione del decreto stesso, si trova iniziata o già definita con la convalida della licenza da parte del magistrato.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA—VISOCCHI—TEDESCO—FERRARIS—DE VITO.

18. **Aumento del prezzo caffè.** (D. M. F. 6 Gennaio 1920 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 Gennaio 1920 n. 18).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1919, che fissa i prezzi di cessione al Consorzio per il caffè e di rivendita al minuto;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali;

DECRETA:

Articolo unico.

I prezzi per la cessione al Consorzio e la rivendita al minuto del caffè crudo, stabiliti dalla tabella *B* allegata al decreto Ministeriale 18 agosto 1919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 settembre 1919, n. 212, (1) sono aumentati di lire due al chilogramma.

Di conseguenza sono proporzionamente aumentati i prezzi massimi di rivendita al minuto del caffè tostato, stabiliti mediante aumento del 28 o|o sul prezzo della corrispondente qualità di caffè crudo.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 6 gennaio 1920.

*il ministro*: TEDESCO.

(1) V. pag. 290 B. A. 1919.

9. **Imposta sul vino — Modifiche.** (D. R. 28 Dicembre 1919 n. 2591 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 Gennaio 1920 n. 19).

VITTORO EMANUELE III ecc.

Visto il nostro decreto 2 settembre 1919 n. 1635 (1) ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' aumentata da 3 a 5 ettolitri per famiglia la esenzione dalla imposta straordinaria sul vino destinato al consumo del piccolo proprietario coltivatore colono, mezzadro o affittuario del fondo di cui il vino stesso proviene.

Art. 2.

La scadenza del termine per le denuncie del vino prodotto con uve delle vendemmie del 1919 e delle annate precedenti è improrogabilmente fissata al 31 gennaio 1920, rimanendo prive di effetti le contravvenzioni elevate a carico di coloro che avessro omessa o ritardata la presentazione delle denuncie nei termini stabiliti dai precedenti Nostri decreti 2 settembre e 9 ottobre 1919 sopramenzionati.

Conseguentemente le somme pagate a titolo di multa per quelle fra le dette contravvenzioni che fossero già stato risolute od esaurite in sede amministrativa o giudiziaria potranno, a richiesta degli interessati, essere imputate in conto od a saldo dell'intiero ammontare della imposta dovuta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS — VISOCCHI — MORTARA.

(1) V. pag. 223 e 274 B. A. 1919.

## *b)* Circolari

20. **Mutui per case popolari — Interpretazione dell'art. 191 della legge comunale e provinciale.** (C. M. I. 16 dicembre 1919 n. 15400-47174 diretta ai Prefetti).

È stato proposto a questo Ministero il quesito se ai mutui assunti dai Comuni per conto degli Istituti autonomi popolari in base al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1919, n. 455, sia applicabile il limite del quinto stabilito dalla prima parte dell'art. 191 della legge comunale e provinciale.

Il Consiglio di Stato, di cui fu richiesto il parere, si è pronunziato negativamente per le seguenti considerazioni:

« Considerato che il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1919, n. 455, stabilendo che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui tanto ai Comuni che intraprendono direttamente la costruzione delle case popolari e economiche, quanto agli Istituti autonomi, a condizione che i prestiti siano assunti e garantiti dai rispettivi Comuni a tenore delle leggi che disciplinano la Cassa, ha evidentemente assimilato i due casi; concedendo un beneficio identico per uno scopo pure identico, per cui non vi sarebbe ragione per questo riguardo di distinguere se il prestito venga concesso al Comune che ha municipalizzato il servizio o all'ente autonomo pel quale l'intervento del Comune è solo richiesto per regolare il servizio di restituzione e garantirlo.

« Nè ragione di distinguere si ha nei riguardi dell'applicazione dell'art. 191 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, perchè se non si è provveduto ad una esplicita deroga della prima parte dell'articolo, come si fece per i prestiti contratti dai Comuni per i servizi municipalizzati, ciò non importa che possano gl'interessi del prestito considerarsi come debito proprio del Comune e sommarsi con gli interessi dei debiti e prestiti comunali agli effetti del raffronto con le entrate onde accertare se superino o meno il quinto di esse. Manca la ragione del riferimento tra interessi di questa speciale categoria di mutui, per i

quali il Comune non interviene che come intermediario, e le entrate comunali, per cui vien meno la ragione dell'applicazione del limite stabilito nei riguardi dei debiti propri del Comune ».

*Pel Ministro* — PIRONTI

21. **Nuovi modelli di liste elettorali e di elenchi preparatorii e definitivi**. (C. P. 26 gennaio 1920 n. 9 diretta ai Sindaci).

In applicazione della legge 16-12-1918 N. 1985 (trasfusa nel T. U. 2 settembre 1919 N. 1495) che ha notevolmente esteso il suffragio, il Ministero ha disposto la rettificazione dei modelli delle liste e degli elenchi disposti nel 1913. I nuovi esemplari sono stati trasmessi alle tipografie locali per le richieste dei Comuni della provincia.

Si reputa intanto opportuno dare alle SS. LL. i seguenti chiarimenti circa i nuovi stampati:

*a) Lista elettorale politica* — Sono soppresse le indicazioni relative ai varii titoli d'iscrizione, essendo ora sufficiente il titolo dell'età. E' indicato se l'iscrizione, sia dovuta all'esser appartenuto all'Esercito o Marina mobilitati per i minorenni od al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 13 legge politica.

*b) Lista elettorale amministrativa* — Sono mantenute le indicazioni dipendenti dai tre titoli di iscrizione e cioè: iscrizione nella lista politica, possesso dei requisiti per l'iscrizione in detta lista, censo per i residenti in altro comune. Vi è la stessa indicazione relativa al citato articolo 13.

*c) Lista unica permanente politica ed amministrativa* — Sono soppresse le indicazioni di cui alla lettera a) v'è però una colonna a parte per coloro che devono essere iscritti per censo nella lista amministrativa. Vi è l'indicazione relativa ai minorenni mobilitati al precitato articolo 13.

*d) Liste sezionali politiche ed amministrative* — Le correzioni fatte

sono conseguenze di quelle apportate nelle rispettive liste. Lo stesso dicasi pei fogli susseguenti.

*Elenco primo* — E' uguale alle rispettive liste. E' superfluo quindi ripetere quanto si è già detto circa le correzioni apportate alle liste.

*Elenco 2., 3., 4. e 5.* — Non hanno subito modificazioni.

*Nota di coloro che han presentato domanda d'iscrizione* — Mantenuta inalterata. Occorre compilarla per tener distinte le iscrizioni su domanda da quelle di Ufficio.

*Elenchi preparatori* — Sono com'è noto, ridotti da tre ad uno. Si è adottato un elenco speciale per i minorenni mobilitati che, non avendo il requisito dell'età, non possono essere iscritti nell'elenco dei maggiorenni. Detti elenchi devono essere inviati all'esattore delle imposte ai sensi e per gli effetti di cui al N. 1 della circolare ministeriale 24-11 u. s. Nell'elenco 4 devono essere annotati anche i nati nel 1899 e 1900 che abbiano ottenuto il passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, per comprendersi anche gli emigranti che trovinsi nelle condizioni di cui all'art. 125 T. U. Si ricorda in ultimo che mentre le Commissioni comunali devono redigere separati elenchi (primo, secondo ecc.) sia pure per la revisione della lista politica, che per l'amministrativa, gli elenchi preparatori invece, da compilarsi dagli uffici comunali, servono all'una ed all'altra revisione.

Attendo ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

22. **Verbale chiusura esercizio 1919.** (C. P. 3 febbraio 1920 n. 2619 diretta ai sindaci).

Si ricorda alle amministrazioni comunali l'obbligo di provvedere alla compilazione del verbale di chiusura dell' esercizio 1919, corredato dell'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre detto.

Tale adempimento è di sostanziale interesse per i Comuni, offrendo loro il mezzo migliore per conoscere le condizioni della

finanza comunale e provvedere alla destinazione dell'avanzo di amministrazione risultante.

Attenderò detto verbale con tutta sollecitudine.

*P. il Prefetto*—FALLETTI

23. **Visto al passaporti** (C. P. 21 Gennaio 1620 n. 21 diretta ai sindaci).

Porto a conoscenza delle SS. LL. che i passaporti per la Siria e precisamente per gli scali di Beirut, Tripoli, Alessandria e Messina devono d'ora innanzi essere vidimati dalle autorità Consolari francesi e non più dalle autorità inglesi.

Il visto inglese è tuttora necessario solo per il porto di Caiffa che è considerato facente parte della Palestina.

*p. Il Prefecto* FALLETTI.

24. **Concorso governativo a favore dei Comuni**. (C. P. 9 febbraio 1920 n. 30727 diretta ai sindaci.

Richiamasi speciale attenzione SS. LL. per pronta ed esatta esecuzione delle norme contenute nella circolare 14 dicembre 1919, n. 28056 inserita a pagina 292 del Bollettino annuo 1919 diretta ad ottenere che siano presentate sollecitamente dai Comuni interessati e presto istruite le domande relative al concorso governativo per il 1916 ed anche per gli anni anteriori fino al 1918 consentiti a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

25. **Pleuro polmonite essudativa delle capre.** ( C. P. 13 Febbraio 1920 n. 212 diretta ai Sindaci ).

E' stata segnalata a questo ufficio la comparsa della pleuro-polmonite essudativa delle capre in alcuni Comuni di questa Provincia.

Per circoscrivere la epizoozia devastatrice degli allevamenti caprini negli attuali centri di sviluppo, prego la S. V. di disporre

le opportune indagini intese a scovrire eventuali focolari effettivi non denunciati, disponendo all'occorrenza le misure di rigore indicate nell'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria del 10 - 5 - 914 N. 533. La S. V. inviterà inoltre i proprietarii e gli allevatori di capre a rendersi esatto conto della gravità della espizoozia ed a collaborare con le autorità sanitarie per la rapida estinzione dei focolai, autorizzando le macellazioni degli animali infetti o sospetti le cui carni, previa visita veterinaria, possono essere ammesse al consumo.

Per curare e prevenire efficacemente la suindicata epizoozia la Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame con sede a Portici (Napoli) consiglia. oltre l'attuazione dei provvedimenti di polizia veterinaria, l'uso di un siero che la Stazione stessa prepara estraendolo dall'essudato che si forma nella cavità toracica delle capre ammalate. I veterinari locali provvederanno pertanto, al primo insorgere dell'infezione, al prelevamento, da capre infette uccise nel periodo preagonico, dell'essudato ed all'invio dello stesso alla Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame a Portici, chiedendo all'occorrenza chiarimenti al Veterinario Provinciale al quale, in ogni caso, essi daranno direttamente sollecita comunicazioue di eventuali casi accertati o sospetti di detta malattia.

Attendc assicurazioni.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

26. **Profilassi delle infezioni agli animali da cortile.** (C. P. 8 Febbraio 1920 n. 2896 diretta ai Sindaci).

Mi viene assicurato che nella Provincia hanno assunto notevole diffusione le malattie infettive degli animali da cortile e specialmente del pollame.

Nel richiamare l'attenzione della S. V. sui danni considerevoli che dette malattie apportono alla pubblica economia, aggravando anche le difficoltà dell'approvvigionamento carneo, porgo viva preghiera affinchè sia spiegata costà opera efficace da parte

del personale dipendente e specialmente dei veterinari, per opporre all'ulteriore diffusione dell'infezione la maggiore resistenza possibile, mediante la esatta applicazione dei provvedimenti generali e speciali contenuti nel Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore del 10 - 5 - 1914 n. 523.

Torneranno particolarmente efficaci in pratica le misure dirette ad impedire l'inquinamento delle acque correnti per gettito di polli morti od uccisi per malattie o delle viscere; quelle intese ad assicurare il sequestro del pollame in luogo chiuso nelle località infette fino alla estinzione della malattia; quelle infine intese a mantenere il divieto in dette località del commercio del bestiame e ad impedire quello clandestino, intensificando all' uopo la vigilanza zooiatrica nelle località o nei centri di maggiore commercio ed in particolar modo nelle rivendite ed alle barriere daziarie. Terrò in pregio l'azione che al riguardo spiegherà la S. V. e gradirò conoscere i mezzi di difesa che saranno disposti ed attuati in codesto Comnne.

Poichè buoni risultati sono stati di recente ottenuti dai trattamenti immunizzanti, si ritiene inoltre opportuno che ad integrare l'azione di difesa sanitaria, venga diffusa la pratica di tale presidio profilattico, secondo le norme dell'art. 38 del suindicato regolamento di polizia veterinaria. Per la provvista dei prodotti vaccinali e siero-vaccinali gli allevatori interessati potranno rivolgersi anche alla Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame in Milano che ne ha già una sufficiente disponibilità.

Attendo un cenno di assicurazione dell'adempimento'

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

N. 27. **Arruolamento nel Corpo delle RR. Guardie.** (C. P. 31 Gennaio 1920 n. 101 diretta ai Sindaci).

Il Comando Generale della R. Guardia in seguito ad accordi presi col Ministero dell'Interno ha approvato le seguenti modificazioni concernenti l'arruolamento in detto Corpo:

1.° Il limite massimo d'età per l'arruolamento nella R. Guar-

dia di coloro che prestano od hanno prestato servizio nell' esercito è elevato a 35 anni;

2.° Le condizioni di arruolamento stabilite per i provenienti dai RR. CC. o dal soppresso Corpo delle Guardie di Città sono estese anche ai provenienti della R. Guardia di Finanza.

Inoltre occorre far conoscere agli aspiranti che essi possono contrarre matrimonio dopo compiuta la prima rafferma, e che il periodo di tempo da loro trascorso in servizio nel R. Esercito, nei RR. CC. nella R. Guardia di Finanza o nelle Guardie di Città viene computato agli effetti del tempo utile per poter aspirare al matrimonio e che detto servizio prestato antecedentemente all'ammissione nel Corpo è computato anche agli effetti degli aumenti triennali.

*P. Il Prefetto* FALLETTI

28. **Corrieri diplomatici**. (C. P. 30 Gennaio 1920 n. 83 diretta ai Sindaci).

Si comunica per l'osservanza il seguente telespresso del Ministero dell'Interno:

« Il Ministero degli Affari Esteri comunica quanto appresso:

« In genere i corrieri di Gabinetto degli Stati Esteri entrano in Italia con un passaporto vistato da una nostra Regia Ambasciata o Legazione, ma che non porta alcuna indicazione del numero dei pieghi di corrispondenza diplomatica affidati dalle rispettive autorità ai corrieri stessi e che questi, sono autorizzati ad introdurre in Italia.

D'ora in poi, i *corrieri diplomatici* di uno qualunque degli Stati del Caucaso o Baltici (si eccettuano quindi le Ambasciate e le Legazioni dipendenti dall'Ammiraglio Kolciak, nonchè il Governo del Generale Deniclicine ad Elcaterinodar, le quali autorità si qualificano tutte semplicemente russe), non potranno introdurre nel Regno corrispondenza diplomatica, se non siano muniti di una lista dei pieghi e pacchi affidati loro dall'autorità mittente, con l'indicazione della destinazione dei pieghi stessi. Questa lista

dovrà portare il visto di una Regia rappresentanza. In mancanza della lista o del visto, o se la indicazione riferite nella lista non siano esatte, le RR. Autorità di confine dovranno vietare l'introduzione in Italia della corrispondenza in parola.

Questa disposizione ha speciale valore in quanto serve a garentire nella misura del possibile che non vengano importati nel Regno sotto il sigillo diplomatico che documenti di sicura provenienza ».

Nel mentre si avverte che partecipazione analoga è stata già fatta alla Direzione Generale delle Dogane per la parte di vigilanza che compete agli uffici di confine dipendenti, si pregano le SS. LL. di far presente quanto sopra, per opportuna norma, alle autorltà di P. S. di frontiera, con invito di usare anche da parte loro la maggiore attenzione onde gli scopi di difesa che il Governo si prefigge non vengano frustrati.

*P. Il Prefetto*---FALLETTI

29. **Comuni Bilanci di previsione 1920.** (C. P. 19 febbraio 1920 n. 1004 diretta ai Sindaci).

Per l'esecuzione e con preghiera di darmene atto comunico alla S. V. la ordinanza 22 gennaio u. s. della G. P. A. emessa a carico delle Amministrazioni ritardatarie nello invio del bilancio preventivo corrente:

*La Giunta Provinciale Amministrativa*
*in adunanza del 22 Gennaio 1920.*

« Rilevato che sino a data corrente molti Comuni della Pro-
« vincia non hanno effettuato l'invio del bilancio di previsione
« o della nota di variazioni al bilancio di previsione per l' eser-
« cizio 1920, laddove con circolare Prefettizia 23 ottobre u.s. n.°
« 25758 si esortavamo vivamente le Amministrazioni locali a
« provvedervi sollecitamente, previo esame coscienzionso delle
« proprie finanze e determinazione dei mezzi per eliminare il de-
« ficit da quasi tutte lamentato;»

« Ritenuto che il ritardo è da scriversi a perplessità delle « Amministrazioni nello elevare i tributi, mentre è vano attendere, « come da alcune s'invoca, nuove provvidenze statali integratrici, « ben più grave essendo la crisi del bilancio dello Stato ed es- « sendo dovere per altro degli Enti locali fronteggiare con le « proprie risorse i bisogni di spese, mercè la revisione dei tributi, « consentita dal migliorato trattamento economico generale;

« Poichè s'impone, per imprescindibili necessità degli enti « stessi, la compilazione del preventivo, per il normale loro fun- « zionamento, specie nelle attuali contingenze che non ammettono « remora od arresto nella vita degli organi locali;»

« Nell'intento di richiamare le Amministrazioni al sollecito « adempimento ed alla esecuzione delle disposizioni vigenti;

invita

« formalmente dette Amministrazioni alla presentazione del bi- « lancio preventivo corrente, con salvezza di misure d'ufficio a « carico, qualora non siasi da esse ottemperato nel termine pe- « rentorio di giorni trenta o con invito a tenere anche conto dei « possibili aumenti di spesa dipendenti dall'applicazione dell'art. « 2 del D. L. 19 ottobre 1919 N.° 1960 »

*Il Relatore firmato* ROSSI-MARCELLI — *p. Il Prefetto firmato* FALLETTI — *Il Segretario firmato* LA GALA

*Il Prefetto* — **Châtelain**

30. **Dazio consumo. Dati statistici.** (C. P. 10 febbraio 1920 n. 264 diretta ai sindaci).

Per corrispondere ad analoga richiesta della Commissione istituita con D. L. 18 aprile 1918 n.° 511 per la riforma degli ordinamenti amministrativi e tributari degli enti locali si prega di trasmettere a quest'ufficio i seguenti dati:

1.° Provento totale del dazio consumo per l'anno 1918

2.° Provento parziale del dazio sul vino pel 1918

3.° Provento parziale sulle carni pel 1918

4.° Spesa totale occorsa per la riscossione del dazio di consumo pel 1918.

5.° Somme complessive degli stipendi al personale pel 1918,

6.° Somme pagate per pensioni all'ex personale del dazio pel 1918

7.° Somme di aumento di stpendio e caro-viveri al personale per l'anno 1919.

Si raccomanda la maggiore sollecitudine possibile.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

31. **Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilancio 1920.** (C. P, 10 febbraio 1920 n. 28428 diretta ai sindaci).

Prego invitare nuovamente i capi delle istituzioni di beneficenza di codesto Comune a spedire entro questo mese la nota di variazione all'ultimo bilancio approvato.

Si avverte che non pervenendo detta nota pel 29 febbraio sarà provveduto d'ufficio a spesa di chi risulterà responsabile del provvedimento. Gradirò assicurazioni dell'adempimento.

*pel Prefetto* — FALLETTI

32. **Assegnazione di farina.** (C. P. 17 Febbraio 1920 n. 716 diretta ai Sindaci).

Pervengono al Consorzio continue richieste di aumento di farina per panificazione, mentre il contingentamento fatto alla Provincia appena è sufficiente a conservare le attuali assegnazioni, nè le condizioni granarie e monetarie del momento consentono di sperare in un aumento del contingento stesso.

Devo prevenire di ciò le SS. LL. perchè mi risulta che gli invocati aumenti di assegnazione sono solo a volte, e parzialmente, giustificati da effettivi incrementi di popolazione, o legittima revisione di assegnazioni erronee, mentre quasi sempre dipendono da abusi nel consumo e vizi nella distribuzione, che tocca alle autorità municipali di reprimere ed eliminare.

Devo pertanto invitare le SS. LL. a cooperare, nell'interesse generale, perchè:

1) sia subito ripristinato l'uso generale e rigoroso delle tessere sia per la macinazione, che in questa provincia restò sempre in vigore, sia per il consumo;

2) sia vietata la confezione abusiva di taralli, biscotti grissini ecc. che ora si esercita su larga scala, regolando in conformità delle vigente disposizioni il servizio della confezione di speciali tipi di pane per la popolazione degente;

3) sia repressa con ogni energia la confezione di pane di puro fiore, o di farina non abburattato al tipo prescritto;

4) siano rigorosamente esclusi dal tesseramento tutti i produttori forniti di grano proprio, e ridotte analogamente le richieste al Consorzio;

5) sia limitata dai dolcieri la confezione dei dolciumi e quelli tassativamente permessi dalle disposizioni in vigore.

Le SS. LL. daranno agli agenti dipendenti opportune disposizioni, intonate ai criteri predetti, e adotteranno gli altri provvedimenti di propria competenza, favorendomene assicurazione.

*Il Prefetto*—CHÀTELAIN

## FEDERICO QUARANTA

*Un lutto ha colpito la famiglia dei funzionari della nostra Prefettura. Il D.re Federico Quaranta, consigliere aggiunto, studioso cultore delle discipline amministrative, si è spento in Salerno il 3 febbraio u. s. dopo breve e violente malattia, lasciando nello strazio la diletta consorte e due teneri bambini.*

*Alla famiglia desolata, così immaturamente colpita dalla grave sventura, giungano profonde e sentite le condoglianze dei compagni tutti d'ufficio e dalla Direzione del Bollettino.*

## Commissione Provinciale di Beneficenza

**Adunanza del 10 febbraio 1920**

*Presidenza: V. Prefetto* CAV. FALLETTI

*Conca Marini* — Congrega Carità. Enfiteusi beni S. Rosa - Revoca deliberazione, ordinanza.

*Cava* — Monte del Povero. Vendita di case in Napoli, approva.

*Piaggine* — Congrega Carità. Cavo-viveri impiegati, approva.

*Sarno* — Congrega Carità. Pagamento Menante lavori Ospedale, ordinanza.

*Mercato S. Severino* — Arciconfraternita S. Giovanni Caro-viveri Segretario e Padre Spirituale, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Sussidio ex Segretario della Congrega di Carità di S. Egidio, approva.

*Salerno* — Orfanotrofio Umberto Caro-viveri Annarumma, Trani, De Pascale, De Benedetto, approva.

*Campagna* — Congrega Carità. Gratificazione Segretario, approva.

*Castelruggero* — Congrega Carità Aumento 30 o[o impiegato, approva.

*Sarno* — Congrega Carità. Aumento salario al servo dell' Ospedale, approva.

*S. Cipriano* — Congrega Carità. Storno fondi, approva.

*Giffoni S. C.* — Congrega di Carità. Sussidio ai poveri - Storno fondi, approva.

*Sarno* — Cangrega Carità Storno di fondi, approva.

*Montecorvino Rovella* — Conservazione S. Sofia. Affranco di canone ed inversione somma P. N., ordinanza.

*Valle dell'Angelo* — Congrega Carità Sottoscrizione P. N. approva.

*Nocera Superiore* — Congrega Carità Vendita casamento, approva.

La C. P. di B. approva inoltre varii bilanci 1920 di Opere Pie.

## Aumento di tasse sulle concessioni governative.

Con Regio decreto 24 novembre u. s., n. 2163, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 26 novembre u. s., n. 279 le tasse di concessione governativa di cui alle voci 15, lettera *C*, 21, 22 e 25 della relativa tabella sono state aumentate come segue:

1° Licenze per porto d'armi lunghe da fuoco L. 25,25 compresa la tassa di bollo;

2.° Autorizzazione del Prefetto ad aprire vendite di bevande alcooliche, di cui all'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 632:

Per gli esercizi pubblici;

*a*) nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti . . . . . L. 50. —

*b*) negli altri Comuni ed in tutte le frazioni di Comune » 20. —

*c*) per i rivenditori ambulanti . . . . . » 8. —

Rinnovazione annuali delle licenze:

di che alla lettera *a*) . . . . . L. 30. —

di che alla lettera *b*) . . . . . » 15. —

di che alla lettera *c*) . . . . . » 5. —

3.° Le licenze di affittacamere, appartamenti mobiliati od altrimenti somministrare alloggio per mercede e relative vidimazioni annuali, le tasse relative sono:

*a*) per una sola stanza . . . . . L. 5.

*b*) per più stanze, ognuna . . . . . » 6. —

*c*) per appartamenti, ognuno . . . . . » 36.

4.° Decreti di approvazione di guardie particolari giurate per la custodia della proprietà dei privati:

Tassa . . . . . L. 30.

Per Enti morali . . . . . » 15. —

### Prezzo del chinino dello Stato

Con recente Decreto del Ministero delle Finanze sono stati aumentati i prezzi di vendita dei preparati chinacei dello Stato per lo smercio al pubblico e nella misura minima possibile in relazione al costo della materia prima.

I nuovi prezzi sono i seguenti:

Bisolfato semplice od inzuccherato lire 400 al kg; cent. 80 ogni tubetto contenente 10 tavolette.

Idroclorato e Bicloridrato L. 500 al kg.; L. 1 ogni tubetto come sopra.

Soluzioni di Bicloridrato semplice o con guaiacolo per uso ipodermico L. 800 al kg.; cent. 80 rispettivamente ogni fiala da mezzo grammo e da 1 grammo.

Anno VII.—N. 5-6 *Conto corrente postale* 1-31 Marzo 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 75.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA - SALERNO

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### *a)* Leggi e decreti

33. *Aumento del prezzo dell'energia elettrica.* (D. R. 31 ottobre 1919).
34. *Tassa di bollo sul prezzo di vendita di oggetti e somministrazioni qualificate di lusso e provvedimenti vari sul bollo.* (R. D. 26 febbraio 1920).
35. *Delega al Procuratore Generale per dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio.* (R. D. 28 dicem. 1919).

#### *b)* Circolari

36. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 2.° semestre 1919.* (C. M. F. 10 febbraio 1920).
37. *Tonno sott'olio.* (C. P. 16 febbraio 1920).
38. *Regolamento polizia veterinaria.* (C. P. 3 marzo 1920).
39. *Affrancamento per la corrispondenza dei regi uffici diplomatici.* (C. P. 3 marzo 1920).
40. *Ammissione nella R. Guardia.* (C. P. 28 febbraio 1920).
41. *Affluenza di viaggiatori a Trieste.* (C. P 26 febbraio 1920).
42. *Teleferiche residuate dalla guerra.* (C. P. 5 marzo 1920).
43. *Certificazione di vaccinazione per gli emigranti.* (C. P. 11 marzo 1920).
44. *Restrizioni di consumi alimentari.* (C. P. 10 marzo 1920).
45. *Istituzione della questura.* (C. P. 10 marzo 1920).

*(Continua in copertina)*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

PARTE III.

## Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

COPERTINA

*Pubblicazioni.*

---

### Giunta Provinciale Amministrativa

(*continuazione*)

*Cava dei Tirreni* — Aumento provvisorio personale municipale, approva.

*Salerno* — Sussidio alle opere di beneficenza locale, approva.

*Maiori* — Cessione dell'Esattoria, parere favorevole.

*Pellezzano* — Istanza dell'Esattore per conversione titolo cauzionale, parere favorevole.

*Eboli* — Scuola agraria, Cointeressenza dell'accademia, approva.

*Contursi* — Tariffa daziaria, approva.

*Scala* — Bilancio 1920, ordinanza.

Adunanza del 4 Marzo 1920

*Presidenza: V. Prefetto* Cav. Falletti

*Licusati* — Collegamento telefonico, approva.

*Cava* — Occupazione suolo stradale, autorizza.

*Salerno* — Sussidio al segretario Romano, approva.

*Sassano* — Storno fondi, approva; rendiconto gestione daziaria 1919, approva.

*Capaccio* — Istituzione imposta famiglia, approva.

*Cannalonga* — Gestione esattoriale, cessione Ferolla, parere favorevole.

*Angri* — Aumento provvisorio agli impiegati e salariati, approva.

Seduta del 11 Marzo 1920.

*Presidenza: Prefetto* Comm. Châtelain

*Eboli* — Aumento stipendio ufficiale sanitario, approva.

*Atrani* — Aumenti provvisorii e ricorsi impiegati e salariati, ordinanza.

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

33. **Aumento dei prezzi dell'energia elettrica.** (D. R. 31 Ottobre 1919 n. 2264 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 Dicembre 1919 n. 296).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I venditori di energia elettrica, comunque prodotta, obbligati alla data del presente decreto a fornire energia per qualunque uso fino ad una potenza di 100 chilowat in base a concessioni, convenzioni o contratti comunque stipulati che stabiliscono tariffe o prezzi non superiori a quelli corrispondentemente applicati per le stesse forniture o per forniture analoghe prima del 24 maggio 1915, sono autorizzati ad aumentare il prezzo della fornitura nella misura del 25 per cento dell'importo globale delle bollette o fatture (tasse escluse) compilate in base ai prezzi suddetti.

In confronto di quelle utenze alle quali il distributore praticasse eventualmente prezzi o tariffe superiori a quelli corrispondenti del 24 maggio 1915, è consentito soltanto l'eventuale ulteriore aumento mancante a raggiungere i limiti sovraindicati.

Art. 2.

Qualora la potenza fornita superi i 100 chilowatt, è ammessa, su richiesta del venditore, la revisione dei prezzi contrattuali. Tale revisione potrà essere fatta di accordo tra le parti, o, in mancanza di accordo, per decisione di una Commissione arbitrale provinciale nominata dal prefetto, e composta di tre membri, dei

quali uno scelto dal prefetto della provincia, uno designato, in rappresentanza dei venditori, dal presidente della Camera di commercio del capoluogo: funzionerà da terzo membro e da presidente l'ingegnere capo del genio civile (servizio generale) della Provincia.

La Commissione siede presso la prefettura.

La competenza della Commissione arbitrale si estenderà a tutti i contratti stipulati nella Provincia.

Alla stessa Commissione sarà deferita la revisione dei canoni imposti ai Comuni e nei Consorzi di bonifica, nei capitolati di concessione per illuminazione pubblica o per impianti idrovori anche se l'energia elettrica occorrente è inferiore a 100 chilowatt e cioè qualora non intervengano accordi diretti fra detti Enti e il concessionario.

Nel caso di Ditte esercenti in più Provincie, su richiesta del venditore, potrà la Commissione arbitrale della Provincia in cui ha luogo la sede legale della Ditta o il più importante centro di distribuzione conoscere delle controversie sorte in altre Provincie.

Art. 3.

Per le forniture di energia alle Amministrazioni dello Stato, esclusa quella ferroviaria, i cui contratti si riferiscono ad una potenza massima superiore a 100 chilowatt, la revisione delle tariffe sarà fatta da una Commissione arbitrale centrale composta di cinque membri, di cui uno designato dal presidente generale dell'Associazione elettrotecnica italiana, uno dal venditore di energia, uno dall'Amministrazione acquirente, uno dal ministro del tesoro ed un quinto, che presiederà la Commissione, scelto dal ministro dei lavori pubblici, ciò sempre nel caso che non intervengano accordi fra le parti.

La Commissione è nominata dal Ministero dei lavori pubblici ed ha sede presso il Ministero stesso.

Per i contratti relativi a fornitura per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la revisione delle tariffe e la determinazione dei nuovi prezzi è riservata al Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 4.

Per le forniture di energia effettuate ai Comuni e altre Amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici in genere nella revisione delle tariffe e dei canoni da parte delle Commissioni arbitrali di cui agli articoli 2 e 3, sarà determinato un aumento percentuale fisso sull'ammontare del prezzo globale di fornitura, commisurato in modo di ripartire approssimativamente in parti uguali, fra il venditore ed il compratore, il maggior onere del primo, rispetto alle condizioni immediatamente anteriori alla guerra, derivante dell'aumento degli stipendi o dei salari al personale, già accordati alla data del presente decreto, e all'accresciuto costo del rinnovamento del materiale e della sua manutenzione ordinaria.

Tale aumento percentuale non potrà superare il 15 0[0 del prezzo fatturato dell'energia fornita per potenza fino a 1000 chilowatt e il 10 0[0 dello stesso prezzo dell'energia per la parte di potenza superiore a 1000 chilowatt.

Nel caso di forniture a consumo, queste percentuali massime saranno applicabili rispettivamente ai chilowatt ora forniti, nello stesso rapporto con cui stanno fra loro i primi 1000 chilowatt e la residua parte di potenza oltre i 1000 chilowatt.

Art. 5,

Per applicare gli aumenti di tariffe di cui all'art. 1, il venditore deve darne avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al sindaco del Comune e deve rendere altresì pubblica la sua richiesta mediante opportuni avvisi a stampa da affiggersi nell'albo comunale.

L'utente che ritenga di essere stato ingiustamente sottoposto all'aumento, può nel termine di dieci giorni dalla data di ricevuta della bolletta portante l'applicazione dell'aumento, avanzare reclamo al sindaco, allegando la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Il sindaco, se trova il reclamo giustificato e sentito previamente il venditore, lo trasmetterà al prefetto della Provincia per il giudizio della Commissione arbitrale di cui all'art. 2. La Com-

missiene invierà copia della sua deliberazione al Comune e al venditore.

Art. 6.

La richiesta di revisione dei prezzi contrattuali, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, deve essere dal venditore inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con la ricevuta di ritorno.

Avuta la richiesta; l'interessato deve dichiarare entro cinque giorni al venditore se intenda addivenire a trattative.

Qualora la parte interessata non risponda alla richiesta di revisione entro il termine sopra indicato o vi risponda negativamente, oppure le due parti non raggiungano l'accordo sulle nuove norme entro un mese nel caso dell'art. 2 e tre mesi nel caso dell'art. 3, sarà promosso, in seguito ad istanza del venditore, da rivolgersi rispettivamente al prefetto o al Ministero dei lavori pubblici, il giudizio della rispettiva Commissione arbitrale, che invierà copia della sua deliberazione alle parti.

Art. 7.

In ogni caso il compratore che non intenda sottostare alle nuove tariffe od aderire alla richiesta della revisione dei prezzi contrattuali, potrà risolvere il contratto dandone comunicazione al venditore nel termine previsto dall'art. 5 per gli utenti di cui all'art. 1, nel termine indicato dal secondo comma dell'art. 6 quando si tratta degli utenti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 8.

Le deliberazioni delle Commissioni sono esenti dalle tasse di bollo e registro. La stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alle dette Commissioni, in quanto non siano soggetti fino dalla origine alla tassa di bollo od alla registrazione in termine fisso.

Art. 9.

L'aumento ed i nuovi prezzi di cui al presente decreto potranno essere applicati per la vendita dell'energia comunque pro-

dotta fino a cinque anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 10.

Sono dichiarate di nessun effetto tutte le clausole contenute nei capitolati di concessione tra Comuni o esercenti imprese elettriche che ostacolino direttamente o indirettamente la sostituzione di energia idroelettrica a energia prodotta termicamente, purchè dalla sostituzione non venga aggravio finanziario al Comune o agli utenti, nel qual caso il concessionario che richiede la sostituzione deve assumere a suo carico l'aggravio medesimo.

Ogni contestazione al riguardo sarà deferita al giudizio della Commissione arbitrale di cui all'art. 2.

Art. 11.

Sono altresì dichiarate prive di dffetto le disposizioni contenute nei capitolati di concessione tra i Comuni e gli esercenti la industria del gas, le quali costituiscono diritti di esclusività di illuminazione e di distribuzione di forza motrice e impediscono l'esercizio di aziende distributrici di energia prevalentemente idroelettrica.

Gli esercenti avranno però diritto ad un equo compenso, a carico del venditore di energia elettrica, che sarà determinato, in mancanza di accordo fra le parti, da un collegio di arbitri, i quali saranno nominati uno da ciascuna delle parti e l'altro o gli altri fino a raggiugere il prossimo numero dispari, dal presidente del tribunale.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Tale compenso dovrà indennizzare l'esercente l'industria del gas del mancato profitto derivante dalla applicazione della presente disposizione.

Esso sarà valutato al valore che avrebbero, nel giorno della attivazione del servizio elettrico, tante annualità quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione, ed eguali al cinque per cento del provente annuo medio ottenuto nell'ultimo

triennio avanti guerra per la vendita del gas allo scopo di il luminazione e di forza motrice.

In ogni caso le annualità non potranno mai superare il nu mero di venti.

Art. 12.

Il distributore di energia elettrica il quale, nell'andata in vigore del presente decreto-legge, si sia già valso della facoltà di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 250, potrà continuare ad esigere dai propri utenti, fino al 31 dieembre 1920, oltre gli aumenti di cui al presente decreto, anche il compenso supplementare o sopra prezzo che lo indennizzi dal maggior costo del combustibile.

Tale compenso sarà determinato con i criteri e secondo la procedura di cui al citato decreto 27 febbraio 1919, n. 250.

Sono altresì mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1920 le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 9 del decreto stesso.

Le attribuzioni spettanti in base al citato decreto alla Commissione di cui all'art, 5 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1917, n. 162, sono deferiti alla Commissione prevista dall' art. 2 del presente decreto.

Per la produzione e la fornitura dell' energia elettrica derivante da impianti termo-elettrici che utilizzino combustibili nazionali, valgono le disposizioni di cui ai decreti Luogotenenziali rispettivamente n. 284 del 24 febbraio 1918, e n. 454 del 20 marzo 1919, restando ogni competenza in materia riservata al Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, giusta le disposizioni del decreto Reale 25 agosto 1919.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — MORTARA — FERRARIS — DE VITO — SCHANZER.

34. **Tassa di bollo sul prezzo di vendita di oggetti e somministrazioni qualificate di lusso e provvedimenti vari sul bollo** (R. D. 26 febbraio 1920 n. 167 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1920 n. 49).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita una tassa di bollo sul prezzo di vendita o di consumo fra commercianti ed acquirenti o consumatori di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiasi considerati di lusso, il cui prezzo non sia inferiore a L. 5.

La tassa si applica secondo la scala seguente:

Vendite da L. 5 a L. 30: per ogni lira o frazione di lira, L. 0,10;

Vendite da oltre L. 30 a L. 100: per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, L. 0,50;

Vendite da oltre L. 100 fino a L. 1000: per ogni 10 lire o frazione di 10 lire, L. 1;

Vendite da oltre L. 1000 fino a L. 5000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 5.

Vendite superiori a L. 5000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 10.

Sono considerate di lusso le merci, derrate somministrazioni ed oggetti scritte nell'annesso elenco.

L'elenco può essere modificato con decreto del ministro delle finanze.

Art. 2.

La tassa è a carico dell'acquirente o consumatore, e deve essere soddisfatta all'atto dell'acquisto se anche il pagamento del prezzo non sia contemporaneo, o la contrattazione della merce sia avvenuta anteriormente al presente decreto.

Questa tassa è dovuta anche sugli oggetti di lusso importati dall'esteso, sia pure a mezzo di pacchi postali, quando siano diretti a privati consumatori, e verrà riscossa con le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze.

La tassa non è dovuta per le merci di lusso importate direttamente dai negozianti e dagli industriali che trattano l'articolo.

La tassa non è del pari dovuta sugli oggetti di lusso che vengano esportati dal Regno direttamente dai negozianti e fabbricanti quando il valore degli oggetti superi L. 1000.

Art. 3.

La tassa si riscuote mediante speciali marche da bollo doppie da applicarsi a cura del venditore.

Questi ha l'obbligo di tenere un libretto di scontrini a madre e figlia, numerato progressivamente, nel quale deve inscrivere immediatamente tutte le vendite soggette a tassa da lui eseguite, indicando distintamente la merce, il prezzo pattuito e la tassa corrispondente.

Per le merci spedite le dette indicazioni devono apporsi nella fattura e sul duplo della fattura o sulla prima nota.

Le marche da bollo doppie devono essere applicate in modo che la marca con l'effigie sovrana aderisca alla bolletta figlia e l'altra alla bolletta madre dello scontrino di vendita; nel caso di fattura la marca con l'effige sovrana deve apporsi sull'esemplare della fattura spedita, e l'altra sul duplo della fattura o sulla prima nota.

L'annullamento delle marche deve farsi mediante perforazione nei modi a stabilirsi col regolamento; transitoriamente mediante scritturazione od impressione della data in guisa che questa attraversi le due sezioni della marca.

Art. 4.

Lo scontrino deve sempre essere rilasciato al compratore e può tener luogo di ricevuta. Se il compratore non ritira personalmente la merce, lo scontrino deve accompagnare la merce quando esce dal magazzino di vendita.

Per le merci spedite vale il disposto del terzo comma dell'art. 3.

Il commerciante è tenuto a conservare le matrici dei libretti di scontrini, i dupli delle fatture ed i libri delle prime note per un anno almeno e ad esibirli ad ogni richiesta ai funzionari ed agenti indicati all'art. 20.

Art. 5.

Per la vendita di oggetti di lusso d'importo superiore a lire 6000 la tassa di bollo deve essere versata all'ufficio del registro del distretto mediante banco-giro postale (servizio dei conti correnti ed assegni postali) emesso a favore dell'ufficio stesso e da spedirsi non più tardi del giorno non festivo successivo a quello della vendita, segnando sulla matrice e sulla figlia dello scontrino le caratteristiche del banco giro in pagamento della tassa di bollo dovuta. Sul banco-giro devono essere indicati gli estremi della vendita.

In caso di ritardo si incorre nella sovrattassa del 12 o[o.

Gli esercenti alberghi o pensioni hanno l'obbligo di presentare all'ufficio del registro la denuncia delle persone alloggiate nell'albergo che vi esercitano il commercio di oggetti classificati di lusso, dei gioielli e degli oggetti preziosi, o che vi tengano esposizioni degli oggetti stessi.

La denuncia indicando il genere del commercio esercitato deve essere presentata non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo del commerciante.

In caso di ritardo o di omessa denunzia l'esercente l'albergo o pensione iocorre nella pena pecuniaria di lire cinquecento.

Art. 6.

L'art. 1 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, con le varianti di che all'articolo unico del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n 1134, è modificato come segue:

Note e conti di ristorante, trattorie, caffè ed altri esercizi pubblici:

A) Se trattasi di ristoranti o trattorie qualificate di lusso o extra:

fino a L. 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L. 10 fino a L. 20 a persona, in più, tassa L. 1.

oltre L. 20 a persona, in più, per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L. 0,50

B) Se trattasi di ristoranti o trattorie assegnati alla 1ª categoria:

fino a L. 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L. 10 fino a L. 20 a persona, in più, tassa L. 0,60

oltre L. 20 a persona, in più, per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L. 0,50

C) Se trattasi di ristoranti o trattorie assegnati alla 2ª categoria:

fino a L. 10 a persona, tassa L- 0,10

oltre L. 10 fino a L. 15 a persona, in più, tassa L. 0,40

oltre L. 15 a persona, in più, pnr ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L. 0,50.

D) Se trattasi di ristoranti o trattorie assegnati alla 3ª categoria:

fino a L. 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L. 10 fino a lire 15 a persona in più, tassa L. 0,30

oltre L. 15 a persona: in più, per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L. 0,50.

E) Per gli altri ristoranti o trattorie, per i caffè ed i circoli (club), per le osterie ed ogni altro esercizio pubblico:

1° quando il conto sia emesso in un Comune di popolazione superiore a 25000 abitanti, tassa L. 0,10;

2° negli altri Comuni, tassa L. 0,05.

Le vetture-ristorante dei treni ferroviari sono parificate a esercizi di cui alla lettera *A)* se facenti parte di treni celeri lusso) ed agli esercizi di cui alla lettera *B)* negli altri casi.

Le tasse di cui alle lettere *A)*, *B)*, *C)* e *D)* devono pagarsi con impiego di marche doppie da apporsi su note o conti a madre e figlia e da annullarsi con la scritturazione o impressione di identica data su ciascuna sezione della marca.

Le tasse anzidette possono anche riscuotersi a mezzo di punzone.

I conti debbono sempre indicare chiaramente il numero delle persone cui si riferiscono.

Per le tasse di che alla lettera *E)* restano ferme le disposizioni degli articoli 81 a 87 del testo unico della legge di bollo

Art. 7.

All'artico 44 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è sostituito il seguente:

Note e conti di alberghi, locande o pensioni.

A) se assegnati alla categoria di lusso:
tassa di L. 0,50 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire.

B) se assegnati alla 1ª categoria:
tassa di centesimi 0,30 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire.

C) Se assegnati alla 2ª categoria:
tassa di centesimi 20 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire.

D) Per gli altri alberghi, locande o pensioni:
fino a L. 5, cent. 5;
quando la somma supera L. 5 e non L. 100, cent. 10;
quando la somma supera L. 100 e non L. 1000, cent. 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire;
quando la somma supera L. 1000, cent. 20 per ogni 100 lire e frazione di 100 lire.

Il pagamento delle tasse di che al presente articolo deve farsi esclusivamente con marche doppie da apporsi su note o conti a madre e figlia e da annullarsi con la scritturazione o impressione di identica data su ciascuna sezione della marca.

La tassa di bollo non si applica a quella parte del conto che costituisce semplice rimborso di spesa (riscaldamento, telefono, eventuali sborsi per conto dei clienti).

Le consumazioni fatte nei ristoranti e nei bars degli alberghi

quando, anzichè essere iscritte nel conto generale, vengono pagate di volta in volta devono soddisfare la tassa di bollo in conformità del precedente articolo.

Art. 8.

In ogni esercizio nel quale si facciano vendite di merci o consumazioni passibili della tassa di che all'art. 1 deve essere esposto in modo visibile al pubblico un estratto delle presenti disposizioni e del relativo elenco.

Nei ristoranti e nelle tratttorie di che alle lettere *A), B), C) e D)* dell' art. 6 deve in ogni sala essere esposto l' estratto dell'art. 6 per la categoria cui l'esercizio appartiene.

Negli alberghi, locande e pensioni deve essere esposto in ogni camera l'estratto dell'art. 7 per la categoria cui l'esercizio appartiene.

I contravventori sono puniti con una pena pecuniaria di L- 100.

Art. 9.

Ogni scambio nel Regno di materie prime, di prodotti e di qualsiasi merce fra industriali, commercianti ed esercenti, per causa del loro esercizio industriale o commerciale, quando non sia posto in essere mediante scrittura registrata con la tassa proporzionale di che all'art. 3, lettera *a*), della tarifta sulle tasse di registro, deve risultare da nota, conto fattura od altro simile documento, scritto in doppio esemplare, ed indicare il prezzo dello scambio.

Può tener luogo del secondo esemplare la registrazione sui libri di prima nota.

Ogni nota, conto o fattura, rilasciata a termini del primo comma, anche se mancante di sottoscrizione, è soggetta alla tassa di bollo di centesimi 30 per cgni 100 lire o frazione di 100 lire.

La tassa è a carico della parte debitrice e si riscuote mediante marche da bollo doppie da applicarsi a cura della parte creditrice, per metà sulla fattura, conto o nota inviata al debitore e per metà sul duplo che egli deve trattenere presso di sè o sul libro di prima nota.

L' annullamento delle marche deve avvenire con la scritturazione od impressione di identica data su ciascuna sezione della marca nei due esemplari.

La tassa di bollo di centesimi 30 rer 100 lire è comprensiva di quella stabilita dall'art. 7 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135,

Sono esenti dalla tassa di centesimi 3e per ogni 100 lire gli scambi:

*a*) di prodotti alimentari di prima necessità e cioè: cereali, pane, pasta, farina, uova, latte, erbaggi, frutta, carne e pesce freschi ed in scatole, salumerie, formaggi, latticini, olio, lardo, grassi alimentari e aceto non in bottiglie;

*b*) di combustibili, di sapone da bucato, liscive ed assimilati;

*c*) di merci soggette alla applicazione del bollo per la imposta sulla produzione di che ai RR. decreti 24 novembre 1919, n. 2165 e 8 gennaio 1920 n. 8;

*d*) di generi di monopolio dello Stato.

Art. 10.

Le note, conti e fatture di che all'articolo precedente devono essere conservate, tanto da chi le ha spedite, come da chi le ha ricevute, per un periodo di almeno un anno ed esibite ad ogni richiesta dei funzionari della finanza.

Art.. 11.

All'art. 6 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n 135, è sostituito il seguente:

*A*) Vendite al pubblico di vasellame, posaterie ed oggetti di argento, compresi gli orologi, quando il prezzo supera L. 25:

per ogni 100 lire del prezzo di vendita, tassa L. 10.

*B*) Vendite al pubblico di gemme, perle, gioielli, vasellame e posaterie d'oro, e di ogni altro oggetto confezionato con metalli preziosi, compresi gli orologi quando il prezzo supera L. 25:

per ogni 100 lire del prezzo di vendita tassa: L. 15.

Il limite di esenzione stabilito dalla lettera *B*) dell'art. 124 del testo unico predetto è elevato a L. 25.

Questa tassa è comprensiva di quella di bollo per le ricevnte o quietanze ordinarie, note, conti o fatture di che al seguente articolo 13.

Art. 12.

Il limite di esenzione di centesimi 20, indicato nel secondo comma dell'art. 17 del testo unico delle leggi di bollo e dall'art. 5 della tariffa speciale allegato *B* al detto testo unico, relativo al bollo sulle profumerie e specialità medicinali, è elevato a centesimi 30.

Art. 13.

Le tasse di bollo qui appresso specificate contemplate dagli articoli 43, 45, 46, 49 e 51 della tariffa generale allegato *A* al

testo unico di legge 6 gennaio 1918, n. 135, con le varianti di che all'articolo unico del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134, sono modificate come segue:

Art. 43. — Quitanze degli stipendi degli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni e quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche e dai ricevitori del registro: (1)

quando la somma supera L. 5 e non L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 400, cent. 20.

quando la somma supera L. 400, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

Articoli 43-*bis* e 45. — Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, escluse quelle di che all'art. 9 del presente decreto; scontrini distribuiti da apparecchi o registratori automatici in luogo della fattura quietanzata:

quando la somma supera L. 5 e non L. 10, cent. 5;

quando la somma supera L. 10 e non L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 10;

quando la somma supera L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 20.

Art. 46. — Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate da Società anonime od in accomandita per azioni, o da Società o Compagnie di assicurazione, quando non siano apposte su note, conti e fatture, escluse quelle di che all'art. 9 del presente decreto:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 10;

quando la somma supera L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 20.

Art. 49. — Bollette o quietanze di pagamento di dazi di consumo, tenuti in economia od appaltati, e bollette o quietanze di pagamento di tributi diretti o dovuti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio:

per somma inferiore a L. 1, cent. 2;

per somma da L. 1 a L. 10, cent. 5;

quando la somma supera L. 10 e non L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 400, cent. 20;

quando la somma supera L. 400, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

Art. 51. — Bollette per quietanze non ordinarie (che non si

(1) Richiamiamo le Amministrazioni comunali e opere pie sugli art. 43, 43 bis, 45, 49, 51.

riferiscono a pagamento di dazi o tributi diretti) rilasciate per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni ed enti morali, quando sono staccate da registri a madre e figlia rilasciate sopra moduli a stampa.

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 400, cent. 20;

puando la somma supera L. 400, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

Art. 14.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dei precedenti articoli 1 a 8, è punita a carico dei contravventori con le seguenti pene pecuniarie:

1° di 10 volte la ta tassa dovuta, col minimo di L. 500, per ciascuna delle vendite di oggetti qualificati di lusso di cui si sia omessa la iscrizione sul libretto a scontrini al momento della vendita;

2° di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 1000, per ciascuna di dette vendite per cui siasi iscritto sul libretto a scontrini un prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

3° di L. 1000 per la mancanza del libretto a scontrini o per il rifiuto ad esibirlo, indipendentemente dalle pene pecuniarie di cui ai nn. 1 e 2;

4° per ogni conto fatto o rilasciato senza bollo o con bollo insufficiente o con falsa indicazione del numero delle persone; o suddiviso ad arte da eludere la tassa:

*a*) dagli esercizi di cui alle lettere *A*) e *B*) degli articoli 6 e 7: 10 volte la tasse col minimo di L. 100;

*b*) dagli esercizio di cui alle lettere *C*) e *D*) degli articoli6 e 7: 10 volte la tassa col minimo di L. 50;

5° di L. 50 per ogni altra infrazione.

Le contravvenzioni vengono accestate mediante processo verbale con le ncrme stabilife dagli articoli 62 e 65 del testo unico delle leggi sul bollo.

Art. 15.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dell'art. 9 del presente decreto è punita con le seguenti pene pecuniarie:

1° di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 50, per ciascuno scambio fatto senza documento scritto o con documento senza bollo o insufficientemente bollato;

2° di 40 volta la tassa dovuta, col minimo di L. 100, per ciascuno scambio in occasione del quale sia stato rilasciato un documento recante una indinazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

3° di L. 100 per ogni documento non conservato nei modi e termini stabiliti con l'art. 10.

Art. 16.

La responsabilità per le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 6, 7, 9 ed 11 del presente decreto è solidale fra chi acquista la merce e ritira lo scontrino, o chi paga il conto o nota e il commerciante o l'esercente ed i dipendenti da questi che abbiano fatto o rilasciato lo scontrino, il conto o la nota non in conformità alle disposizioni contenute nei detti articoli.

Art. 17.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite per le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 6, 7, 9 11 del presente decreto, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita in via giudiziaria o in via amministrativa una precedente contravvenzione, l'intendente di finanza, in base al verbale di accertamento della nuova contravvenzione del quale egli riconosca la regolarità, può promuovere la chiusura dell'esercizio per un periodo da 3 a 30 giorni.

Art. 18.

Per le contravvenzioni riguardanti la tassa di bollo stabilita con gli articoli 1, 6, 7, 9 e 11 del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi per la ricchezza mobiie, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o successore.

Art. 19.

La definizione delle controversie sulla sussistenza delle contravvenzioni previste dal presente decreto è affidata in primo grado all'intendente di finanza ed in secondo grado al Ministero delle finanze.

Contro le decisioni del Ministero delle finanze non è ammesso ulteriore gravame in via amministrativa o giudiziaria tranne il ricorso alla Corte di cassazione di Roma per violazione o falsa applicazione della legge (art. 517 del Codice di procedura civile) ed alle sezioni unite della Corte di cassazione medesima per incompetenza o eccesso di potere (art. 3 legge 31 marzo 1877, numero 3761).

Art. 20.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della R. guardia di finanza hanno facoltà di accedere nei negozi ed esercizi in cui hanno luogo le vendite e

le somministrazioni contemplate nei precedenti articoli 1, 6, 7 e 9 e di procedere all'esame delle prime note, matrici, scontrini, copie delle fatture spedite, nonchè delle fatture ricevute.

Art. 21.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, i funzionari e gli agenti di cui all'art. 131 della legge di bollo.

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta la compartecipazione al terzo delle pene pecuniarie riscosse, giusta l'ultimo comma dell'art. 131 del testo unico della legge di bollo.

Art. 22.

Agli industriali, commercianti ed esercenti è attribuito l'aggio del 3 per cento sull'importo delle marche da bollo doppie che essi prelevano direttamente dall'ufficio del registro della loro residenza, sempre che tale importo non sia volta per volta inferiore a L. 100.

Per i conti e note di che all'art. 6 che vengono sottoposti a tassa mediante punzone è accordata la riduzione del 10 % sull'importo della tassa.

In tale senso resta modificata la nota dell'art. 1 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico delle leggi di bollo.

Art. 23.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'allegato *B* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, quelle del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 3, ed in ogni altra contraria disposizione.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 entreranno in vigore nel giorno 1° aprile 1920, le altre nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Art. 25.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA — TEDESCO — SCHANZER

35. **Delega al Procuratore generale per dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio.** (Regio decreto-legge n. 2561 in data 28 dicembre 1919 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 gennaio 1920, n. 16).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto l'articolo 68 del Codice civile, riguardante la dispensa dagli impedimenti a contrarre matrimonio derivanti dalla età, oppure dal vincolo di affinità o di consanguineità;

Visti gli art. 79, 80 e 81 del reale decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo dacretato e decretiamo:

Art. 1. — La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età e da quelli indicati nei n. 2 e 3 dell'art. 59 del Codice civile e contrarre matrimonio, è delegata al Procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

Quando i richiedenti non risiedano entrambi nel medesimo distretto di Corte d'appello, il Procuratore generale al quale fu presentata la domanda, prima di decidere, deve assumere informazioni anche dal Procuratore generale nel cui distretto risiede l'altro richiedente.

Se entrambi i richiedenti risiedano all'estero, è competente il Procuratore generale dell'ultima loro residenza nel Regno.

Art. 2. — Contro il diniego della dispensa è ammesso il richiamo al Ministero della giustizia e degli affari di culto; la deliberazione definitiva è data con decreto reale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 3. — Gli art. 79 e 81 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sono abrogati.

Art. 4. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA

## *b)* Circolari

36. **Corso medio dei titoli cauzionali nel secondo semestre 1919.** (C. M. F. 10 Febbraio 1920 n. 625 diretta ai Prefetti).

Per l' accettazione e l' approvazione delle cauzioni in titoli pubblici prestati e da prestarsi dagli agenti della riscossione nominati nel 1° semestre di quest'anno, dovranno essere tenuti presenti i corsi medi del secondo semestre 1919, riportati qui di seguito, i quali sono al netto dol decimo:

*Rendite consolidate*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consolidato | 3,50 % netto, | Prezzo | medio | L. | 76,70 |
| * idem | 3,50 % netto (1902) | » | » | » | — — |
| * idem | 3,— % lordo | » | » | » | — — |
| idem | 5,— % netto | » | » | » | 83,00 |

*Rendite redimibili*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendita | 3,— % netto | Prezzo | medio | L. | 327,28 |
| idem | 3,50 % netto | » | » | » | 359,37 |

*Prestito Nazionale*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestito Nazion. | 4,50 % | Prezzo | medio | L. | 74,86 |
| idem | 5,— % (1916) | » | » | » | 80,00 |

*Annotazione* — È ammessa l'accettazione dei titoli del nuovo prestito consolidato 5 % in corso di emissione, nelle cauzioni dei Contabili dello Stato sempre che i titoli stessi siano stati interamente liberati.

La valutazione agli effetti cauzionali, dovrà farsi per ora sulla base del prezzo di emissione sotto la prescritta deduzione di un decimo e cioè in ragione di L. 79 per ogni cinque lire di rendita.

37. **Tonno sott'olio** (C. P. 16 febbraio 1920 n. 161 diretta ai Sindaci).

Per norma della Commissione Annonaria e degli Enti di distribuzione e vendita di generi alimentari, comunico la seguente circolare del Sottosegretariato agli Approvvigionamenti:

« Come è noto prezzo cessione tonno e ventresca di impor-
« tazione e rispettivamente di lire mille e cinquanta a millecento
« franco vagone partenza. Impossibile quindi mantenere prezzo
« calmiere rivendita minuto determinato decreto 9 luglio. Auto-
« rizzo Vossignoria stabilire, ove creda, prezzo rivendita minuto
« sulla base prezzo cessione detti generi, tenuto conto spese tra-
« sporto dazio comunale e calo, e qualora sia esaurito tonno na-
« zionale per cui era stato stabilito precedente calmiere.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

38. **Regolamento polizia veterinaria.** (C. P. 3 Marzo 1920 n. 5268 diretta ai Sindaci).

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 19 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 N. 533 , prego la S. V. di trasmettermi l'elenco completo delle fiere e mercati di bestiame che avranno luogo costà in ciascun mese del corrente anno.

Detto elenco deve contenere le indicazioni relative alla data della istituzione delle fiere e mercati, alla loro importanza, al giorno preciso in cui si svolgono nonchè alla specie degli animali che d'ordinario vi vengono esposti.

Attendo sollecito riscontro

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

93. **Affrancamento della corrispondenza per i Regi Uffici Diplomatici.** (C. P. 3 Marzo 1920 n. 339 diretta ai sindaci).

Per opportuna notizia e norma delle SS. LL. si comunica la seguente Circolare del Ministero dell'Interno:

« Il Ministero degli affari Esteri comunica che ai Regi Uf-

fici Provinciali e comunali, corrispondenze d'ufficio non affrancate. Poichè le corrispondenze stesse non godono all'estero della franchigia postale, prego le SS. LL. di voler impartire istruzioni agli Uffici e alle Autorità dipendenti perchè le corrispondenze suddette siano debitamente affrancate ».

Gradirò un cortese cenno di assicurazione.

*Il Prefetto*—CHÀTELAIN

40. **Ammissione nella R. Guardia.** (C. P. 28 Febbraio 1920 n. 1511 diretta ai Sindaci).

Nel corrente mese saranno congedati i carabinieri ausiliari, e poichè è da ritenersi numeroso l'arruolamento da tale elemento nella R. Guardia, pregasi la S. V. volersi compiacere far conoscere con i mezzi, che ritiene più opportuni, ai reparti dell'Arma, che i Carabinieri Ausiliari possono chiedere l'ammissione nella Regia Guardia, alle stesse condizioni e facilitazioni pei Carabinieri effettivi.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

41. **Affluenza di viaggiatori a Trieste** (C. P. 26 Febbraio 1920 n. 229 diretta ai Sindaci).

Il commissario Generale della Venezia Giulia informa, che a seguito dell'abolizione del nulla osta per accedere nel territorio delle nuove provincie, si è fatta più viva l'affluenza a Trieste di un gran numero di persone, in gran parte provvisti di mezzi limitatissimi e spesso anche del tutto sprovviste, fiduciose di poter trovare colà lavoro remunerativo.

Tali persone esaurite le loro risorse, sono costrette a rivolgersi alla pubblica beneficenza, aumentando così il numero, già rilevante, dei disoccupati e dei senza tetto, con grave danno per la città, che attraversa una grave crisi per la disoccupazione e per la scarsezza degli alloggi.

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. su tale inconveniente e si prega di voler portare, quanto sopra a conoscenza del pub-

blico, sconsigliando la partenza per Trieste di persone che non abbiano assicurato alloggio ed occupazione.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

42. **Teleferiche residuate dalla guerra.** C. P. 2 Marzo 1920 n. 360 diretta ai Sindaci).

Per oppostuna conoscenza, comunico alle SS. LL. la seguente circolare del Ministero dei Lavori Pubblici:

« La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato, nel N. 2 di quest'anno, il testo del decreto legge N. 2374 con cui si riconosce al Ministero dei LL. PP. la facoltà di concedere le teleferiche residuate dalla guerra ai Comuni, specie dell'Italia Meridionale ed Insulare che, essendo sprovvisti di altri mezzi meccanici di trasporto, ne facciano richiesta. L'impianto delle teleferiche verrà fatta a cura del Ministero dei LL. PP. che si varrà, per lo studio dei progetti e la direzione dei lavori, del *Consorzio Nazionale per le teleferiche residuate dalla guerra.* I Comuni concessionari rimborseranno al Tesoro il costo delle teleferiche e della loro messa in opera, in rate annuali, comprensive dell'interesse e dell' ammortamento, al saggio del tre per cento. Il numero delle annualità può essere al massimo di trenta. I Comuni hanno facoltà di subconcedere l'esercizio delle teleferiche a privati assuntori, purchè restino garanti del pagamento al Tesoro delle rete annuali e ottengano l'approvazione del Ministero dei Lavori pubblici pei patti di subconcessione.

Per l'espletamento del programma su accennato sono stanziati nel bilancio dei LL. PP. trenta milioni ripartiti in tre esercizi finanziari 1919-20, 1920-21 e 1921-22.

Le disposizioni anzidette sono rivolte ad assicurare un effettivo e reale beneficio per le popolazioni isolate, sprovviste di mezzi rapidi ed economici per il trasporto delle merci in genere.

E pertanto rivolgo invito alla S. V. Ill:ma di voler richiamare sopra di esse l'attenzione dei Comuni compresi nella propria giu-

risdizione, affinchè essi abbiano a considerare l'opportunità di valersene, e indirizzare le eventuale domande al « *Consorzio Nazionale per le Teleferiche Via Sardegna N. 14, Roma* ».

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*It Prefetto* — **Châtelain**

43. **Certificato di vaccinazione per gli emigranti.** (C. P. 11 Marzo 1920 n. 379 diretta ai Sindaci).

Il congestionamento delle stazioni di frontiera dovuto alla sosta alla quale gli emigranti sono costretti per essere sottoposti alla vaccinazione, provoca serio intralcio al normale movimento e dannosa perdita di tempo. Prego pertanto la S. V. disporre che d'ora innanzi gli emigranti siano forniti di un regolare certificato di vaccinazione, di data recente e non anteriore ad un mese, rilasciato dall' Autorità medico comunaie.

*P. Il Prefetto*--FALLETTI

44. **Restrizioni ai consumi alimentari.** (C. P. 10 Marzo 1920 numero 440 diretta ai Sindaci).

Per norma delle SS. LL. e per le disposizioni, dirette alla pubblicazione, ed alla osservanza, da parte di tutti coloro, che sono tenuti ad osservarla, e per la vigilanza, onde venga essa osservata immediatamente, si trascrive quì di seguito, il Reale Decreto del 4 Marzo corrente N. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 54 del 5 successivo, relativo alla opportunità di stabilire delld restrizioni ai consumi alimentari:

VITTORO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di stabilire delle restrizioni ai consumi alimentari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro e gli approvvigionamenti e coniumi alimentari, di concerto con il presidente del Consiglio, Ministro dell'intesno e con i Ministsi per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' obbligatoria in tutti i comuni del Begno e in tutto il territorio compreso nella zona d'armistizio, l'applicazione della tessera annonaria per il razionamento del pane, della pasta, del riso, del granturco, dell'olio, dei grassi animali, del burro, del formaggio e dello zucchero.

I Comuni debbono provvedere all'applicazione completa delle tessere entro il 1° aprile p. v.

Arti. 2.

Spetta all'autorità comunale di stabilire le modalitá del razionamento adottando, secondo le esigenze locali, la tessera o il buono o il libretto di famiglia o qualsiasi altro sistema che valga ad assicurare l'equa distribuzioae dei generi razionati in rapporto all'età e alle condizioni di lavoro di ogni consumatore. Dello speciale sistema dovranno dare immediatamente notizia al Ministro dell'Industria, il quale potrà provvedere a modificarlo se non vi ravvisi sufficienti garanzie.

Per gli enti, Istituti, alberghi, ristoranti, trattorie, associazioni, aziende agrarie e industriali che raccolgono un numero di consumatori superiore a cinque, è' ammesso l'uso della tessera complessiva per la collettività relativa.

Per ciascun alimento, la razione della tessera si commisura al quantitativo assegnato a ciascun Comune.

Art. 3.

Ogni cittadino ha l'obbligo di prenotare per un termine non inferiore ad un mese la tessera individuale o di famiglia, presso una determtnata rivendita.

A ciascuna azienda di rivendita l'assegnazione di ogni singola merce è fatta in base alle prenotazioni che essa presenta.

Agli alberghi, ristoranti, trattorie, l'assegnazione delle derrate è fatta in base ad una valutazione presuntiva del numero dei consumatori fluttuanti, fatta dal Municipio ed in sede di ricorso del commissario ripartitore provinciale contro la cui decisione non è ammesso nessun gravame.

Art. 4.

E' vietato in ogni pubblico esercizio di preparare giornalmente un numero di vivande diverse superiori a dieci, compresi gli antipasti' le minestre ed escluse soltanto le frutta.

Nei pasti, sia a prezzo fisso che alla carta, é vietato di somministrare un numero di vivande superiore a tre, delle quali una sola può essere composta di carne.

E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di pubblici esercizi di consegnare giornalmente alla competente autorità di pubblica sicurezza una copia della nota delle vivande stabilite per i pasti del giorno.

Queste disposizioni si applicano anche alle mense annesse ai circoli, clubs, società, vetture-ristorante e luoghi di ritrovo qualsiasi.

Art. 5.

Dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto tutti i locali aperti al pubblico, ove si somminì-

strano vivande, vini e bevande alcooliche, debbono chiudersi non più tardi delle ore 23, fatta eccezione per l ristoranti annessi alle stazioni ferroviarie, i quali possono rimanere aperti ulteriormente con servizio limitato ai soli viaggiatori forniti del relativo biglietto sino ad un'ora dopo l'arrivo dell'ultimo treno.

Parimenti alle ore 23 debbono chiudersi i locali privati che servono per riunioni di soci di qualunque associazione, anche se non vi si fa somministrazione di vitto.

La vendita del vino e delle altre bevande alcooliche o la loro somministrazione a qualunque titolo è assolutamente vietata dopo le ore 22 tanto nei locali aperti al pubblico, quanto nei locali privati che servano per riunioni di soci di qualunque associazione.

Art. 6.

La vendita o la somministrazione a qualsiasi titolo ed il consumo della carne di ogni genere sono assolutamente proibiti nei giorni di venerdì e sabato.

Art. 7.

La popolazione produttrice che abbia trattenuto presso di sè la quantità di cereale necessaria alla alimentazione propria, della famiglia e dei dipendenti, e le classi di persone cui il contigente alimentare dei cereali viene somministato in granello, non possono macinare il cereale se non mediante presentazione di speciali permessi di macinazione rilasciati dall' autorità comunale, la quale ha l'obbligo di trasmettere ogni mese alla Commissione Provinciale di requisizione cereali l'elenco dei permessi rilasciati con l'indicazione dei relativi quantitativi concessi.

La popolazione produtrice di cui al paragrafo precedente non ha diritto alla tessera per la somministrazione del pane e della

pasta, nonchè del granturco e del riso a seconda che abbia trattenute le qualità necessarie di grano, di granoturco o di riso o di questi tre cereali.

Art. 8.

I molini di ogni specie, per poter esercitare la macinazione dei cereali, dovranno essere muniti della speciale autorizzazione prevista dall'ordinanza 20 gennaio 1918.

I mugnai possono macinare cereali soltanto per commissione del Consorzio provinciale granario, o in base a permessi di macinazione rilasciati a termini dell'art. 7,

Le Commissioni provinciali di requisizioni cereali hanno la facoltà di esercitare azione di vigilanza o di controllo sopra i molini.

Art. 9.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917 numero 740, che stabilisce le sanzioni ed il procedimento per i reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune o largo consumo, e del Decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918 N° 497, (1) che reca modificazioni ed aggiunte alle norme penali, vigenti in materia di approvvigionamento e consumi.

Art. 10.

Le pene stabilite per gli esercenti e gli avventori di pubblici esercizi in caso di contravvenzioni concernenti l'orario di chiusura e la somministrazione di alimenti e bevande si applicano a chi, a qualunque titolo ha la sorveglianza o la sovraintendenza

(1) V. pag. 171 B. A. 1917 e pag. 125 B. A. 1918.

dei locali destinati a sedi di associazioni, circoli, clubs, o in difetto a che ne risulta locatario, e, rispettivamente, a tutte le persone che si trovino presenti nei locali medesimi oltre l'ora di chinsura o che abbiano consumati alimenti o bevande delle quali sia vietata la somministrazione a termini del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal giorno suecessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA — FERRARIS

Si ricorda, infine, che, per la legge 18 giugno 1913 N.° 632 per combattere l'alcoolismo è vietato vendere liquori nei giorni festivi, con penalità ai contravventori da L. 30 a L. 100 di ammenda, solvo il ritiro della licenza ai pubblici esercenti.

Si gradirà per espresso un cenno di ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

45. **Istituzione della Questura.** (C. P. 10 Marzo 1920 n, 453 diretta ai sindaci).

Per evitare possibili dispersioni, si avvertono i sigg. Sindaci del 1° Circondario che, essendo stato istituito per la Città e Circondario di Salerno la R. Questura, tutte le corrispondenze, relative ad affari di sicurezza pubblica, debbono essere dirette al suddetto Ufficio. Desidero però che verificandosi importanti avvenimenti di qualsiasi genere, debbo essere anche io telegraficamente avvertito.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

# Parte III.

## Atti della Prefettura

### Giunta Provinciale Ammistrativa

Adunanza del 26 febbraio 1920

*Presidenza: Prefetto* Comm. Châtelain

*Sicignano* — Aumento assegni al personale municipale, approva.

*Salerno* — Compenso all'usciere Barrella di L. 100, approva.

*Controne* — Aumento al personale municipale, approva.

*Bellosguardo* — Aumento assegni personale municipale, apprva.

*Sassano* — Esattoria. Istanza Luzzi per restituzione deposito, approva.

*Cava dei Tirreni* — Costruzione sala aspetto S. Lucia, approva.

*Buccino* — Assegni agl'impiegati e salariati, approva.

*Contursi* — Aumento assegni agl'impiegati municipali, approva.

*Corleto* — Aumento assegno al personale municipale, approva.

*Acerno* — Storno fondi, approva.

*S. Marzano* — Istanza segretario Marco Ruggiero per aumento stipendio, provvede d'ufficio.

*S. Gregorio Magno* — Assegni al personale municipale, ordinanza.

*Roccapiemonte* — Aumento stipendi e salari al personale municipale, approva.

*Albanella* — Mutui per epidemia vaiolosa, approva.

*Castetnuovo Conza* — Aumento assegni personale municipale, approva.

*Vibonati* — Collocamento esattoria quadriennio 1919 - 1922, parere favorevole.

*Salerno* — Convenzione con la Società dell'Ausino pel servizio d'inaffiamento, approva.

(Continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Monte S. Giacomo Palomonte* — Aumento provvisorio impiegati, provvede d'ufficio.

*Minori* — Reclami tassa esercizi, accoglie in parte.

*Sanza* — Concorso del Comune della spesa dell'ufficio catastale, approva.

*Celle B.* — Aumento stipendio medico condotto, ordinanza.

*Acerno* — Vendita di piante di faggio, approva.

*Stella C.* — Aumento provvisorio al segretario, approva con riserva.

*Ricigliano, Valva, Galdo, Pellezzano, S. Menna, Nocera Superiore, S. Angelo Fasanella, Tramonti* — Aumento provvisorio impiegati, approva.

*Sanza* — Prelevamento dalla Cassa di Risparmio, approva.

*Rofrano* — Collocamento esattoria quadriennio 1919 - 22, parere favorevole.

*Nocera Inferiore* — Spesa festeggiamento 30.° fanteria, approva.

*Rutino, Tortorella* — Cessione esattoria, parere favorevole.

*Ricigliano* — Nomina nuovo esattore, parere favorevole

*Contursi* — Abolizione condotta piena, ordinanza.

*Salerno* — Vendita suoli edificatori, approva.

*Montecorvino Rovella* — Acquisto materiale per acquedotto, approva.

**Seduta del 18 Marzo 1920.**

*Presidenza: Il Prefetto* COMM. CHÀTELAIN

*Salerno* — Sussidio all'ex condottato D.r Srgente, approva.

*S. Pietro* — Prestito di L. 8400 con la Cassa Depositi, approva.

*Acquara* — Tariffa tassa bestiame, approva.

*Montecorvino Rovella* — Aumento stipendio medici condotti approva.

*Pellezzano* — Modifica tariffa tassa bestiame, approva.

*Rutino* — Condotta medica, approva.

*Acerno* — Aumento retribuzione al Tesoriere, approva.

*Castelcivita* — Aumento provvisorio impiegati, approva.

*Cava* — Spesa per corona di fiori per i funerali On. De Mamarinis, approva.

*Vibonati* — Vendita suolo comunale, approva.

*Petina* — Abolizione condotta piena, ordinanza.

*Cava* — Assegno mensile ai pensionati, approva.

*Tramonti* — Concorso nella spesa dei lavori di restauro ai locali del Cimitero, ordinanza.

*Pellezzano* — Bilancio 1920, approva.

*Angri* — Mutuo cambiario, approva.

*Galdo* — Ricorso contro Istituto Ospedaliere di Milano, ordinanza.

---

# PUBBLICAZIONI

**Le leggi usuali d'Italia** — si possono ora avere complete, accuratamente riscontrate sul testo ufficiale, corredate di richiami e coordinate dal Prof. Avv. L. Franchi nella bellissima e recentissima edizione dei Manuali Hoepoli ove l'immensa materia trovasi radunata in soli quattro volumi tascabili e maneggevoli, eleganti nei tipi nitidissimi, nella carta e nella legatura di tutta pelle, qualità « anteguerra »; una edizione insomma fatta senza risparmio e secondo le migliori tradizioni tipografiche. La raccolta coordina alfabeticamente per materie tutte le leggi speciali e di più ricorrente ed estesa applicazione in Italia con annessi decreti e regolamenti; arriva con la sua appendice a tutto Dicembre 1918, ogni modificazione ed aggiunta compresa e contiene in fine un indice cronologico (dal 1788 al 31 - XII - 1918), vero capolavoro di pazienza e di erudizione che sarà singolarmente apprezzato dai giuristi e magistrati. L'opera completa di 4700 pagine in 4 volumi legati in tutto « marocchino » flessibile costa Lire **80.** — e si spedisce franco raccomandata nel Regno dietro rimessa per cartolina vaglia di questo importo all' Editore Ulrico Hoepoli - Galleria De Cristoforis, Milano.

### Revoca divieto esportazione olio

Con nota 25 marzo n. 6479 il signor Prefetto di Salerno ha revocato disposizioni date con telespresso 20 dicembre 1919 numero 6479 circa denunzia e divieto esportazione olio da Comune a Comune di questa Provincia — Sarà esercitato controllo esportazione olio fuori Provincia, per cui dette esportazioni dovranno essere autorizzate dal Prefetto.

Anno VII.—N. 7-8 *Conto corrente postale* 1-30 Aprile 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

**SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE**

**Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza**

**Un numero separato centesimi 75.**

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

**Direzione ed Amministrazione**

**R. PREFETTURA SALERNO**

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### *a)* Leggi e decreti

46. *Riforme delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.* (D. R. 24 novembre 1919—continuazione).
47. *Modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche.* (D. R. 11 marzo 1920).
48. *Disposizioni per la limitazione dei consumi dei generi alimentari.* (R. D. 5 aprile 1920).
49. *Provvedimenti per le elezioni amministrative.* (D. R. 6 aprile 1920).
50. *Imposta straordinaria sul vino. Proroga del pagamento.* (R. D. 9 aprile 1920).

#### *b)* Circolari

51. *Tessere speciali contro la disoccupazione involontaria.* (C. M. I. 8 marzo 1820).
52. *Passaporto per la Tunisia.* (C. P. 20 marzo 1920).
53. *Invio di operai ad Udine.* (C. P. 25 marzo 1920).
54. *Licenze di circolazione di automobili.* (C. P. 20 marzo 1820).
55. *Visto ai passaporti.* (C. P. 30 marzo 1920).
56. *Connazionali che si recano in Germania.* (C. P. 30 marzo 1920).
57. *Pensioni degli enti locali, trattamento economico.* (C. P. 18 aprile 1920).
58. *Carne suina americana.* (C. P. 18 aprile 1920).
59. *Vigilanza sui comitati di soccorso.* (C. M. I. 29 febbraio 1920).

(Continua in copertina)

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

PARTE III.

## Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

COPERTINA

*Concorsi, Aste, Appalti, Pubblicazioni, Comunicazioni.*

---

## Giunta Provinciale Ammistrativa

(*continuazione*)

*Salerno*—Concessione Teatro Verdi Impresa Lorello, approva

*Contursi* — Reclamo levatrice Falieri per aumento di stipendio, ordinanza.

*Roccadaspide* — Servizio trasporto municipale, approva.

*Ottati* — Mutuo L. 4000 per indennità caro-viveri impiegati e salariati, approva.

*Roccadaspide* — Transazione lite col Cav. Giuliani, ordinanza.

*Roccadaspide* — Aumento assegni Impiegati Comunali (4° trimestri 1919), approva.

*Roccadaspide* — Aumento lampade elettriche all'abitato, approva.

*Salerno* — Salario al capo operaio De Rosa addetto alla manutenzione dei giardini pubblici, approva.

*Salerno* — Mutuo L. 894,363,94 per costruzione locale d'isolamento, approva.

*Salerno* — Aumento mercede al personale di servizio. approva.

*Bracigliano* — Concessione acqua potabile uso domestico, approva.

*Ortodonico* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Cetara* — Mutuo L. 5000 per sopperire deficienze bilancio. approva.

*Eboli* — Regolamento edilizio, approva.

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

46. **Riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali** (D. R 24 novembre 1919 n. 2162 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1919 n. 279—continuazione).

Art. 20.

La somma conseguita per la realizzazione al valore attuale di un determinato numero di annualità costituenti reddito, è soggetta ad imposta per una volta tanto, nella stessa categoria dell'annualità.

Se l'annualità comprendeva una quota di capitale, da rimborsare ed una quota di reddito, è tassabile la sola differenza tra somma effettivamente realizzata ed il capitale o la quota di capitale, di cui il percipiente deve ancora ottenere il rimborso.

Quando si effetui la cessione o affrancazione di un vitalizio e questo abbia origine da prestazione di opera, tutta la somma conseguita è considerata come reddito di categoria *C* o *D*, a seconda della natura del vitalizio ceduto od affrancato. Se il vitalizio abbia invece origine dal versamento di un capitale, si considera come reddito di categoria *A-1* la sola differenza tra la somma incassata ed il valore attuale del vrtalizio, calcolato secondo la norma contenuta dell'art. 105.

Art. 21.

Salvo il disposto dell'art. 26, l'imposta dovuta dalle società anonime ed accomandita per azioni sui redditi loro propri è commisurata sull'ammontare dell'utile effettivamente distribuito od erogeto come interesse sul dapitale, come dividendo , od a

qualunque altro titolo o denominazione, tra i soci, gli amministratori od i terzi.

Questi redditi sono classificati nella categoria *A-1*

Non sono soggette ad imposta le somme, tuttochè distribuite ed erogate, le quali:

1° abbiano sopportato l'imposta normale sui redditi in qualsiasi categoria, o, comunque, le preesistenti imposte sui terreni, sui fabbricati o di ricchezza mobile;

2° siano costituite da redditi esenti per legge;

3° siano pagate a titolo di rimborso di somme effettivamente versate dagli azionisti a qualsiasi titolo.

Quando una Società per azioni, riconoscendo esuberante il capitale sociale versato, ne deliberi la riduzione con parziale rimborso dell'importo versato, il Consiglio di amministrazione deve presentare all'assemblea, con la propostà motivata di riduzione, un conto cestificato del Collegio sindacale, il quale metta in evidenza che il rimborso non si compie nè con utili di esercizio, nè con somme provenienti da accantonamenti o da riserve, ma con effettiva corrispondente diminuzione del capitale versato. o con somme le quali rientrino tra quelle indicate ai numeri 1, 2 e 3 del presente aricolo.

Sono soggetti ad imposta, salvo il disposto dei preindicati articoli 1, 2 e 3 le quote di utili destinate ad aumento di capitali sotto forma di aumento del valore nominale delle azioni, o di distribuzione di azioni nuove gratuite.

Art. 22.

Non entrano a far parte del reddito soggetto ad imposta le somme che, all'infuori del dividendo o di altri utili distribuiti a termini del precedente articolo, le Società cooperative di consumo ripartiscono fra i soci sotto forma di restituzione di una parte del della merce acquistata, dopo avere assegnato al capitale l'interesse statutario e in ogni caso un interesse non inferiore a quello legale. Le somme che, all'infuori del dividendo e degli altri utili

predetti, le Società cooperative di lavoro distribuiscono tra i soci lavoratori, si considerano come complemento di salario eventualmente soggetto ad imposta della categoria *C.*

Non vengono considerate come utili le quote di premio che le Associazioni nazionali di assicurazioni mutue restituiscono ai soci assicurati, ma costituisce reddito soggetto ad imposta quella parte dell'avanzo netto di gestione, che le Associazioni predette destinano ad aumento dei fondi di riserva o di ammortizzazione o che, in altra forma qualsiasi, vada ad accrescere il patrimonio dell'Ente.

Art. 23.

Quando si verifichi, per qualsiasi causa, lo scioglimento di una Società per azioni, o questa si ponga in istato di liquidazione, o venga assorbita per fusione da altra Società, deve determinarsi:

da una parte, il ricavo delle attività liquidate o il valore corrente al netto di debiti nel momento della liquidazione o fusione delle attività stesse, distribuite in natura tra i soci o assegnate ad altri per cessione o fusione;

dall'altra, la somma effettivamente versata dai soci a qualunque titolo e non ancora ad essi rimborsata, con l'aggiunta dell'utile mandato ad aumento del capitale od accantonato a riserva, o destinato a svalutazione di attività sociali, che abbia già in precedenza sopportato l'imposta, o che sia, per legge, esente.

La differenza tra l'una e l'altra somma costituisce reddito soggetto ad imposta per una volta tanto, con le cautele e garanzie di cui al titolo III. (*Continua*)

47. **Modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche** (D. R. 11 Marzo 1920 n. 316 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1920 n. 75).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di francatura, a carico dei mittenti, delle lettere

che circolano da un luogo ad un altro del Regno e delle colonie, e di quelle scambiate tra un ufficio postale del Regno o delle colonie ed un ufficio italiano all'estero è di 25 centesimi per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi; la tassa a carico dei mittenti di quelle da distribuirsi nel distretto dell'ufficio postale d'impostazione è di 15 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi.

Art. 2.

La tassa a carico dei destinatari degli oggetti di corrispondenza non francati, pei quali la francatura preventiva non sia obbligatoria, è uguale al doppio della francatura stessa.

Art. 3.

La tassa di francatura dei pieghi contenenti carte manoscritte è di centesimi 25 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi fino al peso massimo di 2 kg.

Art. 4.

È abrogata la tariffa speciale di un centesimo per le stampe non periodiche, e per i libri e gli opuscoli spediti dagli editori. di cui alle lettere *B e C* della tabella annessa al decreto Luogotenenziale n. 320 del 27 febbraio 1919, le quali stampe sono soggette alla tassa di 5 centesimi ogni 50 grammi.

Le cedole di commissione librarie e gli estratti di conto delle amministrazioni dei giornali spediti a parte sono pure assoggettate alla tassa di 5 centesimi.

Art. 5.

Il diritto fisso di raccomandazione e di assegno e la tassa di assicurazione sono applicati agli oggetti di corrispondenza di qualsiasi specie circolanti nel distretto dell'ufficio di impostazione nella stessa misura stabilita per gli effetti circolanti fuori distretto.

Art. 6.

La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel

Regno e spediti direttamente in conto corrente dalle amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che non escano nei giorni festivi riconosciuti, è quella stabilita dal decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1898.

Art. 7.

La tassa delle ricevute di ritorno, tanto per il distretto che fuori distretto, è stabilita di centesimi 25.

Art. 8.

La tassa der i reclami di cui all' art. 244 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, è stabilita di centesimi 25,

Art. 9.

L'indennità da corrispondere in caso di perdita non cagionata da forza maggiore di qualsiasi oggetto di corrispondenza raccomandata è fissata nella misura di L. 10.

E' fatta eccezione per le stampe ad uso dei ciechi, per le quali l'indennità è di L. 5, fermo restando, per tali invii, il diritto fisso di raccomandazione in cent. 10.

Art. 10.

Il diritto di assicurazione delle lettere e dei pacchi con dichiarazione di valore, è fissato a cent. 15 per ogni cento lire o frazione di 100 lire con un minimo di 30 centesimi.

Art.. 11.

Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore delle corrispondenze circolanti nell'interno del Regno dentro e fuori distretto deve essere corrisposto un supplemento di tassa di centesimi 15 ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore dichiarato con un minimo di 30 centesimi.

Art. 12.

Il termine di due mesi stabilito dall'art. 12 del testo unico della legge postale per la giacenze in distribuzione delle corri

spondenze epistolari non chieste o dirette a persone sconosciute e di quelle rimaste inesitate, è ridotto ad un mese.

La giacenza delle lettere raccomandate ed assicurate, nonchè di quelle ordinarie contenenti valori o carte d'importanza, rimaste inesitate, è limitata ad anni due, a partire dal giorno della loro impostazione.

Art. 13.

Il peso massimo dei pieghi di stampe non periodiche è fissato in kg. 2.

Art. 14.

La tassa dei campioni senza valore è fissata a cent. 20 per i primi 100 grammi e progredisce di 10 cent. per ogni successivo porto di 50 grammi fino a 350 grammi.

I campioni senza valore non possono essere gravati di assegno per somma superiore alle L. 10.

Art. 15.

Le corrispondenze di qualsiasi genere comprese le stampe ed i campioni dirette fermo in posta, originarie dal regno sono soggette alla soprattassa di cent. 10 e di cent. 20 se la detta soprattassa non è stata pagata dal mittente.

Art. 16.

La tassa speciale di posta pneumatica di cui all'art. 2 della legge 6 luglio 1911, n. 714, è fissata per le lettere e per i biglietti postali fino a 15 grammi in cent. 15 e fino a 30 grammi in cent. 30.

Alle cartoline si applica la tassa minima di cent. 15.

Art. 17.

Le tasse di spedizione per i pacchi postali per l'interno del Regno, per le colonie e per gli uffici italiani all'estero sono stabilite come appresso:

per i pacchi fino a 3 kg., L. 2;
per i pacchi da oltre 3 kg. fino a 5 kg, L. 3;
per i pacchi da oltre 5 kg. fino a 10 kg., L. 6:
per i recipienti vuoti di ritorno:
normali, L. 1;
ingombranti, L. 1,50.

Art. 18.

Le tasse di spedizione, assicurazione ed assegno per i pacchi diretti nel distretto degli uffici di impostazione sono stabilite nella stessa misura di quelle per i pacchi diretti fuori distretto.

Art. 19.

E' in facoltà del Governo di stabilire con decreto Reale che i pacchi con assegno siano dai mittenti spediti con assicurazione.

Art. 20.

Sono abrogati gli ultimi commi degli articoli 32, 56, 62 e 218 del regolamento per la esecuzione della legge postale, approvato con R decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, per quanto concerne il cambio delle carte valori sciupate.

Art. 21.

La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno è stabilita come segue:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | fino a lire | 10 | cent. | 20 | |
| oltre lire | 10 | » | » | 25 | » | 40 | |
| » | » | 25 | » | » | 50 | » | 60 |
| » | » | 50 | » | » | 75 | » | 80 |
| » | » | 75 | » | » | 100 | lire | 1,00 |

aggiungendo successivamente cent. 20 di 100 in 100 lire o frazione di cento lire. Queste tasse sono applicate anche per vaglia pagabili nel distretto postale dell'ufficio traente.

Pei vaglia però di somme non superiori a L. 25 a favore di

sottoufficiali, caporali e soldati dell'esercito o dell'armata, presenti al corpo, la tassa è di cent. 10.

Art. 22.

Il mittente di un vaglia postale postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo.

Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall'articolo precedente e quella telegrafica, dovrà pagarsi dal mittente il diritto fisso di cent. 30.

Art. 23.

I vaglia per l'interno del Regno son pagabili all'atto della presentazione all'ufficio porstale. durante il mese della loro emissione ed il mese successivo.

Questo termine di validità è di quattro mesi oltre quello di emissione per i vaglia emessi pagabili nelle colonie italiane e negli uffici postali italiani all'estero.

E' abolita la rinnovazione d'ufficio dei vaglia non riscossi di cui al 4° comma dell'articolo 52 del testo unico delle leggi postali, approvato col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501.

Art. 24.

Trascorsi i due anni dalla emissione il credito portato dal vaglia è prescritto ed il suo importo acquisto all' erario.

La prescrizione è interrotta dalla domanda di rinnovazione o dal reclamo fatto dal mittente; dal destinatario o da altro avente diritto.

La nuova decorrenza del termine s'inizia dal giorno in cui la Amministrazione comunica all'interessato le proprie determinazioni.

Art. 25.

L'azione per ottenere il pagamento di un vaglia non può essere proposta prima che l'Amministrazione abbia accertato nei modi stabiliti nei suoi ordinamenti il mancato pagamento.

Qualora sia contestata l'apparente regolarità di un pagamento in quanto esso sarebbe stato ottenuto per mezzo di un reato, l'azione contro l'amministrazione non può essere proposta prima che sieno trascorsi sessanta giorni dalla definitiva pronuncia del magistrato penale.

Art. 26.

L'art. 66. del testo unico del 24 dicembre 1899, n. 501 (concernente il servizio dei titoli postali di credito) è abrogato.

Art. 27.

Il prezzo di ogni libretto di ricognizione personale è di L. 1.

La validità di esso è fissata in tre anni ed in caso di rinnovazione non si tiene conto delle cedole non consumate.

Il Governo ha facoltà di sostituire agli attuali libretti, tessere di riconoscimento personali senza il cedolario disciplinandone col regolamento l'uso e la responsabilità.

Art. 28.

L'art. 10 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, è così modificato:

« Le operazioni in conto corrente sono soggette alle seguenti tasse:

Per ogni versamento eseguito dal correntista, e per ogni pagamento eseguito in di lui favore: L. 0,25 per ogni L. 500 o frazione di L. 500.

Per ogni versamento eseguito da terzi e per ogni pagamento in favore di terzi:

fino a L. 50 cent. 25;

oltre L. 50 fino a L. 100 cent. 50.

per ogni 100 lire o frazione di 100 lire successivo fino a lire 1000 cent. 10;

oltre le L. 1000 cent. 25 per ogni 500 lire o frazione di 500 lire;

« per ogni banco giro cent. 10.

Sul banco giro per pagamento allo Stato non è dovuto alcun diritto.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, all'infuori dei casi previsti all'art. 7 del regolamento 9 maggio 1918, n. 622, può esonerare con suo decreto determinate categorie di correntisti dall'obbligo del deposito di garanzia.

Per ogni estratto di conto oltre quello mandato periodicamente al correntista è dovuto un diritto fisso di cent. 50.

Per le copie è dovuto il diritto di L. 1 per ogni facciata o conto ».

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 13 e 14 della legge 27 maggio 1875, numero 2729 (serie 2°) che istituisce le Casse di risparmio postali, l'art. 2 dell'allegato *E* della legge 19 luglio 1880, n. 5536 sul riordinamento dell'amministrazione del lotto e gli articoli 47, 48 e 49 del R. decreto 10 aprile 1881, n. 179.

Art. 30.

Per appoggiare od impiantare su proprietà pubbliche o private, cassette di impostazione, distributori automatici, cartelli o in altro consegno inerente al servizio o per attravversare od occupare anche temporaneamente il suolo o sottosuolo, la posta deve chiedere il consenso del proprietario.

Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessano monumenti pubblici od opere, o luoghi aventi valore artistico o storico, si procede d'accordo col Ministero della istruzione pubblica.

Un indennizzo è dovuto solo quando dall'appoggio, dall' impianto o dall'attraversamento risulta impedito o limitato l' uso normale del fondo o ne venga diminuito il reddito.

Non è dovuto in nessun caso compenso per l'appoggio, l'impianto o l'occupazione di piazze e vie pubbliche e del sottosuolo di esse.

Art. 31.

Se il proprietario nega il consenso di cui all'articolo precedente, il prefetto, sentite le parti ed il parere del genio civile, autorizza il passaggio o l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità, e quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

Il decreto del prefetto è definitivo; contro di esso non è consentito ricorso in via giudiziaria, salvo per quanto concerne la valutazione dell'indennizzo.

Art. 32.

Il Governo del Re provvederà a coordinare in un nuovo testo unico la legge sul servizio postale approvata mediante Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501 con le leggi modificative che successivamente sono state o saranno promulgate fino alla pubblicazione del nuovo testo.

Art. 33.

La tariffa per i telegrammi nell'interno del Regno è fissata:

Telegrammi ordinari: tassa di cent. 20 per parola, col minimo di 8 parole.

Telegramma urgente: tassa cent. 60 per parola, con minimo di 8 parole.

Telegramma per vaglia-telegrafico ordinario: tassa fissa di L. 2 più cent. 20 per ogni parola aggiunta dal mittente.

Telegramma per vaglia urgente: tassa fissa di L. 6 più cent. 60 per ogni parola aggiunta dal mittente.

Telegrammi della stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e aziende d'informazioni politiche e presentati dalle ore 21 alle 7, tassa di cent. 10 per parola con minimo di 16 parole.

Art. 34.

Le tasse dei seguenti servizi speciali relativi a telegrammi interni sono fissate come segue:

Avviso di ricevimento telegrafico, e avviso telegrafico di spese di espresso L. 1,60;

Avviso di ricevimento telegrafico urgente L. 4,80:

Avviso di ricevimento per posta, avviso per posta di spese di espresso ed avviso di servizio tassato per posta, cent. 25.

Tassa di registrazione di un indirizzo abbreviato o convenuto: L. 10 mensili. Periodi inferiori ad un mese, tassa di L. 5 fino a 15 giorni, e L. 10 per un numero superiore di giorni.

Art. 35.

Per tutti i telegrammi interni e per l'estero in partenza è rilasciata di ufficio la ricevuta comprovante la loro accettazione.

Il rilascio delle ricevute ha luogo gratuitamente per i telegrammi interni ed è sottoposto al pagamento obbligatorio di cent. 25 per quelli diretti all'estero.

Son esenti dal pagamento delle ricevute i telegrammi provenienti dall'estero.

Art. 36.

Le tariffe sulle linee telefoniche interurbane per ogni conversazione di tre minuti primi sono stabilite nella seguente misura:

L. 1,50 sulle linee non eccedenti 100 km.

L. 3,00 sulle linee da 101 a 250 km.

L. 4,50 sulle linee da 251 a 400 km.

L. 6,00 sulle linee di lunghezza maggiore.

Le tariffe sulle linee nono eccedenti la lunghezza di 30 km. potranno essere inferiori a L 1,50.

Art. 37.

Le rati telefoniche urbane vengono suddivise agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento in 4 gruppi:

1° gruppo reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo reti con più di 3000 e meno di 10,000 abbonati:
3° gruppo reti con più di 500 e meno di 3000 abbonati ;
4° gruppo reti con meno di 500.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono suddivisi in tre categorie così deteterminate:

*Categoria* A. — Industriali, commercianti, alberghi, pubblici esercizi e tutti quelli non compresi nelle altre categorie.

*Categoria* B. — Privati e professionisti che non esercitano industrie e commercio.

*Categoria* C. — Uffici governativi, provinciali, comunali e delle Camere di commercio (per parecchi posti nelle sedi degli uffici stessi e per il pubblico servizio), Opere pie legalmente riconosciute, giornali politici quotidiani, direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari dei giornali stessi (con le norme e limitazioni stabilite per le singole reti).

Per ciascuna delle suddette categorie sono stabilite le seguenti tariffe rispettivamente per ogni gruppo:

1° Gruppo — Categoria *A*, L. 520.
Id. Id. *B*, L. 400.
Id. — Id. *C*, la metà della tariffa della cat. *A*.
2° Gruppo — Categoria *A*, L. 470.
Id. — Id. *B*, L. 360.
Id. — Id. *C*, la metà della tariffa della cat. *A*.
3° Gruppo — Categoria *A*, L. 370.
Id. — Id. B, L. 280.
Id. — Id. *C*, la metà della tariffa della cat. A.
4° Gruppo — Categoria *A*, L. 275.
Id. — Id. *B*, L. 240.
Id. — Id. *C*. la metà della tariffa della cat. *A*.

Derivazioni da apparecchi in portineria ad uso degli inquilini del medesimo stabile:
per le reti del 1° e 2° gruppo, L. 160;
per le del 3° e 4° gruppo, L. 220.

Derivazioni esterne per le reti:

dal 1° e 2° gruppo, annuo L. 200;

dal 3° e 4° gruppo, annue L. 150.

Sono abolite tutte le presistenti tariffe speciali o riduzioni.

Per le derivazioni interne e per tutti gli altri impianti secondiari le tariffe sono portate al doppio di quelle attuali.

Art. 39.

L'art. 8 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con R. decreto del 3 maggio 1903, n. 196, è modificato come segue:

« Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga agni anno allo Stato un canone fisso di L. 100 per ogni circuito di comunicazione, e di L. 15 per ogni stazione in più di due, aggiungendo inolte un solo diritto proporzionale di L. 9 per kilometro o frazione, oltre i primi tre km. di linea.

Il canone fisso può aumentare fino alla metà della tariffa di abbonamento al telefono pubblico (pubblico (art. 21 lettera *a*) se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico».

Art. 39.

L'art. 24 del testo unico sopra citato terzultimo capoverso è modificato come segue:

« Sono ammesse conversazioni *urgenti* la cui tariffa sarà triplicata ».

Art. 40.

L'art. 30 del testo unico sopra citato, primo capoverso, è modificato come appresso:

« I Comuni che intendono collegare al prossimo ufficio telegrafico il capoluogo del Comune, pagheranno una volta tanto la quota fissa di L. 500 per ciascun chilometro di percorrenza della linea » .

Art. 41.

L'art. 78 del regolamento, approvato con R. decreto del 21

maggio 1903, n. 253 per l'applicazione del testo unico più volte sopra citato, è abolito, in dipendenza del disposto dal precedente art. 39 del presente decreto.

Art. 42.

L'art. 98 del testè citato regolamento è modificato come appresso:

Art. 98.—La tariffa delle conversazioni telefoniche sulle linee di collocamento è uniformemente stabilita, entro i limiti indicati dall'art. 24 della legge, come segue:

Centesimi 30 su linea fino a 3 km.

Centesimi 50 su linea da oltre 3 km. fino a 30.

Lire 1,50 su linea superiori a 30 km.

Art. 43.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° aprile 1920, per quanto concerne il servizio dei conti correnti ed assegni postali dal maggio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito il legge,

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

48. **Disposizioni per la limitazione dei consumi dei generi alimentari.** (R. D. 5 aprile 1920 n. 86).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Veduto il Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 217 (1); ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' reso obbligatorio a decorrere dal 1° maggio 1920 in tutti i Comuni del Regno il razionamento del pane, della pasta, del granturco e dello zucchero.

(1) V. pag. 78 B. A. 1920.

Spetta alle autoritá comunali di stabilire le modalità del razionamento, adottando, secondo le esigenze locali, la tessera, il buono o libretto di famiglia o qualsiasi altro sistema atto ad assicurare l'equa distribuzione dei generi razionali. Il provvedimento relativo deve essere comunicate al prefetto.

Art. 2.

Per l'acquisto dei generi di cui all'articolo precedente, i consumatori dovranno prenotarsi presso una determinata rivendita.

A ciascun azienda di rivendita l'assegnazione di ogni singola derrata è fatta in ragione delle dette prenotazioni e sottoposta a revisione mensile in base alle razioni effettivamente somministrate.

Ciascun rivendita è obbligata a tenere esatto conto delle merci razionate assegnatele per la distribuzione in relazione alle quantità effettivamente vendute ai consumatori prenotati e dovrà avvertire il Comune alla fine di ciascun mese delle eventuali eccedenze verificatesi.

L'autorità comunale ha in ogni momento facoltà di accertare le giacenze dei singoli spacci, controllandole con le quantità effettivamente consegnate e vendute.

Agli alberghi, *restaurants*, trattorie, pensioni, ecc., l'assegnazione delle derrate razionale, è fatta in base alle prenotazioni dei clienti fissi e con speciali assegnazioni per i consumatori fluttuanti.

Art. 3.

Tutti i locali aperti al pubblico in cui somministrano cibi o bevande debbono chiudersi non più tardi delle ore 23. E' fatta eccezione per i *restaurants* delle stazioni ferroviarie, i quali possono rimanere aperti fino ad un'ora dopo l'arrivo dell'ultimo treno, con servizio limitato, dopo le ore 23, ai soli viaggiatori.

Parimenti alle ore 23 debbono chiudersi i locali che sono sede di circoli, società, clubs o comunque servono per riunione

di soci di qualunque associazione, esclusi i locali adibiti a scopi esclusivamente educativi, istruttivi o politici.

Art. 4.

E' vietato in ogni pubblico esercizio di preparare e di comprendere nella lista più cinque vivande, per ciascun pasto, esclusi gli antipasti, le verdure, e le uova, i formaggi e le frutta.

Nei pasti sia a prezzo fisso che alla carta, è vietato somministrare più di tre vivande, fra le quali non devono ritenersi comprese le verdure e le frutta.

Tra le dette tre vivande potrà comprendersi un solo piatto di carne, intentendosi come carne tutti i prodotti freschi, o in qualunque modo conservati o preparati, della macellazione dei bovini, bufalini, caprini, ovini, suini, equini, conigli, volatili da cortile, cacciagione e selvaggina. Oltre tale piatto di carne è permessa, nei limiti dei tre piatti di cui sopra, la carne salata ed insaccata, esclusi però sempre i cotechini, gli zamponi e le salciccie.

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei pubblici esercizi di presentare giornalmente per il visto alla competente autorità di pubblica sicurezza una copia della lista delle vivande stabibilite per i pasti del giorno.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle mense, annesse ai circoli, clubs, società, vetture-ristoranti, ecc.

Art. 5.

Nei giorni di giovedì e venerdì è vietato vendere al pubblico e consumare nei pubblici esercizi carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine, fresche o congelate, conservate crude o cotte, e in scatole.

Sono eccettuate dai divieti di cui al precedente comma le frattaglie di qualsiasi specie, la cacciagione, la selvaggina, i volatili da cortile e le carni salate ed insaccate, esclusi gli zamponi, i cotechini e le salciccie.

Possono solamente vendersi al pubblico nei giorni di divieto, ma non consumarsi nei pubblici esercizi, le carni provenienti da macellazioni di necessità per le cause indicate nel regolamento generale sanitario approvato con R. Decreto 3 febbraio 1901, n. 95, e quelle destinate alla alimentazione degli ammalati, con le modalità che saranno stabilite dai prefetti.

Art. 6.

I contravventori alle dispozioni del presente decreto sono puniti a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 7.

Il presente decreto, che sostituisce il R. decreto, 4 marzo 1920 n. 217, andrà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — MORTARA.

49. **Provvedimenti per le elezioni amministrative.** ( D. R. 6 aprile 1920 n. 422 pobblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 aprile 1920 n. 92 ).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduto l'art. 95 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico);

Veduto il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Veduto il disegno di legge n. 292, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1920, col quale si propone di attuare il sistema della rappresentanza proporzionale nelle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluo-

ghi di Provincia e di quelli la cui popolazione legale, accertata con l'ultimo censimento, sia superiore a trentamila abitanti;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione delle amministrazioni dei Comuni non contemplati dal citato disegno di legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dal decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959 (1), è prorogato fino al 31 agosto 1920.

Fino a nuva disposizione non si procederà alle rinnovazioni dei Consigli dei Comuni che siano capoluoghi di provincia o abbiano una popolazione superiore a trentamila, abitanti, ed alle elezioni dei Consigli provinciali.

Il presente decreto avrà effettodal giorno della sa pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 6 aprile 1820.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

50. **Imposta straordinaria sul vino. Proroga del pagamento.** (R. D. 8 aprile 1920 n. 430 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 aprile 1920 n. 91).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti i Nostri decreti 2 settembre 1919, n. 1635 e 9 ottobre 1919, n. 1889, coi quali fu istituita un'imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) V. pag. 279 B. A. 1919.

Art. 1.

L'imposta straordinaria snl vino di cui ai succitati decreti, è pagata in due rate uguali rispettivamente alla scadenza del giorno 10 giugno 1920 e del giorno 10 agosto successivo.

Le quote inferiori a lire venti devono però essere pagate in unica soluzione alla scadenza del giorno 10 giugno 1920,

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI—SCHANZER—LUZZATTI—
FERRARIS—FALCIONI.

## *b)* Circolari

51. **Tessere speciali contro la disoccupazione involontaria.** (C. M. I. 8 Marzo 1920 n. 113 diretta ai Prefetti).

Facendo seguito alle Circolari n. 105-1437 e 106-1438 del 7 febbraio, avvertendosi le Giunte Provinciali del Collocamento e della Disoccupazione, che, *col dieci corrente,* sarà terminato l'invio agli Economati drlle Intendenze di Finanza delle tessere speciali per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Da tale data adunque le Giunte Provinciali sono autorizzate ad eseguire i prelevamenti delle tessere dagli Economati d'Intendenza, provvedendo alla diramazione delle medesime fra tutti gli Organi autorizzati alla rivendita nelle Provincia, secondo le istruzioni impartite colle succitate Circolari.

Si ricorda che tessere potranno essere spedite a filo esclusivamente agli uUffici Comunali, mentre gli altri Organi autorizzati dovranno pagarne anticipatamente l'importo.

Contemporaneamente all'invio delle tessere, che materialmen-

te, come è noto, dovrà esseere eseguito dagli Economati d'Intendenza per conto delle Giunte Provinciali, queste dovranno avvertire gli Organi autorizzati che le tessere potranno essere messe in vendita a datare dal *20 corrente.*

Per tale data poi, i Signori Presidenti delle Giunte Provinciali sono pregati di voler diramare a tutta la stampa della Provincia, il comunicato che segue:

**Giunta Provinciale del collocamento e della disoccupazione di**

*Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria*

Si avvqrtono tutti i datori di lavoro che, dal *20 corrente*, saranno poste in vendita, *al prezzo di centesimi quindici ciascuna*, presso la *Giunta Provinciale del Collocamento e della Disoccupazione* (residente a Via ), tutti gli *Uffici Comunali*, gli *Uffici di Collocamento* e le *Casse di Disoccupazione della Provincia*, le *tessere speciali per l'assiccurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.*

I datori di lavoro, che acquisteranno quantitativi di tessere non inferiore a mille, godranno dello sconto di *tre* centesimi per tessera.

Le tessere dovranno essere acquistate per ogni operaio, impiegato o commesso dipendente soggetto all'obbligo dell' assicurazione, e ai medesimi rilasciate a cura dei datori di lavoro, che dovranno subito inviare, alla Giunta Provinciale del Collocamento e della Disoccupazione, l'apposito *tagliando* allegato alla tessera. *L'invio di tale tagliando ha corso in franchigia postale.*

Per gli operai *giornatieri*, la tessera può essere anche rilasciata dagli *Uffici di Collocamento*, dagli *Uffici Comunali* e dalle *Casse Professionali di Disoccupazione*, ai quali uffici, nel lavoro di fornire la tessera all'operaio o impiegato; che si presenti al lavoro senza esserne fornito.

Le tessere intestate agli operai stabilmente occupati, agli impiegati e ai commessi, dovranno rimanere depositate presso il datoro di lavoro (che, a richiesta, dovrà darne visione al titolare), fino a quando l'assicurato non cambi di padrone.

Le tessere intestate agli operai giornalieri dovranno essere ai medesimi consegnate e da essi conservate.

I datori di lavoro dovranno indicare, sulle apposite caselle, i versamenti fatti a favore del titolare della tessera, in conto dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, il cui importo fu già inviato a mezzo vaglia alla Giunta Provinciale. Per i versamenti ancora da farsi in conto dei mei suddetti, e per quelli a partire dal 1° aprile in poi, i datori di lavoro dovranno applicare le *le marche* corrispondenti, che si troveranno in vendita *dal 1° aprile presso tutti gli Uffici Postali del Regno.*

Sono provvisoriamente esclusi dall'obbligo dell'acquisto e del rilascio delle tessere i datori di lavoro aventi alle loro dipendene lavoratori agricoli, e quelli le cui maestranze sono iscritte alle Casse Professionali di Disoccupazione.

E' di capitale importanza che, da parte dei datori di lavoro, sia eseguito l'obbligo dell'acquisto delle tessere, perchè senza l'esibizione di esse, gli operai, impiegati o commessi, che rimarranno in avvenire disoccupati, non potranno percepire il sussidio di disoccupazione.

*Il Ministro* — **Dante Ferraris.**

52. **Passaporti per la Tunisia** (C. P. 20 Marzo 1920 n. 529 diretta ai sindaci).

Ferme restando le istruzioni che debbono regolare gli espatri singoli, avverto le SS. LL. che è vietato il rilascio dei passaporti per la Tunisia a coloro che non sono muniti di regolare *atto di richiamo vistato dal Console Italiano di Tunisi* o di un certificato di nazionalità sul quale deve risultare apposta dal Consolato Italiano la dicitura:

« *Visto pel Regno e Autorizzazione ritorno* ».

Tale provvedimento è dettato dalla necessità di evitare che agli espatrianti sia rifiutato lo sbarco e perchè agli stessi sia fornita legale assistenza da parte del Patronato degli emigranti.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

53. **Invio di operai ad Udine.** (C. P, 25 marzo 1920 n. 499 diretta ai sindaci).

Prefetto Udine ha segnalato al Ministero che in quella Provincia giungono frequentemente operai, i quali non potendo trovare lavoro, perchè scarsa colà è la mano d'opera mentre già si trovano sul posto numerosi operai disoccupati nativi della provincia stessa, debbono essere rimpatriati a spese dello Stato.

Ad evitare intanto, inutile dispendio ed intralcio agli uffici e per non rendere ancor più difficile la situazione locale nella provincia di Udine, che è già tanto delicata, s' interessano le SS. LL. a curare che non vengano più avviati operai a quella destinazione in cerca di lavoro e che sieno sconsigliati dal recarvisi quelli che intendessero farlo con propri mezzi.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

54. **Licenze di circolazione di automobili.** (C. P. 20 marzo 1920 n. 395 diretta ai sindaci ).

Per l'esecuzione del decreto legislativo 24 novembre 1919 N° 2163 si porta a conoscenza degli interessati che per il 31 marzo corrente tutte le licenze di circolazione di autoveicoli rilasciate a tutto il 31 dicembre 1919 debbono *essere presentate alla Prefettura* per la vidimazione annuale, la quale si esegue mediante il visto prefettizio, dopo chè il locale ufficio del Registro ha opposto ed annullate le marche da bollo da L. 25, se trattasi di licenze di circolazione di automobili od altri veicoli semoventi senza guida di rotaie, L. 10 se trattasi di licenza di circolazione per motocicli, L. 10 se trattasi di certificati d'idoneità a condurre automobili e di L. 5 per i certificati di conducenti motocicli.

Anche per il 31 marzo corrente anno tutte le licenze di circolazione per automobili e motocicli rilasciate dopo il 1° gennaio 1920 per le quali non siasi pagata la tassa di concessione governativa di L. 50 o L. 20 debbono essere presentate alla Prefettura pel visto.

Decorso il termine perentorio del 31 marzo corrente anno tutti coloro che non avranno adempiuto alle formalità suddette oltre ricorrere ai pagamento delle multe regolamentari saranno soggetti alla perdita della lecenza di circolazione e del certificato d'idoneità conducente.

Gradirò un cenno di ricevuta.

*p. Il Prefecto* - FALLETTI.

55. **Visto ai passaporti.** (C. P. 30 marzo 1920 n. 431 diretta ai sindaci).

Per norma delle SS. LL. avverto che i Consoli d'Inghilterra, Francia e Svizzera in Torino non concedono il visto prescritto sui passaporti per l'entrata o il transito nei paesi rispettivamente rappresentanti, che ai titolari i quali siano muniti di passaporto rilasciato o vistato dalle Autorità circondariali di P. S., residenti nella *rispettiva giurisdizione* consolare.

Ne consegue pertanto che presentandosi ai predetti Consoli in Torino emigranti con passaporti rilasciati da autorità circondariali di P. S. non comprese in quella Provincia, i titolari si vedono rifiutare il visto *a debbono far ritorno a loro spese al loro luogo di residenza.*

Poichè tali inutili viaggi debbono spesso essere pagati dallo Erario, trattandosi il più delle volte di nullatenenti, raccomando alle SS. LL. di voler provvedere affinchè tutti i richiedenti passaporti siano informati che non debbono allontanarsi dalla provincia in cui risiedono senza aver ottenuto il visto del Console estero cel paese in cui intendono recarsi.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

56. **Connazionali che si recano in Germania.** ( C. P. 12. marzo 1920 n. 411. diretta ai sindaci).

Informasi che da ora innanzi i connazionali che si recano in Germania attraverso la Svizzera devono munirsi del visto del Delegato Tedesco presso il Consolato Svizzero di Milano.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

57. **Pensioni degli enti locali, trattamento economico.** (C. P. 18 aprile n. 8001 diretta ai sindaci).

E' stata più volte richiamata l'attenzione dal Ministero dell'Interno sulle condizioni economiche disagiate dei pensioni degli Enti locali, in relazione al cresciuto aumento del costo della vita.

E' noto alle SS. LL. che con R. D. 31 Luglio n. 1919, (1) n° 1304, lo Stato ha già accordato, fino a tutto l'anno 1920, ai propri pensionati, un assegno mensile di L. 50 a titolo d' indennità di caro-viveri. Si pregano le SS. LL. d'interessarsi perchè le Amministrazioni degli Enti locali facciano ai propri pensionati, compatibilmente con le condizioni dei loro bilanci, lo stesso trattamento concesso dallo Stato col suddetto Decreto ai suoi pensionati

*P. il Prefetto*—FALLETTI

58. **Carne suina americana.** (C. P. 18 aprile 1920 n. 1778 diretta ai sindaci).

In relazione alla precedente circolare 30 marzo N° 1675 si comunica che i prezzi massimi per la rivendita al minuto della carne suina americana dovranno essere fissati nei limiti di lire 9 al kg. per la carne con osso e di lire 10 per quella senz' osso, compreso il dazio comunale.

Le commissioni annonari e comunali determineranno tali prezzi inviando a quest'Ufficio copia della deliberazione.

*P. il Prefetto*—FALLETTI

(1) V. pag. 184 B. A. 1919.

59. **Vigilanza sui Comitati di soccorso di cui all' articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.** (C. M. I. 29 Febbraio 1920 n. 25289 diretta ai Prefetti).

Com'è noto, l'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, stabilisce che i Comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica e l'art. 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, chiarisce che il diritto di sorveglianza comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle dette istituzioni, di revocarli od annullarli, secondo i casi, e di fare quant' altro si manifesti necessario od opportuno, per impedire che si abusi della pubblica fiducia.

Risulta a questo Ministero che, nella massima parte dei casi, le suindicate disposizioni rimangono praticamente inosservate, in quanto che gli amministratori o rappresentanti dei Comitati di soccorso si sottraggono normalmente all' obbligo, loro imposto dal secondo comma del citato art. 4 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, di comunicare al prefetto della provincia l'atto di costituzione e il programma delle operazioni che si propongono di compiere mentre, d'altra parte, le Prefetture trascurano di esercitare la facoltà di esame ed ispezione prevista nel primo comma dell'articolo stesso.

Tale inosservanza impedisce ogni efficacea attuazione di quella tutela della pubblica fiducia che la legge si propone principalmente di assicurare e fa sì, inoltre, che ingenti somme, versate per un determinato fine di beneficenza, vengano assai di sovente destinate a scopi ben diversi da quelli indicati nel programma di sottoscrizione e voluti dagli oblatori.

Ad eliminare siffatti inconvenienti, questo Ministero ritiene indispensabile che sia reso normale e più sollecito l'uso del potere di vigilanza attribuito dalla legge all'autorità politica e che, nell'esercizio delle facoltà inerenti a tale potere, le Prefetture abbiano cura sopra tutto di controllare i rendiconti delle sottoscrizioni, collette e simili — anche quando si tratti di sottoscrizione promossa da editori o direttori di pubblicazioni periodiche — e di chiedere le più ampie giustificazioni per quanto riguarda l'effettiva erogazione delle somme raccolte.

Si richiama in proposito la particolare attenzione della S. V., raccomandando che per l'avvenire siano rigorosamente applicate, specie per la parte relativa al controllo sui rendiconti delle riscossioni e delle spese, le suindicate disposizioni legislative e regolamentari.

Si gradirà un cenno di assicurazione dell'adempimento.

*Il Ministro* — L. MORTARA

# Parte III.

## Atti della Prefettura

### Giunta Provinciale Amministrativa

**Adunanza del 15 aprile 1920**

*Presidenza*: *V. Prefetto* CAV. FALLETTI

*Cava* — Pensione di grazia al fossatore Apicella Giuseppe, approva,

*Cava* — Proroga fino a tutto il 1920 pagamento mutuo L. 6663 e L. 6000 e L. 17200, approva.

*Piaggine* — Aumento tariffa fida pascolo, approva.

*Pagani* — Concorso per mantenimento d'Istituto tecnico, approva.

*Montecorvino Pugliano* — Concessione gratuita molino elettrico, approva.

*Olevano* — Aumento tariffa luce elettrica, approva.

*Furore* — Regolamento tassa cani.

*Caggiano* — Bilancio 1920, ordinanza.

**Adunanza del 22 Aprile 1920**

*Presidenza: V. Prefetto* CAV. FALLETTI

*Campagna* — Affrancazione censi e canoni, approva.

*Roccadaspide* — Regolamento tassa Eserciti e Rivendite, ordinanza.

*(Continua in copertina)*

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Baronissi* — Accettazione lascito Villari con beneficio inventiario, dà parere.

*Campagna* — Stipendio ufficiale sanitario, approva.

*Novi Velia* — Capitolato appalto dazio consumo e tariffa, daziaria quinquennio 1920-924, approva.

*Monte S. Giacomo* — Bilancio 1920, approva.

*Ottati* — Mutuo L. 4000 per caro-viveri impiegati e salariati. approva.

*Roccadaspide* — Concessione suolo Comunale a Marchesano, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — Applicazione tassa fuocatico 1920, approva.

*Calvanico* — Assistenza condotta medica, decide d'ufficio.

*Sicignano* — Storno fondi, ordinanza

*Roccadaspide* — Costruzione due orinatoi, approva,

*Galdo* — Conferimento esattoria, approva,

*Salerno* — Ricordo marmoreo per studenti caduti in guerra, approva.

*Roccadaspide* — Mutuo L. 3500 p. costruzione cessi e lavatoi, approva.

## CONCORSO

**Serre**. E' aperto il concorso pel 2.° posto di medico condotto con lo stipendio lordo di lire 2000, oltre l'indennità di caroviveri. Per informazioni rivolgersi al Sindaco.

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

**Amministrazione Provinciale di Salerno**. 7 maggio 1920 ore 11 nell'Ufficio Amministrativo provinciale di Salerno si procederà ad unico e definitivo esperimento d'incanto per appalto di var[i]

lavori di costruzione di tronchi, sistemazioni e manutenzione di strade.

L'avviso d'asta, i capitolati d'appalto sono visibili presso la Segreteria Provinciale nelle ore d'ufficio.

---

# PUBBLICAZIONI

**E. Menna. Le indennità di missione, le indennità di carica e le medaglie di presenza.** Manualetto pratico ad uso degli uffici governativi, comunali, provinciali e delle Opere Pie - L. 3.

**F. Ciarrocchi. Riscossione dei dirifti di segreteria in applicazione della tabella annessa al Regolamento Comunale 12 Febbraio 1911 n. 297 e sugli atti di Stato Civile** L. 250 - 5ª edizione.

Sono due volumi della utilissima biblioteca pratica Ostinelli, editi, con la solita elegante veste tipografica, della Casa Editrice Ostinelli di Cesare Nani & C. di Como. L'uno, il primo, raccoglie in forma sintetica tutte le varie disposizioni sulle varie indennità interessanti categorie diverse di persone, con opportuni richiami alla più recente giurisprudenza, l'altro, è un manuale aggiornato ed ampliato in modo di mettere al corrente tutte le disposizioni che regolano la riscossione dei diritti di segreteria.

Raccomandiamo i due pregevoli volumi ai nostri lettori.

---

# Comunicazioni

## Aumenti delle tasse di bollo

Il Ministero delle Finanze comunica (Gazzetta ufficiale del 30 marzo 1920 n. 75) che gli aumenti delle tasse di bollo sulle ricevute, quietanze, note, conti e fatture di cui all'art. 13 del R. D. 26 febbraio 1920 n. 167 (vedi Bollettino Amministrativo n. 5-6) sono rinviati al 1° luglio p. v. - fino al 30 Giugno restano quindi applicabili le tasse di bollo nella misura stabilita dal testo unico vigente.

Anno VII.—N. 9-10 *Conto corrente postale* 1-31 Maggio 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

**SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE**

**Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza**

**Un numero separato centesimi 75.**

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

**Direzione ed Amministrazione**

**R. PREFETTURA — SALERNO**

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### *a)* Leggi e decreti

60. *Provvedimenti per i fitti.* (D. R. 8 febbraio 1920).
61. *Esame di abilitazione a segretario comunale.* (D. R. 8 febb. 1920).
62. *Imposta addizionale per gli invalidi e tubercolotici di guerra,* ecc. (D. R. 29 aprile 1920).

#### *b)* Circolari

63. *Contributo 1920 alla Cassa di Previdenza.* (C. P. 28 aprile 1920).
64. *Trasporto salme di civili nella ex-zona di guerra.* (C. P. 29 aprile 1920).
65. *Teleferiche residuate della guerra.* (C. P. 18 maggio 1920).
66. *Vaccino contro il colera dei polli.* (C. P. 8 maggio 1920).
67. *Carne suina americana.* (C. P. 8 maggio 1920).
68. *Contabilità dei sussidi militari.* (C. P. 15 maggio 1920).
69. *Assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.* (C. P. 17 maggio 1920).
70. *Prezzo dell' olio.* (C. P. 1 maggio 1920).
71. *Trattamento economico agli impiegati.* (C. P. 30 aprile 1920).
72. *Razionamento.* (C. P. 29 aprile 1920).
73. *Applicazione dell'elettricità in agricoltura.* (C. P. 14 maggio 1920).
74. *Tutela igienica del baliatico.* (C. P. 24 maggio 1920).
75. *Provvedimenti per i militari malarici.* (C. P. 27 maggio 1920).
76. *Disciplina vendita consumo carne.* (C. P. 27 maggio 1920).
77. *Misure precauzionali contro la rabbia.* (C. P. 28 maggio 1920).
78. *Elezioni amministrative. Franchigia telegrafica.* (C. P. 23 maggio 1920).

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.

## PARTE III.

## Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Beneficenza.*

### COPERTINA

*Concorsi — Agli abbonati.*

---

### Giunta Provinciale Ammistrativa

**Adunanza del 29 aprile 1920**

*Presidenza: V. Prefetto* CAV. FALLETTI

*Fisciano* — Pensione all'orfana Galiani, approva.

*Salerno* — Ricorso in Cassazione. Causa com. contro Cacace, approva.

*Sala* — Aumento stipendio Ufficiale Sanitario, approva.

*S. Cipriano* — Abolizione condotta piena e servizio sanitario, ordinanza.

*Ottati* — Tariffa tassa fida pascolo, ordinanza.

*Sarno* — Bilancio 1920, ordinanza.

*Sarno* — Aumento assegno custode carcere, approva.

*Baronissi* — Bilancio 1920, autorizza eccedenza.

*Corleto* — Aumento stipendio Tesoriere Comunale, approva.

**Adunanza del 20 maggio 1920**

*Presidenza: Prefetto* COMM. Châtelain

*Salerno* — Monte pensione imp.ti — Acquisto titoli Prestito Nazionale, approva.

*Salerno* — Pagamento all'ex agente De Chiara, approva.

*Sanseverino* — Sistema elezioni Consiglieri Provinciali, ordinanza.

*Salerno* — Concessione consuetudinaria sussidio L. 50 alla chiesa S. Domenico per la festa di S. Tommaso d'Aquino, approva.

*Oliveto Citra* — Aumento tariffa uso acque comunali, approva.

*Romagnano* — Regolamento fida pascolo, approva.

*Auletta* — Modifiche al regolamento daziario, approva

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

60. **Provvedimenti per i fitti** (D. R. 18 Aprile 1920 n. 477 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1920 n. 99).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1921 cessano di avere vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione e di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili; ed egualmente quelle per le case di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a L. 6000;

2° simili, nei Comuni aventi popolazione di oltre 200,000 abitanti, con pigione aunua superiore a L. 4000;

3° simili, nei Comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a L. 2400;

4° simili, negli altri Comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione superiore a L. 1800;

5° simili, nei Comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione:

6° simili, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale, se gli inquilini:

*a*) siano o debbano essere iscritti nei ruoli dei sovraprofitti di guerra o della imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra per una somma imponibile non inferiore a L. 100,000;

*b*) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione, denunziato o accertato agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio, o un reddito netto non inferiore a L. 50,000 accertato agli effetti della imposta sulla ricchezza mobile, della imposta complementare stabilita col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, e della tassa di famiglia, computandosi in cumulo i patrimoni e i redditi dell'inquilino con quelli del coniuge, degli ascendenti e discendenti coabitanti col medesimo;

*c*) abbiano a disposizione, sia in proprietà, che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo Comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o da suoi ascendenti o discendenti, e rispettive famiglie.

Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di studi o uffici a professionisti che durante la guerra hanno prestato servizio militare per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati.

Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, salva l'eccezione appresso stabilita, il locatore può chiedere, con decorrenza dal 1° novembre 1920, un aumento di pigione non superiore al quaranta per cento di quella corrisposta in forza del contratto preesistente.

Per le locazioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'aumento di pigione non superiore al trenta per cento può essere richiesto solamente dal 1° luglio 1921.

Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1° luglio 1922 i contratti di locazione di appartamenti o case per uso di abitazione non contemplati nell'art. 1, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma; contratti cou pigione aunua superiore a L. 3000.

2° nei Comuni aventi popolazione da 200,000 abitanti in più, con pigione superiore a L. 2400;

3° nei Comuni aventi popolazione da 100.000 a 200.000 abi tanti con pigione annua superiore a L. 1200;

4° negli altri Comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti con pigione annua superiore a L. 900.

Art. 4.

Nei casi indicati nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento non superiore al 25 per cento sulla pigione anteriore, con decorrenze dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921 e al 35 per cento sulla stessa pigione, dal 1° luglio successivo per l'ulteriore periodo della proroga.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione, non contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a L. 1500;

2° simili, nei Comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione annua superiore a L. 1000;

3° simili, nei Comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a L. 600;

4° simili, negli altri Comuni aventi popolazione superiore a cinquemila abitanti, con pigione annua superiore a L. 450.

Cli aumenti di pigione che per queste categorie il locatore può chiedere, non possono eccedere il 15 per cento per il periodo dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921 e il 25 per cento per il periodo successivo dal 1° luglio 1921 fino al termine della proroga.

Art. 6.

Per i contratti di locazione di abitazioni con pigioni rispet-

tivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1° luglio 1923.

Il locatore può chiedere aumento di pigione non superiore al dieci per cento sulla pigione anteriore a decorrere dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921 e al venti per cento sulla stessa pigione dal 1° luglio successivo per l'ulteriore periodo della proroga.

Art. 7.

Le date del 30 giugno 1921, 1922 e 1923, stabilite per la proroga delle locazioni negli articoli che precedono, si intendono sostituite, per i Comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, o anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti.

Art. 8.

Le disposizioni precedenti si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza qualora questa si verifichi prima dei termini di proroga rispettivamente stabiliti dalle disposizioni medesime.

Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, nfficio, o studio, o di abitazione, si intende prevalente l'uso di abitaziene.

Art. 9.

Le città di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta, le città balneari e gli altri Comuni nei quali è applicata la legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno, sono classificati, per l'applicazione degli articoli 1 a 6, come aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti.

I comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, all'effetto della misura delle pigioni, sono classificati, qualunque ne sia la popolazione, nella categoria

immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, i prefetti devono compilare l'elenco dei Comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive Provincie, dandone immediata comunicazione alle Amministrazioni comunali interessate. I Comuni possono proporre reclamo, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al ministro dell'interno, che decide inappellabilmente.

Art. 10.

L'inquilino che non voglia giovarsi della proroga, dovrà, a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel tempo consuetudinario, se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio, se questo non corrisponde ad una data consuetudinaria.

Art. 11.

Il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che dimostri di avere necessità di occupare la casa per abitazione propria, o concorrano speciali e gravi circostanze, le quali giustifichino l'opposizione. Tra queste vanno annoverate i mutamenti nelle condizioni del locatore in riguardo alla costituzione della sua famiglia, all'attività professionale, al luogo del lavoro, o alle peggiorate sue condizioni economiche.

Art. 12.

Il locatore che crede di aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 10.

Ove entro dieci giorni, l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio davanti il pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato.

Art. 13.

Dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, le Commissioni arbitrali istituite con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 2042, cessano di esercitare le funzioni ad esse conferite dal predetto decreto e dal successivo decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917 n. 2046 o da ogni altra disposizione finora vigente, rimanendo ferma la loro competenza soltanto per la decisione delle controversie pendenti.

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai subaffitti ed affitti di appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente, però, quanto ai subaffitti, al contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore.

Art. 15.

Gli inquilini smobilitati che godono dei vantaggi loro conferiti dal R. decreto del 15 agosto 1919, n. 1440, potranno, se le loro famiglie hanno percepito il sussidio governativo, scegliere fra l'abbuono delle quote di affitto non corrispondente durante il servizio militare, rinunciando alle misure di favore stabilite dall'articolo 5 del su citato decreto, ovvero il mantenimento di queste misure di favore, con l'obbligo di pagare le quote arretrate di affitto.

Art. 16.

Se una Amministrazione comunale concede permessi di sopraelevazione di case abitate da inquilini i quali godono del diritto di proroga sancito dai precedenti e dal presente decreto, può contemporaneamente, qualora riconosca l'esistenza di un interesse prevalente della collettività a nuove costruzioni, abbreviare i termini della proroga di quelle locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori. Deve però sempre essere lasciato un periodo minimo di sei mesi dalla data della concessione del permesso.

Simile facoltà compete al Comune anche quando i locali da liberare siano destinati ad uso di alberghi; salvo provvedere, se ne sia riconosciuta la pubblica utilità, a trasferire il vincolo della destinazione ad uso di albergo dall'edificio attualmente occupato ad altro nuovo appositamente costruito, il quale offra ai forestieri analoghe comodità.

Art. 17.

La proroga obbligatoria stabilita nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per l'affitto dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, cessa di aver vigore col 31 ottobre 1920 o con la scadenza consuetudinaria di tali contratti posteriore a questa data, o anche anteriore se cade nei mesi di settembre o ottobre.

Alla stessa data del 31 ottobre 1920 cessa la facoltà consentita dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, ai conduttori di locali per esercizio di albergo e loro dipendenze, di pagare il 50 per cento delle pigioni correnti, iniziandosi dalla data medesima il quinquennio loro assegnato per il soddisfacimento delle rate di affitto non pagate.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, relative agli edifici destinati ad uso di albergo.

Art. 18.

Durante i rispettivi periodi delle proroghe stabilite dal presente decreto, si applicano alle locazioni prorogate le disposizioni vincolative vigenti in materia di affitti e pigioni in quanto non siano modificate dagli articoli precedenti.

Gli aumenti di pigione consentiti dai precedenti decreti si intendono sostituiti, per quanto ne riguarda la misura e la decorrenza, da quelli autorizzati con le presenti disposizioni,

Le disposizioni del presente decreto non riguarda le case dichiarate abitabili dopo il 28 marzo 1919, le quali restano libere da ogni vincolo di proroga o di limitazione di pigione.

Art. 19.

I commissari del Governo per le abitazioni, istituiti col R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, continuano, fino a nuova disposizione. ad esercitare le retribuzioni del loro ufficio limitatamente alle categorie di alloggi che rimarranno gradatamente soggette a vincolo in conformità e in esecuzione del presente decreto, in quanto le dette attribuzioni non siano incompatibili col medesimo.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo cinque giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — MORTARA — FERRARIS.

61. **Esami di abilitazioni a segretario comunale** (D. R. 8 febbraio 1920 n. 547 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1920 n. 111).

VITTORO EMANUELE III ecc.

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1740, con il quale tra l'altro vennero sospesi per la durata della guerra gli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale;

Ritenuto che essendo cessate le ragioni che determinarono tale divieto, occorre abrogarle;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1740, è abrogato.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

62. **Imposta addizionale per gli invalidi e tubercolotici di guerra ecc.** (D. R. 29 Aprile 1920 n. 512 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 3 Maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Ritenuta la necessità di meglio provvedere ai grandi invalidi ed ai tubercolotici di guerra in istato di avanzata malattia e alle vedove povere di caduti in guerra con numerosa prole;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato del tesoro, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una imposta destinata a sovvenire i grandi invalidi, i tubercolotici di guerra in istato di avanzata malattia, e le vedove povere di caduti in guerra con numerosa figliolanza, da applicarsi sotto forma di addizionale alle imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e sui redditi della ricchetta mobile, in ragione di centesimi uno e mezzo per ogni imposta erariale.

Art. 2.

Allo stesso scopo indicato al precedente articolo è destinato la somma di cinquanta milioni, da prelevarsi, per una volta tanto, nell'esercizio 1920-921 dal gettito delle imposte straordinarie sui profitti di guerra e sugli aumenti di patrimoni derivanti dalla guerra.

Arti. 3.

I proventi dell' addizionale di cui all'art. 1 e la somma di cui all'art. 2 costituiranno un fondo da inscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella rubrica concernente i servizi dell' assistenza militare e delle pensioni di guerra.

Il fondo stesso potrà alimentarsi con oblazioni volontarie di Enti e di privati.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle finanze, saranno stabilite le norme per la erogazione del fondo predetto.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l' esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — SCHANZER.

## *b)* Circolari

63. **Contributo 1920 alle Casse di Previdenza per i sanitari e per i segretari ed altri impiegati e salariati degli Enti locali** (C. P. 28 aprile 1920 n. 7613 diretta ai Sindaci).

Per procedere con esattezza alla liquidazione del contributo per l'anno 1920 a favore delle Casse di Previdenza segnate in oggetto, prego le SS. LL. d'inviarmi, non oltre il giorno 10 del prossimo giugno, tre distinti elenchi secondo i tracciati che seguono:

Nel primo elenco dovranno inscriversi i medici condotti, l'uf-

ficiale sanitario ed il veterinario; nel secondo elenco saranno indicati il segretario e tutti gli altri impiegati, a qualunque servizio addetti, comprese levatrici; nel terzo elenco si noveranno i salariati.

Pei posti vacanti, od occupati in via provvisoria, s'indicherà la data di decorrenza della vacanza o della assunzione temporanea e lo stipendio annesso al posto.

Raccomando alle SS. LL. la massima esattezza nel fornire le indicazioni richieste dagli elenchi e di curare che questi mi pervengano nel suindicato termine onde evitare lavoro di corrispondenza o di sollecitazione.

**ELENCO per la formazione del ruolo dei contributi 1920 a favore della Cassa di Previdenza per le pensioni ai Sanitari.**

*Comune di* . . . . . .

| N.° dei posti di sanit. mantenuti dal Comune o dai comuni consorziati | Data del decreto per l'approv. dei singoli posti di sanit. da parte della competente autor. | Sanitari in servizio presso il Comune o presso i comuni consorziati | | | Data di nomina | Stipendio annuo percepito al 1.° gen. 1920 | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cogn. e nome | Paternità | Data di nascita | | | |
| | | | | | | | |

**ELENCO per la formazione del ruolo dei contributi 1920 alla Cassa di Previdenza per le pensioni ai Segretari ed altri Enti locali (Impiegati Comunali).**

*Comune di* . . . . . .

| Data del decreto della G. P. A. approv. la pianta organica dei posti d'impieg. comun. | Posti d'impieg. mantenuti dal comune o dai comuni consorziati. | | Impiegati in servizio presso il Comune | | | Data di nomina | Stipendio annuo percepito al 1° gennaio 1920 | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N.° | Grado o Qualifica | Cogn. e nome | Paternità | Data di nasc. | | | |
| | | | | | | | | |

**ELENCO per la formazione del ruolo dei contributi 1920 alla Cassa di Previdenza per le pensioni ai Segretnri ed altri impiegati degli Enti locali (Salariati Comunali).**

*Comune di* . . . . . .

| Data del decreto della G. P. A. ap provantela pianta dei posti di sala riato comunale | Posti di salariato | | Salariati in servizio presso il Comune | | | Data di nomina | Retribuz. annua percepita al 1° gennaio 1920 | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N.° | Grado o Qualifica | Cogn. e nome | Paternità | Data di nasc. | | | |
| | | | | | | | | |

*Il Prefetto* — **Châtelain**

64. **Trasporto salme di civili nella ex zona di guerra** (C. P. 29 aprile 1929 n. 9598 diretta ai Sindaci).

Come è noto alle SS· LL., fin dall'inizio della guerra gravi necessità imposero al Governo di vietare il trasporto delle salme militari da e per il territorio dichiarato zona di guerra, ed il divieto fu poi esteso alle salme di persone civili per non arrecare turbamento alle operazioni ed ai movimenti del R. Esercito.

In seguito all'armistizio, il divieto stesso venne limitato alle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona ə Vicenza: ma questo Ministero, nei riguardi delle salme civili, adottò il temperamento di autorizzarne il trasporto caso per caso, in considerazione di speciali circostanze.

Essendo venute meno con la smobilitazione le ragioni, che resero necessaria l'astensione del divieto alle salme di persone civili, la legge comune deve riprendere il suo impero.

E pertanto, mentre la Commissione per le onoranze ai caduti in guerra sta esaminando le specifiche questioni attinenti all'eventuale trasporto delle salme militari, si dispone, d'intesa col Ministro della Guerra e col Comando Supremo, che il ripetuto divieto cessi, in via generale, anche per le suddette dieci provincie per

quanto concerne la traslocazione delle salme di persone civili, la quale sarà autorizzata dalle SS. LL. a norma delle vigenti disposizioni senza che occorra, d'ora innanzi, il nulla osta di questo Ministero.

Prego le SS. LL. di portare a conoscenza delle dipendenti autorità la suespressa determinazione, favorendo un cenno di assicurazione.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

65. **Teleferiche residuate dalla guerra** (C. P. 18 maggio 1920 diretta ai Sindaci).

Richiamando la mia nota 28 febbraio u. s. egual numero comunico a V. S. per l'adempimento, la seguente circolare del Consorzio Nazionale:

« Con riferimento alla circolare in data 20 febbraio 1920 del « Gabinetto di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, all'oggetto:

« Teleferiche residuate dalla guerra », questo Consorzio Na- « zionale Teleferiche si pregia rivolgere invito alla S. V. Ill.ma « di volere informare i Comuni compresi nella propria giurisdi- « zione e che intendessero fare richiesta di impianti teleferici « residuati dalla guerra, che il termine utile per la trasmissione « delle relative eventuali domande al « *Consorzio Nazionale Tele-* « *feriche* — Via Sardegna 14 Roma », scade il *30 Giugno 1920.*

« Ciò per deliberazione presa dal nostro Consiglio di Amministrazione dei LL. PP. »

*p. Il Prefetto* — FALLETTI.

66. **Vaccino contro il colera dei polli** (C. P. 8 maggio 1920 n. 9594 diretta ai Sindaci).

Con riferimento alla mia Circolare N. 2896 pubblicato sul Bollettino amministrativo di questa Provincia del 29 Febbraio corrente anno N. 3 - 4, informo che il Ministero dell'Interno ha interessato la Stazione Sperimentale per le malattie infettive del bestiame di Portici di procedere alla preparazione del vaccino

contro il colera dei polli, per mettere le Provincie dell'Italia Meridionale in condizione di poter sollecitamente integrare, mediante i presidi immunitari, l'azione di difesa contro detta malattia.

Per la provvista di tale vaccino gli allevatori interessati di questa Provincia potranno perciò rivolgersi, pel tramite di questa Prefettura, alla suddetta stazione di Portici che è stata interessata a fornirlo gratuitamente.

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra agli allevatori di codesto Comune.

Allo scopo poi di assicurare il vaccino richiesto sia razionalmente usato, sembrerebbe opportuno che non appena si presenti una moria di pollame in codesto Comune sia con sollecitudine provveduto al prelevamento ed all'invio alla suddetta stazione del materiale patologico, per il regolare accertamento diagnostico.

*Il Prefetto* — CHATELAIN

67. **Carne suina americana** (C. P. 8 maggio 1920 n. 2461 diretta ai Sindaci).

Per opportuna norma delle SS. LL. si partecipa che il Sottosegretariato ha affidato l'incarico delle cessioni di carne suina americana a mezzo sale (prosciutti e spalle) al Consorzio Nazionale Cooperativo d' importazioni con sede in Roma, Piazza Poli N.° 37.

Il predetto Consorzio cede la merce di cui sopra con le modalità ed ai prezzi stabiliti con la circolare 8 aprile u. s. N. 1778.

Si prega rendere quanto sopra di ragion pubblica, in guisa che ciascun interessato possa rivolgersi per notizie direttamente al predetto Consorzio e trasmettere al massimo i finanziamenti per eventuali acquisti.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

68. **Contabilità dei sussidi militari** (Circolare Prefettizia 15 maggio 1920 n. 6095 diretta ai Sindaci).

Il Ministero del Tesoro (Ufficio per l'assistenza militare) ha

richiamato l'attenzione del Ministero dell'Interno sulla eccessiva trascuratezza di buon numero dei Comuni del Regno nel compilare e trasmettere ai Distretti Militari e Capitanerie di Porto le prescritte contabilità regolative all'erogazione dei sussidi straordinari e dei soccorsi giornalieri dovuti alle famiglie dei militari alle armi.

Ad eliminare il grave disservizio lo stesso Ministero si è rivolto a quasi tutte le Prefetture del Regno senza però ottenere quei risultati che erano da attendersi, poichè il disservizio continua ad aggravarsi quanto più si avvicina il momento in cui il soccorso ed il sussidio cesseranno del tutto.

È di sommo interesse che i numerosi Comuni ritardatari rendano conto completo delle ingentissime somme avute; in caso contrario il Ministero del Tesoro si troverebbe costretto a sospendere le anticipazioni, obbligando i Comuni stessi a pagare del proprio, salvo rimborso, i soccorsi e sussidi il cui ammontare è attualmente assai ridotto, finchè non adempiono all' obbligo di inviare ai Distretti ed alla Capitaneria le contabilità per tutti i trimestri scaduti.

Per tanto, interesso vivamente V. S., nel caso codesto Comune si trovi di non avere ancora inviato ai competenti uffici militari le contabilità arretrate pei detti sussidi, di provvedere perchè al più presto segua l'invio di esse contabilità e perchè la contabilità del trimestre in corso sia spedita appena esso sarà scorso.

Attendo assicurazione.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

69. **Assicurazione obbligatoria contro l' invalidità e la vecchiaia** (C. P. 17 maggio 1920 diretta ai Sindaci e Presidenti Congregazioni di Carità).

Col 1° gennaio 1920 è andato in vigore il decreto legge 21 aprile 1919 n.° 603 concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vacchiaia.

L'obbligo del pagamento dei contributi e l'applicazione delle marche incomincia col primo periodo normale di paga scadente il 1° Luglio p. v.

Nel rammentare quanto sopra a codesto Ufficio, e mentre mi riservo di inviare più particolareggiate istruzioni circa l'applicazione del decreto, credo opportuno di richiamare fin d'ora l'attenzione loro su alcune disposizioni che li interessano e che sono contenute nell'art. 2, n. 4 del citato decreto legge, nonchè del regolamento relativo che è in corso di pubblicazione.

Tali disposizioni stabiliscono se e quando sussista l'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per gli *operai agenti ed operai* dipendenti dalla provincia, dal Comune o da una Istituzione pubblica di beneficenza, ai quali, al 1° gennaio 1920, era assicurato un trattamento di pensione, in forza di legge o di regolamento.

Sono prevedute due ipotesi:

1.° Se il trattamento di pensione fatto a quei dipendenti *non sia inferiore*, a giudizio del Ministero, a quello fatto dal decreto legge, i dipendenti stessi e, rispettivamente, la Provincia, il Comune e l'Istituzione pubblica di beneficenza sono senz'altro esonerati dall'obbligo dell'assicurazione.

2. Se invece quel trattamento di pensione sia *inferiore*, dovrà essere stabilito caso per caso con decreto Reale, dopo sentito il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni, entro quali limiti ed a quali condizioni debba essere applicato l'obbligo della assicurazione contro la invalidità o la vecchiaia.

Nel caso che un Comune o un'Istituzione pubblica di beneficenza avesse provveduto al trattamento di previdenza, l'Ente dovrà modificare la convenzione stipulata con la Cassa predetta, entro il 31 maggio 1920, in modo da renderla conforme alle disposizioni del decreto legge e del regolamento sull'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, a condizione però che la quota dovuta dall'Ente, come datore di lavoro, non sia inferiore a quella

dovuta secondo l'art. 4 del decreto legge nè a quella dovuta secondo la vecchia convenzione.

Si pregano pertanto codeste Amministrazioni nel caso che da esse direttamente o indirettamente dipendano impiegati, operai ad agenti ai quali era assicurato un qualche trattamento di previdenza, di far conoscere sollecitamente e direttamente al Ministero per l'Industria, Commercio e Lavoro (Direzione Generale del Lavoro e della Presidenza Sociale) quale sia con precisione il trattamento loro fatto, inviando copia della relativa disposizione, indicando le leggi ed i regolamenti da cui deriva e, possibilmente, inviando copia di tali leggi e regolamenti e ogni altro documento atto a fornire ragguagli sul trattamento di previdenza in questione, affinchè detto Ministero possa valutare tale trattamento e promuovere, del caso, il decreto Reale di cui è cenno al punto 2°.

Qnanto si chiede non riguarda però gl'impiegati e salariati il cui trattamento di pensione è regolato dalle leggi generali sulle pensioni civili e militari oppure sono iscritti al Monte pensione dei maestri elementari, o ad altra causa di previdenza amministrata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Intanto sarà gradito di ricevere sollecitamente un cenno di assicurazione al riguardo.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

70. **Prezzo dell' olio** (C. P. 1° Maggio 1920 n. 2386 diretta ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione della S. V. e di cotesta Commissione annonaria sull'ordinanza 13 aprile c. a. del Sottosegretariato agli approvigionamentii con cui é stato aumentato il prezzo di cessione dell'olio di semi, a lire 800 ai q.le fusto compreso.

Con la citata ordinanza — art. 4 — si è detto che il prezzo di requisizione dell'olio di oliva di cui all'art. 6 della ordinanza ministeriale 22 dicembre 1919 deve intendersi come prezzo minimo che le autorità politiche ed amministrative potranno modificare

in base alle modificate condizioni di mercato e alle circostanze d'indole locale.

E' quindi necessario la revisione dei calmieri deliberati o in vigore per la vendita all'ingrosso o al minuto dell'olio di oliva, tenendo presente la citata prescrizione e considerando che trattasi di merce molto ricercata nel corr. anno, e che il prezzo dell'olio di uliva si distanziava, in tempi normali, di circa tre lire al quintale dall'olto di semi.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

71. **Trattamento economico agl'impiegati e salariati comunali** (C. P. 30 aprile 1920 n. 7766 diretta ai Sindaci).

Essendo già da tempo decorso il termine prefisso dall'art. 2 del Regolamento 16 ottobre 1919, n. 1960 per l'approvazione da parte dei Comuni della Provincia dei Regolamenti organici degli impiegati e salariali dipendenti, la Giunta Provinciale Amministrativa, (1) in osservanza del predetto R. Decreto si è sostituita alle Amministrazioni Comunali inadempienti, approvando apposita tabella di stipendi e salari con decorrenza dal 1. gennaio 1920, e riserbando ogni provvedimento in ordine ai Regolamenti organici.

Pei Comuni che hanno inviate le deliberazioni dei rispettivi Consigli, contenenti concreti provvedimenti circa le carriere e le retribuzioni del dipendente personale, questa Giunta Provinciale Amministrativa si riserba di adottare, al più presto, i provvedimenti di sua competenza, tenendo presenti i criteri sopra accennati in ordine al trattamento eecnomico da farsi al personale dei Comuni, nonchè i diretti accordi intervenuti tra Amministrazione e dipendenti impiegati e salariati.

La predetta tabella s'intende applicata esclusivamente al pernale in pianta stabile, che dia all' Amministrazione l' intera sua attività, dovendosi gli stipendi e salari fissati, ridurre adeguatamente pel personale che abbia altre occupazioni.

In conformità dei criteri indicati da questa Giunta Provinciale Amministrativa nella stessa sua decisione, allo scopo di rendere

---

(1) V. parte III.

méno gravoso l'onere che ai bilanci comunali deriverà dall'applicazione delle nuove tabelle, si invitano le Amministrazioni Comunali ad adottare, con ogni sollecitudine, i provvedimenti diretti a ridurre il personale al numero strettamente indispensabile al retto funzionamento dei servizi.

Si invitano infine i Comuni a provvedere ai mezzi necessari per far fronte alla maggiore spesa derivante dall'esecuzione della predetta tabella.

Nel rimettere alle SS. LL., per l'esecuzione, copia della decisione della Giunta Provinciale Amministrativa, (1) resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'esatto adempimento.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

72. **Razionamento** (C. P. 29 aprile 1920 n. 2510 diretta ai Sindaci).

Con circolare 5 marzo u. s. N. 1126, interessavo le amministrazioni comunali a ripristinare il razionamento — Il R. D. 5 aprile u. s. N. 408 rinviava al 1° maggio la data di decorrenza dell'obbligatorietà del razionamento stesso, limitando al pane, pasta, riso, granturco e zucchero, e lasciando in facoltà delle amministrazioni comunali di adottare il sistema più adatto ad assicurare l'equa distribuzione dei generi razionati.

La lunga pratica durante il periodo della guerra, e l'avviso datone in tempo da quest'Ufficio, mi danno fiducia a ritenere che effettivamente col 1° maggio, in ogni Comune, si inizierà la distribuzione razionata dei detti generi, tanto più necessaria, in questo periodo, di sutura fra i due anni granari, in cui le difficoltà dell'approvigionamento dei cereali sono gravissime.

Su di una questione però mi preme di richiamare principalmente l'attenzione delle SS. LL. e cioè che, con ben organizzata applicazione dell'art. 2 del citato decreto N, 403, circa la prenotazione e l'assegnazione dei generi in discorso, a ciascuna rivendita, sia data al pubblico la certezza che, in qualunque momento, troverà a sua disposizione, presso lo spaccio prescelto, i generi

(1) V. parte III.

prenotati, in modo da evitare le file, gli affollamenti, le proteste e i disordini che ne sono in conseguenza.

A ciò ottenere, è indispensabile che in ogni Comune sia bene organizzata la sorveglianza degli spacci e la contabilità delle merci assegnate, in relazione alle prenotazioni, alle consegne fatte dei generi e alle somministrazioni eseguite, perchè nulla sia fraudolentemente sottratto al consumo tesserato, per essere di controbbando venduto a più alto prezzo, o destinato ad altro uso non consentito.

Sul sistema di razionamento prescelto, sul modo come esso funzioni, sulla forma di controllo degli spacci, adottata in codesto Comune, attendo da S. V., immancabilmente, entro il 15 corr. apposita relazione, unendovi anche copia delle ordinanze eventualmente emanate in proposito, e un esemplare della tessera, o libretto di famiglia, o Elenco di distribuzione, adottato in codesto Comune.

Pregola segnarmi ricevuta.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

73 **Applicazione dell'elettricità in agricoltura** (C. P. 14 maggio 1920 n. 6909 diretta ai Sindaci).

Il R. D. legge 2 ottobre 1919 n. 1919 reca provvedimenti in favore della produzione ed utilizzazione dell'energia idroelettrica, e ritendo doveroso richiamare l'attenzione delle SS. LL. su la grande importanza delle disposizioni contenutevi. Scopo principale di esse è di stimolare la formazione di consorzii di agricoltori per l'impiego dell'energia elettrica per bonificazione, irrigazione e lavorazione delle terre e per la raccolta ed elaborazione dei prodotti agricoli. Le sovvenzioni ed i premi accordati dallo Stato sono di tale entità da sussidiare largamente le spese d'impianto per le cabine e per le linee elettriche agricole, e tali da poter fare erogare nella maggior parte dei casi la energia elettrica a prezzo più conveniente di altri impieghi dinamici.

Avverto che domande per la costruzione di cabine e linee

agricole (su carta da 2 lire) vanno dirette con la prescritta documentazione al Ministero di Agricoltura.

Raccomando la maggiore diffusione delle norme contenute nel sopracitato R. decreto-legge.

*P. il Prefetto*—FALLETTI

74. **Tutela igienica del baliatico** (C. P. 24 maggio 1920 n. 4239 diretta ai Sindaci).

Richiamando la ordinanza Ministeriale 6 gennaio 1919, pubblicata nel Bollettino N. 3-4 dello scorso anno, relativa alla tutela igienica del baliatico, prego le SS, LL. di farmi conoscere subito se abbiano provveduto allo impianto dei registri prescritti in conformità dei modelli annessi alla anzidetta ordinanza e se presso codesto Comune siano esattamente osservate le nuove norme di cui agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della ordinanza.

Vorrà pure trasmettermi non oltre il 10 prossimo giugno le seguenti notizie:

1° Numero delle autorizzazioni consentite per autorizzare il baliatico;

2° Numero dei bambini dati localmente in allevamento presso le balie.

3° I casi di sifilide riscontrati sia sulle balie, che negli infanti.

Tali notizie statistiche mi dovranno successivamente pervenire ogni sei mesi, e cioè al 10 luglio e al 10 gennaio riflettenti il semestre precedente.

Nel raccomandare al suo personale interessamento la pronta ed esatta osservanza delle nuove norme in materia. avverto che dalla Commissione Provinciale di controllo, all'uopo istituita, saranno saltuariamente eseguite delle visite locali per accertare il regolare funzionamento del servizio del baliatico.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

75. **Provvedimenti per i militari malarici** (C. P. 27 maggio 1920 n. 12033 diretta ai Sindaci).

Divengono sempre più scarse, da parte dei militari malarici congedati le richieste di cure ambulatorie gratuite cui hanno diritto sugli appositi dispensari istituiti presso gli stabilimenti sanitari militari come pure, e ciò che più monta, quelle di ricovero negli stabilimenti medesimi.

Ciò induce a supporre che non sia diffusa fra la popolazione civile la conoscenza delle speciali agevolazioni a favore dei su detti militari, prego quindi V. S. invitare l'ufficiale sanitario e i medici condotti di portare a conosceuza dei su detti militari malarici del diritto che hanno alla assistenza sanitaria ed ai mezzi per continuare il trattamento adatto a completare la bonifica umana e che in alcuna località, come Cava, è aperto un dispensario gratuito presso l'ospedale militare con distribuzione dei farmaci occorrenti.

I soldati malarici potranno essere accolti e curati nelle sezioni malarici degli ospedali militari comuni e alle famiglie verrebbe continuato il soccorso giornaliero e mantenuti per un mese dopo la loro dimissione. Tale soccorso in casi di eccezionale constatato bisogno potrà essere integrato da un sussidio straordinario da concedersi dal Ministero per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra.

Gradirò assicurazione.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

76. **Disciplina vendita e consumo carne** (C. P. 27 maggio 1920 n. 3212 diretta ai Siudaci)

A norma dell'art. 5 del R. D. 5 aprile c. a. N. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 detto n. 86, prego la S. V. di disciplinare la vendita delle carni macellate fresche in codesto Comune con l'osservanza delle seguenti modalità:

1.° Nei giorni di giovedì e venerdì è consentita la vendita

delle carni macellate fresche destinate all'alimentazione degli ammalati, soltanto negli spacci che saranno autorizzati di volta in volta per turno con permesso scritto, dall'autorità Comunale;

2.° L'autorità Comunale autorizzerà all'uopo l'apertura, nei giorni suindicati, al massimo di uno spaccio per ogni 10 mila abitanti o frazione di 1000.

3.° Il quantitativo massimo di carni che ciascuno individuo potrà acquistare nei giorni e negli spacci suindicati è fissato in gr. 500; per l'aumento di quantità superiori occorre esibire con certificato medico in carta libera autorizzato dal Sindaco con le seguenti indicazioni: a) nome, cognome e paternità degli ammalati; b) malattia di ciascun di essi.

4.° In ciascuno degli spacci autorizzati come sopra, presta servizio un agente municipale il quale controlla la vendita ed il peso delle carni e ritira e conserva i certificati medici.

*P. il Prefetto*—FALLETTI

77. **Misure precauzionali contro la rabbia** (C. P. 28 maggio 1920 n. 12065 diretta ai Sindaci).

Prego la S. V. di farmi conoscere se siano state disposte ed attuate costà le misure di carattere tributario e profilattico-sanitario per combattere la rabbia a norma del D. L. 12 settembre 1918 N. 1393 e degli articoli 48 e seguenti del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 n. 533.

Occorre specialmente conoscere se costà sia stato compilato il ruolo della tassa sui cani e se e quali provvidenze siano state disposte per assicurare l'accalappiamento ed il prescritto trattamento dei cani vaganti i quali, sfuggendo ad ogni controllo sanitario, rappresentano il più grave pericolo per la diffusione della rabbia.

Attendo sollecito riscontro.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

78. **Elezioni amministrative — Franchigia telegrafica.** (C. P. 28 maggio 1920 n. 263 diretta ai Sindaci).

Comunico essere stato disposto che uffici telegrafici accettino in franchigia fino al 10 settembre p. v. come telegrammi di Stato urgenti e con effetto immediato, tutti quelli concernenti prossime elezioni amministrative e spediti dai Sindaci e da coloro che ne fanno le veci, nonchè dai presidenti e vice presidenti degli uffici elettorali.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

*Nel prossimo numero: Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza:* **Il conto** *del Rag.* G. MARRA.

# Parte III.

## Atti della Prefettura

### Giunta Provinciale Amministrativa

**Seduta del 22 Aprile 1920.**

*Presidente: Prefetto* Comm. **Châtelain**

Veduto il R. Decreto 16 ottobre 1919 n. 1960 con cui si faceva obbligo alle amministrazioni Provinciali e Comunali di rivedere entro il mese di gennaio u. s. i Regolamenti e le tabelle organiche del proprio personale per la definitiva sistemazione delle carriere e degli stipendi, salvo, in caso d'inadempienza, i provvedimenti di ufficio della Giunta Provinciale Amministrativa;

Veduta la circolare prefettizia 28 ottobre 1919 diretta ai Sindaci della Provincia con invito alle Amministrazioni Comunali ad ottemperare, nel prescritto termine, alle disposizioni sancite dal predetto decreto;

Ritenuto che essendo già da tempo decorso il termine suindicato, senza che numerosi Comuni di questa Provincia abbiano adottati i provvedimenti di loro competenza, questa Giunta Provinciale Amministrativa deve sostituirsi d'ufficio alle Amministrazioni inadempienti, per la definitiva sistemazione degli organici e degli stipendi del personale dipendente dai Comuni;

Che trovandosi in corso di studio presso il Ministero dell'Interno, uno schema di Regolamento tipo, inteso a displinare in modo uniforme lo stato giuridico del personale degli Enti locali, questo Collegio ritiene, per ora, opportuno di sostituirsi alle Amministrazioni Comunali, quando già non siano intervenuti accordi tra Amministrazioni e dipendenti, soltanto per quanto riflette il trattamento economico da farsi al detto personale;

Ritenuto che occorre tener presente, per determinare un equo trattamento economico al personale dei Comuni, oltre le mutate condizioni dei tempi, per l'aumentato costo della vita, le speciali condizioni delle località, e l'entità dell'opera richiesta all'impiegato e salariato, classificando i Comuni secondo la loro importanza.

Che a base di tale classifica sembra giusto porre il criterio della popolazione, stabilendo un trattamento equamente proporzionale al personale, in rapporto ai bisogni della vita, ed ai requisiti personali che si presume debbano offrire impiegati e salariati nelle diverse categorie di Comuni, nonchè all'entità del servizio cui sono addetti;

Che in base a tale criterio fondamentale è opportuno dividere in un congruo numero di categorie i Comuni di questa Provincia, stabilendo per ciascuna categoria gli stipendi e salari;

Ritenuto per altro che tali stipendi e salari s'intendono applicabili soltanto agl'impiegati e salariati che siano iscritti in pianta organica e che diano tutta la loro attività alle Amministrazioni osservando lo intero orario d'ufficio; dovendosi rispettivamente ridurre pel personale che abbia altre occupazioni;

Per questi motivi

provvedendo d' ufficio, in conformità dell'art. 2 del ripetuto decreto 16 ottobre 1919 n. 1960;

DECIDE

A datare dal 1° gennaio 1920 le retribuzioni degl' impiegati e salarlati dei Comuni della Provincia di Salerno, nei quali non siasi già provveduto, sono quelle indicate nella seguente tabella:

| CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI | Segreterie Comunali | Vice Segret. Ragionieri Ingegneri | Applicati di 1. classe | Applicati di 2. classe | Comand. delle Guardie | Guardie Mun. Urbani e campestri, messi | Altri salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Comuni fino a 3000 abitanti | L. 4000 | — | 1600 | 1400 | | 1200 | 1000 |
| 2. Comuni da 3001 a 6000 abitanti | » 4500 | — | 2000 | 1800 | | 1500 | 1200 |
| 3. Comuni da 6001 a 9000 abitanti | » 5000 | 4000 | 3000 | 2700 | | 2000 | 1400 |
| 4. Comuni da 9001 a 15000 abitanti | » 6500 | 4500 | 3400 | 3000 | 3600 | 2500 | 1600 |
| 5. Comuni da 15001 a 25000 abitanti | » 7500 | 5000 | 3700 | 3400 | 4200 | 3000 | 1800 |
| 6. Comuni da 25001 a 40000 abitanti | » 8000 | 6000 | 4000 | 3700 | 4500 | 3200 | 2000 |
| 7. Comuni oltre 40000 abitanti | » 10000 | 7400 | 4300 | 4000 | 5000 | 3400 | 2400 |

1. Gli aumenti sono quadriennali, non più di cinque, e tutti pari al decimo dello stipendio o del salario iniziale goduto dal funzionario allo scadere del quadriennio.

I funzionari attualmente in servizio, purchè in pianta stabile avranno diritto di ricostituire tutta la loro precedente carriera agli effetti della determinazione del nuovo stipendio. Beninteso però, che in tale liquidazione non potranno computarsi più di due aumenti quadriennali fino a tutto il 31 dicembre 1919.

Per coloro che a detta epoca non si trovino di avere ancora compiuto il primo quadriennio, la liquidazione del decimo avrà luogo alla precisa scadenza del periodo stesso.

2, Agli agenti ai quali i regolamenti impongono l'obbligo dell'uniforme, verrà corrisposta, oltre il salario, una indennità annua commisurata al 10 % stesso, a titolo di massa vestiario.

3. Nei Comuni fino a 9000 abitanti, il Capo delle guardie, ove esista, godrà di una maggiore indennità di annue lire duecento, in confronto di quella stabilita per gli altri agenti.

4. Agli effetti della commisurazione dello stipendio due o più Comuni — non riuniti in Consorzio — che si volessero avvalere dell'opera di un unico segretario od impiegato, si considerano come consorziati, finchè siffatta condizione permanga.

5. Al personale subalterno incaricato delle funzioni di guardia, di messo, ecc. o di più servizi in genere, sarà corrisposto il salario più elevato risultante dalla tabella organica.

6. La Giunta Provinciale Amministrativa ritiene pure che i Comuni fino a 1500 abitauti, non potranno avere più di due impiegati, compreso il segretario.

Quelli fino a 3000 abitanti non più di 3 compreso il segretario

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | » | 6000 | » | » | 4 | » | » |
| » | » | 9000 | » | » | 5 | » | » |
| » | » | 12000 | » | » | 7 | » | » |
| » | » | 20000 | » | » | 10 | » | » |
| » | » | 40000 | » | » | 16 | » | » |
| oltre | » | 40000 | » | » | 30 | » | » |

I signori Sindaci sono iucaricati dell'esecuzione della presente decisione.

| *Il Relatore* | *Il Prefetto Presidente* | *Il Segretario* |
|---|---|---|
| **Fico** | **Châtelain** | **La Gala** |

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Salerno* — Licenziamento guardiano straordinario d'Urso, approva.

*Pollica* — Regolamento tassa esercizii, ordinanza.

*Sicignano* — Bilancio 1920, ordinanza.

*Pellezzano* — Fontanino alla stazione, approva.

*S. Rufo* — Appalto illuminazione elettrica, approva.

*Amalfi* — Tassa esercizii e rivendite. Reclami, accoglie in parte.

*Olevano* — Tassa esercizii e rivendite 1919, reclami accoglie.

*S. Marino* — Indennità Presidente seggio elettorale, ordina omissione mandato d'ufficio.

*Colliano* — Concessione di piante di faggio, approva.

*Tegiano* — Debito Vallardi per acquisto materiale scolastico, dichiara obbligatoria la spesa.

*Oliveto Citra* — Aumento tassa vetture e domestici, approva.

*Sanza* — Debito Vallardi per acquisto materiale scolastico, dichiara obbligatoria la spesa.

*Amalfi* — Onoranza Pietro Scoppetta, approva.

*Nocera Inferiore* — Spesa censimento donne analfabeta, approva.

*Caggiano* — Illuminazione elettrica, approva.

*Giffoni V. P.* — Cauzione esattoriale Es. 1918-922, parere favorevole.

*Roccadaspide* — Nomina magazziniere pel servizio comunale di approvigionamento, approva.

*Sanseverino* — Regolamento tassa esercizio e rivendita, approva.

*Aquara* — Bilancio 1920, ordinanza,

*Capaccio* — » » approva.

*Maiori* — Cessione esattoria e tesoreria comunale, parere favorevole.

*Nocera Inf.* — Vendita 18 alberi di abete, approva.

*Salerno* — Pubblico comizio al Teatro Verdi, approva.

*Ottati* — Istanza Sindaco per abbattimento faggi, approva.

*Capaccio* — Acquisto chinino a credito, approva.

*Omignano* — Bilancio 1920, approva.

*Scala* — » » »

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 12 Maggio 1920

*Presidenza: V. Prefetto* Cav. Falletti

*Pagani* — Conservatorio Carminiello Restituzione capitale ed impiego R. P., approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Storno di fondi, approva.

» » » Prelevamento riserva, approva.

*Auletta* — Congregazione di Carità. Storno di fondi, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Aumento stipendio al personale. Storno, ordinanza.

*Campora* — Congr. Carità. Prelevamento fondo riserva, approva.

» » » Borsa di studio giovanetta Santoro, approva.

*Sarno* — Congr. Carità. Aumento salario portiere Conservatorio, approva.

*Campagna* — Congr. Carità. Aumento di stipendio Segretario e di salario al messo, ordinanza.

*Eboli* — Cong. S. Giuseppe. Aumento assegno Padre Spirituale, Segretario, segrestano ed organista, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Congrega Carità. Sussidio straordinario Asilo Infanzia di Prepezzano, approva.

*S. Marzano* — Congr. Carità. Articolo aggiunto al capitolato di affitto di fondi rustici. Autorizzazione a giudizio, ordinanza.

La Commissione approva inoltre moltissimi bilanci di opere pie.

---

## CONCORSO

**Agropoli**. È aperto il concorso per titoli ed esami a medico condotto giusto capitolato approvato dalla Giunta Amministrativa 15 febbraio 909 con lo stipendio annuo lordo di lire quattromila.

Per informazioni rivolgersi a quell'Ufficio Municipale.

---

## AGLI ABBONATI

**Preghiamo vivamente gli abbonati d'inviarci il prezzo di abbonamento pel 1920 in L. 15,15**

Anno VII.—N. 11-12 *Conto corrente postale* 1-30 Giugno 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 75.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## SOMMARIO

### PARTE I.

*a)* Leggi e decreti

79. *Contributo per ogni capo bovino sottoposto a macellazione* ( D. R. 15 aprile 1920).
80. *Ammissione agli impieghi d'ordine* ( R. D. 18 aprile 1920).
81. *Sovrimposta sui redditi di R. M.* ( R. D. 4 maggio 1920).
82. *Commercio dei suini* ( D. M. maggio 1920).
83. *Esami di Segretario Comunale* ( D. M. 20 maggio 1920).
84. *Divieto fabbricazione e vendita di dolciumi* ( D. S. A. 10 maggio 1920).
85. *Commercio del bestiame* ( D. P. 8 giugno 1920).
86. *Denuncia di casi di pleuro polmonite essudativa delle capre* ( D. P. 10 giugno 1920).

*b)* Circolari

86. *Pensione degli enti locali. Trattamento economico.* ( C. M. I. 29 marzo 1920).
87. *Esami per le patente di Segretario Comunale* (C. P. 21 giugno 1920).
88. *Contributo per ogni capo bovino sottoposto a macellazione* ( C. P. 31 maggio 1920).
89. *Requisizione cereali* (C. P. 14 giugno 1920).
90. *Assistenza gratuita agli invalidi di guerra* ( C. P. 16 giugno 1920).
91. *Sistemazione degli organici, carriere e stipendi nel personale degli enti locali* (C. M. I. 30 marzo 1920).
92. *Commissioni annonarie comunali* ( C. P. 12 giugno 1920).
93. *Concorso governativo pel pareggio dei bilanci comunali* ( C.P . 15 giugno 1920).

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.

94. *Emigranti italiani in Inghilterra* (C. P. 16 giugno 1920).
95. *Sovrimposta all'imposta di R. m.* (C. P. 20 giugno 1920).
96. *Derivazione di acque pubbliche potabili* (C. P. 21 giugno 1920).
97. *Istituzioni pubbliche di beneficenza - Personale* (C. P. 20 giugno 1920).
98. *Cessione di siero antitetanico* (C. L. M. 10 giugno 1920).
99. *Pensione degli enti locali* (C. M. I. 29 marzo 1920).
100. *Chinino di Stato* (C. P. 15 giugno 1920).

**PARTE II.**

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

*Tasse di Bollo.*

**PARTE III.**

Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Beneficenza.*

**COPERTINA**

*Concorsi — Tasse di bollo.*

---

# Parte III.

## Atti della Prefettura

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 3 giugno 1920

*Presidenza: Prefetto* Comm. **Gargiulo**

*Mercato S. Severino* — Tassa esercizio e rivendita, approva.

*Roscigno* — Regolamento esercizio usi civici, approva.

*Roccadaspide* — Atti concernenti la trasformazione della lite Cav. Giuliani-Comune Roccadaspide, ordinanza.

*Bellosguardo* — Bilancio 1920, approva.

*Ceraso* — Mutuo di L. 6000 per provvedere al caro-viveri al personale pel 1920, approva.

*Corbara* — Regolamento guardie campestri, approva.

*id.* — Indennità caroviveri al personale pel 1919, approva.

*Sala* — Tabelle organiche del personale municipale, approva.

*Vietri* — Debito spedalità verso Istituti Ospedalieri di Milano, ordinanza.

*Amalfi* — Bilancio 1920, approva.

*Castellabate* — Sclassifica di suolo stradale e permuta dello stesso offerto da Fata Angelina, approva.

*Monte S. Giacomo* — Tassa occupazione temporanea suolo pubblico, approva.

*Salerno* — Concessione Teatro Verdi per conferenza a scopo di beneficenza, approva.

*Ai Signori Sotto Prefetti, Sindaci, Presidenti di Opere Pie, Autorità, Funzionari, Capi di Amministrazioni, di Istituti, di Enti morali, di Associazioni, di Rappresentanze della Provincia.*

***Assumo oggi le mie funzioni e saluto, con ogni deferenza, le SS. LL. e le popolazioni tutte della cospicua provincia.***

Il Prefetto
**Gargiulo**

*Salerno, 1 Giugno 1920.*

---

Al Comm. Dott. Gaetano Gargiulo, cui sono affidate le sorti della nostra Provincia, porgiamo il benvenuto ed il nostro devoto ossequio.

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

79. **Contributo per ogni capo bovino sottoposto a macellazione.** (R. D. 15 Aprile 1920 n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1920 n. 118).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Udito il Consiglio dei ministri; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza pregiudizio di ogni altro onere attualmente in vigore, chiunque sottopone a macellazione animali bovini è tenuto a versare un contributo fisso, nella misura di lire cinque a capo, delle quali 9|10 sono dovuti allo Stato ed 1|10 al Comune in cui avviene la macellazione.

La riscossione di questo contributo è fatta a cura dei Comuni, in conformità di quanto dispongono la legge 6 luglio 1912, n. 832, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1912, n. 1395.

Art. 2.

Il fondo costituito dalla riscossione delle quote di contributo spettanti allo Stato è destinato:

*a)* per 1|3 all'attuazione, da parte del Ministero per l'agricoltura, di provvedimenti per l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica nazionale, in conformità di quanto dispongono l'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832 e il decreto-legge luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661;

*b*) per 113 all'attuazione, da parte del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministero di agricoltura e col Ministero dell'interno, dei mezzi atti a promuovere la assicurazione mutua contro i danni della mortalità del bestiame e contro i rischi della macellazione, particolarmente con la costituzione di associazioni private mutue e di assicurazioni municipali per gli animali da macello, nonchè la loro riunione in federazione allo scopo di indennizzare i danni dipendenti da sequestro delle carni, totale o parziale, ordinato per ragioni d'igiene;

*c*) per 115 oll'attuazione da parte del Ministero dell'interno, di opere di profilassi delle epizoozie.

Arti. 3.

Il fondo di cui all'art. 2 sarà versato in tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata.

Con decreto del Ministero del tesoro, le quote destinate a disposizione del Ministero per l'agricoltura e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, saranno annualmente assegnate ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa degli stessi Ministeri e non potranno essere erogate a fini diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b*) dell'art. 2.

La quota destinata a disposizione del Ministero per l'interno sarà versato in aumento del fondo di riserva per le epizoozie, di cui all'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1.° agosto 1907, n. 636.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 1.° luglio 1920 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FALCIONI — FERRARIS — SCHANZER — LUZZATTI.

80. **Ammissione agli impieghi d'ordine nelle Provincie e nei Comuni.** (R. D. 18 aprile 1920 n. 585 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1920 n. 118).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In deroga a quanto dispongono gli articoli 94 e 144 del regolamento, approvato col R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, i posti di impiegati d'ordine compresi nelle piante organiche delle Provincie e dei Comuni potranno essere conferiti senza concorso ai salariati ed agenti subalterni alla dipendenza delle rispettive Amministrazioni che, alla entrata in vigore del presente decreto, abbiano acquistato la stabilità, purchè abbiano prestato servizio nel R. Esercito o nella R. marina per non meno di dodici anni consegnendo il grado di sottufficiale.

Restano però sempre salvo i titoli di preferenza stabiliti per l'assegnezione dei detti posti dagli articoli 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481 e 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e dalle altre norme vigenti.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

81. **Modificazione al regio decreto-legge luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 806, relativo all'applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile.** (Regio decreto-legge n. 588, in data 4 maggio 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116, in data 18 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto il decreto luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 806;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le fi-

nanze, di concerto col Ministro per gli affari dell'interno e col Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'articolo unico del decreto-legge luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 806, (1) è modificato come segue:

« E' data facoltà alle Provincie ed ai Comuni, che siano autorizzati ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie, di applicare per l'anno 1920 ai redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C*, esclusi per quest'ultima quelli tassati per rivalsa, una sovrimposta in misura non superiore a centesimi dieci per ogni lira d'imposta erariale gravante i redditi stessi iscritti in tutti i ruoli principali e suppletivi di ricchezza mobile ed in quelli speciali per profitti di guerra pubblicati nell'anno stesso ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - SCHANZER - LUZZATTI

82 **Commercio dei suini.** (Decreto ministeriale in data 10 maggio 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113, in data 14 maggio 1920).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

*Per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari*

Visti i regi decreti 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1918, n. 1212;

DECRETA

Art. 1. — Il commercio dei suini è libero.

Art. 2. — Ferme restando le disposizioni relative ai prezzi massimi dei grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta, guanciale),

(1) V. pag. 150 B. A. 1919.

sono abrogate tutte le disposizioni del decreto 16 settembre 1919 del Sottosegretario di Stato per i consumi e sono revocate le ordinanze dei Prefetti e dei sindaci, che limitano o in qualsiasi modo regolano l'esportazione interprovinciale ed intercomunale, il possesso e la vendita dei suini.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicaziene nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

*Il sotlosegretario di Stato:* SOLERI.

83. **Esami di Segretario comunale**. (D. M. in data 20 maggio 1920, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, in data 24 maggio 1920).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

Veduti il regio decreto 8 febbraio 1920, n. 547, nonchè gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale testo unico, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, nn. 148 e 72 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

DECRETA

Le prove scritte degli esami pel conseguimento della patente di Segretario comunale, avranno luogo in tutte le Prefetture del Regno nei giorni 1, 2 e 3 settembre 1920.

*Il Ministro*: NITTI

84. **Divieto fabbricazione e vendita di dolciumi**. (D. S. A. 10 maggio 1920).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

*per gli approvvigionamenti e i consumi alimenntari*

Veduti i regi decreti 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1202;

Veduto il decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 20;

Ritenuta la necessità di ridurre temporaneamente la produzione dei dolciumi per il consumo interno, fino a quando non siano migliorate le condizioni degli approvvigionamenti e dei cambi;

DECRETA

Art. 1. — E' vietato, per il consumo all'interno del Regno, produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare anche a titolo gratuito, dolciumi di qualsiasi genere, ad eccezione esclusivamente dei seguenti:

*a*) biscotti secchi e di « salute », savoiardi, biscotti tipo « Novara », purchè non spalmati nè granati di zucchero, nè combinati ad altro prodotto;

*b*) cioccolato in tazza, in polvere, in pacchetti compressi (colazioni istantanee), o in tavolette liscie, di forma piana, del peso minimo di 50 grammi;

*c*) boli di gomma e pastiglie tonico-digestivo-medicinali;

*d*) gelati;

*e*) marmellate, conserve e mostarde di frutta.

E' vietato esporre tali dolciumi nelle vetrine dei negozi.

Art. 2. — E' vietato impiegare nella produzione dei biscotti farina di grano e di granoturco che non sia stata all'uopo fornita dai consorzi granari provinciali, in quanto essi ne possono disporre, entro i limiti dell'apposita assegnazione mensile ad essi fatta dal Sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 3. — I fornai e chiunque eserciti la vendita del pane o della pasta non possono produrre, vendere, detenere per vendere biscotti di qualsiasi genere.

Art. 4. — L'esercizio dell'industria e del commercio dei dolciumi permessi a norma dell'art. 1 deve essere autorizzato dal Prefetto, ferme restando le autorizzazioni concesse prima del presente decreto, sempre quando non trattisi di fornai o di venditori di venditori di pane.

L'autorizzazione pnò essere concessa a coloro che alla data del presente decreto già esercitano la produzione e la vendita dei dolciumi, facendone almeno la parte principale della loro industria e del loro commercio.

Nei caffè, nei bars, nelle latterie, può essere autorizzata dal Prefetto la somministrazione dei dolciumi di cui al primo comma, se risulta che questa sia esercitata alla data suddetta.

Art. 5 — L'autorizzazione prevista nel precedente articolo può essere revocata in qualunque tempo nei casi di abuso o di inosservanza delle norme che disciplinano la produzione e la vendita dei dolciumi.

Contro le decisioni del Prefetto non è ammesso nessun gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Art. 6 — Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti luogotenenziali il 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1917, n. 487.

Art. — La vendita e la somministrazione delle scorte di dolciumi di confetteria sono consentite fino al 15 giugno 1920 (1) e quelle dei dolciumi freschi di pasticceria fino a tutto il terzo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 10 maggio 1920.

*Il Sottosegretario di Stato*: SOLERI.

85. **Commercio del bestiame** (D. P. 8 giugno 1920).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il proprio decreto 22 Settembre 1919 n. 22043 (2) col

(1) Prorogato sino al 31 luglio 1920 ( Teleg. 7 giugno 1920 n. 12788o diretto ai Prefetti ).

(2) V. pag. 239 B. A. 1919.

quale, per impedire la diffusione dell'afta epizootica, furono emanate misure restrittive del commercio del bestiame:

Risultato cessata nella Provincia la suindicata epizoozia;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 n. 533

Decreta

Il suindicato decreto Prefettizio del 22 settembre 1919 numero 22043 è revocato.

*P. Il Prefetto* — FALLEITI

86. **Denuncia di casi di pleuro-polmonite essudativa delle capre.** (D. P. 10 giugno 1920 n. 13284).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Accertata l'esistenza e la diffusione nella Provincia della pleuro-polmonite essudativa delle capre;

Poichè la malattia suindicata non è compresa nell'elenco di quelle per le quali è tassativamente obbligatoria la denuncia;

Riconosciuta la necessità di adottare speciali misure per circoscrivere e combattere efficacemente la epizoozia;

Visto gli art.li 1 e 2 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 N. 533;

Vista la lettera di delegazione del Ministero dell'Interno del 4 giugno 1920 N. $\frac{24330\text{-}3}{25295}$;

Ordina

1° All'elenco delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali è obbligatoria la denuncia, è aggiunto la pleuro-polmonite essudativa delle capre; sono pertanto applicabili alla suindicata malattia le disposizioni di cui gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e seguenti del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 numero 533, nonchè le istruzioni annesse al Regolamento stesso;

2° Il Sindaco appena ricevuta la denuncia di detta malattia emanerà con ogni sollecitudine l'ordinanza di cui all'art. 7 del Regolamento di polizia veterinaria, con la quale saranno inoltre

disciplinate le norme per provvedere ai bisogni idrici ed alimentari degli animali infetti e di quelli sospetti. Di regola sarà provveduto all'alimentazione degli animali infetti nella località stessa in cui si manifestò la malattia; per gli animali sospetti, per quelli cioè che abbiano avuto rapporti di contatto con capre ammalate, il Sindaco indicherà, nell'ordinanza di cui sopra, le zone destinate a pascolo, nonchè l'itinerario che gli animali dovranno percorrere per accedervi;

3° Chiunque importi in qualsiasi Comune della Provincia capre di nuovo acquisto avrà cura di tenerle, almeno per la durata di giorni dieci, in località separate, impedendo che le persone di custodia delle capre importate abbiano contatto con altre capre già esistenti nel Comune.

4° I cadaveri degli animali morti saranno senz'altro distrutti essendone vietato lo scuoiamento.

Sarà permessa la macellazione degli animali ammalati e dei sospetti, purchè questa si effettui nella località stessa nella quale i branchi di capre trovansi sequestrati.

La carne macellata fresca proveniente da animali ammalati o sospetti potrà essere ammessa al consumo alimentare entro i limiti del territorio Comunale infetto e previa visita veterinaria. Le pelli, le corna e le unghie degli animali uccisi potranno essere utilizzate, previa disinfezione, con le norme delle istruzioni ministeriali e sotto la vigilanza e la responsabilità del Veterinario del Comune.

5° Tutti i proprietari o custodi di capre esistenti nel Comune infetto o nei Comuni viciniori sono obbligati a denunciare alla rispettiva Autorità Comunale: a) il numero dei caprini da essi posseduti con la indicazione della località dove trovansi gli animali; b) ogni eventuale spostamento o variazione di numero dei caprini.

I Sindaci del Comune dove si manifesteranno focolai di pleuropolmonite essudativa ne daranno sollecita comunicazione ai Sindaci dei Comuni viciniori.

6° Indipentemente da ogni altra disposizione che potrà essere emanata col Decreto Prefettizio di dichiarazione di zona infetta, è fin da ora imposto il divieto di esposizione e di vendita dei caprini sui mercati e sulle fiere dei Comuni infetti.

7° I trattamenti immunizzanti saranno praticati secondo le norme dettate dall'art. 38 del Regolamento di polizia veterinaria in vigore.

8° Le infrazioni alle disposizioni di cui sopra saranno punite a norma dell'art. 79 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 N. 533.

9° I Signori Sindaci della Provincia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore il giorno di pubblicazione nel foglio annunzi legali della Provincia. (1)

10. La sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute è affidata a ciascuno entro i limiti di competenza e di giurisdizione, al Medico Provinciale, al Veterinario Provinciale, agli Ufficiali Sanitarii, ai Veterinari Comunali e agli Agenti a servizio della Provincia e dei Comuni.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

## *b)* Circolari

87. **Esami per la patente di segretario comunale.** (C. P. 21 giugno 1920 n. 12282 diretta ai Sindaci).

Con decreto 20 maggio (2) 1920 sono state fissate per i giorni 1, 2 e 3 settembre p. v. le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale: esami che avranno luogo presso questa Prefettura nei giorni predetti, avendo inizio alle ore 8,30 del mattino.

Gli aspiranti dovranno far pervenire a questo Ufficio (Div. 2ª sez. 1ª), non oltre il giorno 10 agosto p. v., le loro domande in

(1) Pubblicato nel Foglio Annunzi legali del 16 giugno 1920 n. 101.

(2) V. pag. 146.

carta da bollo da L. 1 (una), corredate dei seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

1° Certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente abbia compiuti gli anni ventuno alla data degli esami;

2° Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

3° Certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4° Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato in data corrente dal Sindaco del Comune di origine e dal sindaco degli altri Comuni, in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5° Certificato di licenza liceale o di licenza d'istituto tecnico o diploma di scuola normale superiore;

6° Bolletta dell'Ufficio del Registro, comprovante il pagamento della tassa di L. 40 (quaranta).

Gli esami vertono sulle materie indicate nell'allegato n. 7 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'applicazione della legge Comunale e Provinciale.

Possono essere ammessi agli esami anche coloro, i quali siano muniti di patente provvisoria, rilasciata a norma del 1° comma (2ª parte) dell'articolo unico del D. L. 21 maggio 1916, n. 682, e comprovino di avere prestato, dopo conseguita la patente provvisosia, non meno di due anni di lodevole servizio in uffici comunali o provinciali nella qualità di Segretario o di Vice-Segretario.

Si ritiene opportuno avvertire che durante le prove non sarà permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti ai temi da svolgere, fuorchè il testo delle Leggi e dei Regolamenti, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Le prove orali avranno principio nel giorno successivo a quello dell'ultima prova scritta.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

88. **Contributo per ogni capo bovino sottoposto a macellazione.** (C. P. 31 maggio 1920 n. 3386 diretta ai Sindaci),

Richiamo attenzione V. S. su decreto legge n. 577 (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 20 corr., che stabilisce a partire dal 1° luglio c. a. un contributo fisso di L. 5 per ogni capo bovino sottoposto a macellazione, indipencentemente da altri oneri attualmente in vigore.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

89. **Requisizione dei cereali - raccolto 1920.** (C. P. 14 giugno 1920 n. 3656 diretta ai Sindaci).

Dati i criteri ed il rigore con cui in quest'anno si svolgeranno le operazioni di cereali nel Regno e data la necessità di approvvigionare, per quanto più è possibile, la Nazione con i propri mezzi, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul dovere che hanno di cooperare efficacemente e diligentemente a che nei rispettivi Comuni la Commissione di requisizione trovi valido appoggio e seria cooperazione nelle amministrazioni Comunali.

Fin da ora prevengo che la Commissione Prov. di requisizione invierà a tutti i Comuni dei manifesti che ordinano la requisizione e delle schede per le denunzie dei cereali prodotti.

Le SS. LL. avranno cura di dare ai manifesti la massima pubblicità, d'inculcare nell'anima dei contadini, dei produttori in genere l'obbligo cn'essi hanno di denunziare, esattamente i cereali che producono e di evitare che li vendano clandestinamente, allettati dal maggiore prezzo.

Richiamo, in ispecial modo, l'attenzione delle SS. LL. sul dovere che hanno gli uffici comunali di trasmettere alle commissioni ad ogni decade, ossia il primo, l'undici ed il ventuno di ciascun mese le denuncie di produzioni, dovendo, a sua volta, la Commissione di requisizione, alla fine di ciascun mese, segnalare per telespresso i risultati complessivi all'onorevole Sottosegretariato dei Consumi.

Ho fiducia che le SS. LL., consapevoli della gravità della

(1) V. pag. 142.

situazione alimentare in cui si dibatte la Nazione, vogliano efficacemente cooperare perchè questa volta la requisizione dia il massimo rendimento.

Prego assicurarmi dell'adempimento.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

90. **Assistenza gratuita agli invalidi di guerra.** (C. P. 16 giugno 1920 n. 13854 diretta ai Sindaci).

Viene riferito che qualche Comune ha escluso assistenza sanitaria gratuita invalidi di guerra solo perchè provvisti pensione. Richiamo attenzione S. V. nella inammessibilità di questo criterio, osservando che pensione invalidi è diretta integrare loro minorata capacità al lavoro e non può dlfferenziare, loro condizione economica di quella lavoratore integri.

Ove questi siano ammessi assistenza sanitaria invalidi guerra non dovranno essere esclusi anche per doveroso riguardo benemerenze loro. Ciò premesso prego V. S. invitare amministrazioni provvedere in conformità modificando norme regolatrici eventualmente contrarie.

Attendo assicurazione.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

91. **Sistemazione degli organici, carriere e stipendi nel personale degli Enti locali.** (C. M. I. 30 marzo 1920 n. 15700-5/370062 diretta ai Prefetti).

Risulta che, a seguito della circolare pari numero del 1.° corrente, talune G. P. A. hanno creduto di sospendere provvedimenti di cui all' art. 2 del decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1960, in attesa che vengano comunicate norme che, per disciplicare in modo uniforme stato economico-giuridico personale Enti locali, trovansi in istudio presso la Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 511. Essendo già trascorsi termini fissati citato articolo, Ministero ritiene che sistemazione definitiva organici, carriere e stipendi personale Enti locale non

debba essere ulteriormente ritardata, e prega perciò SS. LL. di sollecitare relativi provvedimenti della G. P. A., la quale, nel fissare traitamento econonomico, quando non siano intervenuti accordi fra Amministrazioni e dipendenti, potrà tenere presenti disposizioni adottate al riguardo nelle provincie finitime, in modo che personale della stessa regione abbia possibilmente trattamento uniforme.

A titolo di indicazione si avverte che le proposte già deliberate dalla detta Commissione contengono i seguenti minimi stipendi:

Segretari, Vice Segretari e Capi di ripartizione, L. 4000;

Applicati d'ordine, agenti, messi e meccanici, L. 2500;

Altri subalterni, L. 2000.

Tali preposte non escludono però, com'è evidente, che possano invece adottarsi minimi diversi a seconda della diversa popolazione dei Comuni, come era stato precedentemente suggerito dalla Sotto-Commissione, che era stata incaricata dei lavori prepasatori; quali minimi si riportano qui di seguito:

Comuni o Consorzi fino a 3000 abitanti: Segretario, L. 4500; Applicato, L. 3000; Messi, agenti giurati, L. 2500; altri salariati, L. 2200.

Comuni o Consorzi fi a 6000 abitanti: Segretario, L. 4500; Applicato L. 3200; Messi, agenti giurati, L. 2700; altri salariati: L. 2300;

Comuni o Consorzi fino a 9000 abitanti: Segretario, L 5000; Applicato, L. 3400; Messi, agenti giurati, L. 2700; altri salariati: L. 2400;

Comuni o Consorzi fino a 15,000 abitanti: Segretario, L. 6000; Applicato L. 3700; Messi, agenti giurati, L. 2900; altri salariati. L. 2600;

Comuni o Consorzi fino a 30,000 abitanti: Segretario, L. 7000; Applicato, L. 4000; Messi, agenti giurati, L. 3100; altri salariati, L. 2800;

Comuni o Consorzi fino 60,000 abitanti: Segretario, L. 8000;

Applicato, L. 4300; Messi, agenti giurati' L. 3400; altri salariati; L. 3100;

Comuni o Consorzi fino a 100,000 abitanti: Segretario, L. 9000; Applicato, L. 4600; Messi, agenti giurati, L. 3700; altri salariati, L. 3400;

Comuni o Consorsi superiori ai 10,000 abitanti: Segretario, L. 10,000; Applicato, L. 5000; Messi, agenti giurati, L. 4000; altri salariati, L. 3700.

Tali minimi però s'intendono applicabili soltanto agl' impiegati e salariati che siano iscritti in pianta organica e che diano tutta la loro attività alle Amministrazioni, mentre invece essi devono rispettivamente ridursi per il personale che abbia altre occupazioni.

Si pregano poi le SS, LL. d'interessarsi perchè i piccoli Comuni si consorzino per ridurre l'onere derivante dagli aumenti delle retribuzioni al personale dipendente.

*Per il Ministro*
GRASSI

92. **Commissioni annonarie comunali.** (C. P. 12 Giugno 1920 numero 3249 diretta ai Sindaci).

Da più parte sono pervenute e continuano a pervenire vivissime lagnanze in ordine al funzionamento delle Commissioni comunali annonarie l'opera delle quali, quando addirittura non manca, si palesa molto spessa tardiva, comunque, incompleta.

Viene conseguentemante ad aggravarsi quello stato di malcontento nelle popolazioni per il caro-viveri che spesso è facile pretesto e turbamento dell' ordine pubblico:

Ora è opportuno ricordare che il R. Decreto 13 luglio 1919, N. 1146, nell'istituire le Commissioni annonarie comunali, chiamò a farne parte i rappresentanti dei vari interessi — i consumatori, i lavoratori, i commercianti, gli agricoltori e gli industriali — sotto la presidenza del Sindaco o di un delegato del medesimo, al doppio fine di ottenere, da un lato, che fosse fissato con criteri

imparziali per i generi di prima necessità il giusto prezzo, in relazione alle esigenze e alle oscillazioni del mercato, e che, dall'altro, mercè la continua vigilanza sull'applicazione delle disposizioni regolanti la materia degli approvvigionamenti e dei consumi, fosse evitato ogni abuso ed impedita l'illecita speculazione. Non tutte, però, e non sempre, le Commissioni annonarie comunali hanno corrisposto ai fini della loro istituzione e delle giuste aspettative, che, anzi, con la loro completa apatia e con deficiente ed irregolare azione esse hanno dato spesso pretesto a disordini o motivi a gravi lagnanze.

Su quando sopra si richiama, pertanto, tutta l'attenzione delle SS. LL. affinchè vogliano, con energica azione propria e con efficace intervento presso le Commissioni annonarie ottenere il ripristino delle funzioni di dette Commissioni secondo i provvidi intenti della legge che ebbe ad istituirle.

Dell'azione oculata e vigorosa, dhe le SS. LL. saranno per esplicare al riguardo, e dei risultati ottenuti questo Ufficio gradirà di essere informato.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

93. **Concorso governativo a favore dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, per il pareggio dei bilanci degli anni 1919 e retro.** (C. P. 15 Giugno 1920 n. 12152 diretta ai Sindaci).

Con riferimento alla circolare controindicata con la quale è stata data comunicazione del D. L. 27 ottobre 1918 N. 1671, che ha esteso la concessione delle quote di concorso governativo di cui in oggetto, anche all'anno 1919, (limitatamente alla metà della perdita della tassa di famiglia e del bestiame per l'applicazione dell'altra legge 15 luglio 1906 n. 283 per i comuni della Calabria e della Basilicata, anche per le perdite dipendenti dalle leggi 25 giugno 1900 n. 255 e 31 marzo 1904 n. 140, prego i Comuni interessati (ossia tutti quelli che banno prodotto le relative domande per gli anni decorsi) a ripetere subito la domanda

per gli anni 1919 e retro oppure a dichiarare di non avervi diritto.

Rivolgo anche simile invito a tutti i Comuni che risultino ritardatari, per l'invio delle domande degli anni 1918 e retro, pei quali abbiano diritto alle quote di concorso di cui si tratta.

Raccomando poi vivamente di curare il pronto invio delle domande per l'esame della eompetente Commissione Provinciale.

Confido assai nell'interessamento delle SS. LL. per poter condurre a compimento nel più breve termine possibile le liquidazioni delle quote di concorso a favore di tutti i Comuni che vi abbiano diritto; e intanto prego di favorire un cenno di ricevuta della preseute con la assicurazione di compimento.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

94. **Emigranti italiani in Inghilterra.** (C. P. 16 Giugno 1920 numero 1061 diretta ai Sindaci)

Di frequente il caso che emigranti italiani diretti in Inghilterra, siano respinti dall'autorità inglese di New-Haven quantunque abbiano il passaporto regolarmente vistato dagli uffici consolari inglese e francese in Italia.

Motivo della reiezione è la mancanza della speciale licenza di cui l'operaio emigrante deve essere in possesso. rilasciata dal Ministry of Labour (Ministero del Lavoro).

Tale documento è indispensabile per l'ammissione dei lavoratori stranieri in Inghilterra, epperciò prego le SS. LL. di avvertirne gli emigranti che intendono recarsi in quello Stato.

*P. il Prefetto* — FALLETTI

95. **Sovrimposta all'imposta di Ricchezza Mobile.** (C. P. 20 giugno 1920 n. 11988 diretta ai Sindaci).

Comunico alle SS. LL. la seguente nota in data 17 maggio u. s. del Ministero delle Finanze — Dir. Gen. Imposte Dirette sui redditi:

« Con decreto legge in corso di pubblicazione (1) è stato disposto che per *l'anno 1920* la sovraimposta dei redditi di ricchezza mobile consentita a favore dei Comuni e delle Provincie con decreto legge 8 maggio 1919 debba essere applicata anzichè col sistema del contingente con quello per *quotità*.

Il nuovo sistema di applicazione della sovraimposta porta per conseguenza che pel corrente anno la sovraimposta, da parte delle Provincie e dei Comuni, potrà essere applicata direttamente sui redditi mobiliari di Cat. B e C (esclusi per questi ultimi quelli toccati per rivalsa) iscritti nei ruoli del 1920, sia principali che suppletivi o speciali per profitti di guerra, in base ad un aliquota non superiore al 10 °/o della aliquota erariale gravante i redditi medesimi.

Tolta quindi la limitazione del carico della sovraimposta al 10 °/o dell'imposta di ricchezza mobile iscritta nei ruoli suaccennati, pubblicati nell'anno precedente a quello di applicazione della sovrimposta, contenuta nel precedente decreto 8 maggio 1919, i Comuni e le Provincie, i quali siano già stati autorizzati ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie, e che per far fronte alle esigenze dei propri bilanci siano costretti, e siano stati autorizzati, a ricorrere alla applicazione della sovrimposta sui redditi mobiliari, *potranno senz'altro procedere alla compilazione dei ruoli speciali* in base ai ruoli della *imposta di ricchezza mobile e dei profitti di guerra fino ad ora pubblicati nel corrente anno.*

È superfluo ricordare che, in ogni modo, dei redditi iscritti nei ruoli dei profitti di guerra, possono essere colpiti colla sovrimposta soltanto quelli assoggettati all'imposta di ricchezza mobile.

L'aliquota di sovrimposta da determinarsi con riguardo alla entrata, che dall'applicazione del tributo i Comuni e le Provincie hanno bisogno di ritrarre, non potrà mai in ogni modo superare il 10 °/o della liquota erariale applicabile ai singoli redditi in conformità alla legge sulla imposta di ricchezza mobile ».

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

---

(1) V. pag. 144.

96. **Derivazione di acque pubbliche potabili.** (C. P. 21 giugno 1920 n. 7266 diretta ai Sindaci).

L'articolo 3 del R. D. 9 ottobre 1919 N. 2161 risolvendo autenticamente l'importante e tanto dibattuta questione della natura giuridica delle sorgenti, ha riconosciuto il carattere pubblico di quelle « che, considerate, sia isolatamente, per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano ed acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse » ed ha disposto che esse siano inscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

In base a tale disposizione, le principali, almeno, fra le sorgenti di acqua potabile ancora disponibili dovranno iscriversi nei detti elenchi e per le derivazioni da esse occorrerà una concessione da farsi con Decreto Reale promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici e con Decreto di detto Ministero, secondo che trattisi di grandi o piccole derivazioni.

Ora è di grande importanza che le sorgenti, la cui acqua è necessaria per l'alimentazione idrica di quelle popolazioni, che non sono ancora riuscite a provvedere in modo soddisfacente a questo essenziale bisogno della vita, siano riservate a tale destinazione, e non ne vengano distolte con concessioni ad uso industriale o ad altro uso diverso da quello dell'ultimazione; e ciò ad evitare che le dette popolazioni abbiano a trovarsi nella dura alternativa di rinunziare alla provvista di acqua potabile, ovvero di rassegnarsi ad acquistarla a caro prezzo dai concessionari, o — ciò che vale lo stesso — ad indennizzarli lautamente per sostituirli nella concessione.

A tale fine richiamo l'attenzione dei Comuni che possano avervi interesse, sulla disposizione dell'articolo 38 del citato decreto, che dà facoltà al Ministero dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque, di riversare per certi determinati interessi « fra cui quello della fornitura di acqua po-

tabile », per un quadriennio (salvo proroga), l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un corso d'acqua.

I comuni che hanno allo studio progetti per acquedotti, e che intendano utilizzare determinate sorgenti per l'approvvigionamento idrico, dei rispettivi abitati, dovranno esaminare se sia il caso di chiedere al Ministero dei Lavori Pubblici l'applicazione di detto articolo vigilando intanto nelle pubblicazioni di cui all'articolo 6 del Decreto stesso.

Richiamo altresì l'attenzione dei Comuni sulle disposizioni degli articoli 8, 21, 23, 26 e 39 del citato Decreto, segnatamente in questo ultimo articolo, che, riproducendo alquanto modificati l'articolo 27 del D. L. 20 novembre 1916 N. 1164 restringe il beneficio della concessione gratuita di acqua potabile ad uso potabile a quei Comuni e a quelle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza che intendano farne distribuzione gratuita ai propri abitanti od Istituti.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

97. **Istituzioni pubbliche di beneficenza - Personale.** (C. P. 20 giugno 1920 n. 14734 diretta ai Sigg. Sindaci della provincia perchè ne diano comunicazione alle Amministrazioni delle Opere Pie più importanti del Comune).

Com'è noto, il legislatore per evidenti ragioni di opportunità non ha resa obbligatoria, come invece ha fatto per le amministrazioni comunali, la revisione dei regolamenti e delle piante organiche del personale dipendente dalle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Se, però, per molte di queste aventi assai limitata importanza economica e che in modeste proporzioni esplicano la loro attività richiedendo da parte del proprio personale una ben modesta prestazione d'opera, non è possibile apportare sensibili miglioramenti economici al detto personale, per altre, che amministrano ingenti patrimoni, che hanno redditi di una certa elasticità, suscettibili

di aumento, e che per la forma di beneficenza, che esplicano, richieggono una assidua e non lieve prestazione d'opera da parte dei propri dipendenti, una revisione delle rispettive tabelle organiche per aumentare in rapporto al maggior costo della vita gli stipendi ed i salari, è cosa più che consigliabile, doverosa da parte delle Amministrazioni.

Non essendo possibile dettare in materia norme precise, si invitano quelle Amministrazioni di OO. PP. che si trovano nelle condizioni di cui sopra, e che non vi abbiano ancora provveduto, di voler procedere a tale revisione con quel senso di equità e di opportunità che, so, non fa difetto, contemperando le giuste esigenze del personale dipendente, che occorrerà pure ridurre, ove sia possibile, al numero strettamente necessario, con quelle della pubblica beneficenza.

*d. Il Prefetto* — FALLETTI.

98. **Cessione di siero antitetanico**. (Circolare del Laboratorio Militare Siero Antitetanico di Bologna 10 giugno 1920 n. 205).

Il Ministero della Guerra — Direzione Generale Sanità Militare — con dispaccio n. 2693 del 26 Maggio u. s. ha disposto perchè il Siero Antitetanico TIZZONI prodotto da questo laboratorio Militare, venga ceduto a condizioni oltremodo vantaggiore anche alle Provincie, Comuni, Ospedali, Società di Pubblica Assistenza che ne faranno richiesta. Ciò allo scopo precipuo di favorire la estensione della sieroprofilassi del tetano a tutti gli infortunati sul lavoro.

Il prezzo di cessione è stato fissato in L. 2 per ogni dose preventiva, escluse le spese di porto e d'imballaggio.

Le richieste di siero, *accompagnate dall'importo relativo,* dovranno essere rivolte alla Farmacia dell'Ospedale Militare Prin-

cipale di Bologna, la quale provvederà alla spedizione con la massima sollecitudine.

Prossimamente saranno delegate ad effettuare la cessione di siero antitetanico anche tutte le Farmacie degli Ospedali Militari Principali.

La cessione di cui sopra non ha fini commerciali *e perciò sono da essa esclusi i privati senza eccezione alcuna.*

Quanto sopra si porta a conoscenza di codesta On. Prefettura con la preghiera delle conseguenti comunicazioni alle Autorità ed agli Enti della Provincia.

*D'ordine*
*Il Capitano Veterinario addetto*
DOTT PLINIO BARDELLI

99. **Pensioni degli Enti locali — Trattamento economico.** (C. M. I. 29 marzo 1920 n. 5700-5 diretta ai Prefetti).

E' stata più volte richiamata l'attenzione del Ministero sulle condizioni economiche disagiate dei pensionati degli Enti locali, in relazione al cresciuto aumento del costo della vita.

E' noto alle SS. LL. che con Regio decreto 31 novembre 1919, n. 1304, lo Stato ha già accordato, fino a tutto l'anno 1920, ai propri pensionati un assegno mensile di lire 50 a titolo di indennità di caro viveri. Si pregano le SS. LL. di interessarsi perchè le Amministrazioni degli Enti locali facciano ai propri pensionati, compatibilmente con le condizioni dei loro bilanci, lo stesso trattamento concesso dallo Stato col suddetto decreto ai suoi pensionati.

*Pel Ministro* — GRASSO

100. **Chinino di Stato. Somministrazione a prezzo di favore agli Enti pubblici e privati.** (C. M. F. 15 giugno 1920 n. 6246 diretta ai Prefetti).

Si informa codesta Prefettura che, con Decreto 1° giugno corr. anno ed a cominciare dal giorno stesso, i prezzi di favore dei preparati chinacei dello Stato, da fornire ai Comuni, alle Congregazioni di Carità ed agli Enti pubblici e privati, che hanno l'obbligo di farne la gratuita somministrazione, sono stati determinati come appresso:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bisolfato semplice od inzuccherato | Lire | 350 | al Kg. |
| Idroclorato e Bicloridrato . . . . | » | 450 | » » |
| Soluzioni di Bicloridrato semplici o con guaiacolo . . . . . | » | 700 | » » |
| Tannato in cioccolattini. . . . . | » | 450 | » » |

Pregasi codesto Ufficio di restarne inteso, e di informarne per norma gli Enti eventualmente interessati nella provincia, avvertendo che questo Ministero va a darne comunicazione direttamente ai Comuni malarici.

*Per il Ministro* — F. ALIPRANDI

# Parte II.

## TASSA DI BOLLO

**per ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, scontrini distribuiti da apparecchi o registratori automatici in luogo della fattura quietanzata.**

### IN VIGORE DAL GIORNO 1° LUGLIO 1920 (1)

Regio Decreto Legge 26 febbraio 1920, n. 167 e R. D. 31 marzo 1920 n. 501) (2)

| PER SOMME da Lire | PER SOMME a Lire | TASSA di Lire |
|---|---|---|
| 5,01 | 10,— | —,05 |
| 10,01 | 100,— | —,10 |
| 100,01 | 200,— | —,20 |
| 200,01 | 300,— | —,30 |
| 300,01 | 400,— | —,40 |
| 400,01 | 500,— | —,50 |
| 500,01 | 600,— | —,60 |
| 600,01 | 700,— | —,70 |
| 700,01 | 800,— | —,80 |
| 800,01 | 900,— | —,90 |
| 900,01 | 1,000,— | 1,— |
| 1,000,01 | 1,100,— | 1,20 |
| 1,100,01 | 1,200,— | 1,40 |
| 1,200,01 | 1,300,— | 1,60 |
| 1,300,01 | 1,400,— | 1,80 |
| 1,400,01 | 1,500,— | 2,— |
| 1,500,01 | 1,600,— | 2,20 |
| 1,600,01 | 1,700,— | 2,40 |
| 1,700,01 | 1,800,— | 2,60 |
| 1,800,01 | 1,900,— | 2,80 |
| 1,900,01 | 2,000,— | 3,— |
| 2,000,01 | 2,100,— | 3,20 |
| 2,100,01 | 2,200,— | 3,40 |
| 2,200,01 | 2,300,— | 3,60 |
| 2,300,01 | 2,400,— | 3,80 |
| 2,400,01 | 2,500,— | 4,— |
| 2,500,01 | 2,600,— | 4,20 |
| 2,600,01 | 2,700,— | 4,40 |
| 2,700,01 | 2,800,— | 4,60 |
| 2,800,01 | 2,900,— | 4,80 |
| 2,900,01 | 3,000,— | 5,— |
| 3,000,01 | 3,100,— | 5,20 |
| 3,100,01 | 3,200,— | 5,40 |
| 3,200,01 | 3,300,— | 5,60 |
| 3,300,01 | 3,400,— | 5,80 |
| 3,400,01 | 3,500,— | 6,— |
| 3,500,01 | 3,600,— | 6,20 |
| 3,600,01 | 3,700,— | 6,40 |
| 3,700,01 | 3,800,— | 6,60 |
| 3,800,01 | 3,900,— | 6,80 |
| 3,900,01 | 4,000,— | 7,— |
| 4,000,01 | 4,100,— | 7,20 |
| 4,100,01 | 4,200,— | 7,40 |
| 4,200,01 | 4,300,— | 7,60 |
| 4,300,01 | 4,400,— | 7,80 |
| 4,400,01 | 4,500,— | 8,— |
| 4,500,01 | 4,600,— | 8,20 |
| 4,600,01 | 4,700,— | 8,40 |
| 4,700,01 | 4,800,— | 8,60 |
| 4,800,01 | 4,900,— | 8,80 |
| 4,900,01 | 5,000,— | 9,— |

E così di seguito con una progressione di cent. 20 ogni 100 lire in più.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per | L. | 6,000,— | tassa | di | L. | 11,— |
| » | » | 7,000,— | » | » | » | 13,— |
| » | » | 8,000,— | » | » | » | 15,— |
| » | » | 9,000,— | » | » | » | 17,— |
| » | » | 10,000,— | » | » | » | 19,— |
| » | » | 11,000,— | » | » | » | 21,— |
| » | » | 12,000,— | » | » | » | 23,— |
| » | » | 13,000,— | » | » | » | 25,— |
| » | » | 14,000,— | » | » | » | 27,— |
| » | » | 15,000,— | » | » | » | 29,— |
| » | » | 20,000,— | » | » | » | 39,— |
| » | » | 25,000,— | » | » | » | 49,— |
| » | » | 30,000,— | » | » | » | 59,— |
| » | » | 50,000,— | » | » | » | 99,— |

(1) V. pag. 69 B. A. 1920 (art. 13 R. D. 26 febbraio 1920 n. 167).

Rileviamo questo utilissimo prospetto del *Bollettino Amministrativo della Provincia di Como* edito in elegante veste dalla nota Tipografia Ostinelli di Cesare Nani e C. di Como.

(2) Prorogato al 1 setttembre 1920.

# Comunicazioni

## REGIA PREFETTURA DI SALERNO

### Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia

*Elenchi delle Organizzazioni locali dei datori di lavoro e degli assicurati*

Il decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l' invalidità e la vecchiaia demanda alle organizzazioni locali dei datori di lavoro e degli assicurati la nomina di rappresentanti nei Comitati direttivi degli Istituti provinciali di previdenza sociale e nelle commissioni arbitrali di prima istanza. Col regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, testè pubblicato, sono stabilite le norme per la formazione degli elenchi delle organizzazione ammesse a partecipare alla designazione dei rappresentanti e la procedura per tali designazioni. Sono incluse nell' elenco le organizzazioni professionali che abbiano i seguenti requisiti:

1. esistano e funzionino effettivamente da almeno due anni alla date del presente avviso;

2. siano composte prevalentemente di persone appartenenti alla classe dei datori di lavoro ovvero di operai, di impiegati od assimilati o in genere di persone che prestano l' opera loro alla dipendenza di altri;

3. nei loro ordinamenti o nella attuazione del loro programma non impongano vincoli alla libertà individuale, religiosa o politica dei soci;

4. non abbiano carattere di Istituti di patronato o di beneficenza;

5. siano alimentate da entrate annuali ordinarie formate da

quote pagate dai soci effettivi le quali costituiscano almeno in in media i quattro quinti delle entrate annuali;

6. siano gestite da Consigli direttivi composti esclusivamente, o almeno per quattro quinti, da soci effettivi;

7. facciano regolarmente bilanci annuali.

Le organizzazioni le quali, avendo i requisiti predetti, desiderino essere comprese negli elenchi, dovranno presentare analoga domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, cioè non oltre il 2 luglio p. v. La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che sarà ritirato presso la Prefettura e dovrà essere presentata presso la Prefettura insieme coi documenti richiesti nell'art° 136 del regolamento, indicati nel modulo stesso e precisamente:

1. copia in duplice esemplare dello Statuto vigente; le copie dello Statuto dovranno essere controfirmate da un Consigliere e dal segretario;

2. i bilanci degli ultimi due esercizi annuali;

3. l'elenco dei componenti il Consiglio direttivo con la indicazione della professione o mestiere da loro esercitato e con la dichiarazione se sono o meno soci effettivi;

4. la indicazione del numero dei soci effettivi distribuiti secondo la categoria professionale.

Per le associazioni padronali agrarie dev'essere indicato per ciascuno dei soci il numero degli ettari posseduti o tenuti in usufrutto o in affitto o a mezzadria e il reddito imponibile; per le associazioni padronali industriali, commerciali e simili dev'essere indicato per ciascuno dei soci il numero delle persone da assicurare che lavorano alle sue dipendenze; per le organizzazioni operare il numero degli inscritti.

Dal giorno 16 luglio p. v. al giorno 31 luglio p. v. saranno affissi all'albo della prefettura l'elenco delle organizzazieni dei datori di lavoro ə quello delle organizzazioni degli assicurati, le quali hanno presentato la domanda in tempo utile, con l'indicazione delle organizzazioni ammesse; nello stesso periodo di tempo le organizzazioni comunque interessate potranno presentare ricorsi contro la formazione degli elenchi; trascorso il suddetto termine; non saranno ammessi ricorsi.

Si fa presente che le organizzazioni agricole, padronali ed operaie, già comprese negli elenchi formati nel decorso anno agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono dispensate dal presentare una nuova domanda, dovendo essere di diritto incluso negli elenchi da compilarsi agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia. Gli elenchi predetti sono visibili presso la Prefettura per chiunque vi abbia interesse.

Salerno addì 2 giugno 1920.

*Il Prefetto* — GARGIULO

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Roccadaspide* — Contabilità servizio approvvigionamenti, appr.
*Ricigliano* — Nomina d'ufficio del nuovo esattore, parere favorevole.
*Maiori* — Assegno supplementare mensile di L. 71,00 all'impiegata provvisoria dell'Isola Raffaele, approva.
*Sarno* — Restauri alla Chiesa S. Francesco. Sussidio L. 500, appr.
*Salerno* — Debito per spedalità verso gl'Istituti Ospedalieri di Milano, ordinanza.
*Roccadaspide* — Sistemazione servizio medico-chirurgo, appr.
*Castelcivita* — Concorso nella spesa per l'Asilo infantile e demolizione dei locali, approva.

## Commissione Provinciale di Beneficenza

**Adunanza del 25 Maggio 1920**

*Presidenza: V. Prefetto* Cav. Falletti

*Sanza* — Cassa prestiti. Abbono debito vedova Eboli, ordinanza.
*S. Gregorio M.* — C.ª Carità. Affranco canone, approva.
*Conca M.* — C.ª Carità. Giudizio contro Rosapepe, approva.
*Cava* — M. del Povero. Affranco censo, approva.
*Salerno* — Orfan. Galdieri. Prelevamento riserva, approva.
*Campagna* — C.ª Carità. Affranco censo, rinviasi.
*Cava* — C.ª Carità. Compenso impiegati e salariati, approva.
*Nocera Inf.* — Ospedale. Tabella organica personale, approva.
*Salerno* — Orf. Umberto. Nomina maestro ginnastica, approva.
*id.* — id. Sovvenzione lavorante Romeo, appr.
*Campagna* — C.ª Carità. Vendita immobili proprietà Ospedale, approva.
*Aquara* — C.ª Carità. Aumenti stipendio impiegati, approva.
*Sarno* — id. Convenzione ricoverati ammalati con Ospedale Militare Cava, approva.
*Atrani* — C.ª Carita. Maritaggio a Fronda Giuseppe, ordinanza.
*Polla* — id. Concessione stanza ad Alonzo, approva.
*Pagani* — C.ª Carità. Affranco canone Siniscalchi, approva.
*Angri* — id. Domanda Fiumara liquidazione debito verso M. Pegni, approva.
*Sarno* — C.ª Carità. Aumento stipendio insegnante A. Infantile, approva.
*Salerno* — Cons. Montevergine. Vendita di piante, approva.
*Polla* — C.ª Carità, Riparazione cappella SS. Rosario. Prelev. riserva, approva.
*Cava* — Arciconf. Pietà. Giudizio contro Arciconf. S. Stefano per mantenimento servitù, approva.
*S. Egidio* — C.ª Carità. Caro-viveri al personale stipendiato, appr.
*Caggiano* — id. Storno di fondi, approva.
*Salerno* Orf. Umberto Compenso infermiere De Leo, approva.

*Colliano* — C.ª Carità. Storno di fondi, approva.
*Campagna* — C.ª S. M. Neve. Affranco canone, approva.
*Buccino* — C.ª Carità. Istanza eredi barone Toriello dilazione pagamento, approva.
*S. Valentino* — C. M. Morti. Donazione vendita stabili deleg. Sabatini, parere favorevole.
*Capaccio* — C.ª Carità. Sussidio suore A. infanzia ricovero orfane Maffeo e Mauro, approva.
*Ispani* — C.ª Carità. Giudizio liquidazione pendenza eredità Polito, approva.
*Sarno* — Conf. S. M. Morti. Prelev. riserva, approva.
*Castelcivita* — C.ª Carità. Pagamento boll. Prefett., approva.
*Ravello* — id. Storno, ordinanza.
*Atrani* — id. Pagamenti medicinali, approva.
*Campagna* — id. Vendita legname, ordinanza.
*Nocera Inf.* — Conf. Rosario. Storno, approva.
*Roccadaspide* — Aumento stipendio insegnanti, ordinanza.
La C. P. approva inoltre moltissimi bilanci di opere pie.

## LA TASSA SULLE RICEVUTE

Il Ministero delle Finanze comunica:

L'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 26 Febbraio 1920, n. 167 sulle ricevute o quietanze ordinarie, già fissata al 1. luglio, è stata prorogata al 1. Settembre prossimo.

Fino a questa data pertanto la tassa di bollo sulle ricevute e quietanze ordinarie sarà dovuta nella precedente misura stabilita dal testo unico della legge di bollo.

---

# CONCORSI

E' aperto il concorso per i posti di ufficiali sanitari per i seguenti comuni e con l'assegno a fianco segnato: Campagna, assegno L. 3000, Eboli L. 3000, Pagani L. 3000, Sala L. 3000.

Documenti e domanda da spedirsi alla Prefettura entro il 24 luglio prossimo.

I concorrenti dovranno sostenere gli esami scritti orali e pratici nell'Istituto d'igiene della R. Università di Napoli.

Per chiarimenti rivolgersi alla Prefettura.

Anno VII.—N. 13-14 *Conto corrente postale* 1-31 Luglio 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

**SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE**

**Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza**

**Un numero separato centesimi 75.**

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

**Direzione ed Amministrazione**

**R. PREFETTURA SALERNO**

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

## SOMMARIO

**PARTE I.**

*a)* Leggi e decreti

101. *Tassa di soggiorno.* (R. D. 6 maggio 1920).
102. *Disposizione a favore dei Comuni e degli appaltatori daziari e relativi al dazio consumo e all'imposta sul vino.* (R. D. 5 giugno 1920).
103. *Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari.* (D. P. 14 luglio 1920).

*b)* Circolari

104. *Approvvigionamento carneo.* (C. P. 16 giugno 1920).
105. *Vendita cruscami* (C. P. 29 giugno 1920).
106. *Contabilità dei sussidi militari* (C. P. 1 luglio 1920).
107. *Calmiere carni macellate fresche* (C. P. 4 luglio 1920).
108. *Assunzione diretta dei pubblici servizi* (C. P. 19 luglio 1920).
109. *Imposta straordinaria sul vino.* (C. I. F. 19 giugno 1920).

**PARTE II.**

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

*Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza. Il conto del Rag. G. Marra.*

**PARTE III.**

Atti della Prefettura

*Numero complessivo degli elettori politici ed amministrativi.* — Verbali della G. P. A. e della C. P. di Beneficenza.

**COPERTINA**

*Addizionale alle tasse sugli affari. Mandati di pagamento. Concorsi.*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.

## Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza dell'8 Luglio 1920

*Presidenza: Prefetto* Comm. **Gargiulo**

*Salerno* — Mutuo L. 26200 a pareggio bilancio 1918, approva.

*Giffoni V. P.* — Trattamento economico impiegati e salariati, approva.

*Minori* — Mutuo per l'edificio scolastico, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Istanza Di Muro Matteo per rifazione tettoia, approva.

*Ottati* — Sistemazione servizio sanitario, approva con ordin.

*Cava dei Tirreni* — Aumento stipendio ufficiale sanitario, appr.

*Fisciano* — Transazione lite per concessione zona boschiva, approva.

*Rofrano* — Proposta transazione fra il Comune e Seminario Policastro, approva.

*Sala Consilina* — Bilancio 1920, approva.

*Castellabate* — Capitolato condotta medica, approva.

*Atrani-Maiori-Minori* — Credito Ditta De Rosa pel porto di Amalfi, approva.

*Olevano* — Istanza Pandolfo per riscatto di censo, approva.

*Pagani* — Istituzione ufficio tecnico municipale, approva con ordinanza.

*Cetara* — Tabelle organiche impiegati e salariati, ordinanza.

*Ortodonico* — Modifica pianta organica messi comunali e guardia municipale, approva.

*Tegiano* — Modifica regolamento tabella organica, ordinanza.

*Castelnuovo di Conza* — Sistemazione servizio sanitario, approva con ordinanza.

*Ortodonico* — Bilancio 1920, approva.

*Olevano*—Stipendio al V. Segretario Comunale, provvede d'uff.

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

101 **Tassa di soggiorno - limite massimo** (R. D. 6 maggio 1920 n. 769 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 1920 n. 145).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il limite massimo della tassa di soggiorno stabilito dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1910, n. 863, in lire dieci è elevato a lire trenta, ferme restando le altre disposizioni nella legge stessa contenute.

É facoltà dei Comuni di imporre la tassa di soggiorno a tutti coloro che prendono temporanea dimora nella stazione idroterapica, balneare o climatica, tanto a scopo di svago o di soggiorno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI—SCHANZER,

102. **Disposizioni a favore dei Comuni e degli appaltatori daziari e relative al dazio consumo e all'imposta sul vino** (D. R. 5 Giugno 1920 n. 820 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 1920 n. 145)

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Arti. 1.

La sospensione dei canoni comunali ai dazi di consumo governativi disposta dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 551, (1) avrà effetto sino al 31 dicembre 1921.

Rimangono parimente in vigore sino alla detta data le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 375, con le modificazioni di cui all'art. 2 del decreto 28 aprile 1918 summentovato, quelle del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 701, nonchè tutti i provvedimenti emanati e da emanarsi in applicazione dei decreti suindicati.

Art. 2.

I dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, di cui ai decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, numero 1090, allegato *C*, e 28 aprile 1918, n. 551, saranno riscossi sino al 31 dicembre 1921.

È del pari prorogata sino alla detta data la facoltà conferita ai Comuni di imporre a proprio vantaggio gli addizionali comunali previsti dall'art. 6 del cennato decreto 31 agosto 1916 e dagli articoli 3 e 4 del successivo decreto 28 aprile 1918 succitato.

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1920 i dazi addizionali governative sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, considerati nel 1° comma del precedente articolo 2, sono ceduti ai Comuni.

Nelle gestioni appaltate la riscossione dei dazi addizionali predetti e dei relativi addizionali comunali sarà effettuata a mezzo degli

(1) V. pag. 129 B. A. 1918.

appaltatori, ai quali spetterà, sul provento totale, l'aggio di esazione del 5 o|o.

Nei comuni di Roma, Napoli e Palermo la riscossione degli addizionali predetti sarà fatta direttamente dalle Amministrazioni daziarie governative, che verseranno ogni cinque giorni alle rispettive casse comunali le somme introitate, depurate dell'aggio di esazione del 5 o|o a favore dello Stato, ritirandone ricevuta, da allegarsi alle contabilità degli introiti daziari. L' ammontare dell'aggio sarà versato alla sezione di R. Tesoreria provinciale separatamente dai proventi delle ordinarie riscossioni stesse.

Art. 4.

Rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1921 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 6 luglio 1905, n. 323, quelle dei successivi articoli 12 e 13 della stessa legge e dell'art. 3 conmma 2°, del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972, per quanto concerne il ricupero dei crediti arretrati dello Stato per canoni comunali di abbonamento ai dazi consumo governativi e per dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, nonchè le disposizioni riguardanti provvedimenti a favore dei Comuni contenute negli articoli 2, 3, 5, 7, 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *B*, e quello dei decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1280 e 26 maggio 1918, n. 747.

Rimangono parimenti in vigore sino alla detta data tutti i provvedimenti emanati e da emanarsi in applicazione della legge e dei decreti summentovati.

Art. 5.

L'imposta sul vino, di cui ai Regi decreti 2 settembre 1919, numero 1635, (1) 9 ottobre 1919, n. 1889, 24 novembre 1919, n. 2170,20 dicembre 1919, n. 2591 e 8 aprile 1920, n. 430, sarà pagata in unica soluzione alla scadenza del giorno 10 ottobre 1920, in ragione di L. 10 per ettolitro.

---

(1) V. pag. 223, 274 B. A. 1919.

Art. 6.

A decorrere dalla raccolta dell'anno 1920, l'imposta di cui all'articolo precedente, sarà riscossa all' atto del passaggio del vino al consumo, secondo le norme da stabilirsi in un successivo Nostro decreto.

All'applicazione dell'imposta provvederanno i Comuni, o gli appaltatori del dazio consumo nei Comuni che riscuotono il dazio stesso per appalto, per conto esclusivo dello Stato, a cui sarà totalmente devoluto il relativo provento.

Nondimeno ai Comuni, in cui il provento dei dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni accertato nell' esercizio finanziario 1918-919 sia inferiore al sesto del gettito deil'imposta sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1920 sarà corrisposta la differenza fra i due proventi, mediante pagamento della corrispondente somma a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Restano a carico dei Comuni le spese di accertamento dell'imposta sul vino, compreso il compenso dovuto agli appaltatori del dazio consumo per le operazioni relative al predetto accertamento. In caso di disaccordo tra le parti nella determinazione del compenso, decide definitivamente l'intendente di finanza della Provincia.

Art. 7.

Nel caso che i Comuni non adempiano agli obblighi loro demandati in rapporto alle operazioni di accertamento e di liquidazione del tributo erariale sul vino, di cui al precedente articolo, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, potrà inviare a spese dei Comuni stessi un commissario con incarico di eseguire i necessari adempimenti in sostituzione dei Comuni inadempienti.

Gli impiegati e salariati comunali sono tenuti ad eseguire gli ordini all'uopo impartiti dal Commissario prefettizio.

Art. 8.

Gli amministratori, impiegati o salariati dei Comuni che si rendano colpevoli di omissioni o di irregolarità nell'accertamento e nella liquidazione dell'imposta sul vino istituita a pro' dello Stato, a' termini del precedente art. 6, è applicata dal prefetto, su proposta dell'Intendente di finanza, un'ammenda da L. 50 a L. 500 a favore dell'erario dello Stato.

Eguale provvedimento sarà adottato a carico degli appaltatori e dei dipendenti impiegati ed agenti, ai quali sia deferita l'applicazione della imposta sul vino.

La penalità summentovata è pagata all'ufficio di registro, il quale, in caso di mancato versamento, provvede al ricupero mediante atto di congiunzione.

Contro la decisione del prefetto non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 9.

L'art. 1° del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1751, è sostituito dal seguente:

« Gli appaltatori del dazio consumo che in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, e 4 febbraio 1917, n, 186 non abbiano ottenuto alcuna riduzione del canone di appalto, potranno chiedere nuovamente la revisione del canone stesso sulla base dei risultati della gestione dell'anno 1918, considerati nel modo indicato nell'articolo 1 del citato decreto 4 febbraio 1917.

Eguale facoltà è data anche agli appaltatori, ai quali, in applicazione dei decreti succitati, sia concessa una riduzione del canone di appalto, qualora dagli appaltatori stessi sia dimostrato che la perdita subita nella gestione dell'anno 1918 superi il 10 o|o di quella riconosciuto ed ammessa per la gestione dell'anno 1916. In questo caso l'ulteriore riduzione di canone sarà commisurata alla maggiore perdita risultante nell'anno 1918.

Le riduzioni di canone concesse ai termini del presente ar-

ticolo avranno effetto dal 1° gennaio 1918 sino al 31 dicembre 1921, se ed in quanto non vengano prima a scadenza i relativi contratti di appalto. Rimarranno parimente in vigore sino alla detta data, salva l'eccezione predetta, le riduzioni di canone disposte in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 6 maggio 1917, n. 701».

Art. 10.

L'ammontare delle quote dei canoni daziari di appalto delle quali sia stato sospeso il pagamento in relazione agli articoli 4, 5 e 6 del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1915 n. 1549, all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1805 all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *B*, all'art. 2 del decreto Luogotenenziale e 26 novembre 1916, n. 1599, e all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972, sarà soddisfatto, insieme coi relativi interessi di mora del 5 o[o, in cinque eguali rate annuali, a cominciare dal 1° gennaio 1922.

Rimangono in vigore sino all' estinzione totale delle quote dilazionate le disposizioni emanate e da emanarsi in applicazione dei decreti succitati.

Art. 11.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, che sara presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 5 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI—DE NAVA—SCHANZER.

103. **Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari** (D. P. 14 agosto 1920 n. 4605).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Riconosciuta la necessità, iu vista delle condizioni dell'economia nazionale, di mantenere, anche per l'annata agraria 1920-

1921 la obbligatorietà delle coltivazioni alimentari, nello intento di alleviare le necessità alimentari di questa regione.

Vista la circolare 21 luglio u. s. del Ministero di Agricoltura;

Visto il D. L. 10 maggio 1917 N. 788;

Sentita la Commissione provinciale di agricoltura;

*Decreta*

1° E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di terreno di tutti i Comuni di questa Provincia di destinare alla semina dei cereali e dei tuberi commestibili una superficie almeno eguale a quella dell'anno agrario 1919-1920, che tenuto conto del precedente decreto prefettizio 14 agosto 1919, non può essere in misura inferiore a quella dell'annata agraria 1917-1918.

2° La disposizione che precede, a cura dei Signori Sindaci, sarà direttamente notificata ai proprietari e conduttori di terreni di ciascun Comune, e un elenco dei proprietari e conduttori notificati verrà compilato e trasmesso a quest'Ufficio, dai Sindaci stessi, entro il 15 settembre p. v.

3° Il presente decreto sarà pubblicato nel foglio degli Annunzi legali e nel Bollettino Amministrativo della Provincia. I contravventori alle disposizioni di cui al N. 1 sono puniti a mente dell'art. 4 del D. L. 10 agosto 1917 N. 788.

Salerno, 14 luglio 1920.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

## *b)* Circolari

104. **Approvigionamento carneo. Calmiere carni macellate.** (C. P. 16 Giugno 1920 n. 3589 diretta ai Sindaci).

Il Sottosegretariato di Stato per gli approvigionamenti comunica quanto appresso;

« Si partecipa alle SS. LL. che con provvedimento di « prossima pubblicazione sarà revocato il divieto di vendita al « pubblico e di consumo nei pubblici esercizi di ogni specie di « carne, imposto dall'art. 5 del Decreto 5 aprile 1920 n. 405.

« Questo Sottosegretariato continuerà, però, ad esercitare il « controllo sulle macellazioni, fissando per ogni bimestre i contin- « genti di carne bovina per ciascuna provincia; mentre viene « completamente abolito ogni controllo sulle macellazioni degli « animali ovini e caprini.

« E' da ritenere che il permesso di vendita e consumo della « carne bovina in tutti i giorni della settimana renderà insuffi- « cienti ai bisogni delle varie provincie gli attuali contingenti. « Pertanto, questo Sottosegretariato è disposto a consentire que- « gli adeguati aumenti di assegnazione, che le LL. SS. riterranno « opportuno proporre.

« Si è d'avviso che la sensibile offerta di bestiame da ma- « cello che oggi si verifica sul mercato a prezzi modesti, soprat- « tutto in quelle zone dove scarsissimo è stato il raccolto del « fieno e di mangimi, a causa della presistente siccita, impedirà « che il provvedimento attuale, il quale determinerà certamente « un aumento di consumo, apporti un rialzo nei prezzi delle carni « bovine.

« Tuttavia, le SS. LL. eserciteranno un opportuno controllo « sui prezzi di calmiere per la vendita delle carni bovine al mi- « nuto che stabiliranno le Autorità comunali in ogni provincia; in « guisa da evitare artificiosi rialzi a danno dei consumatori.»

In relazione a quanto sopra prego la S, V. di farmi le opportune proposte per ottenere aumenti sull'assegnazione di bovini pel mese in corso e pei venturi bimestri, trasmettendomi inoltre copia del calmiere per la vendita delle carni bovine al minuto in vigore costà.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

105. **Vendita cruscami** (C. P. 29 Giugno 1920 n. 416 diretta ai sindaci).

Ad impedire gl accaparramenti e le illecite speculazioni dei cruscami derivanti dalla macinazione del frumento per conto del Consorzio Prov. Granario, ho richiamato la rigorosa osservanza

del decreto prefettizio 27 settembre 1919 con cui venne stabilito in L. 45 al quintale il prezzo massimo obbligatorio all' ingrosso dei cruscami, facendo obbligo ai mugnai di tenere a disposizione di questo Consorzio Prov. granario tutti i sottoprodotti della macinazione. Affinchè questo Consorzio granario possa assolvere il compito ad esso affidato dell'equa distribuzione dei cruscami tra i Comuni ed Enti della Provincia, prego la S. V. di far tenere con ogni sollecitudine, e nen oltre il 10 luglio prossimo, direttamente al Consorzio, i risultati del censimento del bestame esistente in codesto Comune, per l'allevamento dal quale è necessario la somministrazione della crusca.

Le SS. LL. vorranno procedere ai relativi accertamenti con ogni esattezza e diligenza, nell'assegnato termine.

Vorranno pure invitare codeste Giunte Municipali a fissare entro 5 giorni il prezzo di calmiere per la minuta vendita, che tenuto conto delle spese di trasporto, e dell'utile ai rivenditori, non potrà in ogni caso superare i centesimi 10 per ogni kg il prezzo di vendita all'ingrosso stabilito in L. 45 al q.le.

Dovendosi assolutamente impedire gli accaparramenti e l'illespeculazione, le SS. LL. regoleremo nel modo più rigorso, e sotto la loro responsabilità, la distribuzione dei cruscami tra i possessori del bestiame, e cureranno l'esatta e rigida osservanza del calmiere, facendo procedere contro i trasgressori nei modi di legge.

Attendo ricevuta ed assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

106. **Contabilità dei sussidi militari.** (C. P. 1.° luglio 1920 num. 12284 diretta ai Sindaci).

Per opportuna norma delle SS. LL. comunico la seguente Circolare in data 12 maggio u. s. del Ministero dell' Interno ai Prefetti del Regno circa la contabilità dei sussidi oggetto della mia precedente circolare del 15 magglo u. N. 68:

« Il Ministero del Tesoro (servizio Assistenza Militare) preoccupato del considerevole ritardo, che quasi tutti i distretti mili-

tari e le Capitanerie di porto frappongono alla trasmissione al competente ufficio di Ragioneria Centrale dei rendiconti trimestrali delle ingentissime somme loro concesse per l' erogazione dei soccorsi giornalieri e sussidi alle famiglie bisognose dei militari alle armi, ha rilevato che la causa principale di tale inconveniente va ascritta al grave ritardo frapposto da numerosissimi Comuni nella compilazione e trasmissione ai Distretti e Capitanerie delle relative contabilità, impedendo così a questi ultimi di compilare nei prescritti termini i rendiconti riepilogativi.

E poichè l'arretrato per diversi Comuni risale anche ai primi trimestri della gestione, ed i distretti e le Capitanerie nelle diverse circostanze hanno fatto presente alle SS. LL. l'abbandono in cui trovansi presso i Comuni inadempienti i lavori inerenti alle dette contabilità, lo stesso Ministero del Tesoro, il quale a sua volta è intervenuto direttamente nella quistione, e non ha mancato di sollecitare le SS. LL. ad avvalersi anche della facoltà con D. L. 15 febbraio 1918. n. 293, fa ora presente che, malgrado tale vivo interessamento non si sono in generale ottenuti quei risultati che era legittimo sperare, e che il ritardo nella resa delle contabilità suddette perdura ancora, con grave pregiudizio dell' Erario.

Con circolare in data 5 marzo u. s. n. 16900-3 Div. 4.ª Sez. 1.ª è stata già richiamata l' attenzione delle SS. LL. sull' importante servizio della gestione dei soccorsi militari; e urgendo pertanto assicurare con ogni mezzo, e senza eccezione, l'osservanza da parte dei Comuni dell'obbligo di rendere i conti nell' intento di accertare se, e come, vennero erogati le ingenti somme ad essi anticipate per il servizio di cui trattasi, prego nuovamente le SS. LL. di rivolgere la massima cura a tale adempimento, valendosi eventualmente dell' opera di appositi Commissari ed adottando quegli altri provvedimenti, che riterranno del caso.

Confido nel particolare interessamento delle SS. LL., ed attendo un cenno di assicurazione ».

*p. Il Prefetto*—FALLETTI

107. **Calmiere carni macellate fresche.** (C. P, 4 luglio 1920 num. 4257 diretta ai Sindaci).

Con riferimento alle mie lettere del 16 e 26 giugno c. a. n. 3589 e 3901 A. C., prego la S. V. di trasmettermi copia del calmiere sulle carni macellate in vigore in cotesto Comune.

Qualora per imprescindibili esigenze locali, i prezzi sulle carni bovine macellate fresche siano stati fissati costà in misura superiore a quelli sottoindicati, quest'ufficio reputa necessario di creare tra gli esercenti di codesto Comune la nccessaria concorrenza per realizzare al più presto il ripristino delle ordinarie condizioni di vita. A tal fine, mentre rinnovo la preghiera, contenuta nella mia lettera del 25 giugno scorso n. 3901, d'incoraggiare gli esercenti che daranno garanzia di vendere le carni a prezzi convenienti e con equo guadagno, informo che sono disposto ad aumentare notevolmente l'assegno di bovini destinati alla macellazione pel corrente bimestre, soltanto però alla condizione che l'aumento sia destinato a produrre diminuzione di prezzo dei generi di prima necessità. Prego pertanto la S. V. d'informare gli esercenti di codesto Comune che sarà aumentato a ciascuno di essi l'assegno macellazione bovini, purchè ciascuno assumerà con atto scritto l'impegno di vendere, pel bimestre in corso, le carni macellate fresche non oltre i segueati limiti:

*a*) Carni di vacche o tori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Carne magra senz'osso . . . . | | L. 7,00 | a kg. |
| 2) Costate con massimo 150 gr. d'osso aderente | di filetto | » 6,80 | » |
| | di quarto | » 6,20 | » |
| 3) Bollito con massimo 150 gr. d'osso aderente o staccato | corazza . | » 5,80 | » |
| | locena, gambongello | | |
| | stringitora, fianchetto . | » 5,50 | » |
| | punta di petto | » 5,00 | » |

*b*) Carni di vitello

Come sopra, aumentando i prezzi di ciascuna voce di Lire 1 a kg.

Prego la S. V. d'indicarmi con la massima urgenza il nome degli esercenti che abbiano dichiarato di accettare le condizioni di cui sopra, invitandoli a recarsi subito all' ufficio approvvigiamenti di questa Prefettura dove riceveranno speciale autorizzazione per le macellazioni di altri bovini in soprannumero di quelli già loro assegnati da V. S.

Attendo copia del calmiere entro 8 giorni nonchè copia del riparto assegno macellazioni bovini fatto dalla S. V. a ciascuno esercente di costà, avvertendo che ogni ritardo nella trasmissione degli adempimenti suindicati, nuocerebbe ai fini che quest'Ufficio si propone di raggiungere nell' interesse della popolazione di questa Provincia.

*Il Prefetto* — GARGIULO

108. **Assunzione diretta dei pubblici servizi** (C. P. 19 luglio 1920 n. 4976 diretta ai Sindaci).

Interessa al superiore Ministero dell' Interno, ai fini della più conveniente applicazione della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizii del 29 marzo 1903, N. 103, avere conoscenza precisa del numero e della qualità dei servizi pubblici di *tenue importanza e di carattere industriale non prevalente,* che, a termini dell'art. 16 della citata legge, i Comuni del Regno hanno direttamente assunto *a tutto l' anno 1919 e gestiscono in economia.*

Occorre inoltre al Ministero conoscere se e quali altri servizi pubblici, soggetti alla legge sulle municipalizzazioni, ma ai quali non è applicabile l'art. 16 della legge stessa, *perchè di grande importanza oppure di prevalente carattere industriale,* siano stati assunti dai Comuni *per effetto di circostanze eccezionali, dipendenti dallo stato di guerra* e con quale forma siano gestiti.

Invito pertanto le SS. LL. a fornire a questa Prefettura con la massima sollecitudine le notizie di cui sopra, raccogliendole, per risparmio di tempo, nel prospetto allegato alla presente circolare (della quale codesto ufficio trarrà copia) e restituendomi la circolare stessa col prospetto, per modo che mi giunga non oltre il giorno 5 agosto prossimo anche se il prospetto sia negativo.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

MOD. **A.**

PROVINCIA *di* . . . . CIRCONDARIO *di* . . . .

## Servizi municipalizzati in economia

( articolo 168 della legge 29 marzo 1903, n. 103 ).

| COMUNE | Servizio di | Data della deliberazione di assunzione | Data di approvazione della G. P. A. | Data di approvazione del Regolamento per il servizio. | Ci fu ricorso contro l'assunzione? (1) | Spesa complessiva inscritta nel bilancio passivo comunale per l'esercizio dell'azienda (2) | Risultati della gestione (3) | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | in attivo | in passivo | |
| | | | | | | | | | |

(1) Il ricorso di un quinto degli elettori previsto dall' articolo 16 della legge 29 marzo 1903,

(2) Indicare la somma della spesa ordinaria e dell'eventuale spesa straordinaria, inscritte nel bilancio comunale per la gestione dell'azienda.

(3) Indicare le somme che sono state inscritte nel bilancio comunale quali utili netti, oppure quali perdite dell'azienda municipalizzata, a termini dell' articolo 2 della legge 29 marzo 1903.

*N.B.* — Le cifre di cui alle note (2) e (3) debbono riferirsi tutte al bilancio comunale del medesimo anno 1919.

Mod. B.

PROVINCIA *di* . . . . CIRCONDARIO *di* . . . .

**Servizi pubblici rilevati all'industria privata e assunti dai Comuni per circostanze eccezionali derivanti dallo satto di guerra**

| COMUNE | Servizio di | Data della deliberazione di assunzione. | Data dell'approvazione della G. P. A. | Spesa complessiva iscritta nel bilancio passivo comunale per l' esercizio dell'azienda negli anni | | | | Ordinamento amministrativo della gestione. | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | | |
| | | | | | | | | | |

109. **Imposta straordinaria sul vino — Proroga scadenza di pagamento e riduzione di aliquote** (C. Intendenza di Finanza 19 giugno 1920 diretta ai Sindaci).

Con R. D. del 5 corr. (1) è stata rimandata la riscossione dell'intero carico dei ruoli della imposta straordinaria sul vino all'unica rata del 10 ottobre 1920 ed è stata ridotta l'aliquota per ogni ettolitro tassabile da L. 12 a L. 10.

Tali provvedimenti oltre a differire la scadenza del pagamento con una proroga *che deve considerarsi definitiva*, rende necessario per effetto della variata aliquota d'impostazione la rettifica dei ruoli già compilati. All'uopo nei Comuni che già compilarono i ruoli dovranno immediatamente i Sigg. Sindaci ritirarli dagli esattori, rilasciando ad essi copia della presente, ritirandone ricevuta, per rettificarli a seguito della riduziona dell'aliquota, *tenendo ben presente* che le rettifiche stesse dovranno esser fatte senza abrasioni e con inchiostro **rosso,** cancellando con un leggero tratto di penna la cifra precedentemente segnata per tassa da pagare. Qualora i ruoli già pubblicati portino traccia di precedenti rettifiche, le correzioni per la nuova aliquota dovranno esser fatte con inchiostro violetto, *senza mai rifarli ex novo* per brevità e per i riporti fattivi a tergo da questa Intendenza. Oltre le rettifiche dipendenti dalla variazione dell'aliquota da L. 12 a 10 dovranno altresì introdursi nei ruoli tutte le variazioni riconosciute fondate per altri motivi, sia per l'esecuzione spettante, *limitatamente a cinque ettolitri di vino ai piccoli proprietari coltivatori, ai coloni, mezzadri o fittavoli del fondo da cui il vino proviene, e che attesero alla coltivazione direttamente*, sia per l'abbuono spettante in rapporto alla resa del nostro vino, come pure per errore materiale o di duplicazione e per qualsiasi altra causa *in base però ai ricorsi già presentati dai* contribuenti *e che risultino fondati.*

Non potranno quindi accogliersi reclami dopo l'arrivo della presente.

I ruoli corretti, e sommati con esattezza e senza abrasioni sia nello importo della tassa che nella quantità degli ettolitri sog-

(1) V. pag 170.

getti a tassa dovranno nuovamente trasmettersi a questa Intendenza non più tardi del 31 luglio p. v. perchè li esamini, compia il riporto, stabilisca l'aggio all'esattore e provveda per la nuova esecutorietà da parte del Prefetto.

Alla ripubblicazione del ruolo da parte dei Sindaci si provvederà dopo la nuova esecutorietà e quindi i Sindaci non dovranno *assolutamente* pubblicare il ruolo dopo le rettifiche, se queste prima non saranno state ratificate dall'Intendenza e dal Prefetto. Sui ruoli quindi non dovrà farsi alcuna dichiarazione di approvazione da parte della Giunta o di chicchessia e i Sigg. Sindaci si limiteranno a ripetere in rosso in fine del ruolo il N. degli articoli e l'importo totale rettificato del ruolo, firmando tale dichiarazione. Perchè poi i contribuenti possano beneficarsi della proroga è stato stabilito dal Ministero quanto segue:

a) per quelli che già avevano versato la 1ª rata e gli esattori hanno eseguito il versamento in Tesoreria all'arrivo della presente non potranno più domandarla in restituzione.

b) per quelli che avevano già versata della rata; e gli esattori non hanno ancora eseguito il versamento potranno richiederla in restituzione, senza altra formalità, che la semplice domanda orale all'esattore con la restituzione a questi della bolletta sempre quando tale domanda di restituzione sia fatta entro il 25 corr.

c) per quelli che non domanderanno la restituzione sia fatta accreditamente in conto del loro carico sul ruolo salvo a saldare l'intero carico dal 1° al 18 ottobre 1920, con l'obbligo formale all'esattore per queste quote del versamento in Tesoreria di queste somme riscosse entro il termine del 27 corr. giugno.

V. S. compiacente di comunicare immediatamente copia della presente all'esattore, perchè ottemperà a quanto sopra, senza eccezione di sorta, e di dar la massima diffusione alle disposizioni Ministeriali onde tutti coloro che vogliano la restituzione della 1ª rata pagata, e non ancora versata in Tesoreria, dall'esattore possano ottenerla per beneficarsi della proroga del Real Decreto.

*L'Intendente ff.* CONDÒ

# Parte II.

## Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza.

### VI. IL CONTO

#### b) Il conto consuntivo(1)

Il *conto consuntivo* deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità. (2)

Il *conto consuntivo*, ha per obbietto dunque il patrimonio dell' ente e ne dimostra le eventuali variazioni, sia che dipendano dalla gestione del bilancio, sia che provengano da qualsiasi altra causa.

Il conto consuntivo si compone di due parti: *conto economico* e *stato dei capitali.*

#### Conto economico (3)

Il *conto economico* costituisce la tabella illustrativa dello *stato patrimoniale*, o, per dire più esattamente, delle variazioni avvenute in quello stato, durante l'esercizio annuale. In esso vanno perciò riportate le *entrate* e le *spese effettive di competenza*, che si desumono dal conto finanziario in cifre complessive, e le *sopravvenienze attive* e *passive*, che risultano dall' inventario e dagli altri atti dell'Amministrazione.

Dicendosi *entrate* e *spese effettive di competenza*, s' intende che debbono escludersi il fondo o la deficienza di cassa provenienti dall'esercizio precedente, i dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori, e così pure le cifre del

---

(1) Continuazione — V. pag. 197 B. A. 1919.

(2) Art. 42 Reg. 5 febbraio 1891 n. 99.

(3) Allo scopo di facilitare il compito dei segretari diamo alcune norme per la compilazione del conto consuntivo.

movimento dei capitali e delle partite di giro. S' intende anche, che, delle entrate e delle spese effettive non deve prendersi la sola parte riscossa e quella pagata, ma anche le somme rimaste a riscuotere e quelle rimaste a pagare sui fondi di competenza dell'esercizio.

Le *sopravvenienze* possono essere di natura patrimoniale e di natura finanziaria, secondo che ripetono la propria origine dal patrimonio dell'Opera pia o dalla gestione del bilancio.

Sono *sopravvenienze attive patrimoniali*, per es.; le eredità, i legati, le donazioni, il consolidamento di usufrutti, la cessazione di legati vitalizi, i laudemii attivi, la prescrizione di capitali e di canoni passivi, la minorazione di pensioni vitalizie degli impiegati, l'utile ottenuto nell' affrancazione di canoni attivi e passivi, il ricupero di capitali perduti, ecc.

Sono *sopravvenienze attive finanziarie:* le sopravvenienze nei residui attivi e le insussistenze constatate nei residui passivi.

Sono *sopravvenienze passive patrimoniali*, per es: gli usufrutti e i vitalizi gravanti le eredità sopravvenute, i laudemii passivi, la prescrizione di capitali e di canoni attivi, le nuove pensioni vitalizie liquidate a favore degl' impiegati, le perdite subite nelle alienazioni di rendita pubblica o di altri beni ecc.

Sono *sopravvenienze passive finanziarie*: le sopravvenienze nei residui passivi e le insussistenze constatate nei residui attivi.

Per una più chiara e più dettagliata dimostrazione del risultato economico di ciascun esercizio, bisognerebbe tener distinte, nelle sopravvenienze attive e passive, quelle di natura patrimoniale da quelle di natura finanziaria; ma per semplificare le cose (pur tenendo separati gli effetti della gestione del bilancio annuale da quelli dipendenti da altre cause) converrà disporre i dati nel seguente modo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entrate effettive . . . | L. | . . . | |
| Spese effettive . . . | » | . . . | |
| Eccedenza delle (entrate o spese | L. | . . . | L. . . |

Sopravvenienze attive . . L. . . . .
Sopravvenienze passive . » . . .

Eccedensa delle sopravvenienze (attive o passive) . . L. . . . L. . .

Risultato economico in (aumento o diminuzione) del seguente *stato dei capitali* . . . . L. . .

STATO DEI CAPITALI (1)

Lo *stato dei capitali* si compone di tre parti:

*Situazione patrimoniale, Situazione amministrativa e Riepilogo finale.*

La *situazione patrimoniale* si suddivide in due titoli:

I. *Patrimonio effettivo;* II. *Cose dei terzi.*

Titolo I — *Patrimonio effettivo.* Nel Tit. I, dev' essere indicato il valore delle varie categorie di beni di cui si compone il patrimonio attivo e passivo dell'Opera pia, rispettivamente al principio, ed alla fine dell' esercizio. Questi dati si desumono dall' inventario (2) quando è tenuto al corrente; altrimenti bisogna, prima d'ogni altra cosa, aggiornare l' inventario e quindi trasportarne i risultati nella situazione patrimoniale.

Per la successione delle voci nell'elenco del patrimonio attivo e in quello del patrimonio passivo deve tenersi, col più stretto rigore, l'ordine stabilito nel modello annesso al Regolamento di contabilità 5 febbraio 1891 N. 99 per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890.

Delle undici voci di cui è costituita la sezione del patrimonio attivo nel modulo dello *stato dei capitali* alligato al Regolamento suddetto, la seconda e l'undecima hanno bisogno d'essere meglio chiarite, nel modo che segue:

Con la voce *scorte rurali vive e morte* si vogliono intendere

(1) Vedi modello allegato al regolamento di contabilità 5 febbraio 1891 n. 99.

(2) Art. 18 legge 17 luglio 1890.

gli animali da lavoro addetti all' industria agricola e gli attrezzi che vi sono destinati: con l'altra, *capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione del patrimonio*, si designa quella parte del fondo di cassa che si trova precariamente nelle mani del tesoriere o in deposito presso un istituto di credito, e che, per derivare dalla trasformazione di una parte del patrimonio, da sopravvenienze attive o da avanzi di rendita destinati in aumento del patrimonio, sia stata destinata ad un impiego fruttifero od a migliorare il patrimonio esistente. Questa parte del fondo di cassa, essendo già compresa nella situazioue patrimoniale, non deve più figurare nella situazione amministrativa, ove s' inscriverà soltanto la differenza tra il fondo totale, risultante dal conto finanziario e quello vincolato in aumento del patrimonio.

Titolo II — *Cose dei terzi.* Nel Tit. II, si segnano le cauzioni dei fornitori e degli assuntori di speciali servizi, i depositi provvisori per concorrere ai pubblici incanti banditi dalle Amministrazioni, ed ogni altro valore di cui l'Opera pia si trovi semplice consegnataria.

Tali somme debbono Inscriversi contemporaneamente in attivo e in passivo della situazione, in guisa che il risultato di tali registrazioni non alterino il valore dell'attivo netto patrimoniale.

Parte II—*Situazione amministrativa.* La registrazione delle cifre nella *situazione amministrativa* non presenta alcuna difficoltà, risultando chiaramente dalle voci stesse del prospetto quali somme vi si debbono inscrivere, somme già determinate col conto finanziario, dal quale debbono senz'altro copiarsi.

E qui occorre osservare che la indicazione del risultato della situazione amministrativa, al principio ed alla fine dell' esercizio, disposta, com'è nel modello ufficiale annesso al Regolamento di contabilità, su una stessa linea, apparisce difettosa, perchè sembra ammettere che, tanto alla fine dell'esercizio precedente, quanto alla fine di quello cui si riferisce il conto consuntivo, debba essersi verificato sempre un avanzo o sempre un disavanzo.

Dato invece—come non è certo impossibile –che alla fine di

un esercizio vi sia un avanzo, ed alla fine dell' esercizio successivo, un disavanzo, l' unica dicitura non sarà più sufficiente, e si dovranno disporre i due dati su linee diverse, in corrispondenza delle rispettive indicazioni.

Parte III — *Riepilogo finale.* Data l'eguaglianza delle cifre nel titolo II della situazione patrimoniale, rimarranno due soli dati nella seconda colonna delle somme « al principio dell'esercizio » ed « alla fine dell'esercizio »: l'attivo netto patrimoniale e l'avanzo o il disavanzo amministrativo.

Aumentando o diminuendo l'attivo netto patrimoniale di quest'ultima somma — secondo che essa esprime un avanzo o un disavaozo — si avranno, nelle rispettive colonne suddette, *l'attività netta comptessiva al principio dell' esercizio* e *l'attività netta complessiva alla fine dell'esercizio.*

E' chiaro che, aumentando o diminuendo l'attività netta complessiva al principio dell' esercizio, del risultato che dà il conto economico, deve ottenersi l' attività netta complessiva alla fine dell'esercizio, e cioè la somma risultante dall'ultima colonna.

Con questa riprova della esattezza delle cifre esposte e delle operazioni eseguite, si saranno pareggiate le cifre nelle colonne delle « somme totali ».

### c) Il conto morale.

In conformità di quanto dispone l'art. 20 della legge e l'art. 43 del Regolamento amministrativo al conto censuntivo si deve aggiungere il conto morale, ossia la relazione sul risultato *morale* della gestione.

Col *conto morale* gli amministratori devono far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni, devono esporre la con-

dizione finanziaria e morale della istituzione, le difficoltà superate i criteri eseguiti, i miglioramenti creduti opportuni. Al quale effetto saranno esaminati le rendite, i mezzi ed i modi di accrescere la produttività e di semplicarne l'amministrazione. Inoltre gli amministratori riferiranno sulla possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.

Nessuna forma è stata prescritta per questo conto, giacchè esso riducesi ad un lavoro di semplice scritturazione. Esso dovrà riferirsi ad un intero anno di gestione ed avere la forma dei soliti verbali di deliberazione.

**G. MARRA**

# Parte III.

## R. PREFETTURA DI SALERNO

### Numero complessivo degli elettori politici ed amministrativi

### Anno 1920

| N. d'ordine | COMUNI | Numero complessivo degli elettori politici | Numero complessivo degli elettori amministrativi |
|---|---|---|---|
| 1 | Acerno | 678 | 687 |
| 2 | Alfano | 210 | 215 |
| 3 | Albanella | 834 | 872 |
| 4 | Agropoli | 1017 | 1130 |
| 5 | Altavilla Silentina | 952 | 991 |
| 6 | Aquara | 691 | 764 |
| 7 | Ascea | 691 | 776 |
| 8 | Angri | 3130 | 3239 |
| 9 | Amalfi | 2350 | 2383 |
| 10 | Atena Lucana | 564 | 592 |
| 11 | Atrani | 872 | 872 |
| 12 | Auletta | 666 | 668 |
| 13 | Baronissi | 2837 | 2889 |
| 14 | Bracigliano | 895 | 911 |
| 15 | Bellosguardo | 571 | 572 |
| 16 | Buccino | 1497 | 1641 |
| 17 | Buonabitacolo | 568 | 568 |
| 18 | Caggiano | 821 | 834 |
| 19 | Camerota | 1079 | 1269 |
| 20 | Campagna | 2780 | 2982 |
| 21 | Campora | 455 | 460 |
| 22 | Calvanico | 450 | 462 |
| 23 | Cannalonga | 241 | 259 |
| 24 | Capaccio | 1187 | 1274 |
| 25 | Casaletto Spartano | 784 | 795 |
| 26 | Casalbuono | 586 | 597 |
| 27 | Casalvelino | 706 | 718 |
| 28 | Caselle in Pittari | 517 | 519 |
| 29 | Castellabate | 2558 | 2612 |
| 30 | Castelcivita | 770 | 795 |
| 31 | Castel S. Lorenzo | 1088 | 1122 |
| 32 | Castel S. Giorgio | 1921 | 2079 |
| 33 | Cava dei Tirreni | 9214 | 9321 |
| 34 | Castiglione del Genovesi | 386 | 423 |
| 35 | Castelnuovo Cilento | 297 | 299 |

| N. d'ordine | COMUNI | Numero complessivo degli elettori politici | Numero complessivo degli elettori amministrativi |
|---|---|---|---|
| 36 | Castelnuovo di Conza | 510 | 576 |
| 37 | Castelruggiero | 206 | 207 |
| 38 | Celle Bulgheria | 561 | 594 |
| 39 | Colliano | 874 | 926 |
| 40 | Conca Marini | 256 | 297 |
| 41 | Controne | 376 | 378 |
| 42 | Centola | 759 | 868 |
| 43 | Ceraso | 731 | 777 |
| 44 | Cetara | 755 | 764 |
| 45 | Cicerale | 678 | 775 |
| 46 | Corleto Monforte | 424 | 455 |
| 47 | Corbara | 337 | 412 |
| 48 | Cuccaro Vetere | 221 | 253 |
| 49 | Contursi | 1058 | 1135 |
| 50 | Eboli | 3454 | 3509 |
| 51 | Felitto | 498 | 498 |
| 52 | Fisciano | 2566 | 2850 |
| 53 | Furore | 179 | 179 |
| 54 | Futani | 412 | 513 |
| 55 | Galdo | 435 | 438 |
| 56 | Giungano | 231 | 231 |
| 57 | Giffoni Sei Casali | 1199 | 1336 |
| 58 | Giffoni Valle Piana | 1892 | 1970 |
| 59 | Gioi | 642 | 658 |
| 60 | Ispani | 267 | 273 |
| 61 | Laureana Cilento | 460 | 476 |
| 62 | Laurino | 719 | 769 |
| 63 | Laurito | 394 | 397 |
| 64 | Laviano | 603 | 682 |
| 65 | Licusati | 460 | 460 |
| 66 | Lustra | 414 | 439 |
| 67 | Maiori | 1614 | 1643 |
| 68 | Magliano Vetere | 410 | 435 |
| 69 | Mercato S. Severino | 3454 | 3684 |
| 70 | Minori | 1353 | 1363 |
| 71 | Moio della Civitella | 490 | 551 |
| 72 | Montano Antilia | 743 | 744 |
| 73 | Montecorvino Pugliano | 833 | 852 |
| 74 | Montecorvino Rovella | 2326 | 2368 |

| N. d'ordine | COMUNI | Numero complessivo degli elettori politici | Numero complessivo degli elettori amministrativi |
|---|---|---|---|
| 75 | Monteforte Cilento | 265 | 265 |
| 76 | Monte S. Giacomo | 643 | 705 |
| 77 | Montesana sulla Marcell. | 1629 | 1777 |
| 78 | Morigerati | 565 | 565 |
| 79 | Nocera Inferiore | 6684 | 6880 |
| 80 | Nocera Superiore | 2251 | 2599 |
| 81 | Novi Velia | 357 | 384 |
| 82 | Ogliastro Cilento | 773 | 776 |
| 83 | Olevano sul Tusciano | 907 | 931 |
| 84 | Oliveto Citra | 1255 | 1255 |
| 85 | Omignano | 353 | 359 |
| 86 | Ortodonico | 792 | 831 |
| 87 | Orria | 530 | 554 |
| 88 | Ottati | 513 | 526 |
| 89 | Padula | 1555 | 1600 |
| 90 | Pagani | 4449 | 4504 |
| 91 | Palomonte | 481 | 1015 |
| 92 | Pellezzano | 2346 | 2396 |
| 93 | Pertosa | 199 | 228 |
| 94 | Perdifumo | 671 | 684 |
| 95 | Perito | 458 | 466 |
| 96 | Petina | 423 | 424 |
| 97 | Piaggine Soprane | 857 | 918 |
| 98 | Pisciotta | 1504 | 1504 |
| 99 | Polla | 1060 | 1143 |
| 100 | Pollica | 1081 | 959 |
| 101 | Positano | 618 | 650 |
| 102 | Postiglione | 771 | 926 |
| 103 | Praiano | 454 | 542 |
| 104 | Prignano Cilento | 663 | 688 |
| 105 | Roccadaspide | 2167 | 2167 |
| 106 | Ravello | 756 | 811 |
| 107 | Ricigliano | 512 | 723 |
| 108 | Rofrano | 433 | 423 |
| 109 | Romagnano al Monte | 251 | 259 |
| 110 | Roscigno | 392 | 392 |
| 111 | Roccapiemonte | 1217 | 1251 |
| 112 | Roccagloriosa | 639 | 660 |
| 113 | Rutino | 392 | 398 |

| N. d'ordine | COMUNI | Numero complessivo degli elettori politici | Numero complessivo degli elettori amministrativi |
|---|---|---|---|
| 114 | Salento | 501 | 520 |
| 115 | Salerno | 14582 | 15431 |
| 116 | Sala Consilina | 1919 | 1977 |
| 117 | Sanza | 599 | 599 |
| 118 | Sacco | 683 | 715 |
| 119 | Sapri | 707 | 716 |
| 120 | Salvitelle | 610 | 624 |
| 121 | Sarno | 6444 | 7157 |
| 122 | Sassano | 923 | 944 |
| 123 | Scala | 436 | 475 |
| 124 | Scafati | 5353 | 5410 |
| 125 | Serramezzana | 256 | 263 |
| 126 | Sessa Cilento | 886 | 1001 |
| 127 | Siano | 1592 | 1597 |
| 128 | Sicignano | 1083 | 1126 |
| 129 | Serre | 698 | 710 |
| 130 | Stella Cilento | 513 | 532 |
| 131 | Stio | 508 | 516 |
| 132 | S. Angelo Fasanella | 502 | 571 |
| 133 | S. Arsenio | 1173 | 1170 |
| 134 | S. Egidio Monte Albino | 1282 | 1289 |
| 135 | S. Giovanni a Piro | 1084 | 1119 |
| 136 | S. Gregorio Magno | 1289 | 1296 |
| 137 | Santomenna | 561 | 607 |
| 138 | S. Cipriano Picentino | 1277 | 1466 |
| 139 | S. Pietro al Tanagro | 512 | 614 |
| 140 | S. Mauro la Bruca | 384 | 396 |
| 141 | S. Marina | 418 | 430 |
| 142 | S. Marzano sul Sarno | 1234 | 1293 |
| 143 | S. Mango Piemonte | 345 | 392 |
| 144 | S. Mauro Cilento | 426 | 426 |
| 145 | S. Rufo | 770 | 770 |
| 146 | S. Valentino Torio | 1372 | 1437 |
| 147 | Tegiano | 1913 | 1947 |
| 148 | Torraca | 492 | 589 |
| 149 | Torchiara | 410 | 412 |
| 150 | Torreorsaia | 756 | 757 |
| 151 | Tortorella | 340 | 340 |
| 152 | Tramonti | 1568 | 1626 |

| N. d'ordine | COMUNI | Numero complessivo degli elettori politici | Numero complessivo degli elettori amministrativi |
|---|---|---|---|
| 153 | Trentinara | 358 | 358 |
| 153 | Valle dell'Angelo | 334 | 359 |
| 155 | Vallo della Lucania | 1854 | 1934 |
| 156 | Valva | 452 | 483 |
| 157 | Vibonati | 959 | 959 |
| 158 | Vietri sul Mare | 3652 | 3717 |
| 159 | Pontecagnano Faiano | 1754 | 1795 |

Salerno, 30-6-920.

**La Commissione Elettorale Provinciale**

*Per copia conforme.*

**Il Segretario**
**della Commissione Elettorale Provinciale**
**Alberto Arcamone**

# Atti della Prefettura

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 6 Luglio 1920

*Presidenza: V. Prefetto* Cav. Falletti

*Olevano* — Congrega Sacramento affranco di censo, approva.

*Montecorvino R.* — Congrega Carità. Vendita di fondi, rinviata.

*S. Gregorio Magno* — Cong. Carità. Domanda Piegari per rinunzia fondo rustico, ordinanza.

*Salerno* — Orf. Umberto. Riconoscimento servizio prestato ex Segretario per liquidazione pensione, approva.

*Eboli* — Cong. Carità. Aumento assegno al barbiere ricovero mendicità, approva.

*Roccadaspide* — Cong. Carità. Aumento stipendio e caro-viveri insegnanti scuola agraria, approva.

*Giffoni S. C.* — Cong. Carità. Storno di fondi, approva.

*Roccadaspide* — id. Aumento retta educande Orfanotrofio, approva.

*Nocera Sup.* — id. Reimpiego capitale dovuto da Citarella, ordinanza.

*Maiori* — Cong. Carità. Nomina di avvocato giudizio ricupero capitale M. Guadagno. Prelev. riserva, approva.

*Fisciano* — Cong. Carità. Affranco canone Coppola, approva.

*Campagna* — Cong. Carità, Modifica organico con lo stipendio al Segret. e salario all'inserviente, approva.

*Pagani* — Cong. Carità, Restituzione di capitale, approva.

La Commissione approva inoltre vari bilanci di opere pie.

*(Continua in copertina)*

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*S. Pietro al Tanagro* — Bilancio 1920, approva.

*Salento* — Bilancio 1920, ordinanza.

*Tortorella* » » approva.

*Ricigliano* — Nomina d'ufficio nuovo esattore, parere favor.

*Laurino* — Modifica al capitolato medico, provvedee d'ufficio.

*Olevano* — Riscatto censo Di Cunzolo Carmine, approva.

*Ricigliano* — Sistemazione impieg. e salariati comun., approva.

*Petina* — Applicazione tariffa tassa bestiame 1920, approva.

*Ortodonico* — Modifica capitolato medico, ordinanza.

*Corleto* — Capitolato condotta medica, ordinanza.

*Sala* — Cessione Esattoria e Tesoreria, parere favorevole.

*Olevano* — Riscatto censo Barba Carmine, approva.

*Ravello* — Demanio Montagna. Uso civico, ordinanza.

*Stella C.* — Aumento salario ai becchini, approva.

*Castelnuovo Conza* — Concessione suolo D'Antonio, ordinanza.

*Felitto* — Abolizione condotta per la generalità, decisione ordinanza.

*Ravello* — Modifica capitolato medico, decisione ordinanza.

*Sacco* — Servizio medico, decisiobe ordinanza.

*Roccadaspide* — Mutuo per lavori igienici con la Cassa DD. e PP., approva.

---

# Comunicazioni

## Addizionale alle tasse sugli affari.

Per costituire un fondo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, con l'art. 7 del regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, è stata istituita a decorrere dal 1.° luglio 1920, un'addizionale del 5 per cento, alle tasse sugli affari, escluse le tasse di bollo di importo inferiore ad una lira.

Per effetto di detto articolo l'addizionale dovrà applicarsi anche alle tasse di bollo o di concessione governativa sulle licenze di porto d'armi, cosicchè il costo complessivo delle licenze rilasciate sui foglietti bollati venduti dagli Uffici del registro a partire dal 1.° luglio 1920, sarà il seguente:

| LICENZE | Tassa di concessione governativa e di bollo. | Addizionale | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Porto di bastone animato | 21 | 1,05 | 22,05 |
| Porto di fucile . . . . | 25 | 1,25 | 26,25 |
| Porto di rivoltella o pistola | 31 | 1,55 | 32,55 |

Pertanto, le cartoline vaglia spedite agli Uffici di P.ª S.ª per le licenze da rilasciarsi a partire dal 1.° luglio 1920, dovranno essere rispettivamente d'importo di L. 22,10, 26,30 e 32,60 ivi compresa la tassa di quietanza a seconda della specie della licenza richiesta.

### Mandati di Pagamento.

Si ricordano gli amministratori dei Comuni e delle Opere Pie che i mandati di pagamento superiore a L. 30 dovranno, dal 1° luglio corrente, essere bollati con marche da L. 1,05 in conformità del decreto sovra citato.

## CONCORSI

**Cava dei Tirreni** — È aperto il concorso per titoli ai posti di segretario e ragioniere cogli stipendi annui di L. 7500 pel primo e di L. 5000 pel secondo. — Domanda e documenti entro il 15 agosto.

**Laureana Cilento** — E' aperto il concorso per il posto della levatrice — Assegno annuo L. 400, oltre l'indennità di caroviveri e L. 50 per indennità di abitazione.

Il servizio ostetrico è pei soli poveri.

Anno VII.—N. 15-16 *Conto corrente postale* 1-31 Agosto 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 75.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## SOMMARIO

### PARTE I.

*a)* Leggi e decreti

110. *Indennità di caroviveri al personale delle amministrazioni dello Stato* (R. D. 3 giugno 1920)
111. *Esenzione delle tasse di registro e bollo a favore dei Comuni* (R. D. 7 giugno 1920).
112. *Provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra* (R. D. 7 giugno 1920).
113. *Modifiche alle tasse scolastiche* (R. D. 9 maggio 1920).
114. *Mutui ai Comuni per fronteggiare le deficienze di bilancio al 31 dicembre 1919* (D. R. 29 aprile 1920).

*b)* Circolari

115. *Contingentamento grano, pasta, crusca, ecc.* (C. P. 31 luglio 1920).
116. *Arruolamento operai* (C. P. 4 agosto 1920).
117. *Requisizione cereali* (C. P. 25 luglio 1920).
118. *Bollettini sanitari del bestiame* (C. P. 27 luglio 1920).
119. *Telefériche ai Comuni* (C. P. 29 luglio 1920).
120. *Divieto esportazione frutta ed ortaglie* (C. P. 28 luglio 1920).
121. *Prezzo massimo vendita cruscami* (C. P. 1 agosto 1920).
122. *Procedura per il taglio dei boschi degli enti morali* (C. P. 12 agosto 1920).
123. *Lotta antimalarica* (C. P. 15 agosto 1920).
124. *Affrancazione canoni, censi, ecc.* (C. M. I. 28 gennaio 1920).
125. *Assicurazioni obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia* (C. P. 17 agosto 1920).
126. *Prezzo molitura cereali* (C. P. 16 agosto 1920).

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

127. *Esposizione internazionale di apparecchi di motocoltura* (G. P. 20 agosto 1920).
128. *Libera macellazione dei bovini* (G. P. 17 agosto 1920).

## PARTE III.

## Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa*

### COPERTINA

*Tasse di bollo — Concorsi — Pubblicazioni*

---

### Giunta Provinciale Amministrativa

*Presidenza: Prefetto* COMM. GARGIULO

Seduta del 5 Agosto 1920

*Torreorsaia* — Tassa sui domestici, approva.

*Torreorsaia* — Regolamento per occupazione spazi ed aree pubbliche, approva.

*S. Egidio* — Lavori al Cimitero, approva.

*Salerno* — Sussidio L. 500. vedova Ing. De Santis, ordinanza.

*Sala* — Istanza appaltatore per riduzione canone, parere favorevole.

*Scala* — Transazione De Rosa, approva.

*Bellosguardo* — Tassa focatico 1920, approva.

*M. S. Giacomo* — Mutuo L. 6000, approva.

*Cava Tirreni* — Vendita mulino - fondo e spanditoio Curaturo approva,

*Cava dei Tirreni* — Tassa vetture e domestici, approva.

*Roscigno* — Mutuo passivo L. 5753,32, approva.

*Cava* — Regolamento impiegati e salariati, ordinanza.

*Sicignano* — Istanza liquidazione anticipata dei benefici par rocchiali S. Matteo, S. Giovanni e S. Margherita, ordinanza.

*Alfano* — Servizio sanitario, ordinanza.

*Castelcivita* — Esonero compilazione ruolo tassa focatico, autorizza,

*Cava* — Imposizione tassa sui pianoforti, approva.

*Torreorsaia* — Regolamento e nuova tariffa tassa Es. e Riv. approva.

*Roccadaspide* — Autorizzazione al Sig. Tierno Geremia per apposizione lapide al Cimitero, approva.

*Siano, Roccapiemonte, Castel S. Giorgio* — Provvedimenti per provvista acqua potabile, ordinanza.

---

### TASSE D'I BOLLO

In conformità delle disposizioni pubblicate col R. D. 31 marzo 1920 n. 501 e in vigore dal 1° Settembre prossimo si richiamano i Capi delle Amministrazioni pubbliche ad attenersi, nel rilascio delle quietanze, alle seguenti tasse di bollo:

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

110. **Indennità di caro viveri al personale delle Ammin' Stato.** (R. D. legge 3 Giugno 1920 n. 737 pubbli' zetta ufficiale del 15 Giugno 1920 n. 140).

VITTORIO EMANUELE III

Abbiamo decretato e decretiamo:

Arti. 1.

In aggiunta alle indennità stabil' gore, è concessa una nuova inden' sonale di ruolo, al personale stra e al personale operaio in serv' dello Stato civile e militare.

La stessa indennità è comma secondo, del der n. 1314,

Ai fattorini tel 1. del citato decr è assegnata un

Al p' convive gnat' 0,8

nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati al personale di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Al personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato o di Enti locali, nominati con decreto Reale o Ministeriale, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria è ripartita fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 5.

Al personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Alle indennità di cui al presente decreto ed a quelle autorizzate col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 1°, di quest'ultimo decreto e all'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Art. 15.

Il presente avrà applicazione a decorrere dal 1° giugno 1920 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà applicata la pace.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI—SCHANZER,

111. **Esenzioni dalle tasse di registro e bollo a favore dei Comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole.** (R. D. legge 7 giugno 1920 n. 778 pubblicato nella Gazz. uffi. 17 giugno 1920, n. 142).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti stipulati dai Comuni per acquisto o permuta di terreni allo scopo, debitamente comprovato, di distribuirli alle popolazioni agricole, sono soggetti alla tassa di bollo di lire due ed alle tasse fisse di registro e di ipoteca di tre lire.

Queste medesime tasse saranno applicabili ai contratti di mutuo stipulati dai Comuni, per procurarsi i mezzi di acquisto.

Art. 2.

I contratti stipulati dai Comuni allo scopo debitamente comprovato di ripartire i propri terreni alle popolazioni agricole mercè quotizzazioni enfiteutiche o cessioni a miglioria, sono soggetti alle medesime tasse suddette di bollo registro e di ipoteca.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 7 giugno 1920;

VITTORIO EMANUELE.

NITTI—MICHELI—DE NAVA—SCHANZER.

112. **Provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra.** (D. R. 7 giugno 1920 n. 738 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 3 giugno 1912, n. 667;

Visti i decreti Luogotenenziali 20 maggio 1917, n. 876, 27 ottobre 1918, n. 1726, e 24 aprile 1919, n. 763;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, e 7 marzo 1918, n. 374; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle pensioni ed agli assegni rinnovabili spettanti ai militari mutilati od invalidi di guerra, è concesso un aumento di L. 1800 annue nei casi seguenti:

*a*) perdita totale delle due mani o di dieci o nove dita di esse compresi i pollici;

*b*) cecità assoluta, o riduzione della acutezza visiva corretta a solo conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

*c*) alterazione delle facoltà mentali o lesioni del sistema nervoso centrale che apportino profondi pertnrbamenti alla vita organica e sociale;

*d*) tubercolosi od altra infermità, gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a qualsiasi attività fisica.

Art. 2.

Quando coesistono altre infermità, oltre quelle indicate nella voce che dà diritto all'assegnazione alla prima categoria secondo il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 od all'aumento di cui al precedente articolo, è dovuto un assegno per cumulo d'infermità nella misura indicata dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro del tesoro.

Tale assegno è ugualmense dovuto nei casi contemplati ai nn. 1. 2 e 11 della suddetta prima categoria.

Art. 3.

Gli aumenti di cui ai precedenti articoli, alla concessione dei quali non è di ostacolo la limitazione stabilita dall' art. 76 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non sono riservibili, e saranno sospesi quando l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero a carico dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 4.

L'aumento per integrazione della pensione, di cui agli art.i 7 e 16 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, è elevato a L. 200 annue per il primo figlio, a lire 175 annue per il secondo figlio e a lire 150 annue per ciascuno degli altri figli oltre il secondo, ferme restando le condizioni e le limitazioni previste negli articoli medesimi, anche per quanto concerne, in mancanza della vedova, l'esclusione dell'aumento per il primo orfano o per l'orfano solo.

Art. 5.

Le concessioni stabilite dai precedenti articoli, avranno effetto dal 1° luglio 1920.

Art. 6.

La concessione delle polizze gratuite d'assicurazione istituite con decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, e 7 marzo 1918, n. 374, è estesa ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917, nei modi e termini che saranno fissati da apposito decreto Reale.

Sono esclusi dalla concessione della polizza i condannati per diserzione anche se amnistiati.

Art. 7.

Per far fronte alla spesa derivante dagli aumenti di pensione ai grandi invalidi di guerra, dagli assegni supplementari per in-

fermità e invalidità multiple, dagli aumenti per integrazione di pensione a favore delle vedove di guerra con prole, e dalla estensione della polizza gratuita d'assicurazione, secondo il disposto dei precedenti articoli, è istituito uno speciale contributo.

Tale contributo. che sarà detto: « Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole », è applicato sotto forma di addizionale, in ragione di 5 per ogni lira;

*a)* con effetto dal 1° gennaio 1921, sulle imposte dirette gravanti i beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile;

*b)* con effetto dal 1° luglio 1920, sulle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse quelle di bollo d'importo inferiore ad una lira.

Nell'applicazione del contributo snll'imposta di ricchezza mobile riscossa per ritenuta diretta e sulle tasse sugli affari, si trascurano le frazioni inferiori a 5 centesimi.

Art. 8.

Il R. Decreto 29 aprile 1920, n. 512, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - SCHANZER - DE NAVA - RODINÒ - SECCHI

TABELLA *degli assegni per cumulo d'infermità a militari invalidi di 1.ª categoria.*

Per infermità valutabili agli effetti di cui all'art. 2 del decreto, e ascrivibili:

alla categoria 1.ª assegno annuo L. 2000;
alla categoria 2.ª id. L. 1200;
alla categoria 3.ª id. L. 1000;
alla categoria 4.ª id. L. 800;

alla categoria 5.ª id. L. 600;
alla categoria 6.ª id. L. 500;
alla categoria 7.ª id. L. 400;
alla categoria 8.ª id. L. 300;

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro del tesoro :* SCHANZER.

113. **Modifiche alle tasse scolastiche.** (D. R. 9 maggio 1920 n. 1058 pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1920 n. 186)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *C* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, relativa alle soprattasse e tasse scolastiche universitarie. è sostituita la tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le tasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze sono fissate dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 3.

Alla Tabella *H*, annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, è sostituita, fatta eccezione per la parte relativa agli Istituti nautici, la tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 4.

Alle tabelle *D* ed *E*, annesse al R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2211, sono sostituite le tabelle *D* ed *E* annesse al presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dell'anno scolastico 1920-921.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI—TORRE—SCHANZER— LUZZATTI.

Tabella **A**.

Tasse scolastiche per le università e gli Istituti superiori.

Tassa d'immatricolazione:

Per studenti di giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia L. 150.

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia L. 100.

Tassa d'iscrizione annuale:

Per gli studenti di giurisprudenza L. 370.

Per gli studenti d'ingegneria L, 400.

Per gli studenti di medicina L. 300.

Per gli studenti di scienze fisiche, matematiche e naturali, chimica e farmacia, lettere e filosofia L. 250.

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia L. 180

Soprattassa annuale per gli esami speciali L. 50.

Soprattassa per gli esami di laurea o diploma:

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia L. 50.

Per tutti gli altri L. 75.

Tassa di diploma:

Per gli studenti di veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia L, 80.

Per tutti gli altri L. 150.

Il giovane che non abbia conseguita l'approvazione di un esame speciale dovrà pagare la sopratassa di L. 20 per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea e di diploma dovrà pagare nuovamente la soprattassa all' uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso, in conformità delle norme vigenti, alla ripetizione di esso.

Le tasse e soprattasse per le Scuole di ostetricia sono le seguenti:

Tassa d'immatricolazione L. 40.

Tassa d'iscrizione (corso biennale) L. 80.

Sopratassa di esame (corso biennale) L. 50.

Tassa di diploma L. 25.

Con decreto Reale sarà determinata la destinazione del nuovo maggior provento delle suindicate tasse di iscrizione annuale.

Alle tasse e soprattasse per il corso di perfezionamento dei licenziati dalle scuole normali, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 6 novembre 1916, n. 1553, sono sostituite le seguenti:

Tassa di iscrizione annuale L. 50.

Soprattassa annuale per gli esami speciali L. 20.

Soprattasse per gli esami di diploma L. 20

Tassa di diploma L. 50.

Tabella **B.**

*Tasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero femminile.*

Tassa per l'esame di iscrizione L. 50.

Tassa d'immatricolazione L. 100.

Tassa annuale d'iscrizione L. 150.

Tassa annuale per l'esame di promozione L. 40.

Tassa per l'esame di diploma L. 50.

Tassa di diploma L. 100.

Tabella **C.**

*Tasse scolastiche per le scuole medie e normali.*

I. Esame di maturità L. 35.

II. Scuole normali e corsi magistrali: ammissione L. 25.
Tassa di frequenza per ciascuna classe L. 60.
Esame di licenza L. 70.
Esame di licenza per esterni L. 255.
Diploma L. 14.

III. Scuole tecniche e complementari: ammissione con o senza esami L. 18.
Tassa di frequenza per ciascuna classe L. 80.
Esame di licenza L. 35.
Esame di licenza per esterni L. 100.
Diploma L. 8.

IV. Ginnasi:
Ammissione con o senza esami L. 18.
Immatricolazione L. 18.
Tassa di frequenza per ciascuna delle classi 1ª, [2ª e 3ª L. 100.
Tassa di frequenza per ciascuna delle classi 4ª e 5ª L. 155.
Esami di licenza L. 85.
Esami di licenza per esterni L. 200.
Diploma L. 8.

V. Licei:
Esame di ammissione (per chi deve farlo) L. 70.
Tassa di frequenza per ciascuna classe L. 200.
Esame di licenza L. 130.
Esame di licenza per esterni L. 350.
Diploma L. 18.

VI. Istituti tecnici:
Esame di ammissione (per chi deve farlo) L. 70.
Immatricolazione L. 35.
Tassa di frequenza per ciascuna classe L. 200.
Esame di licenza L. 130.
Esame di licenza per esterni L. 350.
Diploma L. 18.

Tabella **D.**

*Tasse per gli Istituti musicali e le scuole di recitazione.*

Iscrizioni annuali;

Ai corsi di teoria della musica e solfeggio L. 45.

Ai corsi di armonia, contrappunto, fuga e composizione, pianoforte, organo, canto, violino, violoncello, arpa (corso normale) L. 90.

Idem corso superiore L. 120.

Ai corsi di strumento a fiato e contrabasso (corso normale) L. 45.

Ai corsi di strumento a fiato e controbasso (corso superiore) L. 75.

Ai corsi di strumentazione per banda L. 75.

Alle scuole di recitazione L. 45.

Tassa di licenza:

Per composizione, pianoforte, organo, canto, violino, violoncello, arpa (licenza normale) per i candidati interni L. 45.

Per i candidati privatisti L. 90.

Per strumenti a fiato, contrabasso (licenza normale) per candidati interni L. 25.

Per i privatisti L. 45.

Per composizione, pianoforte, organo, violino, violoncello, arpa, (licenza del corso superiore) per candidati interni L. 120.

Per candidati privatisti L. 225.

Per strumenti a fiato, contrabasso:

(Licenza del corso superiore) per candidati interni L. 70.

Per candidati privatisti L. 90.

Nelle scuole di recitazione, per candidati interni L. 45.

Per candidati privatisti L. 66.

Tassa di diploma di strumentazione per banda, per candidati interni L. 90.

Per candidati privatisti L. 180.

Tabella **E.**

*Tasse da pagarsi negli Istituti ed Accademie di belle arti.*

Negli Istituti ed Accademie di belle arti:

Iscrizione annuale al corso comune primo periodo L. 90.

Iscrizione annuale ai corsi speciali od al secondo periodo del corso comune L. 120.

Iscrizione annuale ai corsi superiori L. 180.

Diploma di licenza del corso comune (1° periodo):

Per candidati interni L. 45.

Per candidati privatisti L. 60.

Diploma di licenza dai corsi speciali e da quelli superiori:

Per candidati interni L. 60.

Per candidati privatisti L. 80.

Diploma di professore di disegno architettonico:

Per candidati interni L. 150.

Per candidati privatisti L. 200.

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie L. 150.

114. **Mutui ai Comuni per fronteggiare le deficienze di bilancio accertate od accertabili al 31 Dicembre 1919**. (D. R. 29 aprile 1920 n. 750 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 Giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Udito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministro, ministro, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. (1) mutui

(1) V. pag. 270 B. A. 1918.

speciali ai Comuni per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio accertate od accertabili al 31 dicembre 1919.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 1° dell'altro decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, num. 1856.

La differenza tra l'interesse di favore e quello normale sarà corrisposto alla Cassa depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI—LUZZATTI.

## *b)* Circolari

115. **Contingentamento grano, pasta, crusca etc.** (C. P. 31 luglio 1920 n. 1744 diretta ai sindaci).

La disastrosa deficienza dei raccolti e le difficoltà delle importazioni mettono il Commissario Generale dei Consumi nella assoluta impossibilità di aumentare, in qualsiasi modo e misura, le assegnazioni di grano, pasta e sottoprodotti, le quali devono pertanto restare nei limiti finora consentiti.

E però riusciranno inutili e senza risposta le richieste che dai Comuni a tale intento si faranno, nè è da ricorrere ad inopportuni esagerati allarmi nei rapporti dell'ordine pubblico, perchè non muterebbero lo stato delle cose.

Le buone popolazioni di questa Provincia che hanno dato tante lodevoli prove di sobrietà e di resistenza si compenetreran-

no indubbiamente delle gravi supreme esigenze nazionali e sapranno ancora sopportare la necessaria parsimonia che si impone nelle eccezionali condizioni del momento; ed io conto sull'azione delle SS. LL. che devono sentire il preciso dovere di collaborare con efficacia perchè siano serenamente superate.

Con l'occasione avverto che è inutile seguitare nell' andazzo preso di spedire giornalieri, pressanti telegrammi alla Prefettura per sollecitare la spedizione degli approvigionamenti. Basterà indirizzarsi al Consorzio Granario che, animato come è da lodevole zelo, non ha bisogno di essere sollecitato da questo Ufficio, per compiere, come compie volenterosamente il dovere suo. Ciò, s'intende, meno casi veramente eccezionali e d'indiscutibile urgenza.

Gradirò risvontro della presente.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

116. **Arruolamento operai.** (C. P. 4 Agosto 1920 n. 1138 diretta ai sindaci).

Per l'osservanza comunico alle SS. LL. la seguente circolare del Commissario Generale della Emigrazione in data 24 giugno 1920 N° 96:

« Nelle diverse provincie del Regno e specialmente in quelle del Veneto, girano numerosi arruolatori che cercano di procacciare mano d'opera a Ditte straniere, le quali non intendono di accordare, con regolari contratti, ai nostri lavoratori, il trattamento economico e morale e le altre garanzie cui debbono sottostare allorquando si procurano operai per mezzo di domande regolari presentate ai Consoli ed al Commissario Generale dell'Emigrazione.

Gli arruolatori (cosidetti clandestini) sono muniti talvolta anche di contratti in bianco che rilasciano anche col visto di Consoli stranieri.

Per non dar credito alla voce, per quanto inesatta, che il Commissariato ostacoli, per eccessive esigenze di tutela operaia lo espatrio di lavoratori disoccupati, questo Ufficio - data la situazione eccezionale del mercato del lavoro in talune provincie

desidera regolarizzare almeno queste operazioni, affinchè esse siano, per quanto è possibile, posto sotto la vigilanza degli organi che avvicinano e proteggono i nostri emigranti.

E perciò prego la S. V. di voler invitare tutti gli arruolatori che non siano autorizzati in conformità di legge, a depositare copia dei contratti a questa Prefettura colla indicazione del numero di operai che intendono arruolare. La Prefettura dovrà immediatamente mettere in rapporto l'arruolatore col più vicino Segretariato di emigrazione od ufficio di collocamento registrato, affinchè le operazioni dell'arruolatore siano opportunamente controllate nell'interesse degli emigranti e per affrettare la raccolta degli operai richiesti.

I Segretariati e gli Uffici, senza arrestare e ritardare le operazioni predette, dovranno comunicare subito al Commissariato il modulo di contratto, il nome della Ditta, quello dell' arruolatore e il numero di operai richiesti affinchè si possa disporre per la opportuna difesa degli interessi dei lavoratori predetti nel luogo di destinazione.

Restano in vigore le disposizioni speciali per la Tunisia e per i minatori di carbone, delle quali si raccomanda la scrupolosa osservanza.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

117. **Requisizione cereali.** (C. P. 25 luglio 1920 n. 4707 diretta ai sindaci).

Prego le SS: LL. di dare la massima diffusione al seguente appello del Commissariato Generale degli approvigionamenti e Consumi e la fervida cooperazione delle Autorità e delle popolazioni allo scopo di ottenere i migliori possibili risultati dalla requisizione di cereali:

« Come ho avuto più volte occasione di dichiarare le condi-
« zioni dell'approvigionamento granario sono oggi più gravi che
« nel periodo più difficile della guerra sia perchè la organizzazione

« interalleata che procedeva agli acquisti sta per cessare di fun-
« zionare, sia perchè gli stati ex nemici ricorrono agli stessi no-
« stri mercati di acquisti notevolmente diminuita, mentre aumen-
« tano le richieste per il consumo.

« In queste condizioni la requisizione della produzione nazio-
« nale si presenta come un'assoluta necessità per la vita del paese
« ed essa deve non solo essere accettata con alto spirito di di-
« sciplina, ma favorita da ogni categoria di cittadini e dagli stessi
« produttori perchè assicurare allo Stato la maggiore quantità di
« grano possibile significa contribuire potentemente a risolvere
« i problemi dell'alimentazione del paese che sono i più ardui, e
« di fronte ai quali non può esservi divergenza di partiti. Faccio
« sicuro affidamento sul buon senso e sul patriottismo delle po-
« polazioni, specie dei centri rurali, onde non sia turbata ed o-
« stacolata la requisizione il cui personale compie il suo ingrato
« lavoro attraverso non poche difficoltà, e perciò va sorretto dalla
« doverosa fiducia e dalla cooperazione delle autorità locali e de-
« gli stessi produttori per il raggiungimento di uno scopo che
« deve essere caro a tutti: il benessere del paese.»

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

118. **Bollettini sanitari del bestiame settimanali e mensili.** (C. P. 27 luglio 1920 n. 14296 diretta ai Sindaci).

Per la regolare sistemazione del servizio di statistica sullo stato sanitario del bestiame della Provincia, prego le SS. LL. di trasmettermi i bollettini settimanali e mensili del bestiame nel termine prescritto e con le modalità di cui all'art. 40 del Regolamento di polizia Veterinaria del 10 maggio 1914 N.° 533 e ui par. XX delle istruzioni annesse a detto regolamento.

Per la esatta compilazione del bollettino mentre ricordo che in esso debbono essere riepilogate le notizie sullo stato sanitario del bestiame, comunicate a questo Ufficio durante il mese cui il prospetto stesso si riferisce; esso inoltre deve essere messo in

correlazione con le notizie riportate nel prospetto relativo al mese precedente.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

119. **Teleferiche ai Comuni.** (C. P. 29 luglio 1920 n. 1661 diretta ai Sindaci).

Con riferimento per ultimo, alla mia nota 15 maggio u. s. comunico a V. S. per l'adempimento la seguente lettera del Consorzio Nazionale Teleferiche:

« A parziale modifica della nostra Circolare n. 4325 del 29 aprile u. s. che stabiliva pel trenta giugno 1920 il termine utile per la presentazione delle domande, da parte dei Comuni che intendessero fare richiesta di impianti teleferici residuati dalla guerra, si ha il pregio di comunicare alla S. V. Ill'ma. che per disposizione di S. E. il Ministro dei LL. PP. detto termine è stato prorogato al 31 agosto 1920.

Voglia la S. V. Ill.ma compiacersi di informare i Comuni compresi nella propria giurisdizione, della suddetta proroga ».

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

120. **Divieto esportazione frutta ed ortaglie.** (C. P. 28 luglio 1920 n. 4793 diretta ai Sindaci).

Delegato ministeriale ha disposto divieto esportazione frutta ed ortaglie da questa provincia.

Prego V. S. rendere notizia di pubblica ragione, e di curare rigorosa osservanza tale divieto.

*Il Prefetto* — GARGIULO

121. **Prezzo massimo vendita cruscami.** (C. P. 7 agosto 1920 n. 5143 diretta ai sindaci).

Con mio decreto in data odierna ho stabilito in L. 60 al q.le il nuovo prezzo massimo obbligatorio per la vendita all'ingrosso

presso tutti i mulini della Provincia dei cruscami, derivanti dalla macinazione del grano, facendo obbligo ai mugnai di tener a disposizione del Consorzio Prov. Granario tutti i sottoprodotti della macinazione, per l'equa distribuzione ai Comuni ed Enti della Provincia.

Con lo stesso decreto ho fatto invito alle Ginnte Municipali di stabilire, entro cinque giorni dalla comunicazione della presente, il prezzo di calmiere per la minuta vendita, che tenuto conto delle spese di trasporto e dell'utile ai rivenditori, non potrà superare a L. 0,65 al kg. nei Comuni dove esistono gli stabilimenti dai quali si preleva la crusca, e L. 0,70 negli altri Comuni, oltre il dazio consumo.

Le SS. LL. provvedano perchè le Giunte Municipali nell'assegnato termine fissino il predetto calmiere, che vorrà far conoscere subito a questa Prefettura, specificando gli elementi costitutivi del prezzo stabilito.

Le SS. LL. cureranno l'esatta e rigorosa osservanza del calmiere, facendo procedere contro i trasgressori nei modi di legge.

Il cennato decreto andrà in vigore il giorno 10 agosto corrente.

*Il Prefetto*—**Gargiulo**

122. **Procedura per il taglio dei boschi degli Enti morali.** (C. P. 12 agosto 1920 n. diretta ai sindaci).

Si portano a conoscenza dei signori Sindaci della Provincia le seguenti disposizioni riguardanti il taglio di boschi degli Enti morali:

Ai termini dell'artº 105 del Regolamento Generale 19 febbraio 1911, N.º 188 per l'applicazione della legge sul demanio forestale di Stato in data 2 Giugno 1910 Nº 277, fino a quando i pianì economici dei boschi comunali non saranno resi esecutivi, i tagli di piante sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Ispettorato forestale.

Ed all'uopo l'Ente proprietario dovrà presentare all'ufficio stes-

so domanda (in bollo di L. 1,05) corredata delle notizie indicate nello articolo medesimo.

Con circolare del Ministero dell'Interno del gennaio 1913 fu inoltre prescritto che gli Enti suddetti dovessero trasmettere prima di tutto all'ufficio forestale le deliberazioni per i tagli, per inviarle poscia alla R. Prefettura e Sottoprefettura unitamente al *parere originale* dell'Ispezione forestale.

Poichè durante il periodo bellico, per accenità superiori, tali disposizioni non sempre furono osservate, urgendo affrettare la produzione del combustibile, raccomando alla S. V. di attenersi d'ora innanzi alle sopraricordate disposizioni perchè sia regolarizzata la procedura di che trattasi.

*Il Prefetto* — GARGIULO

123. **Lotta antimalarica.** (C. P. 15 agosto 1920 n. diretta ai sindaci).

La stagione malarica è già nella sua fase ascendente e questa Prefettura non dubita che viene data la più alacre opera per combattere l'infezione e per dare la più larga, completa ed efficace attuazione al piano di lotta, concretato sulle direttive emanate con la circolare 28 gennaio 1918 e con le altre successive riguardanti anche l'assistenza ai congedati malarici.

Le presenti contingenze impongono di concentrare i maggiori sforzi per la difesa antimalarica della popolazione specialmente di quella addetta ai lavori agricoli più esposta a contrarre la malattia, curando con tutti i mezzi non solo l'organizzazione di adeguati servizi diretti ad assicurare nel modo più efficace la cura radicale della malattia e la profilassi chininica di essa durante la stagione epidemica nei casi prescritti, ma anche eseguendo studio diligente delle peculiari condizioni locali, che sono causa delle persistenza e della maggiore diffusione della malaria, a preferenza nei centri abitati, o nelle loro immediate vicinanze, onde addivenire in tempo debito a quei provvedimenti indispensabili per la eliminazione e correzione di tali focolai malarigeni.

La Commissione tecnica, nominata per lo studio dei mezzi più pratici ed efficaci di lotta antimalarica e delle opere piccola bonifica, ha fissati alcuni capisaldi accolti dal Ministero dell'Interno che vengono portati a conoscenza della S. V. e di codesto Ufiicio Sanitario perchè valgano di norma nella esplicazione della presente lotta.

1° Il risanamento della malaria si ottiene con maggiore celerità e sicurezza, e spesso unicamente, ricorrendo a tutti quanti i mezzi di profilassi. Ma la cura razionale e radicale del malato costituisce in genere il provvedimento d'importanza fondamentale

2.° La lotta contro l'anofelismo deve farsi sopratutto entro e intorno gli abitati, ricordando che particolari condizioni dei luoghi possono rendere necessario di estendere l'area di disanofelizzazione per qualche chilometro attorno all'abitato stesso.

3.° Nella lotta contro l'anafelismo si deve dare la preferenza a tutte le opere di grande e di piccola bonifica insieme che permettano di conseguire un risanamento stabile; mentre i provvedimenti di piccola bonifica, che hanno efficacia temporanea e richiedono l'attiva partecipazione dell'uomo, sono da usarsi solamente in via transitoria e in caso di necessità.

4.° E' indispensabile vigilare affinchè le grandi bonificazioni, abbiano esse scopo antimalarico, oppure scopo agricolo, una volta iniziate, sieno condotte al termine con la maggiore sollecitudine, integrandole, ove occorra, fin da principio, e dopo compiute con le opere di piccola bonifica e di profilassi antimalarica in generale.

5.° E' necessario che in tutti i territori malarici venga intensificata la propaganda orale e dimostrativa, almeno dei mezzi elementari di difesa antimalarica, e che la cura dei malarici negli ambulatori ed altrove venga estesa a tutti i colpiti dall'infezione e condotta in modo veramente razionale.

6.° La profilassi chininica della malaria sarà maggiormente efficace se accoppiata alle pratiche di difesa personale ed ai prov-

vedimenti che valgano almeno a tenere basso il numero degli anofeli pungitori infetti.

Nei riguardi poi dei congedati malarici sono state concretate tra il Ministero dell' Interno il servizio per l' assistenza militare e la Croce Rossa larghe provvidenze.

Alla completa e rigorosa attuazione di tale programma la S. V. vorrà dare il maggiore personale interessamento.

Questa Prefettura si rende conto delle difficoltà di vario ordine che ora, più che nel passato, possano ostacolare il regolare funzionamento dei servizi antimalarici, ma confida che l' intera coordinazione dei servizi civili con quelli istituti per i congedati malarici, la solerte vigilanza ed opera di persuasione da parte di codesto Ufficiale Sanitario, del personale della Croce Rossa, nonchè un'attiva propaganda integrata da quella che verrà esplicata a mezzo della Associaziene Nazionale dei combattenti varranno ad attenuare le imperfezioni ed a colmare le cure e le deficienze.

A promuovere opere di risanamento antimalarico verranno concessi dei sussidi sugli utili della vendita del chinino di Stato.

Si resta in attesa di assicurazione e di avere periodiche notizie sullo svolgimento della lotta antimalarica, nel mentre si rinnovano le premure di voler rivolgere alla lotta stessa le più agili cure, affinchè essa dia il massimo rendimento.

*Il Prefetto* — GARGIULO

124. **Affrancazione di canoni, censi e rendite fondiarie — Decreto-legge 11 gennaio 1920, n. 26.** (C. M. I. 28 Gennaio 1920 n. 25273-23 diretta ai Prefetti).

Con la circolare del 18 settembre 1917, pari numero, furono impartite istruzione in ordine all'affrancazione di canoni onfiteutici dovuti ad istituzioni pubbliche di beneficenza.

Senonchè le norme legislative vigenti in materia hanno subito una notevole variazione, in base al recente decreto-legge dell'11

gennaio sc., n. 26 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio detto, n. 16), il quale stabilisce un nuovo sistema di affrancazione per le prestazioni perpetue, sistema che deve ritenersi applicabile anche alle enfiteusi, censi e rendite fondiarie dovute ad enti morali.

Si ritiene pertanto opportuno illustrare brevemente le nuove disposizioni.

Anzitutto si deve rilevare che il recente decreto-legge non si riferisce a tutti i canoni enfiteutici, censi e rendite fondiarie; bensì sòlo a quelli costituiti anteriormente all'attuazione della legge 22 giugno 1905, n. 268. E' risaputo che con quest'ultima legge il saggio legale dell'interesse fu ridotto al quattro per cento; quindi per le enfiteusi contratte sotto l'impero di questa legge resta fermo il sistema di affrancazione stabilito dal Codice civile, cioè la corresponsione di un capitale in numerario equivalente a *venticinque* annualità, tranne patto in contrario stabilito nell'atto costitutivo.

Per le enfiteusi, censi e rendite fondiarie costituiti anteriormente a detta legge, l'affrancazione puó invece avvenire corrispondendo al concedente o creditore titoli del prestito consolidato 5 per cento (*emissione 1920*) per un capitale nominale equivalente all'ammontare di venti annualità del canone annuo. E' ovvio rilevare che le nuove disposizioni tendono a facilitare sempre più la riduzione dei fondi soggetti a detti vincoli, stabilendo norme che sono sempre più favorevoli all'enfiteuta o debitore.

E' infatti da tener conto che il prezzo di emissione del nuovo consolidato 5 per cento è di sole lire 87,50 per ogni cento lire nominali; la differenza tra il detto prezzo ed il valore nominale dei titoli costituisce un notevole beneficio per l'afrancante.

Si tenga ineltre conto anche della norma di valutazione del canone, stabilita dal capoverso dell'art. 1 del citato decreto; tale valore è determinato sulla base di quanto venne corrisposto nell'ultimo decennio, a datare dal 31 dicembre scorso; saranno così evitate le numerose contestazioni che, normalmente, solevano ve-

rificarsi per la determinazione del canone-base per la capitalizzazione; anche se non vi siano pretese di indivisibilità o solidarietà, l'enfiteuta può affrancare prendendo come base il canone corrisposto nell'ultimo decennio.

E' ancora da avvertire che in base alle nuove disposizioni; non è dovuto alcun laudemio; ma sarà sufficiente la corresponsione del solo capitale del canone, valutato come sopra.

Date tutte queste facilitazioni è a ripromettersi che gli enfiteuti o debitori di dette prestazioni vorranno usufruire largamente dalle nuove disposizioni; le quali d'altra parte arrecheranno anche una facilitazione nell'Amministrazione degli Enti morali; i quali finora trovavano non poche difficoltà per la riscossione dei censi e canoni, date le molte controversie che al riguardo si manifestavano, specie per le enfiteusi più antiche.

125. **Assicurazioni obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia** (C. P. 17 agosto 1920 n, 17350 diretta ai sindaci).

E' noto che con il 1° del corrente luglio è entrato in piena e completa applicazione il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti circa l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia; quindi in questo mese, a norma dell'articolo 210 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245. relativo all'applicazione del decreto-legge citato, incomincia l' obbligo del pagamento dei contributi assicurativi.

Il Ministero, con la circolare n. I del 31 marzo 1920, n. 3131 di protocollo, non ha mancato di dare la maggiore diffusione e volgarizzazione possibile alle disposizioni legislative suddette ed anche la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ha per suo conto iniziato un largo lavoro di propaganda. Tuttavia si reputa opportuno di ritornare con brevi note illustrative sulle norme che più interessano in questo momonto per l'attuazione dell' obbligo dell' assicurazione.

Questo si effettua compiendo da parte dei datori di lavoro-

agricoltori, commercianti, industriali, ecc.- cioè di chiunque abbia alle sue dipendenze persone retribuite, due operazioni semplicissime e che consistono:

a) nel procurare le tessere per ciascun dipendente;

b) nell'applicare sulle tessere stesse di regola alla scadenza di ogni quindicina, le marche dell'importo corrispondente alla retribuzione di ciascun assicurato nella misura stabilita dal procitato decreto legge.

Le tessere sono rilasciate di regola dagli uffici comunali e le marche si acquistano negli uffici postali o quelli del Registro.

La cassa Nazionale delle assicurazioni sociali ha già provveduto ad un largo invio di tessere e di marche per tutte le regioni del Regno, ma ove ancora alcuni degli Uffici suddetti ne siano sprovvisti, con viene che le pubbliche amministrazioni del posto ne facciano sollecita richiesta all'Istituto di Previdenza Sociale di questa Provincia o alla Sede Centrale della Cassa suddetta in Roma.

Si confida nel vivo interessamento di V. S. per la più intensa diffusione delle brevi notizie che precedono, da effettuarsi con quei mezzi che la S. V. reputerà più opportuni ed adatti alle condizioni locali. Converrà anche che la S. V. metta in evidenza l'alta importanza sociale della nuova legge e l'interesse che hanno datori di lavoro ed assicurati ad osservarla rigorosamente fin dalla sua prima applicazione.

*Il Prefetto*—GARGIULO

126. **Prezzo molitura cereali.** (C. P. 16 agosto 1920 n. 4885 diretta ai sindaci).

A norma dell'art. 11 del R. D. 29 maggio 1920 N. 681 concernente la requisizione dei cereali è vietato ai mulini percepire compensi in cereali in corrispettivo della molitura.

Ad evitare che gli esercenti dei mulini, come si è dovuto in vari Comuni lamentare, percepiscano come prezzo della molitura, compensi esagerati, con danno degli agricoltori che debbono

macinare la scorta di cereali ad essi assegnati, è opportuno fissare un prezzo massimo per ogni quintale di cereali che viene macinato, tenuto conto della specie di forza motrice che anima ciascun mulino.

Gradirò conoscere i provvedimenti adottati al riguardo.

*Il Prefetto*—GARGIULO

127. **Esposizione internazionale di apparecchi di motocoltura.** (C. P. 20 agosto 1920 n. 16029 diretta ai sindaci).

La Direzione Generale dell'agricoltura comunica che in occasione delle feste per il cinquantenario del XX Settembre 1870 sotto gli auspici di quel Ministero, per iniziativa della Società agricoltori italiani e col concorso dell'associazione esercenti imprese elettriche, dell' Unione Italiana delle Cattedre ambulant d'agricoltura e del Comitato per il Cinquantenario, verrà tenuta dal 12 al 26 Settembre dell'anno in corsa un' Esposizione internazionale di apparecchi di motocoltura ed una Esposizione nazionale di attrezzi e macchine a trazione animale per la lavorazione dei campi.

L'esposizione comprenderà:

1° Un'Esposizione di apparecchi per la coltivazione del suolo, meccanici ed a trazione animale, e di tutti gli attrezzi complementari e macchine accessorie (aratri, erpici, coltivatori vulli, frese seminatrici, ecc.)

2° Una dimostrazione pratica di lavoro degli apparecchi.

L'esposizione avrà luogo in località Capannelle (stazioni ferroviarie e tramviaria Capannelle—Linea Roma Albano) sulla via Appia nuova, in terreno concesso dal Ministero.

Gli esperimenti pratici di lavoro avranno luogo in località vicinori.

Durante l'esposizione, si terrà il congresso nazionale specializzato della sistemazione e lavorazione dei campi, cui l'esposizone servirà di degno complemento e integrazione pratica.

Numerose ed importante adesione di ditte costruttrici estere e nazionali, fanno prevedere il successo dell'iniziativa della Società Agricoltori italiani.

Gli industriali, da un canto, e gli agricoltori dall'altro potranno certamente trarre dall'esposizione utili ammaestramenti. Per tale motivo essi devono confortarla del loro appoggio morale e finanziario ed accorrervi numerosi durante il breve periodo in cui rimarrà aperta al pubblico.

La S. V. vorrà compiacersi di promuovere la diffusione delle notizie contenute nella presente circolare, e spiegare l'opera che crederà più opportuna ed effieace per assicurare alla Esposizione in parola una larga partecipazione degli industriali ed agricoltori di questa provincia.

Avvertola che per ogni informazione riguardante la Mostra, si dovrà far capo, direttamente alla Società degli agricoltori italiani (Via della Mercede 12) in Roma.

*p. Il Prefetto*—FALLETTI

128. **Libera macellazione dei bovini**. (C. P. 17 agosto 1920 n. 5279 diretta ai Sindaci).

La Direzione generale dei Consumi, con espresso circolare in data 9 corrente N. 693; in considerazione delle mutate condizioni del mercato bovino ed in considerazione della gravissima penuria di foraggi, verificatasi a causa della prolungata siccita nelle provincie Meridionali ed Insulari, ripristina la libera macellazione degli animali bovini.

In conseguenza, resta sospeso, d'ora innanzi il regime di contingentamento del bestiame bovino da macello finora in vigore.

Il provvedimento corrisponde al criterio del ritorno delle condizioni normali in materia di carne ed esaudisce altresì i voti emessi da Enti agrarii, da allevatori e commercianti.

Restano tuttora ferme le norme che disciplinano la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti (Decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916 N. 1840) e le disposizioni che vietano la macellazione delle femmine della specie bovina, finchè in esse siano apparsi i primi quattro incisivi da adulto (Decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919 N. 574).

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

---

*Nei prossimi numeri:*

*Regolamento tipo per l'applicazione del dazio sulla luce etettrica, sulla tassa di soggiorno, sulle insegne.*

# Parte III.

## Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 29 Luglio 1920

*Presidenza: Prefetto* Comm. **Gargiulo**

*S. Angelo Fasanella* — Trattamento economico impiegati e salariati, approva.

*Scafati* — Mutuo lire 10000 per caro-viveri arretrati impiegati, ordinanza.

*Minori* — Plauso seggio elettorale politico, ordinanza.

*Giffoni Sei Casali* — Modifiche alla tabella organica del personale municipale, ordinanza.

*Roccadaspide* — Esecuzione opere igieniche. Mutuo L. 150000, approva.

*Castel S. Lorenzo* — Mutuo L. 4646,84 per pagamento spese giudiziarie, approva.

*Vibonati* — Limite applicazione focatico 1920, approva.

*Pellezzano* — Variazione aliquota tassa focatico 1920, approva.

*Amalfi* — Annualità provvisoria Cappellania Comite Ianni, approva.

*Amalfi* — Domanda Gargano, Concessione Arsenale, approva.

*Nocera Superiore* — Aumento stipendio veterinario condotto, approva.

*Camerota* — Servizio sanitario, decide.

*Licusati* — Servizio sanitario, decide.

*Petina* — Assetto economico dipendenti comunali, decide.

*Castel S. Lorenzo* — Fissazione stipendio L. 500 all'ufficiale sanitario, ordinanza.

*S. Egidio* — Stipendio levatrice condotta, approva.

*Maiori* — Nuovo regolamento tassa cani, approva,

*Gioi* — Servizio Sanitario, decide.

*Tramonti* — Mutuo L. 7000 per caro-viveri personale municipale, approva.

*S. Egidio* — Aumento tassa sui foraggi, approva.

*Cava* — Regolamento riscossione dazio sull'energia elettrica approva.

*Futani* — Servizio sanitario, approva.

*Stio* — Bilancio 1920, approva.

*Montano Antilia* — Bilancio 1920, approva.

*(Continua in copertina)*

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

1° *Quietanze degli stipendi agli'impiegati e pensionati:*

a) da L. 5,01 a L. 100 tassa di bollo di L. 0,10.

b) da L. 100,01 a L. 400 tassa di bollo L. 0,20.

c) da L. 400 in poi, per ogni 100 lire o frazione di cento lire 0,05.

2° *Quietanze rilasciate da bollettario a madre e figlia:*

a) da L. 0,01 a L. 100 tassa di bollo L. 0,10;

b) da L. 100,01 a L. 400 tassa di bollo L. 0,20;

c) da L. 400 in poi per ogni 100 lire o frazione di cento L. 0,05.

# CONCORSI

**Pontecagnano - Faiano** — E aperto il concorso al posto di Segretario e di applicato di segreteria di 1ª classe con gli stipendii rispettivi di L. 5000 e 3000 oltre il Caro viveri e cinque aumenti quadriennali.

I concorsi si chiudono il 15 Settembre.

**Nocera Inferiore** — E' aperto il concorso per tre posti di guardie Municipale, stipendio annuo Lire 3000, oltre Lire 3000 per indennità vestiaria e Lire 1200 per indennità di caro-viveri.

Termine per la presentazione della domanda e dei titoli e documenti 30 agosto 1920.

E' aperto il concorso per titoli e per esame al posto di Ragioniere (L. 5000) e di applicato di segreteria (L. 3400) oltre caro-viveri. Termine utile 18 settembre 1920.

# PUBBLICAZIONI

G. ROTA. **Ragioneria delle Cooperative di consumo.** — Volume di pag. 408, legato. — *Ulrico Hoepli Editore, Milano.* **L. 12.** —

Si è pubblicata ora la Seconda Edizione riveduta di questo Manuale, da tempo esaurito e ricercatissimo perchè esso è considerato come un esempio classico di quelle monografiche d'aziende

speciali che vanno moltiplicandosi da qualche tempo nella nostra letteratura tecnica.

La nota competenza dell'Autore nel campo cooperativo e la vastità della trattazione, che non si limita al solo ordinamento computistico, ma esamina tutta la complessa organizzazione dei servizi d'una cooperativa, ne fanno un Manuale prezioso per chi si dedica agli organismi cooperativi, ai quali è preconizzato un brillante avvenire.

Il volume è stato aggiornato con le più recenti disposizioni di legge e in qualche parte arricchito di nuovo materiale: esso giunge in un momento opportunissimo e sarà accolto certamente con molto favore dal pubblico numeroso dei cooperatori.

---

## ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il Prefetto della Provincia ha fissato il giorno 12 settembre le elezioni amministrative nei comuni Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Roscigno, Baronissi, Pellezzano, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Acerno, Olevano sul Tusciano, Maiori, Minori, Tramonti, Castellabate, Serramezzana, Ortodonico, Perdifumo, Torre Orsaia, Castelruggiero, Roccagloriosa, Celle Bulgheria, Camerota, Licusati, S. Giovanni a Piro, Roccadaspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Felitto; pel 19 nei Comuni di Pollica, Sessa Cilento, Omignano, Stella Cilento, Casalvelino, S. Mauro Cilento, Torchiara, Laureana, Cicerale, Prignano, Ogliastro, Agropoli, Lustra, Rutino, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Sanza, Caselle in Pittari, Morigerati, Buonabitacolo, Tegiano, Sassano, Monte S. Giacomo, Buccino, S. Gregorio Magno, Ricigliano, Romagnano, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Valva, Mercato S. Severino, Calvanico, Fisciano; e pel 26 settembre nei comuni di Polla, S. Arsenio, S. Pietro, S. Rufo, Petina, Gioi, Magliano, Orria, Perito, Stio, Salento, Monteforte Cilento, Laurito, Rofrano, Montano Antilia, Cuccaro, Futani, Alfano, Vietri, Cetara, Cava, Postiglione, Controne, Galdo, Serre, Sicignano, Capaccio, Albanella, Giungano, Trentinara.

Anno VII.—N. 17-18 *Conto corrente postale* 1-30 Settembre 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO

**SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE**

Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza
Un numero separato centesimi 75.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione
R. PREFETTURA SALERNO

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### *a)* Leggi e decreti

129. *Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.* (R. D. 15 luglio 1920).
130. *Provvedimenti a favore degli ospedali riuniti di Roma.* (R. D. 18 aprile 1920).
131. *Prezzo massimo di vendita dell'olio di seme.* (D. P. 3 sett. 1920).
132. *Divieto di libero commercio della crusca,* ecc. (D. M. 4 agosto 1920).
133. *Prezzo di minuta vendita dei latticini freschi.* (D. P. 28 Agosto 1920).

#### *b)* Circolari

134. *Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza.* (C. M. I. 17 luglio 1920).
135. *Riforma dei tributi locali.* (C. P. 15 settembre 1920).
136. *Emigrazione operai in Francia.* (C. P. 24 agosto 1920).
137. *Dazi addizionali governativi sulle bevande vinose* ecc. (C. I. F. 19 agosto 1920).
138. *Emigrazione operaie nelle provincie venete.* (C. P. 23 agosto 1920).
139. *Rilascio di passaporti per la Francia.* (C. P. 15 settemb. 1930).
140. *Servizio di assistenza militare.* (C. P. 3 settembre 1920).
141. *Insediamento dei nuovi Consigli comunali.* (C. M. 18 sett. 1920).
142. *Istruttoria delle domande di mutui per esecuzione di opere igieniche.* (C. M I. 27 luglio 1920).
143. *Censimento degli orfani di guerra.* (C. M. I. 26 luglio 1920).

### PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

*Prontuario delle tasse di bollo.*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

**PARTE III.**

## Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa — Elenco.*

**COPERTINA**

*Temi per il conseguimento della patente di segretario comunale — Concorsi — Pubblicazioni — Sunto di atti ufficiali.*

# CONCORSI

E' aperto un concorso per l'ammissione di 160 alunni nella Carriera Vice Commissari di Pubblica Sicurezza — Domanda e documenti entro il 25 ottobre 1920.

Per chiarimenti rivolgersi alla Prefettura.

*Scafati* — Con R. D. 20 settembre 1920 è stato autorizzato il Comune di Scafati a bandire il concorso per esercitare una farmacia che avrà sede nella terza zona del Comune, con popolazione complessiva di 2270 abitanti.

Domanda e documenti entro il 30 ottobre alla Prefettura.

Tassa di concessione L. 1500.

# PUBBLICAZIONI

**Rag. Emilio Romano** — Scadenzario per gli uffici Comunali — guida pei segretari ed impiegati comunali — Como. Premiata tipografia editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. — L. 2,50.

E' un pregevole lavoro di grande utilità specialmente pei nuovi segretari all'inizio della loro carriera. E' pubblicato in nitidissima edizione e lo raccomandiamo vivamente ai nostri abbonati.

## Sunto di atti ufficiali

Con R. D. 7 dicembre 1919 n. 2607 (*Gaz. Uff.* del 9 giugno 1920) è stata approvata la tabella delle circoscrizioni Scola-

# Parte I.

## a) Leggi e decreti

129. **Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.** (R. D. 15 luglio 1920 n. 1059 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1920 n. 185).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Art. 1.

All'art. 23 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919 numero 107 (1) sono aggiunti i seguenti capoversi:

(1) V. pag. 66 B. A. 1919.

Anche per i contratti stipulati dopo la pubblicazione del presente decreto, contengano o pur no clausole relative alla rivedibilità dei prezzi, è data facoltà all'Amministrazione appaltante di stabilire modificazioni ai prezzi contrattuali sentita la Commissione istituita per la risoluzione delle vertenze dipendenti dalla guerra, con decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, senza che occorra il parere di alcun altro corpo consultivo. Tale facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione a condizione che i lavori, a suo insindacabile giudizio, abbiano avuto sviluppo adeguato al periodo di tempo trascorso dalla consegna e venga riconosciuto, pure a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, che le variazioni di mercato sieno tali da determinare, per i lavori ancora da eseguire, un costo complessivo superiore del 15 o|o a quello risultante dalla applicazione del corrispettivo contrattuale.

La revisione e la modificazione dei prezzi non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito nel

termine fra la consegna e la scadenza stabilita nel contratto medesimo per la revisione e pei periodi successivi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA

130. **Provvedimenti a favore degli ospedali Riuniti di Roma.** (R. D 18 aprile 1920 n. 481 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

*Omissis*

Art. 4. All'art. 3 della legge 24 marzo 1907 n. 110 è sostituito il seguente:

« La determiuazione della diaria per la cura degli infermi poveri non romani sarà fatta nel mese di gennaio di ciascun anno, in base agli elementi costitutivi della diaria stessa, accertati nell'anno precedente; tale determinazione dovrà essere approvata dalla Commissione di tutela.

Il debito risultante a carico dei Comuni giusta l'art. 3 della legge 31 maggio 1900, n. 211 sarà riscosso in base ai ruoli vistati dal Ministero dell' Interno in fine di ciascun esercizio finanziario ».

Dato a Roma addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI

131. **Prezzo massimo di vendita dell'olio di seme.** (D. P. 3 settembre 1920 n. 5649).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Letto il decreto 15 aprile 1920 del Sottosegretariato per gli Approvvigionamenti e Consumi con cui si stabilisce che l'olio di semi prodotto o importato per conto dello Stato e distribuito agli enti di consumo è ceduto al prezzo di lire 800 a quintale fusto compreso.

Ritenuta l'opportunità di stabilire un prezzo massimo obbligatorio per la vendita al minuto nei Comuni di questa Provincia dell' olio di semi.

Letto la nota 24 agosto u. s. M. 1521 del Commissario Ripartitore pei Consumi:

Decreta

Il prezzo massimo obbligatorio per la vendita al minuto dell'olio di semi è fissato in lire 8,60 a litro.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto le Commissioni Annonarie Comunali fisseranno il prezzo di minuta vendita entro il limite suindicato.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

132. **Divieto di libero commercio della crusca, cruschello e della farinetta.** (D. M. 4 agosto 1920 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1920 n. 185).

IL COMMICSARIO GENERALE

**Per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari**

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, e 17 giugno 1920, n. 910;

Ritenuta la necessità, per evitare specelazioni ed abusi, disciplinare la distribuzione dei sottoprodtti della macinazione dei cereali;

Sentita la Commissione per le miscele dei cereali e il regime dei sottoprodotti;

DECRETA:

Art. 1.

Sono vietati, a decorrere dal 1° settembre 1920, il libero commercio e la esportazione da Provincia a Provincia della crusca, del cruscello e della farinetta.

La crusca e il cruschello sono distribuiti secondo le norme seguenti: tutta la farinetta deve essere messa a disposizione del Commissariato generale per miscela di panificazione.

Art. 2.

La distribuzione della crusca e del cruschello occorrenti pel fabbisogno della Provincia spetta al Consorzio granario, il quale vi procede mediante cessione esclusivamente agli Enti e Cooperative agrarie che esercitano abitualmente il commercio di materie utili all'agricoltura o, in mancanza, mediante cessione ai Comuni.

Gli Enti, le Cooperative ed i Comuni rivendono i detti sottoprodotti soltanto pel diretto consumo.

Art. 3.

Il Consorzio granazio procede alla distribuzione sotto la vigilanza ed in base ai criteri stabiliti da una Commissione composta del presidente del Consorzio granario, del direttore della cattedra ambulante di agricoltora e di non più di tre rappresentanti dei suddetti Enti agrari, scelti dal Prefetto preferibilmente fra persone aventi residenza nel capoluogo della Provincia.

La Commissiene è presieduta dal presidente del Consorzio granario, che può delegare a rappresentarlo un consigliere del Consorzio.

Art. 4.

Il Consorzio granario deve mettere a disposizione del Commissarialo generale la crusca e il cruschello eccedenti il fabbisogno della Provincia.

Il Commissariato generale assegna i detti sottoprodotti e quelli provenienti dalla macinazione statale o di cui altrimenti disponga, ai Consorzi granari delle Provincie che ne siano deficienti in relazione ai rispettivi fabbisogni.

Art. 5.

Il prezzo massimo di vendita all' ingrosso della crusca e del cruschello è fissato in ciascuna Provincia dal prefetto, sentita la Commissione di cui nel precedente art. 3, sulla base dell' effettivo costo e previa approvazione del commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi.

Tale prezzo non potrà in ogni caso superare le lire 60 al quintale per merce resa al molino in tele del compratore.

Il prezzo di vendita al minuto è fissato in ogni Comune dalla Giunta comunale in misura corrispendente al prezzo di vendita all' ingrosso, aumentato delle spese di trasporto dai magazzini consortili e dai molini di produzione ai magazzini di vendita, nonchè di una quota non superiore a lire due al quintale per utile e spese di distribuzione.

Tale prezzo deve essere comunicato alla Commissione ei cui nel precedente art. 3.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Senza pregiudizio delle sanzioni penali, nel caso di contravvenzione alle norme del presente decreto, il commissario generale può sospendere, temporaneamente o permanentemente, l' assegnazione dei sottoprodotti al Consorzio granazio, demandando al prefetto di provvedere alla distribuzione per mezzo di altro Ente.

Se i contravventori siano Enti agrari o Cooperative o Comuui il Prefetto può disporre la sospensione temporanea o permanente, delle cessioni di sottoprodotti

Roma 4 agosto 1920.

*Il commissario generale:* SOLERI

133. **Prezzo di minuta vendita dei latticini freschi.** (D. P. 28 agosto 1920 n. 5349).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Viste le istruzionl del Delegato Ministeriale pei latticini impartite con telespresso 11 agosto 1920 N. 1694.

Ritenuto la necessità di provvedere affinchè il 50 °/o dei latticini freschi per i quali è consentito il libero commercio entro la Provincia di Salerno non formi oggetto di speculazione illecita, bensì venga venduto a prezzo normale:

Tenuto presente il calmiere applicato nella limitrofa Provincia di Napoli:

*Decreta*

Il prezzo di minuta vendita dei latticini freschi a datare dal 1° settembre 1920 è il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Provole bianche | L. | 6,90 (1) |
| » affumicate | » | 7,60 |
| Mozzarelle (in forme non superiori a gr. 400 ciasc.) | » | 8,50 |
| Scamorze a tutto burro | » | 8,50 |
| » scremata | » | 5,20 |
| Provoloni stag. 30 giorni | » | 11,60 |
| Pecorino fresco | » | 8,00 |
| Ricotta fresca | » | 4,00 |
| » salata | » | 5,00 |
| Burrini | » | 10,00 |
| Burro fino 1ª qualità | » | 14,60 |

*Il Prefetto*—**Gargiulo**

## *b)* Circolari

134. **Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza.** (C. M. I. 17 luglio 1920 n. 25900 dirette ai Prefetti).

Col decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452 fu istituito uno speciale contributo pe la costituzione di un fondo a

---

1) Con D. P. 2 ottobre 1920 n. 6074 sono state fatte le seguenti modifiche: provole bianche kg. L. 7,50; affumicate L. 8,20, mozzarelle in forma non superiori a gr. 400 ciascuna L. 9.

favore delle istituzioni di feneficenza per alleviare il disagio finanziario prodotto dalle speciali contingenze dello stato di guerra.

Ora, a ben regolare il servizio relativo all'erogazione dei sussidi da prelevare sul detto fondo, ed al fine di evitare un inutile carteggio, si fa presente alle SS. LL.:

1. I sussidi in parola saranno accordati alle sole istituzioni pubbliche di beneficenza, debitamente erette in ente morale, su proposta motivata dalle Prefetture, alle quali le amministrazioni interessate dovranno direttamente rivolgersi, fornendo tutte le necessarie informazioni ed, occorrendo, gli eventuali documenti.

2. Data la limitazione dei fondi, i sussidi saranno concessi esclusivamente alle istituzioni di beneficenza aventi scopo di ricovero, con preferenza agli istituti di cura; prima di dar corso alle proposte, le SS. LL. dovranno quindi accertarsi dell'esistenza dei detti estremi.

3. Le proposte dovranno essere fatte con rapporti separati per ciascuna opera pia.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Ministro* — CORRADINI

135. **Riforma tributi locali.** (C. P. 15 settembre 1920 n. 21120 diretta ai Sindaci).

Comunico alle SS. LL. la seguente lettera in data 31 agosto u. s. del Ministero delle Finanze direttami per l'oggetto:

« Alcune Ammin. Provinciali e Comunali si sono rivolto a questo Ministero chiedendo istruzioni circa la pratica applicazione delle norme contenute nel Decreto Luogotenenziale 24 novembre 1919 n. 2162, nella parte concernente i tributi locali e particolarmente per quanto riflette la nuova misura e la ripartizione delle sovrimposte.

Al riguardo, questo Ministero crede opportuno avvertire che fino a quando non saranno impartite le occorrenti disposizioni per l'applicazione delle norme contenute nel decreto predetto, gli Enti locali devono continuare ad attenersi alle disposizioni

in vigore, e quindi nel bilancio di previsione per il prossimo anno gli stanziamenti per le sovrimposte e tasse locali devono essere fatti secondo gli attuali ordinamenti.

Pregasi di fare conformi comunicazioni agli Enti interessati ».

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

136. **Emigrazione operai in Francia.** (C. P. 24 agosto 1920 numero 1278 diretta ai Sindaci).

Gli Uffici Francesi, che a Modane sono incaricati delle operazioni di controllo, per il transito dei nostri operai che si recano in Francia a scopo di lavoro, nei giorni di lunedì sono chiusi.

Per evitare i disagi materiali e finanziari di una forzata sosta in quella stazione è bene che i nostri connazionali che emigrano in Francia, specialmente quelli avviati, in numerose comitive, dai Segretariati di emigrazione dell'Italia Centrale e Meridionale, siano avvertiti di stabilire l'itinerario di viaggio in modo da evitare il transito per Modane nei giorni di lunedì.

*Il Prefetto* — GARGIULO

137. **Dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni. Cessione ai Comuni.** (C. I. F. 19 agosto 1920 n. 18874 diretta ai Sindaci).

Per opportuno ricordo comunico a V. S. che per effetto dell'art. 3 del R. D. 5-6-920 n. 820 i dazi governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, di cui ai D. L. 31-8-916 n. 1090, allig. C e 28-4-918 n. 552, sono stati ceduti ai Comuni con decorrenza dal 1°-7-920. Essendo pertando diventati i dazi su indicati cespiti di *esclusiva spettanza comunale*, deve intendersi cessata a partire dal detto giorno ogni ingerenza dell'Intendenza di Finanza sia nell'applicazione, sia nella liquidazione del tributo, che deve essere invece applicato e riscosso dai Comuni interessati *per loro proprio conto*, o direttamente o a mezzo degli appaltatori, come vien pra-

ticato per i dazi normali. Ciò posto, deve intendersi per conseguenza, cessato anche l'obbligo dello invio dei rendiconti mensili e del versamento in Tesoreria delle relative somme.

*L' Intendente ff.* — CONDÒ

138. **Emigrazione operaia nelle provincie Venete.** (C. P. 23 agosto 1920 n. 1532 diretta ai Sindaci).

Da alcune provincie si verifica costante emigrazione operai nelle provincie venete in cerca di lavoro. Poichè in queste ultime la mano d'opera resta sempre superiore alla richiesta e disoccupazione molto diffusa, operai forestieri non possono assolutamente essere assunti. Ad evitare delusioni e malcontenti raccomandasi evitare che corrente emigratoria continui, diffondendo anche mezzo stampa periodica, notizia che operai sopporterebbero inutilmente spese e disagi.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

139. **Rilascio di passaporti per la Francia.** (C. P. 15 settembre 1920 n. 1278 diretta ai Sindaci).

Le Autorità francesi allo scopo di ridurre la disoccupazione della mano d'opera non qualificata, hanno stabilito che dal 1° settembre verranno respinti i *manovali* che si presenteranno alla frontiera francese con contratto di lavoro per i dipartimenti di Haut Rain et Moselle, a meno che i contratti stessi non siano vidimati dall'officine Regional de placement in Strasburgo.

Prego la S. V. di tener conto di tali disposizioni nelle richieste di passaporti, per evitare che gli emigranti si avviino alle frontiere con la sicurezza di essere respinti.

*Il Prefetto* — **Gargiulo**

140. **Servizio di assistenza militare** (C. P. 3 settembre 1920 numero 19173 diretta ai Sindaci).

Dal Comando del Corpo d'Armata Territoriale di Napoli mi perviene la seguente circolare:

« Risulta a questo Comando che non tutti gli uffici comunali addetti al servizio di assistenza militare, spiegano quell'interessamento che sarebbe derivabile e doveroso verso coloro che agli uffici stessi si rivolgono per le pratiche di assistenza che li riguardano.

Non poche persone, in maggioranza povere donne in età avanzata e malferma salute, si dirigono agli uffici distrettuali militare chiedendo ausilio e dimostrandosi indignate del trattamento avuto presso gli uffici dei Comuni di loro residenza.

Qualcuna insinua che la principale cagione di tale inconveniente debba ricercarsi nella disonestà di qualche impiegato, che presterebbe l'opera propria solo dietro pagamento e che di proposito rinvierebbe innumerevoli volte gli interessati per determinarli a sborsare qualche compenso.

Non è stato possibile finora ottenere qualche denunzia specifica e concreta che permetta di deferire i colpevoli alle competenti autorità.

E' certo però che qualche comune dà luogo a lagnanze che si devono, almeno in parte, ritenere giustificate e ciò spiega anche il fatto che in alcuni comuni vi sono individui che, per desiderio di lucro o di popalarità si creano intermediari fra gli uffici e gli interessati.

Questo Comando non avendo diretta ingerenza sull'azione dei comuni, ma non potendo disinteressarsi al miglior funzionamento dell'importantissimo servizio dell' assistenza militare, mentre si riserva di inoltrare le proposte del caso alle superiori autorità, crede doveroso portare quanto sopra a conoscenza delle SS. LL. II. per quei richiami e quella vigilanza che credessero esercitare in proposito sui comuni di rispettiva giurisdizione ».

Mentre richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul suo contenuto, debbo rivolgere viva preghiera, perchè qualora alcuno degli inconvenienti lamentati si lamentasse ad opera di impiegati di codesto Comune, mi sia tosto denunziato senza riguardi a persone.

Confido intanto nell'alto senso patriottico delle SS. LL. af-

finchè, inconvenienti così deplorevoli, nella nostra provincia non abbiano a verificarsi.

*p. Il Prefetto*—FALLETTI

141. **Insediamento dei nuovi Consigli comunali** (C. M. I. 18 Settembre 1920 n. 15600-35-3667 diretta ai Prefetti).

Ad evitare difformi interpretazioni delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 26 e nel primo comma dell'articolo 90 della vigente legge comunale e provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, in occasione delle attuali elezioni generali amministrative, per ciò che riguarda l'insediamento dei nuovi Consigli comunali ed il compito ad essi spettante nelle prime sedute, questo Ministero richiama, completandole, le analoghe istruzioni al riguardo adottate in occasione delle precedenti elezioni generali amministrative del 1914 e comunicate ai signori Prefetti con la circolare 18 giugno detto anno, Num. 15600-2; e pertanto avverte:

*a*) che i nuovi Consigli comunali possono insediarsi prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di cui al citato art. 26, esclusivamente però per esaminare la condizione degli eletti nei riguardi della prova di saper leggere e scrivere, già eventualmente presentata dagli eletti che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma di detto articolo, non potendo il Consiglio in tale prima seduta, successiva alle elezioni, deliberare su qualsiasi oggetto prima di aver compiuto l'esame della prova di alfabetismo degli eletti, giusta il disposto dell'artic. 90 della legge comunale e provinciale;

*b*) che se per la seduta d'insediamento del nuovo Consiglio alcuni degli eletti non abbiano presentato la prova di sapere leggere e scrivere, bisogna riconvocare il Consiglio dopo trascorso il termine di dieci giorni, non potendosi, come si è detto, deliberare su alcun altro oggetto (e quindi neanche la nomina del Sindaco e della Giunta Municipale) prima di aver provveduto nei loro riguardi.

## Parte II.

# PRONTUARIO DELLE TASSE DI BOLLO

**per ricevute o quietanze ordinarie rilasciate nei rapporti fra privati e fra commercianti, fra privati e pubbliche amministrazioni e da pubbliche amministrazioni**

in vigore dal 1.° Settembre 1920

*(R. D. 26 Febbrato 1920 n. 167; R. D. 7 Giugno 1920 n. 738 [1]; Circ. Min. Fin. 31 Agosto 1920 n. 83658)*

| PER SOMME da Lire | PER SOMME a Lire | Tassa di Bollo compreso addizionale R. D. 7 giugno 1920 | PER SOMME da Lire | PER SOMME a Lire | Tassa di Bollo compreso addizionale R. D. 7 giugno 1920 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5 | — | 4600,01 | 4700 | 9,85 |
| 5,01 | 10 | L. 0,10 | 4700,01 | 4800 | 10,05 |
| 10,01 | 100 | 0,10 | 4800,01 | 4900 | 10,25 |
| 100,01 | 200 | 0,20 | 4900,01 | 5000 | 10,50 |
| 200,01 | 300 | 0,30 | 5000,01 | 5100 | 10,70 |
| 300,01 | 400 | 0,40 | 5100,01 | 5200 | 10,90 |
| 400,01 | 500 | 0,50 | 5200,01 | 5300 | 11,10 |
| 500,01 | 600 | 0,60 | 5300,01 | 5400 | 11,30 |
| 600,01 | 700 | 0,70 | 5400,01 | 5500 | 11,55 |
| 700,01 | 800 | 0,80 | 5500,01 | 5600 | 11,75 |
| 800,01 | 900 | 0,90 | 5600,01 | 5700 | 11,95 |
| 900,01 | 1000 | 1,05 | 5700,01 | 5800 | 12,15 |
| 1000,01 | 1100 | 2,30 | 5800,01 | 5900 | 12,35 |
| 1100,01 | 1200 | 2,50 | 5900,01 | 6000 | 12,60 |
| 1200,01 | 1300 | 2,70 | 6000,01 | 6100 | 12,80 |

| | | |
|---|---|---|
| 1500,01 | 1600 | 3,35 |
| 1600,01 | 1700 | 3,55 |
| 1700,01 | 1800 | 3,75 |
| 1800,01 | 1900 | 3,95 |
| 1900,01 | 2000 | 4,20 |
| 2000,01 | 2100 | 4,40 |
| 2100,01 | 2200 | 4,60 |
| 2200,01 | 2300 | 4,80 |
| 2300,01 | 2400 | 5 |
| 2400,01 | 2500 | 5,25 |
| 2500,01 | 2600 | 5,45 |
| 2600,01 | 2700 | 5,65 |
| 2700,01 | 2800 | 5,85 |
| 2800,01 | 2900 | 6,05 |
| 2900,01 | 3000 | 6,30 |
| 3000,01 | 3100 | 6,50 |
| 3100,01 | 3200 | 6,70 |
| 3200,01 | 3300 | 6,90 |
| 3300,01 | 3400 | 7,10 |
| 3400,01 | 3500 | 7,35 |
| 3500,01 | 3600 | 7,55 |
| 3600,01 | 3700 | 7,75 |
| 3700,01 | 3800 | 7,95 |
| 3800.01 | 3900 | 8,15 |
| 3900,01 | 4000 | 8,40 |
| 4000,01 | 4100 | 8,60 |
| 4100,01 | 4200 | 8,80 |
| 4200,01 | 4300 | 9 |
| 4300,01 | 4400 | 9,20 |
| 4400,01 | 4500 | 9,45 |
| 4500,01 | 4600 | 9,65 |

| | |
|---|---|
| Per L. 7000 | L. 14.70 |
| » 8000 | 16,80 |
| » 9000 | 18,90 |
| » 10,000 | 21,— |
| » 11,000 | 23,10 |
| » 12,000 | 25,20 |
| » 13,000 | 27,30 |
| » 14,000 | 29,40 |
| » 15,000 | 31,50 |
| » 16,000 | 33,60 |
| » 17,000 | 35,70 |
| » 18,000 | 37,80 |
| » 19,000 | 39,90 |
| » 20,000 | 41,— |
| » 25,000 | 52,50 |
| » 30,000 | 63,— |
| » 40,000 | 84,— |
| » 50,000 | 105,— |
| » 100,000 | 210,— |
| » 500,000 | 1050,— |
| » 1,000,000 | 2100,— |
| » 5,000,000 | 10500,-- |

*Questo prospetto annulla quello pubblicato a pagina 165 del B. A.*

(1) Pubblicati a pag. 69 e 200 « Bollettino Amministrativo ».

(2) Per importo superiore si continua applicare la tassa proporzionale di bollo di centesimi venti, per ogni 100 lire o frazione di cento lire. Alla tassa deve aggiungersi l'addizionale di 5 centesimi per ogni lira di tassa, trascurando quindi nel computo di detta addizionale le frazioni di lire della tassa.

quando, pur trattandosi di acquedotti, la spesa non superi le lire 50,000, la deliberazione può essere adottata in unica lettura, e, con la deliberazione medesima, può autorizzarsi il Sindaco a rilasciare le necessarie delegazioni senza obbligo di formale accettazione del prestito, per la somma e la durata che vengono definitivamente stabilite dalla Cassa mutuante in seguito alle determinazioni di questo Ministero.

Sarà opportuno che, per la deliberazione di cui sopra, i Comuni si servano del modello che all'uopo fornisce direttamente, su richiesta, la Cassa Depositi e Prestiti;

D) *Decisione della Giunta Provinciale Amministrativa*, approvante il deliberato di cui alla lettera C;

E) *Attestazione prefettizia* sulla consistenza della sovrimposta;

F) *Copia del bilancio e il prospetto* delle entrate ordinarie e degli interessi passivi, ove occorra, autenticati tutti dal Prefetto;

G) *Originale e copia del progetto* dell'opera da eseguire, firmato da un ingegnere laureato. L'originale in bollo, e vistato dal Genio Civile; la copia in carta libera;

H) *Parere del Consiglio Provinciale Sanitario* sul progetto, con avvertenza che nei casi di cui al primo capoverso della lettera C), sarà sufficiente il parere del Medico Provinciale;

I) *Statuto del Consorzio* debitamente approvato, se trattasi di opera consortile;

L) Se per l'esecuzione dell'opera occorrono espropriazioni, devonsi, inoltre, produrre:

1. *Esemplare del Foglio Annunzi* contenente l'estratto della domanda per dichiarazione di pubblica utilità;

2. *Certificato delle pubblicazioni* eseguite presso ciascun Comune in cui l'opera deve eseguirsi;

3. *Certificato di eseguito deposito* della relazione e del piano di massima;

4. Ove vi siano state opposizioni, queste devono essere comunicate al Ministero insieme col parere del Genio Civile e con le controdeduzioni dell'Ente espropriante.

## Capo II.

*Altri atti da produrre a corredo delle domande di mutui per determinate opere*

A) *Opere di provvista d'acqua potabile.* — Oltre ai documenti di cui al capo I, occorre produrre:

*Relazione* tecnico-igienica su la qualità e la quantità dell'acqua corredata, in ogni caso, dalle analisi chimica e batteriologica eseguite in un laboratorio governativo o municipale.

Se si tratti di condutture da sorgenti, la relazione deve, inoltre, contenere la descrizione del bacino imbrifero; i dati sulla massima e sulla minima portata delle sorgenti e sulle variazioni di temperatura dell'acqua in confronto di quella atmosferica; i dati riguardanti la zona di protezione e quanto altro possa concorrere a far meglio conoscere le condizioni di potabilità delle sorgenti.

Nei casi, invece, in cui la derivazione non si faccia da sorgenti (sottosuolo, fiumi, laghi naturali od artificiali) si richiede una descrizione particolareggiata di tutte le condizioni locali che possano avere un'azione sulla purezza dell'acqua,

*Titolo* di concessione demaniale, o di proprietà, o di acquisto bonario dell'acqua; o, in mancanza, qualsiasi documento — che può essere anche un atto notorio — comprovante il possesso pacifico ultratrentennale dell'acqua stessa.

Se il Comune non abbia diritto al godimento dell' acqua, e non possa concordarne l'acquisto bonario, deve seguire il procedimento per l'espropriazione forzata, e produrre i documenti di cui alla lett. L) del capo primo.

*Relazione* del Genio Civile da cui risulti che il progetto risponde al sistema più economico pel Comune di provvedere, in modo definitivo e permanente, all'alimentazione idrica gratuita di popolazioni agglomerate nel capoluogo o nelle frazioni.

B) *Opere igieniche diverse degli acquedotti:*

1. *Pei cimiteri* (costruzione o ampliamento):

*a*) La statistica della mortalità, nell'ultimo decennio, desunta dai registri dello stato civile;

*b*) La relazione della Commissione di visita tecnico-sanitaria di cui all'articolo 95 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448;

*c*) Il decreto prefettizio di cui all'art. 196 del T. U. delle leggi sanitarie, qualora si debba ridurre a meno di 200 metri la zona di rispetto del cimitero.

2. *Per i macelli* (costruzione e ampliamento) la statistica delle macellazioni compiute nel Comune nell'ultimo quinquennio.

3. Per costruzione di *ospedali e locali di isolamento,* sale di pronto soccorso e altre simili opere, occorre la speciale approvazione del Prefetto, sulla scelta della ubicazione, a termine dell'articolo 84 del regolamento generale sanitario, 3 febbraio 1901, n. 45.

## Capo III.

### *Istanze per mutui integrativi.*

Alle domande per la concessione di mutui integrativi per l'esecuzione di opere rimaste sospese o non potute eseguire a causa della guerra, basta unire i documenti di cui alle lettere C) ad F) del capo I, nonchè la *perizia di aggiornamento* in originale e copia vistata dal Genio Civile, contenente: la relazione, la stima dei lavori, l'analisi dei prezzi e le modifiche al capitolato d'appalto.

## Capo IV.

### *Atti per mutui suppletivi.*

Pei mutui suppletivi basterà produrre gli atti indicati nelle lettere A) ad F) ed H) del capo I, e il progetto dei lavori suppletivi in originale e copia vistato dal Genio Civile.

## Capo V.

### *Varianti ai progetti già approvati.*

Nei casi in cui l'approvazione delle varianti ai progetti originari, già approvati dal Ministero, è delegata ai Sigg. Prefetti,

giusta la circolare 14 settembre 1915, n. 20179, le Prefetture, appena approvate le varianti stesse, dovranno darne notizia al Ministero, inviandogli copia delle perizie relative.

Quando, invece, occorre l'approvazione ministeriale, dovrà essere trasmesso il progetto delle varianti, vistato dal Genio Civile, il parere del Consiglio provinciale sanitario (o del Medico Provinciale nei casi di cui alla lettera II del capo I), e la deliberazione del Consiglio comunale o del consorzio con cui si approvano le varianti stesse.

## Capo VI.

### *Collaudi.*

Nei casi in cui l'approvazione dei collaudi è delegata ai Prefetti giusta la citata circolare del 14 settembre 1915, i Signori Prefetti, nel dare notizia al Ministero di siffatte approvazioni, trasmetteranno copia in carta libera del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

Negli altri casi, occorrerà inviare, in originale e copia, tutti gli atti di collaudo per l'approvazione, e cioè: verbale, relazione, certificato ed elenco documentato delle spese sostenute dal Comune fuori appalto.

Il Ministero confida che le presenti norme, siano rigorosamente osservate.

*Per il Ministro* — Corradini

143. **Censimento degli orfani di guerra — Rilievi statistici secondo la categoria, l'età, il sesso e la condizione sociale.** (C. M. I. 26 luglio 1920 n. 26700).

Allo scopo di semplificare il servizio del censimento degli orfani di guerra e di ridurre, fin dove risulta attualmente possibile, le comunicazioni periodiche dei rilievi statistici, il Ministero è venuto nella determinazione di riunire in unico prospetto le indicazioni sul censimento generale per categoria, di cui al mo-

dello inviato con circolare 28 gennaio 1918, numero 26700-VIII, e le indicazioni sul censimento per età e sesso, di cui al mod. B inviato con circolare 22 marzo 1920. Tale prospetto di cui si unisce il modello, è predisposto in modo da far risultare il totale generale degli orfani al momento della compilazione, e, distintamente, il totale degli orfani propriamente detti, dei figli degli invalidi dei maschi, delle femmine, ed il totale, infine, degli orfani dell'uno e dell'altro sesso e di ciascuna delle due categorie compresi in ogni gruppo di età.

La comunicazione del prospetto medesimo al Ministero deve, d'ora innanzi, aver luogo entro cinque giorni dalla scadenza di *ciascun quadrimestre*, anzichè del bimestre come era stabilito nelle sopracitate circolari, e per la prima volta essa avrà riferimento al 31 agosto p. v. in modo da far coincidere la successiva scadenza col termine dell'anno.

E poichè, a differenza di quanto è stato finora praticato, nel nuovo prospetto viene posta solamente in rilievo la periodica situazione degli orfani, senza fsr più separato richiamo alle variazioni che ne hanno detesminato le relative cifre in confronto a quelle del periodo precedente, si avverte che le variazioni stesse saranno desunte direttamente dal Ministero dall'esame delle successive situazioni.

Pertanto, a prevenire richieste di schiarimenti sopra ogni eventuale aumento o diminuzione che sorpassi le ordinarie medie, sarà bene siano fornite in proposito particolari spiegazioni contemporaneamente all'invio del prospetto.

Nei riguardi poi delle periodiche variazioni dei gruppi di orfani secondo l'età è da rilevarsi che esse dovrebbero avere riferimento non solo ai nuovi iscritti ed ai cancellati, ma altresì a tutti gli altri orfani che in ciascun quadrimestre vengono a raggiungere tale numero di anni da determinare il passaggio da un gruppo all'altro. Tenuto però conto del considerevole lavoro che la conseguente generale verifica importerebbe, il Ministero consente che ad essa si faccia luogo alla scadenza del primo qua-

drimestre di ciascun anno e che nei successivi quadrimestri le dette variazioni sono invece limitate agli orfani nuovi iscritti nell'elenco o cancellati da questo nel rispettivo periodo di tempo.

Infine, circa il rilievo degli orfani secondo la condizione sociale del genitore, si lascia immutato il prospetto mod. A), trasmesso con la sopracitata circolare del 23 marzo u. s., n. 26700-VIII, ed in analogia a quanto sopra, si dispone che esso sia comunicato ogni quadrimestre a partire dal 31 agosto p. v.

Il Ministero confida che il personale addetto alla segreteria dei Comitati provinciali porrà ogni più diligente cura per la esatta compilazione e pel tempestivo invio dei suddetti prospetti e raccomanda, d'altra parte, le SS. LL. di vigilare assiduamente perchè la disposta comunicazione quadrimestrale in sostituzione di quella bimestrale non influisca sull'aggiornamento dell'elenco generale provinciale e delle schede, che deve seguire immediatamente alle notificazioni degli uffici municipali ed ai provvedimenti di controllo dei Comitati provinciali. In caso diverso il Ministero si troverebbe costretto a rimettere in vigore le precedenti istruzioni per poter constatare a più brevi intervalli l'andamento dei servizi statistici.

Si prega di segnare ricevuta della presente ed assicurare dell'adempimento.

*Pel Ministro* — PIRONTI

*c*) che dichiarata la ineleggibilità dei Consiglieri che non abbiano fornito la chiesta prova di alfabetismo, o pei quali questa non sia stata ritenuta sufficiente, non si può nella stessa seduta procedere ad altra votazione, dovendo essere riconvocato il Consiglio in modo che i Consiglieri sostituiti agli ineleggibili possano prendere parte alla nomina della Giunta e del Sindaco;

*d*) che le suesposte risoluzioni sono applicabili anche pei Comuni retti da commissarii regi e prefettizi. Non pare infatti a ciò di ostacolo il disposto dell' art. 165 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, il quale prescrive che, nello stesso giorno in cui è notificato agli eletti il risultato della votazione, il Commissario convoca il Consiglio per la nomina della Giunta municipale, in quanto che tale disposizione, precedente alla legge 30 giugno 1912, n. 665, che estese anche all'elettorato amministrativo l' allargamento del suffragio nei riguardi degli analfabeti, deve implicitamente ritenersi abrogata dalla successiva legge 19 giugno 1913, n. 640, la quale tra le modificazioni apportate all'allora vigente T. U. della legge Com. e Prov. 21 maggio 1908, n. 269, modificò, in conseguenza della estensione del voto agli analfabeti, anche l'art. 23 del T. U. medesimo (corrispondente all' artic. 26 dell'attuale T. U. 4 febbraio 1915 n. 148), prescrivendo che i Consiglieri eletti, pei quali dal titolo d' iscrizione o da annotazioni contenute nella lista non risulti che sappiano leggere e scrivere, devono darne la prova entro dieci giorni dalla notificazione della loro elezione.

Pregansi le SS. LL. di portare a conoscenza dei Comuni tali risoluzioni, affinchè vi si uniformino, e se ne attende assicurazione.

*Pel Ministro* — CORRADINI

142. **Istruttoria delle domande di mutui per esecuzione di opere igieniche**. (C. M. I 27 luglio 1920, n. 20179 c[ 35830, diretta ai Prefetti).

CAPO I. (1)

*Documenti richiesti per i mutui di favore relativi a qualsiasi opera igienica.*

Premesso che tutte le domande di mutui di favore per la esecuzione di opere igieniche devono essere inoltrate, sempre, per via gerarchica dai Comuni alle Prefetture e, da queste, al Ministero scrivente (Direzione generale della sanità pubblica)—e non, come talvolta avviene, alla Cassa Depositi e Prestiti o al Ministero dei Lavori Pubblici —i documenti che occorre produrre per qualsiasi opera igienica che si voglia costruire col concorso dello Stato, a termine della legge 25 giugno 1911, n. 586, sono i seguenti:

A) *Istanza* del Sindaco o del Presidente del Consorzio, in carta bollata da L. 2, indirizzata a questo Ministero, ed intesa ad ottenere la concessione del concorso governativo sul contraendo prestito;

B) *Istanza* del Sindaco o del Presidente del Consorzio, in carta bollata da L. 1, indirizzata alla Cassa Depositi e Prestiti e diretta ad ottenere la concessione del mutuo;

C) *Copia in bollo della deliberazione* presa dal Consiglio comunale, in doppia lettura, con la quale si stabilisca l'esecuzione dell'opera, si approvi il progetto, nonchè la contrattazione del prestito, specificandone l'importo e la durata dell'ammortamento in rate uguali e costanti;

Trattandosi di opere igieniche diverse dagli acquedotti, o

(1) Le norme, riassunte nella Circolare del Ministero su riportata, indubbiamente agevolano di molto il compito degli uffici di Segreteria dei Comuni nell'allestimento delle pratiche dirette a conseguire mutui di favore per opere igieniche.

Pertanto, affinchè il corso delle pratiche stesse non venga ostacolato da rinvii per incompleta od errata Istruttoria, ma proceda con regolarità e speditezza, si raccomanda agli uffici comunali di attenersi strettamente alle norme della Circolare.

# Parte III.

## Giunta Provinciale Amministrativa

Seduta del 16 settembre 1920

*Presidenza: Prefetto* Comm. **Gargiulo**

*Salerno* — Associazione del Comune alla Camera di Commercio stato-spagnuola, ordinanza; sussidio alla vedova Albirosa, approva; Contributo alla Cattedra agricoltura, approva; tassa bestiame, approva.

*Agropoli* — Ricorso de Stefano, respinge.

*Amalfi* — Tassa occupazione spazi pubblici, approva; tassa sui locali, approva; modifica tariffa tassa vetture e domestici, approva.

*Fisciano* — Modifica tariffa daziaria, approva.

*Ogliastro* — Affrancazione canone, approva.

*Angri* — Aumento paga agli spazzini, approva.

*Castelcivita* — modifica regolamento uso civico nei demani, approva con condizione.

*Roccapiemonte, Minori* — Stipendio ufficiale sanitario, ordinanza.

*Cetara* — Sussidio fattorino postale, ordinanza.

*Roccadaspide* — Variante alla conduttura acqua pel nuovo mattatoio, approva; impianto due fontanine, approva.

*Petina* — Sistemazione servizio sanitario, decisiva.

*Roccapiemonte* — Servizio ostetrico, approva.

*S. Egidio* — Compenso a due impiegati per lavori straordinari, approva.

*Scafati* — Sostituzione cauzione esattoriale, non trova luogo a decidere.

*Ceraso* — Modifica tabella stipendi impiegati, ordinanza.

Adunanza 23 settembre 1920

*Presidenza: Prefetto* Comm. GARGIULO

*S. Egidio* — Nomina impiegato straordinario, approva.

*Salerno* — Spesa per funerali Ing. Alberto De Angelis, approva.

*Celle* — Stipendio impiegati comunali, approva.

*Sala* — Mutuo Lire 20 mila per caroviveri al personale, approva.

*Monte S. Giacomo* — Mutuo Lire 4686,87 per pareggio bilancio 1920, approva.

*Sala* — Eccedenza tassa bestiame, approva.

*Laureana* — Condotta medici, decisione.

*Torreorsaia* — Condotta medica, ordinanza.

*Fisciano* — Provvedimenti per provvista acqua potabile, approva.

*Polla* — Assetto economico impiegati e salariati, approva con rilievi.

*Salento* — Assetto ecnnomico al personale municipale, approva.

*Vibonati* — Eccedenza tassa bestiame, approva.

*Eboli* — Enfeteusi terreno al large Campo. Ricorso Genovese, approva.

*Sarno* — Tariffa daziaria, approva.

*S. Angelo Faranella* — Servizio sanitario, decide.

*Moio della Civitella* — id. id. approva.

*Nocera Inferiore* — id. id. approva.

*Angri* — Modifiche Regol. organico impiegati e salariati, decisione.

*Piaggine* — Vendita 2149 piante di faggio d'alto fusto, approva.

*Fisciano* — Aumento stipendio lavatrice condotta, ordinanza.

*Vibonati* — Medico condotto, approva.

*Pellezzano* — Regolamento organico personale, approva.

Compilatore responsabile — **Rag. Gabriele Marra**

# REGIA PREFETTURA DI SALERNO

**Elonco dei candidati che ottennero l'idoneità negli esami per il conseguimento della patente di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale.**

| N. d'ordine | COGNOME, NOME E PATERNITÀ | VOTI DI MERITO RIPORTATI | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nella prova scritta (su 150) | nella prova orale (su 50) | voto complessivo su 200 |
| 1 | Olivieri Enrico di Bartolomeo | 130 | 50 | 180 |
| 2 | Taglianetti Amedeo di Zaccaria | 128 | 45 | 173 |
| 3 | Incoronato Biagio di Arturo | 125 | 43 | 168 |
| 4 | D'Amato Vincenzo fu Michele | 130 | 35 | 165 |
| 5 | Iannuzzi Cosimo di Luca | 120 | 43 | 163 |
| 6 | Brando Nicola fu Michele | 110 | 50 | 160 |
| 7 | Casaburi Manlio di Carlo | 124 | 35 | 159 |
| 8 | Rocco Luigi di Enrico | 113 | 45 | 158 |
| 9 | Polito Carlo fu Luigi | 123 | 35 | 158 |
| 10 | Giacomino Teodosio di Giuseppe | 106 | 48 | 154 |
| 11 | Carrozza Antonio di Michele | 105 | 50 | 155 |
| 12 | Parisi Vito di Nicola | 109 | 45 | 154 |
| 13 | Chiariello Agostino fu Alfonso | 118 | 35 | 153 |
| 14 | Buonomo Antonio di Alfonso | 105 | 48 | 153 |
| 15 | Ambrogi Silvio fu Girolamo | 105 | 45 | 150 |
| 16 | Dapoto Valentino di Vincenzo | 112 | 37 | 149 |
| 17 | Poti Gabriele fu Giuseppe | 113 | 35 | 148 |
| 18 | Mazza Emilio di Salomone | 106 | 42 | 148 |
| 19 | Duccilli Carminantonio di Gennaro | 112 | 35 | 147 |
| 20 | Perrotta Valentino di Pasquale | 105 | 39 | 144 |
| 21 | Fortunato Emilio di Pietro | 105 | 37 | 142 |
| 22 | Malzone Antonio di Albino | 106 | 35 | 141 |
| 23 | Ansanelli Matteo di Vincenzo | 105 | 35 | 140 |
| 24 | Ciardo Andrea di Nicola | 105 | 35 | 140 |
| 25 | Eboli Carlo di Vincenzo | 105 | 35 | 140 |
| 26 | Eboli Giuseppe di Vincenzo | 105 | 35 | 140 |
| 27 | Fierro Michelangelo di Domenico | 105 | 35 | 140 |
| 28 | Sarno Aurelio di Orazio | 105 | 35 | 140 |
| 29 | Tito Manlio fu Luigi | 105 | 35 | 140 |

Salerno, 20 Settembre 1920.

**La Commissione esaminatrice**

*Presidente:* Comm. D.r Eugenio Falletti — *Membri:* Cav. D. Alberto Fico, Rag. Alberto Belgiorno, Cav. Uff. Filippo Sciaraffia, Prof. Federico De Filippis — *Segretario:* Cav. D.r Arrigo Lanzara.

lastiche per la vigilanza delle scuole elementari e popolari pubbliche e private, con l'indicazione delle residenze degli ispettori scolastici.

* Con R. D. 20 aprile 1920 n. 452 (*Gaz. Uff.* 23 bprile) sono state portate modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito del 24 dicembre 1911 n. 1497.

* Con R. D. 27 giugno 1920 n. 980 (*Gaz. Uff.* 20 luhlio) sono state dettate le norme per l' applicazione della tassa addizionale di cui all' art 7 del R. D. 7 giugno 1920 n. 738 recante provvedimenti a fsvore dei mutilati, degli invalidi e delle vedove di gderra.

* Con R. D. 13 maggio 1920 n. 725 (*Gaz. Uff.* 12 giugno) sono state pnbblicate nuve disposizioni circa gli stipendi degli insegnanti elementari.

---

## Temi per il conseguimento della patente di Segretario Comunale

1.° SETTEMBRE

1.°

Del servizio di economato nei comuni: utilità ed ordinamento di esso; garanzie da cui deve essere circondato: scritture contabili essenziali per seguire il movimento del danaro e del materiale mobile.

2.°

Il comune di . . . . . il 1.° luglio 1920, per impreviste esigenze di bilancio, contrae un mutuo di L. 500,000 al 5 o|o.

L' istituto di credito mutuante trattiene anticipatamente su tale somma l'interesse semplice del 2.° semestre 1920 e L. 133,600 di cui è già creditore verso il comune.

Della sómma che il comune incassa, L. 298,960 sono destinate al pagamento di indennità caro-viveri dovute al personale ed il resto viene conferito quale aumento del capitale di dotazione all'azienda speciale del servizio municipalizzato dell'elettricità, che corrisponderà al comune l' interesse al 6 o|o.

Dica il candidato quali titoli di entrata e di spesa del preventivo comunale 1920 debbano essere modificati e come, per riprodurre tali fatti di gestione non previsti in bilancio e per ristabilire il pareggio.

## 2.° SETTEMBRE

1.°

Fondamento giuridico del potere di sostituzione del prefetto e della Giunta provinciale amministrativa agli organi dell'amministrazione comunale. In quali casi e con quali modalità la sostituzione possa effettuarsi in base alla legge comunale e provinciale in vigore. Ricorsi che nei singoli casi possono sperimentarsi.

2.°

Un Consiglio comunale licenzia per fine del periodo di prova il segretario ed un impiegato di segreteria. In quale sede ciascuno di essi può ricorrere contro il licenziamento?

3.°

Quali ricorsi siano ammessi contro i provvedimenti del prefetto che annullano deliberazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

## 3.° SETTEMBRE

1.°

Il Consiglio di un comune capoluogo di provincia ed avente popolazione superiore a centomila abitanti, in seguito a gravi irregolarità accertate da un'inchiesta delibera il licenziamento del segretario che ha già acquistata la stabilità.

Si rediga il verbale della deliberazione da cui risulti la piena osservanza di tutte le norme applicabili al caso.

2.°

In un comune sono avvenuti gravi tumulti per la deficienza delle derrate alimentari.

Si rediga il rapporto al prefetto proponendo provvedimenti adatti a rimuovere l'agitazione.

Anno VII.—N. 21-22 *Conto corrente postale* 1-30 Novembre 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE
Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15
per tasse di quietanza
Un numero separato centesimi 75.
Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare
Direzione ed Amministrazione
R. PREFETTURA — SALERNO

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### *a)* Leggi e decreti

156. *Pensioni di guerra. Notificazione dei decreti di liquidazione* (R. D. 1 Settembre 1920).
157. *Prezzo massimo del baccalà* (D. C. A. 6 Novembre 1920).
158. *Esportazione dell'olio di oliva* (D. C. A. 20 Ottobre 1920).
159. *Provvedimento per frenare l'aumento eccessivo dei prezzi* (D. L. 30 Settembre 1920).

#### *b)* Circolari

160. *Giunta Municipale. Firme autografe* (C. P. 17 Novembre 1920).
161. *Espatri in Germania* (C. P. 7 Novembre 1920).
162. *Consorzio nazionale per la cooperazione* (C. P. 23 Ottobre 1920).
163. *Prezzi della benzina e del petrolio* (C. P. 23 Novembre 1910).
164. *Soccorso giornaliero* (C. P. 23 Novembre 1920).
165. *Partecipazione di decessi di orfani di guerra* (C. P. 30 Novembre 1920).
166. *Commissioni da nominarsi dai Consigli Comunali* (C. P. 20 Novembre 1920).
167. *Commercio latticini* (C. P. 31 Ottobre 1920).
168. *Commercio olio* (C. P. 31 Ottobre 1920).
169. *Prezzo massimo dei grassi maiali* (C. P. 5 Novembre 1920).
170. *Calmieri sui grassi di maiale* (C. P. 17 Novembre 1920).
171. *Prezzo massimo sui grassi di maiale* (C. P. 24 Novembre 1920).
172. *Prezzo dello zucchero* (C. P. 23 Novembre 1920).
173. *Esercenti salumificio* (C. P. 24 Novembre 1920).
174. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilanci 1921* (C. P. 27 Novembre 1920).
175. *Sparo fuochi artificiali*. (C P 29 Novembre 1920).

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

176. *Riespatrio riservisti* (C. P. 30 Novembre 1920).
177. *Nuovo prezzo dei cruscami* (C. P. 30 Novembre 1920).
178. *Bilanci Comunali 1921* (C. P. 30 Novembre 1920).

**PARTE III.**

**Atti della Prefettura**

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa*

**COPERTINA**

*Sunto di atti ufficiali. Pubblicazioni.*

---

# Parte III.

## Giunta Provinciale Amministrativa

Seduta del 18 novembre 1920

*Presidenza — Prefetto* Comm. Barbieri

*Giffoni Valle Piana* — Aumento indennità cavalcatura al sanitario, respinge accogliendo la deliberazione del Comune.

*Piaggine*—Cessione suolo Comunale ai fratelli Mazzei per uso edificatorio, approva.

*Salerno* — Contributo ai vigili sanitari per maggiore spesa di vestiario, approva.

*Auletta* — Progetto mutuo provvisorio lire 20 mila per pagamento assegni arretrati al personale, ordinanza.

*Sala* — Concessione suolo edificatorio in contrada Lamato al signor Celentano Francesco, approva.

*Giffoni Valle Piana* — Bilancio 1920, ordinanza.

*Santomenna* — Idem. id. ordinanza.

*Vibonati* — Progetto mutuo passivo lire 5000 per epidemia vaiolosa, approva,

*Casaletto* — Tassa esercizi e rivendite, approva.

*Casalvelino* — Assetto economico impiegati e salariati, ordinanza.

*Roscigno* — Bilancio 1920, approva.

*Perdifumo* — Idem id. approva.

*Cuccaro Vetere* — Idem id. approva.

*Centola*—Assetto economico personale municipale, ordinanza.

*Casalvelino* — Modifica capitolato condotta medita, approva.

*Mercato Sanseverino* — Compenso ai sanitari del Comune per epidemia vaiolosa, approva

Idem — Istanza Imperiali per affrancazione canone, appr.

*Scala* — Aumento stipendio levatrice condotta, approva.

*Mercato Sanseverino* — Aumento stipendio all'Ufficiale Sanitario, approva.

*Sassano* — Progetto mutuo passivo lire 12 mila pel pareggio bilancio 1920, approva.

*Tegiano* — Lavoro dell' acquedotto, approva.

*S. Rufo* — Autorizzazione alla eccedenza della tariffa per la tassa sul bestiame, approva.

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

156. **Pensioni di guerra - Notificazione dei decreti di liquidazione** (R. D. 1° settembre 1920 n. 1251 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1920 n. 223).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro e per esso al sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di omettere le notificazioni ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni di guerra, ogni volta che egli ritenga che ciò non rechi, comunque pregiudizio alle parti interessate.

Nei casi nei quali la notificazione venga omessa, i termini di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4516, decorreranno dalla data di consegna del certificato d'iscrizione, la quale dovrà risultare da una dichiarazione di ricevuta apposta dal concessionario su apposito registro del Municipio, alla presenza del segretario comunale, e da questo autenticata.

Art. 2.

Non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento dei decreti di liquidazione e dei certificati d'iscrizione, o di questi ultimi soltanto nei casi previsti dal 1° comma dell'articolo precedente, i sindaci dovranno informarne i concessionari, con invito a presentarsi per la consegna.

Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione, o comunque si verifichino ritardi o irregolarità nella consegna degli atti anzidetti, è fatto obbligo ai prefetti di provvedere, avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera dei commissari prefettizi, a spese dei comuni inadempienti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Sant'Anna di Valdieri addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

157. **Prezzo massimo del baccalà** (D. C. A. 6 novembre 1920 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1920 n. 262).

Il Commissario Generale per gli approvvigionamenti e consumi.

Visti i D. L. 3 gennaio 1928 n. 40, ed il R. D. 17 giugno 1920, n. 910.

Decreta

Art. 1. — I prezzi di vendita al minuto del baccalà non potranno superare in tutto il Regno i limiti quì appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa, per la derrata venduta, allo stato secco e morbido come viene importata all'estero:

Baccalà secco primario al kg. lire sei e settantacinque.

Baccalà secco mercantile al kg. lire sei e quaranta;

Baccalà morbido primario al kg. lire sei e dieci;

Baccalà morbido mercantile al kg. lire cinque e ottanta.

Per la derrata venduta bagnata (spugnata): baccalà primario al kg. lire cinque.

Baccalà mercantile al kg. quattro e cinquanta.

Art. 2. — I prezzi di vendita al minuto dello stoccofisso non potranno superare in tutto il Regno i limiti quì appresso stabilito per le diverse qualità ivi compreso dazio comunale e qualunque altra spesa. Per la derrata venduta allo stato secco come viene importata dall'estero stoccofisso primario al kg. nove e novanta, stoccofisso mercantile al kg. lire sei e novanta, per la derrata venduta bagnata (spugnata) stoccofisso primario al kg. lire cinque e quaranta.

Lo stoccofisso primario deve essere vero stoccofisso di buona qualità escluse le altre categorie di pesci similari, il resto sarà considerato come stoccofisso mercantile.

Art. 3. — Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 1740 e 18 aprile 1918 n. 497.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 1 nov. 1920.

*Il Commissario* — SOLERI

158. **Esportazione dell'olio di oliva** (D. C. G. A. 20 ottobre 1920 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 254 del 27 ottobre 1920).

*Il Commissariato Generale*
*per gli Approvvigionamenti e i Consumi Alimentari*

Visti i decreti 3 gennaio 1919, n. 46, 16 dicembre 1919, 15 aprile 1920 e 17 giugno 1920, n. 910;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1346:

*Decreta*

Art. 1.

L'esportazione dell'olio di oliva da provincia a provincia è soggetta al controllo del prefetto.

Art. 2.

É libera e non soggetta ad alcun vincolo la esportazione dell'olio destinato ad uso domestico per quantitativi non superiori a litri 25 (1).

Art. 3.

Il prezzo all'ingrosso dell'olio di oliva è fissato nella misura di L. 1100 a quintale per merce di prima qualità franco stazione di partenza.

Il prefetto, sentita la Commissione provinciale consecutiva per i consumi, stabilirà i prezzi di vendita all'ingrosso degli olii di seconda e terza qualità e dell'olio al solfuro.

Il prezzo di rivendita al minuto sarà stabilito dalle Commissioni annonarie a termine dell'art. 1 del R. Decreto 13 luglio 191 numero 1146.

Art. 4.

In caso di ingiustificato rifiuto a cedere la merce al prezzo suddetto, il prefetto potrà ordinarne la requisizione a favore di Istituti od Enti di consumo senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 13 del Decreto 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 5.

I contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a prezzo superiore a quello di cui al precedente art. 3 e per i quali alla data stessa non sia ancora eseguita in tutto o in parte la consegna della merce, sono risoluti di diritto per la parte non eseguita, salvo che il venditore consenta la riduzione del prezzo nei limiti prescritti dal presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno

(1) V. pag. 289. Elevato a Kg. 30.

punite a norma dei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918 n. 497.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, 20 ottobre 1920.

*Il Commissario Generale* — SOLERI

159. **Provvedimenti per frenare l'aumento eccessivo dei prezzi.** (Legge 30 settembre 1920 n. 1349 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge il Ministro dell' Industria e del Commercio, di concerto col Commissario generale pei consumi alimentari e pei manufatti popolari, provvederà alla liquidazione ed alla cessazione degli uffici per la carta da giornali e per la lana, cotone ed altre materie tessili dipendenti dall'ufficio temporaneo approvvigionamenti e consumi industriali istituito con decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 476.

Art. 2.

Il Commissariato generale pei consumi alimentari e pei manufatti popolari avrà facoltà di stipulare, di concerto col Ministro del Tesoro, col Ministro dell' Industria e del Commercio e col Ministro della Guerra, la cessione del materiale tessile e per le calzature tuttora a sua disposizione a Consorzi o Enti cooperativi di produzione o di vendita, fissando il corrispettivo, i modi e le rateazioni del prezzo capitale ed eventualmente degli interessi,

nonchè le norme di controllo sulle condizioni di vendita al pubblico dei manufatti popolari da prodursi.

Soltanto in seguito all'avvenuta cessione del predetto materiale tessile e per calzature cesserà l'ufficio delle calzature nazionali istituito con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Il Commissario generale ha inoltre facoltà di revocare o coordinare, con le modificazioni concorrenti, le disposizioni in materia di approvvigionamenti e di consumi di generi alimentari e di manufatti popolari stabilite con decreti Luogotenenziali o Reali emanati dal Governo in forza dei poteri di cui alla legge 22 maggio 1015, n. 671, e da convertirsi in legge.

E' concessa al Governo la facoltà di provvedere eventualmente all'ulteriore rifornimento di tali Concorsi o Enti a norma delle disposizioni del R. Decreto 18 settembre 1919, n. 1200.

Art. 3.

Il Ministro dell' Industria e del Commercio, entro il termine indicato all'art. 1, ha facoltà di emanare le disposizioni necessarie ad assicurare ai giornali il regolare approvvigionamento della carta e ad impedirne l'accaparramento, sia promovendo gli accordi diretti fra le ditte produttrici e gli editori dei giornali, sia intervendo per garentire il rifornimento della carta ai giornali, che non fossero riusciti a coprirsi con contratti diretti, sia agevolando la costituzione di Consorzi, provinciali fra editori di giornali.

Art. 4.

Entro tre mesi dalla data della peesente legge il Ministro delle Finanze, il concerto coi Ministri del Tesoro, dell' Industria e Commercio, del Lavoro e dell'Agricoltura e col Commissario dei Consumi, promuoverà, coi poteri e con le norme del decreto 24 luglio 1919, n. 1296, una revisione ed una conseguente riduzione delle voci a cui si applicano divieti di importazione e di esportazione in conformità dell'art, 2 del decreto suddetto e di ogni altro provvedimento deliberato durante lo stato di guerra.

Art. 5.

Il produttore, negoziante o rivenditore all' ingrosso o al minuto, il quale si concerti in qualsiasi modo con altri, allo scopo di impedire o di limitare la libera concorrenza nella vendita di materie prime, generi alimentari o altra merce di esteso uso popolare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa superiore a lire mille.

Qualora si sia verificata deficienza o rincaro delle materie, generi o merci suindicate per effetto di detto concerto, le pene sono aumentate di un terzo.

Se il colpevole sia un pubblico mediatore, è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione.

Art. 6.

Salva la disposizione dell'art. 326 del Codice penale, chiunque accaparri o incetti e comunque sottragga al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessità o altra merce di uso popolare, è punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino a lire 5000.

Le materie, generi e merci accaparrate, incettate o comunque sottratte al normale consumo, saranno sequestrate ed immediatamente consegnate a Concorsi o Enti cooperativi di produzione o di vendita, all'uopo designati dal Prefetto della Provincia, i quali ne curano la vendita a prezzi equi. Le somme ricavate sono devolute allo Stato e da questo destinato alla cooperazione.

Se il colpevole eserciti abitualmente la mediazione, la pena non è inferiore a un anno di reclusione e a lire 2000 di multa. E' aggiunta l' interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

Art. 7.

Per i reati preveduti negli articoli precedenti è sempre consentito il mandato di cattura. Il giudice nel pronunziare sentenza

di condanna non potrà in niun caso ordinare la sospensione della pena, a norma dell'art. 423 del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Il Ministro dell'Industria e del Commercio e il Commissario generale dei consumi, mediante l'opera dei propri funzionari o di esperti specialmente designati, procederanno ad inchieste sui prezzi odierni dei generi alimentari e delle merci di uso popolare.

Avranno del pari facoltà, d'investigare i prezzi delle materie prime, nonchè di elementi del costo delle industrie principali, siano metallurgiche, siano tessili ed altre, ai centri di elaborazione, per l'ulteriore sindacato dei prezzi del prodotto compiuto.

I funzionari delegati del Governo hanno facoltà di assumere testimoni col vincolo del giuramento, di procedere ad ispezioni dei libri di commercio, della corrispondenza e delle singole fatture, sia del periodo prebellico, sia del periodo attuale, anche per riconoscere la differenza del prezzo nei due momenti.

In base a siffatti elementi e ad ogni altro mezzo di informazione e di controllo, il Ministro del Commercio e il Commissario Generale pei Consumi avranno facoltà, in quanto lo credano necessario, di determinare i prezzi massima di vendita per i generi le merci e le materie contemplate nel presente articolo, a cui dovranno attenersi produttori, intermediarii e rivenditori.

Chiunque rifiuta di fornire o fornire inesatte le notizie domandate ai fini delle inchieste di cui sopra o rifiuta la revisione di documenti, libri, merci corrispondenza e fatture, o impedisce o in qualunque modo ostacola la esecuzione delle inchieste stesse, è punito con la detenzione da uno a sei mesi e con la multa non inferiore a lire duemila.

Se fornisce notizie o documenti alterati la pena è aumentata da uno a dne terzi.

Si applicano le disposizioni dell' art 7.

Art. 9.

Ogni negoziente o rivenditore, che esponga al pubblico le

proprie merci per la vendita, è tenuto ad indicare per ciascuna di esse il prezzo in carattere chiari e visibili.

Art. 10.

In ogni capoluogo di Provincia, a cura del Prefetto, sarà costituita una Commissione arbitrale composta di un rappresentante del Comune capoluogo della Provincia nominato dalla relativa Giunta comunale, di due cittadini di specchiata moralità ed autorevolezza scelti dal Prefetto medesimo, di due industriali o negozianti designati dalla Camera del Commercio, di due rappresendelle organizzazioni operaie, questi quattro ultimi eletti con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

La Commissione a maggioranza assoluta nominerà nel suo seno il presidente.

Questa commissione avrà facoltà:

a) di ricevere ogni reclamo relativo a prezzi indebiti od occessivi relativi ai generi alimentari e alle merci indicate nell'articolo precedente;

b) di investigare sull'altezza del prezzo e sugli elementi che eventualmente lo giustificano, giovandosi a tal uopo del giudizio di esperti, del confronto delle fatture della merce in periodi diversi e di ogni opportuna informazione attinta, vuoi al Ministero del Commercio o al Commissariato dei Consumi, vuoi ad altre fonti coscienziose ed imparziali;

c) di decidere sul fondamento dei reclami presentati con facoltà di ordinare al negoziante il rimborso al consumatore della parte di prezzo ritenuta indebita o eccessiva;

d) di dirimere le eventuali controversie tra produttori e negozianti all'ingrosso e tra questi e rivenditori al minuto relativamente agli acquisti già in precedenza fatti in base ai prezzi, che gli acquirenti assumano essere eccessivi o troppo onerosi, e ciò con facoltà di autorizzare lo storno dei contratti;

e) di proporre al Prefetto i provvedimenti per limitare il numero degli esercizi di merci di largo e popolare consumo, ove

ciò sia necessario per ottenere migliore e più economica distribuzione delle merci, difesa più efficace, del punto di vista sanitario, delle merci facilmente deperibili.

La Commissione stessa dovrà dare la massima pubblicità alle proprie decisioni ed avrà facoltà di ordinare altresì la chiusura dei negozi, spacci ed esercizi per un tempo determinato, specie a carico di coloro che fossero ricidivi nelle infrazioni colpite dal presente articolo.

I provvedimenti della Commissione saranno esecutivi con le norme dell'articolo 10 e seguenti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1475.

Contro i provvedimenti emanati dalle Commissioni è ammesso ricorso alla Corte d'Appello che ha giurisdiziene sul territorio della Provincia. Essa procederà all'istruzione e al giudizio con le norme del Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1822.

Art. 11.

Nella determinazione del prezzo si dovrà tener conto oltrechè degli elementi del costo di produzione e di trasporto, del valore internazionale della moneta in cui si esprime il prezzo e delle condizioni speciali del mercato di vendita di un congruo saggio di profitto da assegnarsi ai produttori e ai rivenditori.

Art. 12.

Il reclamo presentato alla Commissione, di cui all'art. 10, sarà redatto in carta semplice e l'indirizzo al prefetto, corredandolo di ogni documento che lo possa giustificare e delle indicazioni dei testimoni ove siano necessasi.

Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di mala fede, il ricorrente sarà punito con ammenda estensibile a L. 500.

Art. 13.

Chi trasgredisce alle prescrizioni relative ai prezzi massimi di vendita fissati dal Ministero del Commercio o dal Commissario

dei Consumi, a norma dell'art. 8 per i generi alimentari, le merci e le materie prime indicate nel predetto articolo, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi, con la multa superiore a lire cento, e con pena pecuniaria del doppio del prezzo percepito oltre quello massimo fissato.

Sono apdlicabiii le disposizioni del secondo e terzo capoverso dell'articolo 16.

Art. 14.

Chi trasgredisce alle disposizioni dell'art. 10 è punito con l'ammenda fino a lire 1000.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art. 16.

Il Govcrno è autorizzato a coordinare le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 30 Settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III.

GIOLITTI-ALESSIO-FERA-FACTA-MEDA-BONOMI
SECHI-MICHELI-LABRIOLA-SOLERI.

## *b)* Circolari

160. **Giunta Municipale—Firme autografe.** (C. P. 17 novembre 1920 n. 56718 diretta ai Sindaci).

Prego le SS. LL. di far tenere con sollecitudine a questa Prefettura, e pei comuni appartenenti al secondo, terzo e quarto

circondario anche alla rispettiva Sottoprefettura, le firme autografe di tutti i componenti della Giunta Municipale.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

161. **Espatri in Germania.** (C. Questore 7 novembre 1920 diretta ai Sindaci).

Le gravi condizioni del mercato di lavoro in Germania, a causa dell' enorme numero di disoccupati che ammontano a più di mezzo milione, hanno occasionato un inasprimento della procedura per l' ingresso in quello Stato. — Poichè ora è *indispensabile* una speciale autorizzazione del Ministero dell' Interno, a Berlino, viene irremissibilmente respinto dalla frontiera tedesca chi non possiede quel documento, insieme al passaporto.

Ne informo la S. V. per intelligenza.

*p. Il Questore* — TITO.

162. **Consorzio Nazionale per la cooperazione.** (C. P. 29 ottobre 1920 n. 6199 diretta ai Sindaci).

Si comunica a V. S. che si è costituito a Roma il Consorzio Nazionale per la Cooperazione.

Il Consorzio è inteso a beneficare offrendo il relativo finanziamento più specialmente i piccoli proprietarii, Cooperative di lavoro e consumo, piccolo credito agrario, (appalti) imprese varie.

*p. Il Prefetto*—FALLEITI

163. **Prezzi della benzina e del petrolio.** (C. P. 23. novembre 1920 n. 6933 diretta ai Sindaci).

In seguito a lieve aumento pel costo di origine e per effetto dei cambi, dal 17 volgente il prezzo di consegna per quintale di merce nuda staziata franco vagone serbatoi costieri viene portato

a lire 690 per la benzina tipo vario, e lire 500 per la benzina tipo auto, ed a lire 247 per il petrolio.

*Il Prefetto* — BARBIERI .

164. **Soccorso giornaliero.** (C. P. 25 novembre 1920 n. 27737 diretta ai Sindaci).

S'informa la S. V. che con decreto 26 ottobre 1920, già firmato da Sua Maestà il Re, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è stato abrogato lo art. 2 del Decreto Luogotenenziale 29-7-1917, n.° 1199.

Cessa pertanto il beneficio del soccorso giornaliero per le famiglie dei militari appartenenti alle classi 1901 e seguenti.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

165. **Partecipazione di decessi di orfani di guerra.** (C. P. 30 novembre 1920 diretta ai Sindadi).

Le vigenti disposizioni fanno obbligo ai Municipi di partecipare alle Delegazioni del Tesoro i decessi degli orfani di guerra di mano in mano che avvengano; e ciò affinchè le Delegazioni stesse siano in grado di ricondurre gli assegni di pensione, come è stabilito dalla legge.

Essendosi però rilevato che i Municipi spesse volte omettano quella partecipazione, con danno all' erario dello Stato, qualora non si possano ricuperare le somme indebitamente pagate, prego le SS. LL. di curare l'adempimento di tale dovere, anche a scanso di responsabililà pecuniarie, che eventualmente potrebbero ricadere sui Comuni, che rappresentano.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

166. **Commissioni da nominarsi dai Consigli Comunali.** (C. P. 20 novembre 1920 diretta ai Sindaci).

Con riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno in data 18 settembre u. s. (pubblicata nel numero 17-18 del Bollettino Amministrativo di questa Provincia), con la quale si davano istruzioni per l'insediamento dei nuovi Consigli Comunali, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità della sollecita rinnovazione delle Commissioni, che traggono le loro nomine dai Consigli predetti.

Giova, all'uopo, ricordare che il D. L. 23 maggio 1918, n. 757, stabilì che fosse sospesa fino al 31 dicembre 1919 la scadenza di tutti i componenti le Commissioni ed i Consigli di Amministrazione, le cui nomine sono di spettanza dei Consigli Comunali (Commissione elettorale, Commissioni per le tasse locali, revisori dei conti, membri delle Congregazioni di Carità, ecc.).

Lo stesso decreto prescrisse che le rinnovazioni parziali o totali avvenute nel frattempo cessassero di avere effetto con la ricostituzione dei Consigli Comunali. Il successivo R. Decreto del 19 ottobre 1919, n. 1959, stabilì poi che fossero prorogate sino al 31 maggio 1920 le scadenze previste dal 2.° comma dell'articolo unico del predetto decreto 23 maggio 1919. Ed infine, col R. D. del 6 aprile 1920 n. 422, essendo stato prorogato al 31 agosto del volgente anno il termine per la rinnovazione dei Consigli Comunali, si ritenne conseguentemente rinviata allo stesso termine la scadenza delle Commissioni , di cui sopra è cenno.

Ora, essendo stati ricostituiii tutti i Consigli Comunali, è necessario che essi procedano, subito dopo avvenuto il loro regolare insediamento, oltre che alla nomina delle cariche per la costituzione dell' Amministrazione municipale , anche a quella dei componenti le Commissioni ed i Consigli di Amministrazione, la cui scadenza fu prorogata o la cui rinnovazione debba ora ritenersi priva di effetto a norma dei decreti sopra citati.

Interesso pertanto le SS. LL. a promuovere dai rispettivi

Consigli Comunali le nomine, di cui trattasi, con la maggiore sollecitudine' tenendo presente che occorre dare *assoluta precedenza* alla nomina della Commissione Elettorale, a norma degli articoli 13 della legge elettorale politica e 34 e 129 della legge comunale e provinciale; giacchè le nuove Commissioni Elettorali dovranno il *15 dicembre p. v.* iniziare i lavori di revisione delle liste.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

167. **Commercio latticini** (C. P. 31 ottobre 1920 n. 6515 diretta ai Sindaci).

Con decreto 20 ottobre volgente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 detto N. 254 il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi ha stabilito i seguenti prezzi massimi per quintale e per merce posta su vagone alla stazione di partenza:

| | | |
|---|---|---|
| Reggiano | L. | 1060 |
| Uso Reggiano e lodigiano | » | 1000 |
| Tipi svizzeri | » | 1030 |
| Caciocavallo e provolone grasso | » | 920 |
| Caciocavallo e provolone semi grasso | » | 860 |
| Gorgonzola maturo | » | 900 |
| Quartirolo maturo | » | 800 |
| Fontina | » | 960 |
| Asiago, Bitto, Bronzi, Bagozzo e similari | » | 960 |
| Bra grasso | » | 900 |
| Bra magro | » | 700 |
| Formaggio di latte magro | » | 700 |
| Formaggio di latte magro comunque ingrassato | » | 780 |

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità di una attiva vigilanza sull'applicazione del predetto decreto, per impedire accaparramenti e altre illecite speculazioni, e per assicurare la rigorosa osservanza del calmiere.

Le SS. LL. nel termine di giorni otto, su parere delle Commissioni annonarie Comunali, stabiliranno il prezzo di minuta

vendita a termine del R. D. 13 luglio 1919 N. 146, sulla base dei prezzi di calmiere all'ingrosso; avvertendo che in caso di ritardo provvederò d'ufficio.

Avverto che le infrazioni alle disposizioni del predetto decreto saranno punite a norma dei Decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917 N. 740 e 18 aprile 1918 N. 459.

Entro diecl giorni attendo copia del calmiere adottato.

*Il Prefetto* — BARBIERI

168. **Commercio Olio** (C. P. 31 ottobre 1920 n. 6485 diretta ai sindaci.

Con decreto 20 volgente mese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 successivo N. 254 il Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi ha stabilite le norme relative al commercio dell'olio di oliva.

A norma del predetto decreto è soggetto a controllo l'esportazione dell'olio dalla Provincia, che potrà essere aetorizzata di volta in volta dalla Prefettura con speciali permessi a favore specialmente degli Enti distributori dalle provincie importatrici.

L'esportazione dell'olio per quantitativi non superiori a litri 25 per uso domestico, (1) è libera e non soggetta ad alcun vincolo.

Il prezzo all'ingrosso dell'olio di oliva è fissato nella misura di L. 1000 al quintale per merce di prima qualità franco stazione di partenza.

Per gli olii di qualità inferiore saranno al più presto comunicati i prezzi di vendita all'ingrosso.

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità di un'attiva e costante vigilanza per assicurare la rigorosa osservanza delle disposizioni impartite dal Commissariato.

Le SS. LL. mi segnaleranno subito qualsiasi ingiustificato rifiuto a cedere la merce al prezzo di calmiere suindicato, perchè

(1) Elevato a Kg. 30 vedi pag. 289.

possa ordinarne la requisizione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 13 del Decreto 6 maggio 1917 u. 740.

Le SS. LL. vorranno pure convocare entro otto giorni della comunicazione della presente la Commissione Annonaria Comunale, con invito a stabilire il prezzo di vendita al minuto dell'olio a termine dell'art. 1 del R. D. 13 luglio 1919 n. 1146.

Avverto che le infrazioni alle disposizioni suaccennate saranno punite a norma dei Decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917 n. 740 e 18 aprile 1918 n. 497.

Entro dieci giorni attendo copia del calmiere adottato.

*Il Prefetto* - BARBIERI

169. **Prezzo massimo dei grassi di maiali** (C. P. 5 novembre 1920 n. 6688 diretta ai sindaci).

Sono informato che contrariamente alle tassative disposizioni contenute nell'art. 4 del Decreto del Commissario Generale per gli Approvvigionamenti del 9 ottobre c. a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 detto n. 241 in alcuni Comuni della Provincia i grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta, guanciale) vengono venduti al minuto a prezzo superiore a quello prescritto.

Nel ricordare che con mia lettera del 23 ottobre u. s. N. 6463 richiamai l'attenzione di V. S. sulle disposizioni contenute nel suindicato decreto, rinnovo ora la preghiera di disporre efficace servizio di vigilanza per rigorosa osservanza di dette disposizioni.

Prego intanto di trasmettermi al più presto copia del calmiere esistente nel Comune sui grassi di maiale ricordando che il prezzo massimo per la vendita al minuto dei grassi stessi non può superare lire 10,50 (1) a Kg. oltre il dazio Comunale ove esista.

Per opportuna norma informo infine che il prezzo massimo suindicato potrà dalle Commissioni annonarie comunali, essere consentito soltanto nei Comuni centri di consumo, nei Comuni

(1) Elevato a L. 11,50 con Decreto 20 novembre.

invece dove si pratica l'allevamento dei suini, il prezzo stesso dovrà essere equamente diminuito in relazione alle minori spese (trasporto ecc.) che gli esercenti dei centri di produzioue incontrano in confronto con gli esercenti dei Comuni distanti dai Centri stessi.

*Il Prefetto* - BARBIERI

170. **Calmieri sui grassi di maiale** (C. P. 17 novembre 1920 numero 6964 diretta ai Sindaci).

Per evitare incertezze nell'attuazione del calmiere sui grassi di maiale, informo che il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti ha disposto che il prezzo massimo di L. 10,50 (1) a kg. fissato col decreto 9 ottobre scorso, si riferisce ai grassi (lardo, strutto, pancetta, guanciale) prodotti nell' attuale e nella vecchia stagione di macellazione.

*Pel Prefetto* — FALLETTI

171. **Prezzo massimo sui grassi di maiale**. (C. P. 24 novembre 1920 n. 7085 diretta ai Sindaci).

Il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi mi ha trasmesso il seguente telegramma:

« N. 172420. Circolare 801 — Con decreto 20 corrente pub-
« blicato Gazzetta Ufficiale 23 corrente ho elevato a 850 lire
« quintale prezzo base dei suini ingrassati: a lire 1050 prezzo
« massimo lardo in grosso: a lire 1150 prezzo massimo lardo
« rivendite consumo, oltre il dazio ove esiste. Ogni altra disposi-
« zione mio decreto 9 ottobre rimane ferma. Prego comunicare
« urgenza Commissioni Annonarie per fissazione prezzo rivendita
« minuta grassi. Pel Commissario Generale: firmato — *Delvio* ».

Prego provvedere a norma suindicate disposizioni.

*Il Prefetto* — BARBIERI

(1) Elevato a L. 11,50 con decreto 20 novembre.

172. **Prezzo dello zucchero** (C. P. 23 novembre 1920 n. 6932 diretta ai Sindaci.

La Gazzetta Ufficiale pubblica il seguente decreto del Commissario degli Approvvigionamenti:

« Art. 1. Il prezzo massimo, compresa la tassa e sopratassa di fabbricazione al quale le fabbriche e le raffinerie nazionali debbono vendere lo zucchero è fissato in L. 500 per quintale, base cristallino bianco, caricato su vagone stazione di partenza, tele per merce. Il prezzo che gli zuccherifici debbono osservare nella vendita dei melassi provenienti dalla lavorazione dello zucchero è stabilito in L. 280 quintale di saccarosio in essi contenuto. Questo prezzc s'intende per merce caricata sul vagone alla stazione di partenza.

Art. 2. Il prezzo di vendita per quintale dello zucchero cristallino da parte dei depositi di distribuzione indicati dallo art. del D. L. 17 ottobre 1915 N. 133 è stabilito nella misura di lire 874 per lo zucchero destinato agli usi industriali.

Questi prezzi s'intendono per consegna nel deposito e sul vagone alla stazione di partenza se lo zucchero è destinato a comune diverso da quello in cui trovasi il deposito. Nei prezzi suindicati è compreso il compenso per quintale ai depositi di distribuzione in ragione di lire 9 per lo zucchero destinato al consumo della popolazione e di lire 10 per quello destinato ad uso industriale.

Tali compensi sono ridotti rispettivamente a L. 6 e centesimi 50 e L. 7 quando il deposito distribuisca mensilmente quantità superiore ai 4000 quintali e quando il prelevamento avvenga presso zuccherifici e magazzini statali posti a distanze di 15 km. di strada ferrata ed ordinaria dalla sede del deposito. Nessun compenso oltre quello stabilito nel comma precedente può essere richiesto dal deposito a qualsiasi titolo.

Art. 4. La differenza tra il prezzo di cessione da parte delle fabbriche indicate all'art. 1, e quello stabilito all' art. 2 per la

vendita da parte dei depositi, è versata al fondo corrente del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi presso gli istituti di emissione al fondo acquisto zucchero estero spese trasporto zucchero nazionale.

Art. 4. Entro 10 giorni dal presente decreto tutti i comuni del Regno dovranno modificare il prezzo massimo stabilito per la vendita al dettaglio dello zucchero cristallino. Il prezzo maslimo al dettaglio sarà formato aggiungendo al prezzo di vendita da parte dei depositi, stabilito all'art. 2 l'ammontare del dazio consumo locale il costo del trasporto dello zucchero dal luogo ove trovasi il deposito e un sopraprezzo massimc di L. 10 per quintale.

Art. 5. Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei D. L. 6 maggio 1917 N. 74 e 1 aprile 1918 N. 497 e della legge 30 settembre 1920 N. 1349.

Art. 6. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ».

*Il Prefetto* — **Barbieri**

173. **Esercenti salumificio** (C. P. 24 novembre 1920 n' 6516 diretta ai Sindaci).

Per disposizione del Commissario Generale degli Approvvigionameuti e Consumi alimentari, gli esercenti salumificio debbono munirsi di speciale autorizzazione prefettizia, a norma dell'art 6 del D. L. 18 aprile 1918 N. 495. Per ottenere detta autorizzazione ciascuno interessato deve farne richiesta pel tramite della S. V. che esprimerà il suo parere sulla opportunità o meno di concederla.

Alla domanda dovranno essere alligati un foglio di carta da bollo da 1 lira pel rilascio della licenza, nonchè la dichiarazione del richiedente con la quale egli si obbliga di consegnare il lardo ricavato, nella misura minima del 25 $^{o}/_{o}$ sul peso vivo dei suini che saranno macellati, al Consorzio Granario di questa Provincia.

A carico degli esercenti sprovvisti della suindicata autorizzazione sarà provveduto a norma di legge.

*Il Prefetto* — BARBIERI

174. **Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilanci 1921** (C. P. 27 novembre 1920 n. 27184 diretta ai Capi delle Istituzioni di P. B.)

In conformità delle disposizioni emanate col R. D. 30 settembre 1920, n. 1380, essendo cessato col 31 ottobre lo stato di guerra, tutte indistintamente le Istituzioni pubbliche di beneficenza devono spedire per l'approvazione, il bilancio 1921, completo.

Il bilancio deve essere corredato, oltre dei voluti allegati dimostrativi, principalmente:

a) del prospetto dimostrante l'avanzo o disavanzo d'amministrazione da determinarsi nei modi indicati dal Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;

b) dell'elenco di tutti i titoli posseduti dell'Ente, con speciale dichiarazione che tutti i titoli dei prestiti nazionali furono tramutati in nominativi, ed intestati all'Ente;

c) della copia della deliberazione debitamente approvata che stabilisce la pianta organica degl'impiegati, dell'assegno goduto e dei successivi aumenti. Dovrà anche prodursi, se sia stata assegnata apposita indennità di caro-viveri, la deliberazione, debitamente approvata, autorizzando tale spesa.

Si ricorda che lo stanziamento per indennità di caro-viveri agl'impiegati dovrà figurare fra le spese straordinarie del bilancio.

d) della cartella dell'esattore e della scheda dell'Agente delle Imposte, per giustificare le previsioni per imposte e tasse.

Il bilancio dovrà inoltre essere completato dal prescritto certificato di pubblicazione.

Avverto sin d'ora che se il bilancio non mi perverrà pel 31 dicembre prossimo, provvederò, mio malgrado, d'ufficio a spesa di chi risulterà responsabile del ritardo.

Attendo intanto ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — BARBIERI

175. **Sparo fuochi artificiali** (C. P. 29 novembre 1920 n. 782 diretta ai Sindaci).

Per le opportune disposizioni di vigilanza, partecipo alla S. V che, nell'occasione delle feste natalizie, possono fabbricarsi, vendersi e spararsi solamente bengala e trac, esclusi i mortaretti, le bombe a muro, i colpi o botti oscuri e le batterie.

I predetti fuochi debbono essere preparati, a base unica di polvere pirica ordinaria, con esclusione assoluta di clorato, di fulminanti, di dinamite, dell'antimonio, dell'alluminio e del fosforo.

Si prega di provvedere a carico dei contravventori ai sensi di legge.

*Il Prefetto* — BARBIERI

176. **Riespatrio riservisti** (C. P. 30 novembre 1920 n. 1742 diretta ai Sindaci).

Il Commissario della Emigrazione informa che col 1° dicembre prossimo sono soppressi i posti di concentramento dei militari riespatriandi a Genova, Napoli e Palermo, e che i riservisti potranno direttamente o a mezzo dei Sindaci presentare la domanda ed i prescritti documenti al Comando del proprio Distretto militare.

Prego la S. V. d'informare di ciò gli interessati.

*Il Prefetto* — BARBIERI

177. **Nuovo prezzo dei cruscami** (C. P. 30 novembre 1920 n. 7269 diretta ai Sindaci).

Con decreti in data odierna ho stabilito in L. 75 al quintale il nuovo prezzo massimo obbligatorio per la vendita all'ingrosso presso tutti i mulini della Provincià dei cruscami derivanti dalla macinazione del grano in esecuzione del Decreto del Commissariato Generale degli Approvvigionamenti e Consumi del 20 novembre.

Nello stesso decreto è fatto obbligo ai mugnai di tenere a disposizione di questi Consorzi Provinciali Granario tutti i sottoprodotti della macinazione per l'equa distribuzione ai Comuni ed Enti della Provincia; e si è fatto invito alle Giunte Municipali di fissare entro cinque giorni il prezzo di calmiere per la minuta vendita, che, tenuto conto delle spese di trasporto e dell'utile a rivenditori, non potrà superare L. 0,80 al Kg. pei Comuni nei quali esistono stabilimenti donde vien prelevata la crusca, e di L. 0,85 negli altri Comuni, oltre il dazio di consumo.

Le SS. LL. provvedono perchè le Giunte Municipali improrogabilmente nel termine assegnato fissino il camiere per la minuta vendita, che faranno conoscere subito a questa Prefettura.

Le SS. LL. cureranno altresì l'esatta rigorosa osservanza del calmiere, facendo procedere contro i trasgressori a norma di legge.

Il cennato Decreto entra immediatamente in vigore.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

178. **Bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1921.** (C. P. 30 novembre 1920 n. 22579 diretta ai Sindaci).

La rinnovazione delle assemblee consiliari. avendo portato in esse la manifestazione diretta dei nuovi bisogni, rende più completa e sollecita l'opera delle nuove Amministrazioni, le quali devono secondare, col miglioramento ed ampliamento dei servizi pubblici, l'aspirazione intensificata al comune benessere. Onde particolare importanza assume la elaborazione di un piano organico amministrativo, tendente a soddisfare le varie esigenze ed a mantenere, nel contempo, salda la finanza comunale, attingendo, nei limiti consentiti, a cespiti patrimoniali e tributarii, ed evitando l'accensione di debiti per le ordinarie spese di competenza. E maggiore cure debbono quindi essere rivolte alla compilazione del progetto di bilancio nuovo, nel quale va iscritto in uscita l'eventuale deficit della presente gestione, ed allegate le spese dell'esercizio con criteri larghi, per i notevoli miglioramenti concessi al personale, per i maggiori oneri d'imposte e tasse erariali, per la estinziene graduale di vecchi e nuovi debiti, per l'eventuale costo delle forniture e della mano d'opera.

In misura adeguata, corrispondente alle spese , va previsto il gettito delle entrate, curando un maggiore e più razionale rendimento del patrimonio, mercè la rinnovazione dei fitti di beni rustici ed urbani, la valorizzazione delle prestazioni in natura in corrispondenza agli eventuali prezzi sul mercato, l'aumento delle tariffe per corrispettivo di pascolo, dei diritti per uso di acque e per sfruttamento di cave. E poichè la insufficienza del patrimonio rende inevitabile l'applicazione e l' aumento dei tributi, giova rammentare :

a) che la tassa di famiglia può largamente supplire alle deficienze, commisurandola, come di dovere, agli attuali redditi nominali ;

b) che la tassa esercizi e rivendite colpisce ogni forma dell'attività professionale, commerciale, industriale ed agricola, e va applicata a mente dei decreti luogotenenziali 31 ottobre 1915, N. 1529, e 26 febbraio 1919, N. 367.

c) che la tassa sul bestiame consente, per regolamento provinciale, anche tariffe eccedenti il limite massimo ;

d) che le tasse sulle insegne, di posteggio e di soggiorno possono offrire in particolari località, cespiti non trascurabili ;

e) che la sovrimposta ai tributi diretti per terreni e fabbricati può integrarsi con l'addizionale 10 % sui redditi di R. M. categoria B e C. ;

f) che, infine, il provento di dazio consumo, per precedenti e nuove concessioni statali, di devoluzione di Comuni del canone d'abboccamento e delle addizionali governative imposte coi decreti 31 agosto 1916, N. 1090 e 28 agosto 1918, N. 551, e per la facoltà di applicazione delle due addizionali comunali sulle bevande vino e sulle carni, offre la possibilità di un rendimento idoneo, dimostrato dalla nuova tariffa complessiva per le bevande vinose sei volte maggiore dell'antica quota comunale e, per le carni, quattro volte e mezzo maggiore.

L'attuazione di tali fiscalità, saggiamente perequate ed armonizzata con la necessità di non rendere troppo alta la pressione tributaria, varrà a dare alle Amministrazioni i mezzi sufficienti per la esecuzione regolare, delle spese, ed eviterà l'espediente oneroso di mutui passivi, cui alcuni Comuni sono facili, purtroppo, a ricorrere per esimersi da provvedimenti fiscali.

E' a ritenere che i criteri esposti saranno debitamente tenuti presenti dalle Amministrazioni dipendenti, nell'interesse precipuo delle finanze degli Enti, e che la redazione e la deliberazione dei preventivi non saranno affatto dilazionate, essendo vivo intento di questa Prefettura vigilare per il loro sollecito e regolare adempimento.

Comunicansi, pertanto, i dati degli stanziamenti obbligatori di spese e quelli inerenti all'ammontare della sovrimposta ai tributi diretti, (1) avvertendo che, essendo cessate, col ritorno al regime di pace, le ragioni transitorie che consigliarono l'adozione di moduli stampati per le sole variazioni del preventivo, il bilancio nuovo dovrà essere redatto dall'ordinario modulo Ministeriale.

| | |
|---|---|
| Imposta erariale sui terreni. . . . . | L. |
| » » » fabbricati . . . . . | » |
| | L. |
| Limite legale di sovrimposta . . . . | » |
| Sovrimposta ripartita sui ruoli principali . . | » |
| Quota delegata a favore Cassa Depositi e Prestiti | » |

*Il Prefetto* — **Barbieri**

(1) Spediti direttamente ai Comuni.

**Compilatore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

*Maiori* — Vendita suoli ad asta pubblica per uso edificatorio, ordinanza.

*Mercato Sanseverino* —Organico impiegati comunale, ordinanza.

*Sarno* — Idem id. rinvia.

*Centola* — Bilancio 1920, approva.

*Roccapiemonte* Idem id. approva.

*Mercato Sanseverino* — Idem id. approva.

*Salerno* — Spese funerarie maestro Barrella, approva.

*Casalbuono* — Organico inpiegati e salariati, approva.

*Campagna* Mutuo lire 25 mila por funzionamento azienda annonaria, approva.

*Salerno* — Stipendio al personale direttivo scuole municipali, approva.

*S. Marzano* — Assetto economico impiegati e salariati. appr.

*Salerno* — Assegno al V. Segretario ff. da Conciliatore di Conciliazione, approva.

*Capaccio* — Vendita del ghiaccio, ordinanza.

*Casaletto* Tabella organica impiegati municipali, approva.

*Stella Cilento* — Nuova tabella organica impiegati e salariati, ordinanza.

*Ceraso* — Bilancio 1920, autoriz. l'eccedenza.

*Calvanizo* — Idem id. autoriz. l'eccedenza.

*S. Egidio* Rimborso tassa sulle vetture, approva.

Idem Spesa corona pei funerali del giovane Ferraioli, appr.

Idem — Cessione esattoria, parere favorevole.

*Torchiara* — Bilancio 1920, autorizza l'eccedenza.

*Laurino* — Idem id. ordinanza.

*Pisciotta* — Idem id. ordinanza.

*Castel S. Giorgio* — Idem id. ordinanza

*Giffoni Sei Casali* — Idem id. autorizza.

*Galdo* — Concessione terreno incolto a Prignano Michele, ordinanza.

*Tegiano* — Progetto mutuo lire 24 mila per far fronte alla deficienza del bilancio, approva.

*Sicignano* — Vendita ricavato castagneto Filo, approva.

*Gioi Cilento* — Servizio Sanitario, ordinanza.

*Pisciotta* — Aumento stipendio medico condotto, ordinanza.

*Salerno* — Anticipazione di cassa, approva.

*Eboli* — Tassa bestiame, ordinanza.

### Adunanza del 25 novembre 1920

*Presidenza: V. Prefetto* Cav. Falletti

*Montecorvino Rovella* — Bilancio 1920, ordinanza.

*Campagna* — Idem id approva.

*Postiglione* — Fida pascolo. Modifiche, decisione ordinanza.

*Celle Bulgheria* — Bilancio 1920, approva.

*S. Arsenio* — Bilancio 1920, approva.

*S. Marzano* — Assetto economico personale, ordinanza.

*Salerno* — Atto di liberalità a favore della vedova di Di Domenico, approva.

*Pagani* — Regolamento organico, ordinanza.

# PUBBLICAZIONI

C. CAPALOZZA — **L'ufficio di Conciliazione.** Manuale pratico ad uso dei Conciliatori, dei Cancellieri, degli Uscieri e delle parti litiganti, con 145 formole degli atti di procedura. Seconda edizione interamente rifatta, di pagine XLVII-496, legato L. 16 *(Ulrico Hoepli, Editore, Milano).*

Scopo precieuo del libro è di mettere la carica di Conciliatore e di patrocinare innanzi la magistratura popolare nel proprio o nell'altrui interesse. Sono perciò raccolte ed esposte concisamente ed in forma chiara e nitida, secondo un disegno razionale e senza astruserie dottrinali, tutte quante le disposizioni regolatrici della materia, completate dalla giurisprudenza, sobriamente ma compiutamente raccolta, e corredata da ben 145 formole originali, degli atti di procedura. Il libro tende altresì ad essere guida sicura ed agevole ai dotati di coltura giuridica, giacchè evita loro il lavoro di consultazione dei numerosi testi e di ricerca della giurisprudenza, ed offre così la possibilità di applicare prontamente la norma relativa ad ogni singolo caso.

La prima edizione ebbe largo ed unanime successo; la seconda, dettata secondo i criterii che valsero tale accoglimento, ma interamento rifatta in relazione al movimento legislativo e giuresprudenziale degli ultimi anni e contenente le aggiunte e le modifiche suggerite dalla esperienza, non può non trovare pari accoglimento tra i preposti agli Uffici Conciliatori, Cancellieri, Uscieri—e tra tutti coloro che adiscono gli Uffici medesimi.

## Sunto di atti ufficiali

* Con legge 26 settembre 1920 n. 1362 si sono modificati alcuni articoli della vigente legge elettorale politico, T. U. 2 settembre 1919 n. 1495, circa la sostituzione di depositi in caso di morte, avvenute dopo la proclamazione e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause (G. Uff. 7 ottobre 1920).

* Con R. D. 29 febbraio 1920 n. 651 si è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1917 n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col decreto-legge 27 marzo 1919 n. 573 (Gazz. Uff. 3 giugno 1920).

* Con R. D. 29 ottobre 1920 n. 1560 è stata prorogata per sei mesi dal 31 ottobre 1920 il D. L. 25 luglio 1915 n. 1144 sulla cittadinanza italiana.

Anno VII.—N. 23-24 *Conto corrente postale* 1-31 Dicembre 1920.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. QUINDICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 75.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA SALERNO

## SOMMARIO

### PARTE I.

#### *a)* Leggi e decreti

179. *Esportazione dei suini.* (D. P. 17 novembre 1920).
180. *Detenzione delle vinacce.* (D. P. 29 novembre 1920).
181. *Prezzo degli olivi di oliva.* (D. P. 17 dicembre 1920).
182. *Prezzo di minuta vendita dei latticini.* (D P. 17 dicembre 1920).

#### *b)* Circolari

183. *Licenze di circolazione di automobili.* (C. P. 4 dicembre 1920).
184. *Schema di regolamento organico per gli impiegati e salariati comunali.* (C. P. 7 dicembre 1920).
185. *Pensionati degli enti locali.* (C. P. 17 dicembre 1920).
186. *Accaparramento e rifiuto vendita delle merci.* (C. P. 16 dicembre 1920).
187. *Monti di Pietà. Valutazione titoli.* (C. P. 13 dicembre 1920).
188. *Riforma delle imposte dirette sui redditi.* (C. P. 18 dicembre 1920).
189. *Riscossione. Passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.* (C. P. 18 dicembre 1920).
190. *Premi da distribuirsi ai dipendenti dei militari della 7.ª divisione Fanteria mobilitata.* (C. 11 dicembre 1920).

**Indice generale dell'anno 1920**

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa*

### COPERTINA

*Pubblicazioni. Concorsi. Agli abbonati.*

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe

# Parte III.

## Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza 2 dicembre 1920

*Presidenza: Prefetto* Comm. BARBIERI

*Casaletto* — Eccedenza tassa tuocatico, ordinanza.

*Amalfi* — Istanza Ditta Trezza per revisione riduzione canone appalto, ordina il rinvio al Comune.

*Sala* — Istanza appaltatore daziario per riduzione canone, espresso parere per riduzione.

*Buccino* — Tariffa tassa esercizi, ordinanza.

*Pontecagnano* — D. Pettinati. Ricorso tassa esercizi, riduce.

*Angri* Aumento stipendio medico condotto, approva.

*Contursi* — Applicazione tassa esercizio. Categoria speciale, approva.

*Oliveto Citra* — Dazio consumo addizionale, approva.

*Buccino* — Bilancio 1920, approva.

*Piaggine* — Pianta organica impiegati e salariati, approva.

*Cannalonga* — Bilancio 1920, autorizza l'eccedenza.

*Roccapiemonte'* — Tassa esercizio e rivendite, respinge.

*Celle* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Minori* — Reclamo Imperati per applicazione tassa esercizi 1918-919, accoglie.

*Nocera superiore* — Addizionale dazio consumo governat-vo b evande vinose e carne, approva.

Idem — Tariffa daziaria id. id. approva.

*Cava Tirreni*—Accettazione prestito lire 7500 per pagamento aumento stipendio ai professori del Ginnasio, approva.

*Angri* — Servizio di tesoreria, approva.

*Scafati* — Sostituzione cauzione esattoriale, approva.

*Morigerati* — Bilancio 1920, autorizza l'eccedenza.

*Castellabate* — Ricorso della guardiana del carcere Antico Vincenza per caroviveri, ordinanza.

*Torchiara* — Salario al custode carcerario, approva.

*Casalvelino* — Servizio farmaceutico, approva.

*Nocera Inferiore* — Tassa esercizi e rivendite. Eccedenza limiti massimi, approva.

*Laviano* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

# Parte I.

## *a)* Leggi e decreti

179. **Esportazione suini.** (D. P. 17 novembre 1920 n. 66175,

*Il Prefetto della Provinciadi Salerno*

Visto il Decreto del Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e i Consumi alimentari del 9 ottobre c. a.; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1920 n. 241, che disciplina l'esportazione fuori Provincia, subordinandola a speciale autorizzazione Prefettizia, dei suini ingrassati e dei magroni vivi o macellati.

Riconosciuta la necessità di disciplinare il commercio interprovinciale di detti animali, in armonia con le finalità del suindicato Decreto e di impedire ogni pericolo di eventuali tentativi, da parte di Commercianti poco scrupolosi, di esportazioni clandestine degli animali stessi.

Vista la lettera d'autorizzazione del Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e Consumi del 16 nov. 1920 n. 168903.

*O r d i n a*:

1.° Chiunque intenda trasferire per via ordinaria o per ferrovia da un Comune all'altro della Provincia animali suini (magroni o ingrassati) deve, almeno un giorno prima del trasferimento, darne avviso al Sindaco del Comune di destinazione con cartolina *Espresso-Raccomandata* « *munita del visto* » del Sindaco del Comune di origine degli animali.

Il Sindaco del Comune d'origine, previ i necessari accertamenti, circa la tempestiva denuncia dei suini, di cui si chiede il trasferimento, rilascerà, ad ogni richiedente, copia della cartolina, con la dichiarazione dell'avvenuta apposizione del visto.

I conducenti o proprietari dei suini debbono conservare, per esibirla ad ogni richiesta, la ricevuta postale della cartolina spedita e la copia di essa rilasciata dal Sindaco del Comune d' origine. I documenti a scorta degli animali saranno consegnati all'atto dell'arrivo degli animali stessi, all'Autorità del Comune di destinazione.

2.° I Sindaci dei Comuni d'importazione, appena ricevuta la cartolina di cui sopra ne daranno telegrafica comunicazione al Consorzio Granario Prov. e affideranno all'arma dei RR. CC. alle Guardie di Finanza (dove esistano) o alle guardie municipali l'incarico di vigilare l'introduzione il transito nel Comune e la località dove verranno installati, dei suini preannunciati, prendendo nota delle generalità dei conducenti e dei proprietari e ritireranno i documenti di scorta.

3.° I suini grassi ed i magroni di nuova introduzione nel Comune verranno riportati nel registro delle denuncie prescritto dall'art. 1 del suindicato Decreto del Commissario degli Approvvigionamenti.

4.° Sono consentiti, senza alcuna restrizione, il carico sulle stazioni ferroviarie comprese nel territorio di questa Provincia ed il transito sulle vie ordinarie soltanto dei suini lattonzoli di quelli cioè che non abbiano raggiunto il peso vivo superiore a Kg. *Venticinque*. Di ogni richiesta di carico e di *scarico* di suini di qualunque età e peso i capistazioni daranno telegrafica comunicazione alla Prefettura e alla locale stazione dei RR. CC.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

*Il Prefetto* — **Barbieri**

180. **Detenzione delle vinacce.** (D. P. 29 novembre 1920 n. 27210).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Ritenuto che a termini del D. L. 1. aprile 1917 n. 729 e del Regolamento 21 febbraio 1918 n. 316 occorre di stabilire il termine entro il quale è permessa la detenzione delle vinacce per la preparazione del vinello;

Udito il parere del Direttore della R. Stazione Chimico-Agraria di Portici ;

*Decreta*

È vietata oltre il 30 novembre corrente la detenzione delle vinacce torchiate e non torchiate, tranne che a scopo di distillazione o di alimentazione del bestiame o di uso industriale. Nei sopradetti casi le vinacce dovranno entro il detto termine essere denunziate all'Ufficio Daziario e denaturate, essiccate o fermentate a secondo dell'uso cui sono destinate.

Ai contravventori sono applicabili le multe stabilite con l'articolo 7 del citato D. L. 21 febbraio 1918 n. 316.

Salerno 29 novembre 1920.

*Il Prefetto* — BARBIERI

181. **Prezzo degli oli di oliva.** (D. P. 17 Dicembre 1920 n. 7661).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Ritenuto che occorre stabilire il prezzo di vendita all' in grosso degli oli di oliva di seconda e di terza qualità a norma dell'art. 3 del Decreto 20 ottobre 1920 del Commissariato Generale dei Consumi; Sentita la Commissione Provinciale Consultiva pei Consumi.

Decreta

I prezzi massimi di vendita all' ingrosso dell' olio d' oliva di seconda e terza qualità in questa Provincia restano stabiliti come appresso:

Olio di seconda qualità L. 1000 a q.le
Olio di terza » » 900 »

Il prezzo di rivendita al minuto sarà stabilito dalle Commissioni Annonarie Comunali a termini dell'art. 1 del D. L. 13 luglio 1919 num. 1146.

*Il Prefetto* - BARBIERI

182. **Prezzo di minuta vendita dei latticini.** ( D. P. 17 Dicembre 1920 n. 7267).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Veduto il precedente decreto prefettizio 2 ottobre 1920 num. 6074 A. C. relativo ai prezzi di minuta vendita dei latticini di produzione locali.

Ritenuta la necessità di aumentare i prezzi di minuta ven-

dita della mozzarella e della ricotta, anche in relazione agli aumenti recentemente apportati ai predetti latticini nei maggiori centri di consumo vicini;

Udita la Commissione consultiva dei consumi;

Decreta

Dalla data del presente decreto i prezzi di minuta vendita vendita delle mozzarelle e della ricotta per Salerno e per gli altri centri della Provincia, escluso Battipaglia e gli altri comuni di produzione, dove rimangono fermi i prezzi stabiliti nei precedenti decreti, sono fissati come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| Mozzarella | L. 9,50 | al Kg. |
| Ciascuna mozzarella del peso consuetudinario di grammi 400 | » 3,80 | » |
| Ricotta | » 4,40 | » |

Per gli altri latticini di produzione locale restano invariati i prezzi indicati nei decreti prefettizi 28 agosto e 2 ottobre 1920.

*Il Prefetto* — BARBIERI

## *b)* Circolari

183. **Licenze di circolazione di automobili.** (C. P. 4 dicembre 1920 n. 375 diretta ai Sindaoi).

Si comunica che, giusta le vigenti disposizioni, per il 31 dicembre corrente anno le licenze di circolazione di automobiii debbono essere presentate alla Prefettura per la vidimazione annuale ln quale si esegue mediante il visto Prefettizio, dopo che saranno apposte ed annullate le marche di L. 26,25 se trattasi di licenze di circolazione per automobili, lire 10,50 per motocicli, lire 10,50 per certificati d'idoneità a condurre automobili e lire 5,25 per certificati di conducenti motocicli.

Tale vidimazione viene effettuata dalla Prefettura in seguito ad analoga richiesta fatta dallo interessato su carta da lira 1,05.

Decorso il termine suindicato, coloro che non avranno adempito alle formalità suddette incorreranno prima al pagamento delle multe regolamentari e poscia alla perdita della licenza.

*Il Prefetto* — BARBIERI

184. **Schema di regolamento organico per gl'impiegati e salariati comunali.** (C. P. 7 dicembre 1020 n. 7766 diretta ai Sindaci).

A seguito di analoga ordinanza emessa dalla G. P. A. in data 18 novembre ultimo, si fa invito alle Amministrazioni comunali di voler procedere, entro il termine di un mese dalla data della presente circolare, alla revisione dei regolamenti organici del personale dipendenti, in conformità del Regolamento tipo compilato dalla stessa G. P. A. ed inserito nel Bollettino Amministrativo, n. 19-20 del 1-31 ottobre u. s.

In caso d'inadempienza, l'On. Giunta Psov. Amm. non potrà fare a meno di adottare provvedimenti di ufficio.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

185. **Pensionati degli Enti locali. Trattamento economico.** C. P. 17 dicembre 1920 n. 25946 diretta ai Sindaci).

Per conoscenza e per l'esecuzione trascrivo la seguente circolare 21 ottobre scorso N. $\frac{15700\text{-}3}{50266}$ dell'On. Ministero dell'Interno:

« Con circolare 29 marzo 1920 n. 15700-3 Div. 2ª Sez. 1ª, le SS. LL. vennero invitate ad interessarsi perchè le Amministrazioni degli Enti locali accordassero ai propri pensionati lo stesso trattamento di caro-viveri concesso dallo Stato ai suoi funzionari con R. D. 31 luglio 1919, n. 1304. (1)

Risultando che non tutte le Amministrazioni si sono uniformate all'invito, si pregano le SS. LL. di rivolgere, a quelle che non abbiano ancora provveduto, nuove premure perchè non ritardino ulteriormente la concessione di un beneficio che risponde ad un elementare dovere di giustizia e di riconoscenza verso il personale, che ha speso a loro vantaggio tutta la sua attività. Bene inteso che, pei Comuni che conservano l'autonomia scolastica, il provvedimento che fosse adottato a favore degli altri impiegati, dovrà comprendere anche i maestri elementari che percepiscono le pensioni a carico dei Comuni ».

*Il Prefetto* — **Barbieri**

(1) V. pag. 184 B. A. 1919.

186. **Accaparramento e rifiuto vendita delle merci - Azione delle Commissioni Annonarie Comunali.** (C. P. 16 dicembre 1920, n. 7298 diretta ai Sindaci).

Per corrispondere ad analoghe premure del Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e per rimuovere gli inconvenienti che spesso si verificano ostacolando il normale approvvigionamento delle popolazioni, richiamo l'attenzione della S. V. sull' increscioso fenomeno dell' accaparramento e del rifiuto di vendita dei generi alimentari e delle merci di largo consumo da parte dei produttori e dei commercianti, sia grossisti che dettaglianti, i quali per ritrarre guadagni smodati non vendono se non a prezzi di gran lunga superiori al calmiere oppure non vendono in attesa di rialzo di prezzi.

Contro l'opera criminosa di siffatti speculatori, la legislazione offre vari rimedi, la cui efficacia è per altro subordinata all'azione pronta ed energica delle Commissioni comunali annonarie e delle altre autorità locali.

E' pertanto necessario ed urgente richiamare queste Commissioni e queste autorità ad una più vigile attività e sopratutto ad un più frequente esercizio delle facoltà ad esse conferite con l'art. 6 del regio decreto 13 luglio 1919, n. 1146 (1).

Bisogna che le Commissioni comunali annonarie, le quali sono composte prevalentemente dei consumatori, si convincono che la loro collaborazione è assolutamente indispensabile per assicurare applicazione alle disposizioni che il Commissariato ha emanato in materia annonaria. E di tale doverosa collaborazione debbono pure persuadersi i singoli cittadini, i quali ogni qualvolta siano per essere vittima di pretese esorbitanti debbono preferire alle sterili proteste e querimonie l'immediata denuncia del sopruso alla autorità competente e la richiesta ad essa del suo pronto intervento.

Occorre, infatti ricordare alle predette Commissioni oltre che

(1) V. pag. 174 B. A. 1919,

diffondere per mezzo della pubblica stampa che tutte le volte che un commerciante o un produttore, che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, chiuda l'esercizio o rifiuti di vendere senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai giusti prezzi determinati dall'autorità competente, generi di prima necessità destinati al consumo popolare, le Commissioni annonarie possono promuovere la requisizione immediata a prezzo di costo a cura dei sindaci, dei funzionari di pubblica sicurezza aventi qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e dei comandanti locali dell' Arma dei RR. CC. (art. 6 R. D. 13 luglio 1919, n. 1146 Gazzetta Ufficiale n. 166). Oltre a ciò, il commerciante o proprietario che oppone rifiuto è soggetto a sanzioni penali (art. 13 D. L. 6 maggio 1917, n. 740) (1).

Come si rileva agevolmente, si tratta di un procedimento semplice e rapidissimo alla portata di chiunque non intenda lasciarsi sopraffare, bastando che il cittadino, direttamente o mediante un ufficiale di pulizia giudiziaria, reclami alla commissione annonaria del comune perchè la merce venga senz'altro requisita in tutto o in parte.

Senonchè, per assicurare immediato effetto pratico a tale procedimento, occorre che le Commissioni comunali annonarie corrispondano senza indugi ed incertezze alle richieste dei consumatori la cui fiducia nella efficacia delle leggi e nell'opera degli organi creati a loro difesa dipende unicamente dalla prontezza ed energia dell'intervento di queste Commissioni annonarie.

Le commissioni stesse devono inoltre rendersi conto della necessità di mantenere frequenti contatti con la Commissione provinciale annonaria alla quale possono rivolgersi per quesiti e chiarimenti; di promuovere e intensificare la vigilanza da parte del comune e delle altre autorità locali, di riprendere in esame le loro deliberazioni relative ai calmieri per coordinarle con quelle che saranno emesse dalle commissioni provinciali arbitrali di im-

(1) V. pag. 168 B. A. 1917.

minente funzionamento; di dare la massima pubblicità ad ogni provvedimento di requisizione.

Prego le SS. LL. di voler dare la maggiore pubblicità, per mezzo della stampa alle disposizioni suaccennate, essendo necessario che i consumatori e i cittadini in genere sappiano quali siano i mezzi locali per colpire gli incettatori e a quali autorità possono rivolgersi.

Attendo assicurazione dell'esatto adempimento.

*Il Prefetto* - BARBIERI

187. **Monti di Pietà. Valutazione titoli.** (T. 13 dicembre 1920 numero 50212 Minist. Ind. e Commercio diretto ai Prefetti).

Prego portare a conoscenza casse risparmi e monti pietà codesta provincia che essi sono facoltizzati valutare in bilancio 1920 titoli di proprietà al prezzo adottato per bilancio 1919. Buoni tesoro e consolidato 5 $^{o}/_{o}$ quinto e sesto prestito nazionale possono quotarsi rispettivamente a valore nominale e prezzo di acquisto. E' pure mantenuta autorizzazione defalcare buoni tesoro e titoli sesto prestito nazionale agli effetti della determinazione rapporto tra riserve e deposito. — Ministro: *Alessio.*

188. **Proroga dell'applicazione del decreto legge 24 novembre 1919 numero 2162 sulla riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.** (C. P. 18 dicembre 1920 n. 26936 diretta ai Sindaci).

Il Ministero della Finanze ha comunicato:

« Con R. decreto 7 novembre 920 n. 1542 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 detto mese n. 264 ed entrato in vigore da tale data) è stata prorogata al 1 gennaio 1922 l'applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto legge 24 novembre 1919 n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali, ed è stato stabilito che, fino a quando le disposizioni stesse non saranno entrate in attuazione, le imposte indicate agli articoli 130 e 138 del predetto decreto del 24 novembre 1919 n. 2162 continueranno ad applicare secondo le norme vigenti.

L'art. 2 dello stesso decreto legge 7 novembre 1920 n. 1542 stabilisce poi che, con separati provvedimenti legislativi, saranno dettate le disposizioni per il riordinamento della finanza locale, previsto dall'art. 153 del ricordato D. L. 24 novembre 1919 numero 2162, in correlazione con le altre parti della riforma portata dal decreto stesso.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

189. **Riscossione. Passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.** (C. P. 18 dicembre 1920 n. 27887 diretta ai Sindaci).

Per opportuna norma si trascrive la circolare ministeriale 20 novembre 1920 n. 5749 div. 4ª riguardante il sopraindicato oggetto:

« Giusta il R. decreto del 30 settembre 1920 n. 1319 (1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre successivo, lo stato di guerra s'intende cessato, per ogni effetto, col giorno 31 ottobre u. s. e, col decreto stesso sono state dettate le modalità pel passaggio allo stato di pace.

In relazione a tale disposizioni, i provvedimenti emessi durante la guerra, in materia di riscossione, che cesseranno di essere in vigore sono:

1° Il D. L. 1 giugno 1916 n. 758 concernente l'assunzione di messi presso le esattorie delle imposte dirette durante la guerra.

2° Quello del 12 settembre 1915 n. 1442, col quale gli esattori autorizzati al versamento dei 2/10 delle imposte fondiarie nel corso del bimestre successivo alla scadenza, (il decreto fu convertito nella legge 1° aprile 1917, n. 531 e l'altro successivo 13 maggio 1917 n. 927) col quale la disposizione del precedente decreto, sopracitato, venne estesa anche al versamento delle sovrimposte comunali e provinciali.

Il primo decreto dispone (art. 2) che non più tardi del 60° giorno dopo la pubblicazione della pace, i messi assunti in forza di esso dovranno essere licenziati ed il secondo stabilisce (art. 1) che la facoltà in esso contemplata viene concessa fino al 60° giorno dopo pubblicata la pace.

(1) V. pag. 250.

Si prega di richiamare l'attenzione dei signori esattori delle imposte sulle dette disposizioni, avvertendoli che la durata in vigore dei provvedimenti sopra ricordati decade col 30 dicembre dell'anno corrente.

Coll'occasione poi si prega di rammentar loro che, col recente decreto legge 9 novembre corrente n. 1540 viene consentita anche per il biennio 1921-1922 la corresponsione moroso del compenso di centesimi dieci per ogni avviso di mora regolarmente notificato.

Di detto compenso la metà sarà di spettanza del messo che ha intimato l'avviso ».

Si resta in attesa di un cennno di adempimento.

*Il Prefetto* — BARBIERI

190. **Premi da distribuirsi ai discendenti dei militari che fecero parte della 7ª Divisione di Fanteria Mobilitata dalla Battaglia del Piave a quella di Vittorio Veneto (Giugno-Ottobre 1918)** (C. 11 dicembre 1920 n. 2463 della Commissione per la erogazione dei premi della fondazione della 7.ª Divisione fanteria mobilitata — Piacenza diretta ai Prefetti).

Con decreto Luogotenenziale n. 349 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1919) è stata costituita in ente morale la donazione di L. 25000 - fatta dalla 7ª Divisione di Fanteria Mobilitata in favore dei discendenti dei militari che ne fecero parte nei mesi da Giugno ad Ottobre 1918.

La commissione di cui all'art. 2 del citato decreto allo scopo di dare la maggiore diffusione fra i Militari predetti e le loro famiglie, del beneficio loro derivante da tale fondazione ha creduto opportuno rivolgersi all'interessamento dei Sigg. Prefetti delle Provincie del Regno, ai quali non mancherà modo di far pervenire, anche nei più piccoli centri, la cognizione delle norme che regolano l'erogazione dei premi da attribuirsi e che qui appresso si riportano:

a) I premi da attribuirsi ogni anno saranno di somma non

inferiore alle L. 200 nè superiore a L. 300, e verranno sorteggiati dalla Commissione nella settimana precedente l'anniversario della Battaglia di Vittorio Veneto, nel numero corrispondente alla rendita disponibile e fra quelli che saranno messi a concorrervi.

b) Sono ammessi a concorrere ai premi di cui sopra i discendenti legittimi e di condizione povera dei militari di truppa che abbiano appartenuto ad uno dei seguenti reparti, costituenti la 7ª Divisione di Fanteria Mobilitata, dalla Battaglia del Piave (Giugno 1918) a quella di Vittorio Veneto (Ottobre 1918).

Brigata Bergamo — 25 e 26 Fauteria.

Brigata Ancona — 69 e 70 Fanteria.

71, 73, 412, 2198 compagnie Mitraglieri mod. 907 (Divisionali).

49 Reggimento Artiglieria da Campagna.

404. Batteria Bombarde da 58 B.

57 Battaglione Genio Zappatori.

107 Compagnia Telegrafisti Genio.

206 Plotone Carabinieri Reali.

7 Sezione Carabinieri Reali.

7 Sezione Sanità (7 Reparto Careggiato, 107 e 207, reparti someggiati).

7 Sezione Sussistenze,

c) Coloro che crederanno di aver tale diritto ne dovranno far domanda in carta libera al Comando della 15 Divisione di Fanteria — Piacenza (Commissione per la erogazione dei premi della fondazioue 7 Divisione di Fanteria Mobilitata) allegandovi un certificato di povertà rilasciato dal comune di residenza, ed un certificato di stato civile, dal quale risulti la legittima discendenza dal militare della 7 Divisione.

Inoltre dovranno dimostrare che il Militare si trova presente alla Divisione predetta nel tempo accennato allegandovi alla domanda qualcuno dei documenti predetti:

Stato di servizio.

Encomio.

Brevetto di medaglia ai valore.

Attestato di ferita.

Corrispondenza indirizzata alla famiglia durante il tempo in cui il Militare apparteneva alla 7 Divisione; ed altri documenti del genere.

d) per i discendenti analfabeti, e adolescenti le domande saranno firmate dal sindaco.

Tutti quelli che saranno ammessi al concorso saranno registrati su apposito ruolo, che servirà ogni anno alla Commissione per il sorteggio dei premi, senza che gli interessati rinnovino la domanda.

f) Detto ruolo sarà tenuto aggiornato con le varianti (aumenti e diminuzioni) che saranno via via comunicate dai Sindaci per morte o nascite di aventi diritto al concorso, trasmettendo, nel caso di nascite, le domande ed i documenti relativi.

g) La spedizione dei premi sarà fatta in modo tale che giunga agli interessati il 4 di novembre di ciascun anno, affinchè in armonia all'originale ed allo scopo della istituzione i premi stessi giungano a ricordare la data in cui per il valore e lo spirito di sacrificio delle Truppe Italiane, tutto il suolo della Patria fu liberato dall'oppressore.

h) Le domande che perverranno in seguito alla presente partecipazione saranno tenute in nota nei premi da distribuirsi nel venturo anno 1921.

i) Per norma si avverte che per il 1921 e per parecchi anni i premi annuali saranno in numero di tre di 200 lire ciascuno, dovendo parte delle rendite essere accantonate per l'aumento del capitale, fino a 50.000 lire.

Detto numero salirà poi progressivamente fino al numero di idodici.

Si prega vivamente la S. V. Ill.ma di voler diramare quanto sopra alle dipendenti Amministrazioni Comunali, invitandole a darvi la massima diffusione nell'albo Municipale.

*Il Generale di Divisione Presid. della Commissione* G. FIASTRI

Compilatore responsabile — Rag. Gabriele Marra

adunanza del 9 dicembre 1920.

*Presidenza — Prefetto* Comm. Barbieri

*Vibonati* — Regolamento organico impiegati e salariati comunali, ordinanza.

*Olevano* — Revisione regolamento e tabelle organiche impiegati e salariati comunali, ordinanza.

*Campagna* — Servizio di spazzamento, approva.

*Salerno* — Acquisto schedario anagrafico elettorale, approva.

*Fisciano* — Aumento tassa macellazione, approva.

*Montecorvino Rovella* — Tariffa posti distinti nel Cimitero, approva.

*Cava* — Concorso al monumento pei caduti in guerra, approva.

*Rescigno* — Regolamento sulle acque sorgive comunali, approva.

*Moio* — Pianta organica impiegati e salariati, emette ordinanza.

*Castelnuovo di Conza* — Salario al messo comunale, ordinanza.

*Aquara* — Nuova pianta organica impiegati e salariati, ordinanza.

*Torreorsaia* — Istituzione prestazioni stradali, approva.

*Cava* — Accettazione prestito a pareggio bilancio 1919, approva.

*Altavilla* — Nuova pianta organica impiegati e salariati, ordinanza.

*Salerno* — Concessione di locali dell'edificio Piantanova, ordinanza.

*Fisciano* — Mutuo L. 200,000 per estinzione debito, approva.

*Salerno* — Caroviveri all'ex inserviente rurale Fedele Sabatantonio, approva.

*Salerno* — Mutuo per opere pubbliche, approva.

*Salerno* — Bilancio 1920, autorizza eccedenza sovrimposta.

*Campagna* — Concessione gratuita del locale da adibirsi a garage, approva.

*Buccino* — Eccedenza tariffa tassa bestiame, approva.

*Celle Bulgheria* — Eccedenza aliquota focatico, approva.
*Buccino* — » » ordinanza.
*Cicerale* — Regolamento organico impiegati, approva.
*Amalfi* — Aumento salario custode carcere, approva.
*Pagani* — Mutuo pel caro-viveri impiegati.
*Salerno* — Pensione di grazia alla vedova del Capo-musica Barrella, approva.

---

# PUBBLICAZIONI

Cav. Gaetano Rizzo — **I Commissari prefettizi e regi presso i Comuni** — Esercizio della facoltà d'invio, nomine, attribuzioni, indennità, ricorsi ecc. — II edizione — Como. Premiata Tipografia editrice Ostinelli di Cesare Nani & C. 1920 — L. 8,50.

E' un pregevole lavoro dell'ottimo Segretario Cav. Rizzo del municipio di Reggio Calabria, che viene oggi ripubblicato in nitidissima edizione della ben nota casa editrice Ostinelli. Il bel volumetto agevola i preposti agli importanti Uffici di Commissario regio o prefettizio a poter, con minori difficoltà, affrontare la loro missione, e le amministrazioni comunali, che potranno così controllare l'opportunità dell'invio e il limite di azione dei commissari.

---

# CONCORSI

**Caselle in Pittari** — Il Comune chiede segretario interino — Stipendio L. 4000 oltre il caroviveri.

**Atena Lucana** — E' aperto il concorso al posto vacante di Segretario comunale con l'annuo stipendio di L. 4000, oltre le indennità di caro-viveri. Per chiarimenti rivolgersi a quell'ufficio comunale. Il concorso andrà a scadere il 30 Gennaio 1921.

---

# Agli Abbonati

Preghiamo vivamente gli abbonati di spedirci il prezzo di abbonamento pel 1920 in Lire 15,15.